INTRODUZIONE

ALLA SCIENZA

DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CORSO DELL'ANNO 1867-68

ESPOSTO NELLA UNIVERSITA' DI PALERMO

DA PAOLO MORELLO

VOL. II.

PALERMO
LUIGI PEDONE LAURIEL, EDITORE
1875

LEZIONE XIII.

Della Sovranità in generale.

SOMMARIO

Riassunto delle lezioni intorno alla Nazionalità. — Genesi della Idea di Sovranità. — Definizione della Sovranità e sua origine, secondo il Wheaton, il Klüber ed i moderni, in generale. — Critica fondamentale, cotesta definizione della Sovranità esprime il fatto e non il diritto. — Sovranità interna ed esterna secondo la espone il Wheaton critica relativa. — Alcuni gravi inconvenienti che derivano dal modo d'intendere la Sovranità. — La Sovranità, in fatto emerge dalla Nazionalità e si attua in due forme, diritto pubblico interno, e diritto pubblico esterno. — Si risale ai fondamenti di Diritto così dello Stato come della Sovranità. — Nota del de Haller sull'argomento. — Critica della di lui teoria. — Come l'attributo di Sovranità sia essenziale a qualsivoglia maniera di Stato, perchè la sua esistenza sia legittima in faccia al giusto. — Come la Sovranità possa giudicarsi un attributo legittimo dello Stato, sotto qualunque forma si rappresenti. — Necessità di legittimare l'idea di Sovranità per porre la base della Scienza del Diritto Internazionale. — Necessità d'invocare la teorica de' Diritti supremi della Umanità per ritrovare i fondamenti della Idea di Sovranità. — Nostra Teorica della Sovranità. — Come la Sovranità sia attributo essenziale della Umanità, epperò fondamentale nell'ordine delle sue leggi costitutive. — Come senza l'attributo di Sovranità tutti i Diritti e tutti i Fatti supremi dell'Umanità diventerebbero inattuabili, e cesserebbero tutte le leggi costitutive della Umanità; — Identità del Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo e del principio di Sovranità. — Strano accordo tra il de Haller e il Laurent nel riferire a Dio l'origine degli Stati. — Conclusione.

I.

La Personalità Nazionale, l'Individualità Nazionale, la Nazionalità, come sinora si è veduto, sono tre termini distinti che hanno i loro attributi propri e le loro funzioni distinte, ma che costituiscono uno e identico concetto, ed è la Nazione: cotesto concetto intanto non avrebbe nessun valore nè di Scienza, nè di Diritto, se non abbracciasse in sè, e se non esplicasse fuor di sè quella economia di leggi, per la quale que' termini possono operare e nel giro della individualità nazio-

nale, e nel giro del mondo delle nazioni; la quale necessità pone inevitabilmente nel concetto di Nazione il fondamento di Diritto, mediante i tre termini di Personalità, d'Individualità, di Nazionalità: e tutto ciò non potrebbe procedere ancora in tutta la sua pienezza logica, se il Diritto, che domina originalmente il fatto della Nazione, non potesse dimostrare che porta in se e ha potere di mantenere in continuo esercizio i tre attributi di universalità, di armonia, di unità: ciò che non potrebbe in verun modo, laddove non ne ritraesse in sè tutta la forza dalla idea fondamentale di Umanità.

Se voi adunque volete rifare il cammino che finora abbiam fatto, per maniera analitica, come si dice, voi troverete per primo elemento della Nazione, il termine d'Individualità, ma questo termine, per quanto la Nazione non possa farne di meno, sente pur troppo che, senza personalità, non può sussistere, e ora di una guisa ed ora di un'altra, mutando nomi e fisonomie, della individualità ne fa la personalità: ma per quanto la Personalità, naturalmente includa ed esprima un elemento essenzialmente giuridico, cionompertanto prevalendo l'individualità, il giure profondamente ne soffre, sia nel corpo stesso della Nazione, individualmente, sia nell'organismo delle Nazioni, e quindi si vanno tentando le varie vie per trovar qualche cosa che propriamente abbia la forza del Diritto: però l'elemento della individualità prevale sempre, tanto più quanto più la famiglia trova la maniera di assorbire in se per

l'organismo dello Stato la vita della Nazione; però a questa guisa, il bisogno del Diritto si rende più manifesto nel fatto della Nazione, e, che o la famiglia, Dinastia, assorbisca la Nazione mediante l'opera dello Stato, o in qualunque guisa lo Stato s'imponga sopra la Nazione, ovvero infine che la Nazione riesca a costituirsi lo Stato di quella natura e di quella forma che meglio si convenga all'indole sua, tutti questi termini vengono a chiudersi in un termine solo, che è la Sovranità.

E divero, da qualunque aspetto si guardi un popolo che riesca a costituirsi in Nazione, i termini indispensabili, per compiere un tal fatto saranno sempre questi: la sua individualità; la quale, se rimanesse come puro e semplice fatto, non avrebbe nè ragione di origine, nè ragion di durata: quindi la sua personalità; che già esprime il fondo del Diritto: ma Fatto e Diritto; Individualità e Personalità; se non avessero insieme un intrinseco legame non porterebbero a veruna conclusione ragionevole, indi il termine di Nazionalità si pone come la necessaria costruzione e manifestazione de' tre attributi essenziali a tutto l'organismo così del Fatto come del Diritto, così della idea di Nazione come della Scienza del Diritto Internazionale, l'universalità, l'armonia, l'unità: ma se la nazione, se il popolo che la costituisce, mancasse di suo organismo, credesse di poter vivere nell'anarchia, in altre parole non avesse uno Stato mediante il quale si regge, a che mai

servirebbero tutti gli altri termini? senza lo Stato, individualità, personalità, nazionalità, nazione, non rimarrebbe ogni cosa fra le nuvole? ma che cosa sarebbe lo Stato, se non avesse ed organizzasse in se tutti i poteri della Nazione? Ora come mai si chiama questa condizione mediante la quale lo Stato è fatto capace di contenere in sè tutti i poteri di una Nazione? essa è appunto ciò che si chiama Sovranità.

La Sovranità è il supremo termine in cui tutti gli altri si acchiudono; e non già come quello che risulti dalla loro combinazione e dal loro accordo, ma per l'appunto, al rovescio, cioè a dire, se in un popolo mancasse cotesto attributo di Sovranità tutti gli altri termini sarebbero impossibili: tutti gli altri termini, al far de' conti, non sono altro se non l'analisi degli elementi indispensabili per concepir l'idea di Sovranità; senza il fatto e senza il diritto, senza l'individualità e la personalità nazionale, come credereste voi di concepire la Sovranità nazionale? i due termini di personalità e d'individualità che sono i più elementari di tutti, sono quelli che, in qualunque modo procedano, si risolvono sempre nella Sovranità. Volete che l'Individualità assorbisca tutto in sè? ella si dichiara assolutamente Sovrana; prende ogni personalità, e trasforma il fatto in diritto e il diritto in fatto con tutta l'indifferenza. La Nazionalità, in qualunque modo si enuncii, sente ed esprime tutta la forza della Sovranità, e nessuno intenderebbe cosa voglia essere una

Nazionalità, dove manchi il fondamento della Sovranità. Il fatto della Nazione, se non implicasse l' idea di Sovranità, a che mai si ridurrebbe? Allo Stato; ma cosa sarebbe lo Stato se non fosse sovrano, nel corpo di una nazione? ma come potrebbe esser sovrano, se la Sovranità non fosse qualche cosa di essenziale alla natura stessa della nazione?

E così, qualunque de' termini voi prendiate, separatamente nessuno vi darebbe la Sovranità; tutti si risolvono nella Sovranità, però non già come quella che sorga dall'accozzo di tutti que'termini, ma, viceversa, come quelli che tutti contribuiscono ad esprimere, ad attuare cotesto termine fondamentale.

Se non fosse così, se questo attributo della Sovranità non fosse essenziale alla natura delle Nazioni, nessuno degli altri termini potrebbe imporlo, nessuno di essi potrebbe sorgere, nazioni, diritto delle genti, diritto internazionale, sarebbero tutte parole vuote di senso. La Sovranità, ad ogni costo, voi la troverete siffattamente essenziale nella natura delle Nazioni, nella struttura degli Stati, nello sviluppo, nell'esercizio, nella concatenazione del Diritto così interno, come esterno nelle Nazioni, che, dove quella mancasse, tutto l'edifizio sprofonderebbe.

II.

Ma, per essere siffattamente essenziale, la Sovranità che cos' è ella mai?

« La Sovranità è il potere supremo, che regge uno « Stato qualsivoglia, sia monarchico, sia repubblicano, « sia misto » (1).

Wheaton definisce così la Sovranità, ed è la definizione presso a poco ricevuta dai vari scrittori.

E qual' è la origine della Sovranità?

Lo stesso Wheaton, copiando e citando il Klüber, risponde in questo modo « la Sovranità di uno Stato « comincia alla origine stessa della Società, della quale « esso è formato, o quando questo si separa dalla so- « cietà, di cui dianzi faceva parte » (2).

E l'una e l'altra definizione non fanno altro di più nè di meglio se non esprimere il fatto della Sovranità. Si dice, quanto alla origine, che la Sovranità di uno Stato comincia dalla origine stessa della Società, della quale esso è formato, o quando questo si separa dalla società, di cui dianzi faceva parte. Senza dubbio cotesta è un'origine di fatto; e da cotesto fatto devono discendere tutti i diritti per i quali uno Stato si chiama Sovrano, e internamente ed esternamente. Ma in verità la Scienza non domanda se la Sovranità comincia, e in che circostanza comincia: cotesto stesso cominciare è già un pieno esercizio di sovranità, ed ella era Sovranità pria di cominciare onde poter venire al fatto del cominciare. Se l'America Inglese non avesse avuto in

(1) Wheaton, chap. I. §. 5.
(2) Id. ib. §. 6.

sè questo attributo di Sovranità pria di ridurlo in atto, non avrebbe potuto mai esercitarlo, cioè a dire non avrebbe mai potuto principiare ad essere uno Stato Sovrano. E così ancora, se la Sovranità di uno Stato comincia alla origine stessa dello Stato, della quale esso è formato, siamo sempre nella origine di fatto; e propriamente voleva sapersi in forza di che cotesto fatto comincia; imperocchè, appunto, dal momento che comincia, la Sovranità esisteva nella pienezza del suo Diritto; se no, non potrebbe aver mai nessuna origine nè che appartenga alla Umanità, nè che appartenga alla Scienza. Per quanto talune bestie, e specialmente taluni insetti si compongano insieme e diano tutte le apparenze di una vita sociale, è uno Stato quello che costituiscono? è una Sovranità, è uno Stato Sovrano quello che risulta dalla comunità delle api? Senza dubbio, è un altro fatto, come quello degli uomini che riunendosi in società costituiscono il loro Stato sia monarchico, sia repubblicano, sia misto, e cotesto delle api è un fatto tanto più maraviglioso quanto l'organismo presupporrebbe una mente da pubblicisti, per lo manco, mille volte superiore a quella dell'inventore del Contratto Sociale. Ma se il fatto è sufficiente per giudicare e della natura e della origine della Sovranità, perchè, parlandosi degli animali, non si ragiona più alla stessa guisa come si fa, quando si parla dell'umana razza? perchè l'idea di scienza, di giurisprudenza, di moralità, non hanno più luogo, quando si

parla della società, dello Stato, della Sovranità fra gli animali?

Qualunque sia il perchè, questo è il certo, che se il fatto fosse sufficiente, per darci conto e della natura e della origine della Sovranità, non ci sarebbe nessun motivo di contemplare con criteri assolutamente diversi fatti che nelle parti più rilevanti offrono la massima analogia. E, se questo non si fa, ciò è appunto perchè basta anche il semplice senso comune per insegnare che il fatto non è sufficiente a procedere colle leggi e coll'impero del Diritto. Ora, quando si dice che la *Sovranità è il potere supremo che regge un qualsivoglia Stato, sia monarchico, sia repubblicano, sia misto,* vero è che si è espresso un fatto; ma frattanto in cotesto fatto vi si trova implicito il Diritto (il potere supremo) al più alto grado. Ma la Scienza, la Scienza del Diritto Internazionale, può ella accettare nelle semplici condizioni di fatto, il Diritto che genera e regge tutti gli altri diritti di un popolo? Se nel concetto di Sovranità è questo appunto quel che vuol sapersi, com'è ch'essa è *il potere supremo il quale regge qualsiasi Stato, monarchico, repubblicano, misto*? E si trattasse solo di reggerlo; non si tratta forse ancora di crearlo, di costituirlo, di modificarlo, di mutarlo, di migliorarlo? tutti questi poteri non sono essenzialmente contenuti nel Diritto di Sovranità? ma, com'è che vi son contenuti? com'è che sono ad esso essenziali?

Conviene di guardare più lucidamente nel pensiero de' pubblicisti, per poter meglio comprendere il quesito nella sua pienezza e in tutto il suo valore. Il Wheaton prosegue a farci conoscere che « questo potere « supremo può esercitarsi o all'interno, o all'esterno « del territorio dello Stato. »

Poi espone così l'esercizio della Sovranità interiore e della Sovranità esteriore.

« La Sovranità interiore è quella che appartiene alla « nazione, o quella che è stata conferita da essa al suo « governo giusta le leggi fondamentali dello Stato. Ciò « che forma l'oggetto del Diritto pubblico interno, o « più propriamente diritto costituzionale.

« La sovranità esteriore è la indipendenza di una « società politica, rispetto a tutte le altre società po- « litiche. Or le relazioni internazionali di una società « politica sono mantenute in pace e in guerra colle « altre società politiche, mediante l'esercizio di questa « sovranità. Il diritto che la regola è stato chiamato « diritto pubblico esterno, o più propriamente diritto « internazionale » (1).

È vero e nell'una e nell'altra forma di Sovranità, tanto nell'interna, quanto nell'esterna, parlasi di Diritto; ma se ne parla sempre nella pura condizione di fatto, o, più chiaro, si accetta il diritto di Sovranità come un fatto inquistionabile. Ma, scientificamente,

(1) Wheaton vol. I, c. II, § 5.

non si rimonta nè alla sua origine, nè alla sua natura. E allora sorgevano vari e gravi inconvenienti; de' quali per il momento, ci basterà di notare i seguenti:

Dicesi dunque, in primo luogo, che la *sovranità interna è quella che appartiene alla nazione;* e la sovranità esterna non le appartiene punto?

In secondo luogo, *ovvero quello che da essa è stata conferita al suo governo giusta le leggi fondamentali dello Stato.* Ma le leggi fondamentali dello Stato non significano già la Sovranità nel suo pieno esercizio? ma la Costituzione dello Stato non è il frutto della Sovranità? ma, se la nazione è capace di costituir lo Stato, e le leggi fondamentali dello Stato, e di conferire la Sovranità al suo governo, alla Nazione la Sovranità donde l'è venuta? o basta egli il dire, essa è una Nazione, per conchiudere al suo diritto di Sovranità? non ricadiamo così sempre ne' limiti del fatto, mentre cerchiamo i fondamenti del Diritto?

In terzo luogo dicesi che la *Sovranità esterna è la indipendenza di una società politica rispetto a tutte le altre società politiche.* L'indipendenza non è la Sovranità; bensì una nobile condizione della Sovranità, che non ne costituisce in nessuna maniera l'essenza per poterla enunciare come un equivalente: la Sovranità consiste nella somma di tutti i poteri; e, come dice l'autore, è *il potere supremo*, ciò che non potrebbe essere, se non contenesse in sè la somma di tutti i poteri propri della Nazione, i quali non è ne-

cessità che si trovino nel loro pieno esercizio, perchè il Diritto di Sovranità sussista: se no ogni momento la Sovranità potrebbe andare e venire, secondo le vicende di una Nazione. Se consistesse nella Indipendenza, basterebbe mancare questa condizione per dire che sia cessata la Sovranità; ciò che equivale a dire che sia cessato ogni diritto, ed ogni potere. Così, per esempio, perchè alla Venezia mancava la sua Indipendenza dall'Austria, perciò l'Italia non aveva nessun diritto di Sovranità sopra la Venezia; e perchè non aveva nessun diritto di Sovranità; perciò non aveva nessun diritto di rivendicarla, come cosa sua, e l'Austria che vi esercitava il supremo dominio non doveva giudicarsi come usurpatrice di un diritto che non le apparteneva, e l'Italia non era Sovrana della sua Nazionalità in Venezia, perchè ivi era tenuta in ceppi; e come se un Sovrano cessasse di esser Sovrano per questo solo ch'esso è incatenato, o perchè i ladri gli hanno rubata la corona.

Poi basta il dire che *la Sovranità esterna è la indipendenza di una società politica rispetto a tutte le altre società politiche,* per dire che ne sorga il diritto internazionale? spesso l'esercizio del Diritto Internazionale non si riduce a metter freno all'altrui indipendenza? il sistema dell'equilibrio europeo non è un sistema di reciproche dipendenze degli Stati? la posizione di neutralità vincolata della Svizzera, in faccia a tutta l'Europa, non è forse una seria diminuzione

della indipendenza di cotesta società politica rispetto a tutte le altre? La Svizzera non ha dunque la sua Sovranità?

Infine, se la sovranità esterna non si riduce ad altro che alla indipendenza di una società politica rispetto a tutte le altre, cotesta proprietà appartiene essa o no alla nazione? in altre parole, la sovranità esterna e la sovranità interna sono esse sostanzialmente identiche? e se sono identiche, da che deriva la loro identità?

Riduciamo a più brevi termini tutta la quistione che ci stà di fronte circa alla origine e alla natura della Sovranità. In ultim'analisi, la Sovranità, ne' puri limiti di fatto, emerge dalla nazione, e si risolve in due forme ad unico fondamento: la prima è il Diritto pubblico interno, o Diritto Costituzionale; la seconda è il Diritto pubblico esterno, o Diritto Internazionale. Il Diritto pubblico interno è l'esercizio, è la manifestazione della Sovranità della Nazione nella sua interna costituzione, il Diritto pubblico esterno è l'esercizio, la manifestazione, della Sovranità nelle sue relazioni esterne. La prima è la sua vita nazionale, la seconda è la sua vita internazionale.

III.

Sino a questo punto noi abbiamo spianato, parmi, abbastanza il cammino per poter prendere l'idea della Sovranità nella sua elevazione giuridica.

In altre parole questo fatto universale degli Stati, che viene a somministrare tutta la materia della Scienza della Politica, implica già l'idea di Sovranità; imperocchè queste relazioni di chi comanda e di chi obbedisce, o di governanti e di governati non possono sussistere dove non ci sia questo diritto supremo di Sovranità. Gli Stati, che qui è la parola che esprime il fatto universale, non potrebbero neppure aver forma, nè scopo, nè nome, dove non servissero ad attuare questo Diritto di Sovranità, anzi dove essi stessi non sorgessero in forza di un tal Diritto.

Ma, siamo alle solite, basta egli il fatto per risolvere la quistione della Scienza? questo autore va un pò più avanti; e ragiona così: « La *Statistica generale*, « o se mi si permette di così dire, la *Naturale Storia* « *degli Stati*, fondamento e prima parte della Scienza « Politica, è per noi la dottrina sviluppata di un' idea « primitiva, e conforme alla esperienza, che tratta « della natura e della origine degli Stati, della loro « diversità, de' loro progressi, e della loro caduta, o « in altri termini, della loro *essenza, formazione, ac-* « *crescimento* e *decadenza*. Questa dottrina non è già « unicamente dedotta, e per via di astrazione della sola « esperienza, che non essendo giammai completa, non « basterebbe a provare l'universalità e necessità della « cosa; ma essa *deriva,* al contrario, *dall' idea ma-* « *dre della natura di uno Stato,* idea che la sola ra- « gione può comprendere, ma che per prova della sua

« verità, e per non essere rilegata nel soggiorno delle
« chimere e delle finzioni, deve essere confermata in
« tutte le sue parti dalla universale esperienza » (1).

Noi abbiamo dunque in questo processo l'esperienza, ch'è il fatto, ma non come quella che deve generare l'astrazione della idea dello Stato, epperò, non come quella che dee costituir la Scienza, bensì come quella che deve consolidarla; abbiamo l'idea, un' idea madre della natura dello Stato, idea il di cui dominio si appartiene tutto alla ragione, epperò siamo pienamente nel campo della Scienza; e questa, per la materia che tratta, intende far conoscere l'essenza, la formazione, l'accrescimento, la decadenza degli Stati.

Ora, malgrado che si entri in cotesto cammino, dove è evidente che non è il fatto degli Stati, per quanto si annunzii universale fin dal principio, non è cotesto fatto quello che è chiamato a fondamento della Scienza, ma bensì un' idea madre, io non posso fare a meno di dire che anche qui è il fatto quello che domina e non l' idea; epperò è il fatto che s' impone come Diritto, e donde sorga questa legittimità del Diritto non mi si svela ancora; e, mentre cotesto è il lodevole fine a cui mira l'autore qui citato, tanto più io ho tutta ragione di esigere a fondamento della Scienza il diritto, ma il diritto in tutta la forza. « Benchè il diritto pub-
« blico, egli dice, che bisognerebbe piuttosto chiamare

(1) Id. ib.

« il diritto sociale naturale, preso in tutta la forza del « termine, supponga l'esistenza degli Stati e sviluppi « soprattutto la regola di giustizia, che deve regnare « nel loro seno, e variar secondo la loro differente na- « tura; pur tuttavia, per diventar luminoso, e completo, « conviene mostrare eziandio, come le associazioni ed « i rapporti che chiamansi *Stati*, possono *legittima-* « *mente*, cioè, senza ferire gli altrui diritti, formarsi e « sciogliersi per diverse circostanze » (1).

Noi siamo nel centro di tutto il problema che veg-ghiamo agitando. Si tratta appunto di ciò, non già se gli Stati esistano, e, se dato che esistono, ne risultino diritti ed obbligazioni tra governati e governanti, o relazioni politiche di differenti specie, tra Stato e Stato, ma si tratta appunto di sapere come legittimamente esistono. E, più chiaramente, questo fatto che si chiama lo Stato, per quanto si rinnovi e si riproduca sulla faccia della terra, secondo l'autore implica la sua idea madre, l'idea che ne costituisce la sua intima essenza. E bene, qual'è cotesta idea? qualunque voglia dirsi, non potrà essere se non quella senza di cui uno Stato cessa di essere uno Stato. Per conseguenza essa è l'idea di Sovranità; perchè, dall'istante che uno Stato non avesse Sovranità, cesserebbe di essere lo Stato. Or la Sovranità è dunque l'attributo fondamentale di qualsiasi Stato, perchè essa è il potere supremo che lo regge, qua-

(1) Id. ib. pag. 141.

lunque pur sia la sua forma, in faccia a questo. Ma noi siamo sempre ad un punto; se è potere supremo, è Diritto supremo, se no è la brutalità della forza; ma se è Diritto supremo, bisogna che provi la sua essenziale ed assoluta legittimità; e questa legittimità, come essenziale ed assoluta, non consiste soltanto *nel mostrare come le associazioni ed i rapporti che chiamansi Stati, possono senza ferire gli altrui diritti formarsi e sciogliersi per diverse circostanze*, ma consiste principalmente nel mostrare come possono nascere, esistere, funzionare, durare, crescere, senza che nessun altro Stato abbia diritto d'impedirgli il fatto della sua vita, del suo organismo e delle sue funzioni. In altre parole, com'è che la Sovranità di uno Stato è essenzialmente e naturalmente legittima?

Voi vedete che se non si risponde luminosamente, come domanda lo stesso autore che noi abbiamo sotto gli occhi, ad un tal quesito, la Scienza del Diritto Internazionale, la Scienza degli Stati, e forse qualche altra scienza, si fonderebbe sulle nuvole. Or noi sino a questo momento abbiam veduto che dove manchi la Sovranità, cade ogni fondamento della scienza; è l'idea di Sovranità che comprende tutta la sintesi del Diritto, sia all'interno sia all'esterno di una società politica: cercando donde proceda questo potere supremo, l'abbiamo veduto emergere dal fatto stesso della Nazione; cercando ancora, altri lo trae dall'idea dello Stato, o almeno supponghiamo che lo tragga, non sapendo sup-

porre un'idea madre dello Stato, un'idea che ne costituisca la essenza, che non si risolva nella idea di Sovranità. Ma tuttavia, per quanto sia prepotente questa idea di Sovranità, sia che s'imponga col fatto o colla esistenza della Nazione, sia che sovrasti colla idea dello Stato, la sua legittimità giuridica si rimane sempre in balìa della forza del fatto, sia che si chiami Popolo, sia che si chiami Nazione, sia che si chiami Stato, sia che si chiami Monarchia, sia che si chiami Repubblica.

Ciò che vi è d'incontrastabile è veramente questo, che qualunque di questi termini s'invochi per volere affermare, sia il Fatto, sia il Diritto tutti stanno in forza della idea di Sovranità, tutti periscono dove questa manchi. Questo ci conduce adunque alla conseguenza che per legittimare la Scienza bisogna legittimare l'origine e la natura della Sovranità. L'autore citato, avendo fissato il concetto più elementare della scienza che tratta nel fatto degli Stati, dice così: « Invano si cer-« cherebbe un'epoca della origine primitiva degli Sta-« ti: sempre se ne trovano per quanto lungi spingansi « le storiche ricerche » (1). Per noi, ammesso che sia così, la quistione si riduce a questo, che il fatto degli stati si ritrova sempre, perchè la Sovranità lo genera sempre, e sempre lo domina; gli Stati sareb-

(1) Id. ib. p. 131.

bero impossibili, ogni qualvolta ne mancasse la Sovranità; in ultimo costrutto, gli Stati sono la manifestazione e l'organo della Sovranità; dunque se pretendiamo di sapere la legittimità sia della Nazione, sia dello Stato, noi siam sempre richiamati alla origine, alla natura della Sovranità. Tutte le dimande che possono accumularsi per conoscere quale sia la causa delle relazioni fra gli uomini per cui si formano gli Stati, o que' rapporti di subordinazione che fanno si che gli uomini non possano sussistere in società, senza chi governi e chi sia governato, tutte coteste dimande vanno necessariamente ad incontrarsi alla origine, alla natura della Sovranità, e precisamente com'è ch'ella sia e per sua natura, e per sua origine legittima. E ripigliando alcune delle dimande che il de Haller fa per posar le basi della sua Scienza politica, trascriverò queste, che mi paiono le più calzanti al mio proposito:
« Anche ai nostri tempi non sentesi ognuno fremere
« in vedere, che una persona esercita il suo impero
« sopra un altro, senza che ne adduca una ragione
« giusta, soddisfacente? E questa ragione debbesi come
« molti opinano, cercarla unicamente nella violenza, o
« nella oppressione? o, se essa è legittima qual mai
« ne è la sua base? Fin dove si estendono il diritto
« di comandare e il dovere di ubbidire, senza distrug-
« gere la dignità dell'uomo dotato di una libera vo-
« lontà, e della facoltà di agire da per se stesso, e
« senza sacrificare la felicità, o la libertà del più

« gran numero pel vantaggio esclusivo di pochi indi-
« vidui? » (1).

Benchè l'autore non parli direttamente della idea di Sovranità, ora chi di voi può sfuggire che tutte queste dimande riferisconsi a quella? e che in conseguenza, dove non ci riesca, all'ultimo, di legittimare cotesta idea, per arti e per industrie che si usino, nessuna delle scienze che si leva sopra questo fondamento potrà vantare di avere alcuna solidità che oltrepassi l'empirismo, o la mera esperienza?

Dietro tutti questi indugi, che a me son parsi necessari per farci penetrare in tutta la importanza dell'argomento, voi vedete come di tutta forza noi siamo ritirati ad invocare la Teorica de' Diritti Supremi della Umanità; senza le ragioni di quella, (questa è la mia convinzione,) la Scienza non potrà uscire da questo labirinto: nessuno potrebbe dire come una Nazione possa costituire uno Stato, come uno Stato possa esser Sovrano, libero, indipendente in faccia agli altri Stati; come possa obbligare gli altri Stati a rispettare i suoi diritti, e com' egli sia obbligato a rispettare i loro; come, in somma, possa sussistere una reciproca economia de' diritti e de' doveri, la di cui materia sia tutto il mondo delle Nazioni, tutta questa moltitudine di Stati, tutti Sovrani, tutti liberi, tutti indipendenti e allo stesso tempo reciprocamente dipendenti. Tutto diven-

(1) Id. cap. II. p. 138.

terebbe arbitrario, non vi sarebbe virtù di nazione, di nazionalità, di popolo, non vi sarebbe idea madre di Stato, forma di governo, antichità d'impero, presunzione di diritti, che valesse a stabilire la Scienza nella sua legittimità; non rimarrebbe altra àncora di salute se non quella degli interessi; ora il vincolo dell' interesse non è subordinato ad altro principio se non a quello dell'egoismo; e se alla Scienza del Diritto Internazionale non le rimane altro porto se non quello dell'Egoismo, ella è in pieno naufragio.

IV.

Il Diritto di Sovranità ha questo di proprio, che in qualunque Popolo, Nazione, o Stato si ritrovi, è identico nella sua natura, è identico nella sua origine; non per identità astratta, o meramente ideale, ma per identità sostanziale: se non fosse così, noi saremmo sempre nelle angustie dell' individualismo; si parlerebbe della Sovranità secondo le misure e condizioni dello Stato che la rappresenta: ma quando si discende a cotesti particolari noi non abbiamo più i medesimi fondamenti di Diritto. Ora, perchè la Sovranità è identica nella sua natura e nella sua origine, ovunque ella apparisca? perchè ovunque apparisca è sempre attributo della Umanità; non esclusivamente di un Popolo, di una Nazione, di uno Stato, molto meno di una famiglia, di un individuo. Nella idea di Umanità

vi è essenzialmente implicita quella di Sovranità; epperò dee servire all'attuazione dei suoi Diritti supremi: senza la Sovranità essenziale alla natura della Umanità, nessuno dei suoi supremi Diritti sarebbe attuabile, i suoi Fatti supremi anch'essi rimarrebbero senza verun principio di attività; in una parola, senza la Sovranità la Umanità non sarebbe più capace di manifestarsi nello spazio e nel tempo in ordine alle sue leggi costitutive. Tutt'al più diventerebbe come il vegetabile, come l'animale, che vivono, si sviluppano sopra la terra, ma non vengono a nessuna manifestazione scientifica, o giuridica, o artistica, o politica, o religiosa della propria natura. Ma l'Umanità viene appunto a cotesta immensa economia di manifestazione; e, perchè vi riesca, due processi sono indispensabili e continui: il processo di Fatto, e il processo di Diritto; il primo dà la Teorica dei Fatti supremi, il secondo quella de' Diritti supremi; ora, così l'uno come l'altro sarebbero impossibili, dove non vi fosse un principio che li dominasse, li reggesse e li mettesse tutti in armonia; cotesto è il principio di Sovranità.

Io mi contento qui della semplice applicazione di un tal principio alla nostra scienza. Noi abbiam ripetuto le più volte che appunto perchè la Umanità dee manifestarsi nello spazio e nel tempo, bisogna che abbia Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo, dove mancasse di cotesto Diritto, non vi sarebbe manifestazione, molto meno manifestazione in ordine a leggi

costitutive, di altissima sapienza, ma vi sarebbe semplice e sterile vegetazione, miserabile fatalismo dei panteisti. Il Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo, è, fuori di ogni quistione, Diritto supremo di prim'ordine; appartiene a tutta la Umanità, in qualunque maniera si manifesti, e già rivela la sua Sovranità: posto questo fondamento nella natura stessa della Umanità, chi potrebbe più esitare a ritrovar la sorgente naturale della creazione delle nazioni? appunto perchè la Umanità ha Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo, com'essa si va moltiplicando per famiglie e per popoli sopra la terra, ha ed esercita il potere di crear le nazioni, di creare gli Stati: ciò che vuol dire, il Diritto supremo di Signoria sullo spazio e sul tempo si attua nel fatto supremo delle Nazioni, degli Stati, delle forme dei governi. In questo processo la Sovranità non viene mai in second'ordine, non viene perchè vi è la Nazione, perchè vi è lo Stato, perchè vi è la Famiglia, perchè vi è l'Individuo; vi è perchè così fu concepita da Dio l'Idea di Umanità: all'Idea di Umanità è essenziale l'idea di Sovranità; essa è ingenita nella sua natura, come l'è ingenita l'intelligenza, la volontà, la libertà, come l'è ingenita l'idea di ordine, di unità, di autorità, di potere, come le sono, insomma, ingenite tutte le sue leggi costitutive.

Se io domandassi all'autore più volte citato: qual'è la origine degli Stati? mi darebbe la stessa risposta che ci dava Laurent, quando ci volle dire quale fosse

l'origine delle Nazioni. Dio risolverebbe l'una e l'altra quistione. Dubitava forse io di ciò? È bene che io vi metta sotto gli occhi le due risposte; per quanto i due autori dimorino agli antipodi, onde poi veder come la scienza possa rimanere soddisfatta, quando tutti i principii ci costringeranno a doverne richiamare ogni termine nella idea di Sovranità.

Haller dice così: « La universale esistenza degli Stati « avrebbe dovuto naturalmente condurre a pensare che « essa è fondata sopra leggi necessarie, e generali « della natura, sopra leggi che esistono e subir non « potrebbero veruna alterazione. Giacchè un fatto che « si manifesta dovunque, e costantemente nell' intero « universo non è al certo l'opera degli uomini, ma « quella di Dio a cui noi siamo obbligati di sottomet« terci volentieri o per forza » (1).

E il Laurent diceva: Se si domanda quali sono le « origini delle lingue e delle nazioni, bisogna, come « in tutte le cose, risalire a Dio » (2). Altrove avea detto in quest'altro modo più fastoso la medesima cosa: « Il principio delle nazionalità è entrato nella co« scienza umana; e la tendenza de' tempi moderni è « di realizzarlo nei fatti. Or la vita della umanità, nella « sua evoluzione progressiva, ci rivela i disegni di Dio. « Noi possiamo dunque affermare che le nazioni hanno

(1) Ib. cap. III. pag. 149.

(2) Laurent, Des Nationalités, pag. 11.

« la loro ragione d'essere in Dio. » Il raziocinio è maraviglioso di logica; e se ne volete la prova incontrastabile, continuate a leggere : « Ciò che conferma questa « sta induzione storica, si è che l'elemento d'individualità « dualità è sparso in tutta la creazione allo stesso modo « come quello dell'unità » (1).

Come conchiusione difinitiva il Laurent ci fa sapere che Nazioni e individui sono fatti providenziali, o esistono perchè Dio vuole che esistano a quel modo che esistono, ed esistono in esso : « questa relazione tra' « costumi, i gusti, le disposizioni di una nazione sono « un fatto providenziale, dunque esse hanno la loro « esistenza in Dio, allo stesso modo degl'individui » (2).

Ma di fronte alla Scienza, che, per quanto possa esser penetrata del sentimento di venerazione al Dio delle scienze, *Deus scientiarum Dominus est*, coteste argomentazioni non provano niente; e si possono ribattere della maniera più disastrosa : il che io non fo, perchè il mio fine non è certamente di negare nè all'Haller, nè al Laurent che la origine di ogni cosa sia Dio.

Ma, se non si trattasse di altro se non di fare questa confessione, a che servirebbe il lavoro della scienza? or la scienza, anche facendo cotesta confessione, vuol sapere come la fa; questa è la parte sua, questo è il suo più glorioso atto di ossequio all'autore di tutte

(1) Ib. ib. pag. 34.
(2) Ib.

le cose: il torto massimo della scienza è quando non le costa nulla a chiamarlo a complicità de' nostri spropositi.

Lasciando stare questa partita, io intendo divenire ad un'ampia conclusione intorno alle cose dette finora. L'Idea della Umanità è Idea concepita da Dio, e nella sua forma sostanziale o originale non poteva essere concepita se non da Dio;... la Creazione è fatto assoluto di Dio, e non poteva essere se non di Dio; le leggi della manifestazione della Umanità al cospetto delle Nazioni, son leggi ordinate da Dio, e non potevano essere ordinate se non da Dio; e, senza che Dio, per la sua Provvidenza, manchi mai all'opera sua, alla sua creatura, alla Umanità, a questa ha dato i Diritti supremi, che includono la capacità della genesi de' fatti supremi; tra' quali primeggia il mondo delle nazioni e il suo organismo. Così, spero, ci troveremo d'accordo coi due autori. Questi Diritti supremi richiedono un Diritto che li generi e li regga tutti ed è il Diritto di Sovranità; e come l'idea della Umanità implichi essenzialmente quella di sovranità non è qui il luogo di dimostrarlo, e in quanti aspetti ella dimandi di essere considerata. Nella Scienza del Diritto Internazionale, secondo noi la contempliamo, ella ripiglia e riconnette tutti i termini, che rimarrebbero scompaginati ed infecondi, dove non si trovassero tutti in essa, e per essa nella idea di Umanità. La Nazione, abbiam detto, è l'idea di fatto, in cui si costruiscono il ter-

mine d'Individualità, il termine di Personalità, il termine di Nazionalità; cotesta ricostruzione de' termini essenziali al concetto di Nazione dà forma allo Stato: e qualunque forma dello Stato di una Nazione, sia monarchica, sia repubblicana, sia mista, non è altro se non la ricomposizione della individualità, della personalità nazionale, della nazionalità, quando si tratta della legittima costituzione degli Stati: ma tutti cotesti termini mancherebbero di qualunque azione legittima laddove non movessero tutti dal principio di Sovranità e non cooperassero tutti armonicamente e perpetuamente a ridurre in atto questo principio. Ma, il principio di Sovranità, se non fosse essenzialmente giuridico, non potrebbe legittimare nessuna delle conseguenze che se ne derivano, nessuno de' termini che lo rappresentano e lo attuano, dunque è nel principio di Sovranità che dee ritrovarsi tutto il giure della Scienza del Diritto Internazionale. Ora la Sovranità si dimostra essenzialmente giuridica, perch' essa è idea essenziale alla costituzione della Umanità, e quindi a tutto il magistero della sua manifestazione. Senza del qual magistero le Nazioni non sarebbero possibili; e la Umanità sarebbe un vano ed inutile strumento nelle mani di Dio, o la stupida fatalità del panteismo.

LEZIONE XIV.

Della Sovranità e della Scienza del Diritto Internazionale.

SOMMARIO

Come l'idea di Sovranità costituisca l'essenza del Diritto Internazionale. — Conseguenze che derivano da cotesto concetto quanto all'organismo, quanto al metodo, quanto all'uso di cotesta scienza. — Oggetto proprio di questa Lezione. — Origine, natura, idea della Sovranità. — Non deriva da nessuno elemento individuale; ma è attributo essenziale della Umanità. — Come tale ripugna coll'idea di tirannia; questo è solo possibile quando essa abusa degli elementi e delle apparenze individualiste in cui apparisce. — Come rende possibile la creazione e le relazioni delle Nazioni.—Estensione del Diritto supremo di Signoria sullo spazio e sul tempo, come Diritto di Sovranità.—Identità della Sovranità interna ed esterna nel suo fondamento di Diritto.—Identità nella idea di Sovranità, secondo i suoi attributi derivanti dall'Idea di Umanità. — Tre proposizioni alle quali si riduce tutta la materia della nostra scienza.—Conseguenze che ne derivano contro le solite maniere di affermare la Sovranità.—Esposizione delle tre proposizioni. cioè della triplice maniera di affermare il Diritto di Sovranità relativa alla Nazionalità propria, relativa all'altrui, relativa a tutta la Umanità.—Necessità di uscire dalle forme empiriche della triplice affermazione.—Dimostrazione: 1. s'è vero che la triplice maniera di affermare la Sovranità riassuma tutta la nostra scienza; 2. se questa scienza si riduca all'armonia, al progressivo svolgimento, all'unità di cotesta triplice affermazione della Sovranità. — Prove. — Desunte dalla natura universale della Umanità.—Ritorno alle tre proposizioni prese partitamente. — Come la nostra scienza si attesti per l'affermazione della Sovranità ne' suoi limiti d'*individualità*, nelle sue relazioni di *coesistenza*, nel suo sentimento d'identità fondamentale.—Si dimostra per una rapida esposizione del disegno del trattato di Kluber. — Esame del concetto di Sovranità secondo il Kluber; prove che se ne deducono per il nostro assunto. — Conclusione generale; e necessità di venire ad una Critica delle ordinarie maniere di concepire la Sovranità.

I.

Dalla maniera secondo la quale abbiam contemplata la Sovranità deriva questa gravissima conseguenza, ch'essa non viene a formare una semplice parte, un capitolo, della Scienza del Diritto Internazionale, bensì viene a formarne la essenza medesima. La qual parola

non è di lieve momento; imperocchè, s'ella risponde al vero, immuta tutto l'organismo della scienza, il metodo che vuol seguirsi nell'insegnarla e nell'apprenderla, forse ancora la ragione del servirsene nelle applicazioni e nella pratica.

Questa lezione assume il gravissimo argomento proponendosi di mostrare come tutta la economia della Scienza del Diritto Internazionale si riduca all'ampio e perenne svolgimento della idea di Sovranità; e senz'altro io mi accingo a darne le prove capitali.

II.

Innanzi tutto uopo è prender l'idea di Sovranità nella sua naturale origine e nella sua integrità; senza di che è impossibile il vedere com' essa venga a costituir la essenza e tutta la economia della Scienza del Diritto Internazionale; anzi a dire il vero non sarebbe neppur possibile di far che il Diritto delle Genti possa costituirsi Scienza.

La sua naturale origine, come già accennammo, non appartiene all'individuo, non appartiene al popolo, non appartiene alla Nazione, non appartiene allo Stato; e, per quanto la Sovranità possa apparire ed attuarsi nello Stato, nella Nazione, nel Popolo, nell' Individuo, o in qualsivoglia Magistratura, è tanto vero che non appartiene a nessuno, quanto è vero che tutti possono rappresentarla, senza che essa muti di natura e di es-

senza; lo stesso è quanto alle forme nelle quali essa apparisca, e, o che pigli nome di Teocrazia, di Monarchia, di Aristocrazia, di Oligarchia, di Democrazia, di Repubblica, d'Impero, o di qualsivoglia maniera di Costituzione, la Sovranità è sempre essenzialmente la stessa, e non solo nè gli elementi in cui s'investe, nè le forme in cui apparisce non le danno l'essere di Sovranità, ma, precisamente alla rovescia, ed elementi e forme da essa in sè la ricevono.

Ella appartiene alla Idea fondamentale della Umanità, epperò, senza essere di nessuno individuo, è di tutti in universale: senza potere ragionevolmente alimentare l'individualità, l'egoismo di nessuno, costituisce la personalità di tutti; e, laddove degenerando nelle sue varie forme egoistiche, dà le varie generazioni di tirannie, mantenendosi nell'essere suo, dà i vari organismi in cui s'informa la vita della Libertà.

Come proprietà essenziale, come fondamentale attributo di tutta la Umanità, ella rende possibile la creazione, la genesi, lo sviluppo, le relazioni e le armonie delle Nazioni e degli Stati; ma li rende possibili in forza di un principio di Diritto che è propriamente quello che costituisce l'essenza della Sovranità. Cosa sarebbe ella la Sovranità, se la Umanità cui fu assegnata questa terra a dimora, non avesse nessun Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo? o cosa sarebbe qualunque altro Diritto dove sul tempo e sullo spazio non se ne avesse nessuno? ora questo Diritto, supremo per eccellenza, mi

rende possibili e necessari tutti gli altri; e per il loro esercizio simultaneo e successivo, le Nazioni, gli Stati si creano. Senza dubbio, questo si fa in forza di un tal Diritto; ma che differenza voi scorgete fra la Sovranità, è cotesto Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo, per il quale tutti gli altri diritti di cui gode la Umanità diventan necessari e possibili? io, nessuno, perchè, se alla Sovranità tolgo il Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo, io le ho tolto ogni cosa, e, se glielo lascio, allora capisco che veramente è Potere Supremo, e non una vana e fantastica parola, che ciascuno possa accomodare secondo la moda degl'interessi del tempo che corre.

Questo è dunque prender la voce Sovranità nel senso della sua naturale origine; per il quale qualunque altro senso accettabile può avere interpretazione intelligibile, e, senza del quale, rimane esposto alla critica più severa (1). Or la Sovranità, presa nel senso della sua naturale origine, diviene necessariamente il principio costitutivo di tutta la Scienza. Però, per vederlo chiaramente, è da rilevarsi ancora che bisogna assumerla nella sua integrità. Non basta il ritrovar la origine della Sovranità nella Idea stessa della Umanità, per veder come venga a costituirsi la Scienza del Diritto Internazionale, bisogna prenderla nella sua pienezza. Dappoichè,

(1) Tratterò più innanti questa parte dell'argomento.

quando si parla di Diritto delle Genti, o di Diritto Internazionale, s'intende di guardare alla Sovranità rispetto a ciò che chiamasi Diritto pubblico esterno; ma perchè il Diritto Internazionale esercita le sue funzioni più all'esterno che all'interno della Nazione, perciò essa costituisce una scienza di un'altra natura? perchè, per esempio, quelle che nell'uomo chiamansi le funzioni di relazione, perciò il principio che le regge differisca in qualche cosa da quello che regge le funzioni interne? e la fisiologia che studia le funzioni di relazione esterna è un'altra fisiologia diversa da quella che studia le funzioni di relazione interna? o, lasciando stare i paragoni, il Diritto pubblico esterno non è in gran parte la conseguenza del Diritto pubblico interno? e in tanta parte il Diritto pubblico interno non è forse lo scopo del Diritto pubblico esterno? Qualunque sia la distinzione pratica che debba seguirsi, il principio scientifico è essenzialmente uno; epperò l'idea fondamentale dev'essere una essenzialmente: la Sovranità di una nazione è perfettamente identica, sia che generi e regga le funzioni interne, sia che generi e regga le funzioni esterne. Adunque non dee farne ostacolo, se, riducendo alla idea di Sovranità la essenza, l'organismo, la economia della scienza del Diritto Internazionale, taluno possa dire che la Sovranità non sia che una semplice parte di questa scienza; in forza della quale una Nazione, uno Stato può far valere dirimpetto alle altre i suoi diritti di conservazione e d'indipendenza: mentre, per tutto il resto, la Sovranità non

può esercitare i suoi diritti se non rispetto alla stessa Nazione, allo stesso Stato cui appartiene.

Adunque la Sovranità è qualche cosa che si può dimezzare a capriccio? e così la Scienza può mutilarsi secondo che se ne frastaglia l'idea fondamentale che la costituisce? l'idea della Sovranità diventa più piccina e più grande, secondo le relazioni che assume, secondo le funzioni che adempie? Se le cose stanno così, assicuratevi, non havvi Scienza di nessuna qualità; la Scienza, qualunque ella sia, dimanda l'idea nella sua universalità, nella sua armonia, nella sua unità; l'attuazione di questi attributi, proveniente dalle circostanze, non muta nè la natura dell'idea, nè quella dei suoi attributi: come la estensione materiale del circolo, o del triangolo non ne muta di un capello le proprietà geometriche.

L'Idea di Sovranità è identica ovunque ella si eserciti, e, per quanto si moltiplichino gli Stati; non cessa mai dall'essere la medesima idea. Questa identità deriva dall'identità del principio, ch' è l'Umanità; ovunque l'idea di Sovranità si ripeta è sempre la medesima, perchè rappresenta sempre il medesimo Diritto Supremo della Umanità: la sua Signoria sullo spazio e sul tempo; è questa identità della medesima idea che si riproduce in ogni Nazione, in ogni Stato, in ogni forma possibile di Governo, che dà la materia del Diritto Internazionale. Questo Diritto, al far dei conti, si riduce: 1. all'affermazione individuale di ogni Stato o Nazione, della sua Sovranità; essa si afferma Sovrana, in faccia a se stessa e in faccia

agli altri; 2. all'affermazione reciproca dell'altrui Sovranità; 3. all'affermazione positiva d'una Sovranità universale di tutta la Umanità sopra la terra, Sovranità universale che si adempie per il consenso reciproco di tutte le Nazioni, mediante il quale ogni Nazione rappresenta tutta la Umanità. Coteste tre proposizioni, come verremo dimostrando, abbracciano tutta la Scienza del Diritto Internazionale; ma coteste tre proposizioni non avrebbero più nessun significato dal momento che si sottraesse l'idea fondamentale di Sovranità, nel senso in cui noi l'abbiamo espressa. Dico in questo senso, e non in qualunque altro che, almeno non possa ridursi da esso; imperocchè, dato ancora che la Sovranità sia un Potere supremo, nato dal consenso della società, o della Nazione, e de' Capi di essa, voi sarete costretti a dover convenire che cotesta Sovranità si riduce all'arbitrio, alla prevalenza della forza, o del numero; laddove non fosse provato che la Umanità abbia Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo. Ora questo non si prova di certo col semplice affermare che la Sovranità sia del popolo, o della Nazione, o dello Stato; voi non potete passare a nessun'altra affermazione, quante volte non possiate giustificare le tre proposizioni di sopra accennate, mettendole nella più intima e perfetta armonia: ma ciò non potrete farlo se le tre proposizioni non sieno una per sè perenne attuazione ed esplicazione della Sovranità nel senso che abbiam detto.

Tutte e tre affermano la Sovranità; la prima l'afferma

in tutto l'interesse individuale dello Stato o Nazione che voglia dirsi; la seconda l'afferma nell'interesse reciproco; la terza l'afferma nel suo interesse più universale. Ma, in qualunque modo, sottraete la Sovranità, tutta la materia della Scienza sull'istante cessa. Tuttavia, basta egli per la Scienza la semplice affermazione? basta che questa sia fatta in modi svariati perchè la Scienza si costruisca? certo, quando popoli e nazioni in ogni tempo veggonsi spinte ad affermare le medesime cose, senza dubbio vi debbono essere leggi ineluttabili che obbligano a farlo, imperocchè ciò è manifestazione della Umanità; e questa non si fa se non in ordine alle sue leggi costitutive: pure cotesta non lascia di essere la forma meramente empirica; e la Scienza intende di comprendere nelle sue leggi questo fatto che ad ogni costo s'impone di tutta prepotenza.

Noi siamo obbligati a dimostrare; primo, se le tre affermazioni riassumono tutta la Scienza del Diritto Internazionale; secondo, se la Scienza del Diritto Internazionale veramente si riduca all'armonia di coteste tre affermazioni, al loro progressivo svolgimento, alla loro necessaria unità.

III.

Se la nostra Scienza non potesse provare che la Umanità abbia il Diritto d'affermare la sua Sovranità, allora non potrebbe neppur provare ch'ella sia quella Scienza

che vanta di essere. E se la Umanità non fosse Sovrana, nella sua medesima costituzione originale, qual è de' popoli, qual è delle nazioni che potrebbe vantare per conto suo questo Diritto di Sovranità? Se la Scienza nostra può dunque affermarlo in modo universale, dee poterlo affermare in tutte le forme particolari e distinte in cui una idea universale si afferma. Certo l'idea universale è quella di Sovranità; e se la Umanità non avesse avuto che unico modo di attuare il suo Diritto di Signoria sullo spazio e sul tempo, noi avremmo avuto la Monarchia universale della Umanità sopra tutta la terra; in tal caso non vi sarebbe stata una Scienza del Diritto Internazionale, perchè non vi sarebbero state le Nazioni, tra le quali un tal Diritto doveva esercitarsi. Allora il Diritto si sarebbe esercitato in altra forma in quanto a tutta la Umanità costituita in unica famiglia. Ma il fatto non è così; e le vicende di questa famiglia son tali che appena è arrivata, nelle parti più civili, a conoscere che realmente sia una famiglia; e ciò stesso non si conviene se non col sudore di morte di talune superbe scienze, che parrebbero le nemiche nate della Umanità, se le scienze fossero nella loro essenziale natura quali le pensano e le spacciano quegl'individui egoisti che dicono di coltivarle in onore e gloria della verità e della Umanità. E se è solo dall'ora che la Civiltà non ha potuto fare a meno di confessare che una è la Umana famiglia, che il Diritto Internazionale ha potuto prendere titolo e imperio di Scienza, egli è evi-

dente che dove la Umanità non fosse Sovrana, la Scienza perderebbe e il suo titolo ed il suo impero. Il suo titolo regge solo se la Umanità è Sovrana; il suo Impero regge tutte le volte che cotesta Sovranità della Umanità sia sostanzialmente identica appo tutte le Nazioni, in guisa che non vi sia nè tempo nè luogo in cui questo attributo di Sovranità si riproduca, che la Scienza del Diritto Internazionale non possa farlo rispettare a nome di tutta la Umanità.

La famiglia della Umanità essendo adunque divisa com'è sulla faccia della terra, in guisa che ogni Nazione riesce a far parte da sè, cosa viene ad essere il Diritto Internazionale, nella sua sostanza? viene forse a essere qualche cosa che pigli in se il concetto di ogni Nazione individualmente, per comporre l'idea della Umanità, ovvero è quella Scienza che presa la Idea della Umanità nella essenza sua medesima concepisce il concetto delle Nazioni? più semplice, l'idea di Sovranità che trova ripetersi in ogni forma di Nazione o di Stato, la trasporta ad un'idea più universale, che poi chiama la Umanità, ovvero è da questa idea che ritrae quella di Sovranità e la ritrova poi in ogni Nazione? Se non fosse così, l'idea di Sovranità muterebbe tutte le volte che la si venisse a ritrarre da questo o da quell'altro Stato; ed allora non si avrebbe nessun diritto a darle il medesimo valore: l'individuo non potrebbe mai imporlo alla Umanità, ed è solo, perchè la Umanità può imporlo all'individuo che la

Scienza se ne può fare un titolo, in forza del quale impera a tutto il mondo delle nazioni. Ma perchè mai questo? perchè la Scienza parla a nome della Umanità; ed essa non potrebbe parlare a nome della Umanità, se nella natura della Umanità non vi fossero tali leggi che costringono a manifestare ed imporre la sua medesima parola.

Quando dunque la Scienza del Diritto Internazionale intende d'imporsi, e quanto più cresce la Civiltà tanto più s'impone sull'organismo delle Nazioni, che cosa fa ella? impone un Diritto che sia diverso di quello che sorge dalla natura della Umanità, un Diritto diverso da quello che funzionerebbe se veramente tutta la civil comunanza componesse una sola famiglia di fatto? Quel che fa questa Scienza, è quel che tende a fare sempre più solennemente, e per l'appunto l'operar come la Umana famiglia fosse costituita nell'organismo della sua unità. Questa è la sua missione, quest'è l'altissimo e nobilissimo fine al quale continuamente aspira, ciò che vuol dire, ella non opera per consacrar la Umanità al fine dell'individuo, ma per elevar l'individuo alla più perfetta idea della Umanità; ciò che vuol dire, ancora non sacrificare la Sovranità della Umanità alla Sovranità delle Nazioni, ma elevare la Sovranità delle Nazioni alla Sovranità della Umanità.

Dietro di che noi possiamo ritrovare come l'idea di Sovranità nella triplice affermazione di sopra segnata, sia in sostanza l'idea istessa quale emerge dalla na-

tura della Umanità; ma riprodotta nelle varie nazionalità: epperò, mostrandosi come in certa cotal guisa spezzata e sconnessa, provi il bisogno di costituirsi nella sua originale ed integrale Unità; il qual processo avviene, da un lato, per il natural movimento della stessa Umanità, e, dall'altro, per il movimento della scienza che meglio la rappresenta in questa stupenda economia.

L'affermazione della Sovranità è comune alle tre proposizioni che ora richiamiamo partitamente in esame, ed in ciò vanno di accordo colla proposizione più universale finora esposta: la quale appartiene a tutta la Umanità; ma quando par che si suddivida allora appartiene ai popoli e alle nazioni che vanno occupando la terra.

In questa guisa, la prima affermazione è forza che sia individuale; se il Popolo che si costituisce in Nazione, se la Nazione che si forma Stato, se lo Stato che s'intitola Monarchia, o Repubblica, o Impero, non può affermare la sua Sovranità davanti a sè stesso, non avrebbe potuto aver fatto nulla di tutto ciò, nè di tutte le conseguenze che ne derivano per il suo interno organismo.

Ora se non dovesse vivere che per sè, allora non vi sarebbe luogo a Diritto Internazionale; l'individualismo sarebbe veramente nella pienezza del suo trionfo, se qualunque Stato sorgesse in mezzo alla terra, non avesse da fare altro che pensare a sè, ed unicamente

a sè, come il Celeste Impero ne' tempi suoi beati. Vero è che in cotesta ipotesi non ci sarebbe il verso di capire come le Nazioni comincino, nè come esistano, si conservino, e si dilatino; ma sarebbe pure una bella ipotesi questa che fortunatamente nella storia non trova altro riscontro se nón la necessità di distruggerne ogni traccia.

Fatto sta, che ogni Nazione principiando pure dall'affermare la sua Sovranità per conto proprio, non può proceder oltre, se non l'affermi ancora dirimpetto alle altre; dal momento che si sente il bisogno d'affermare la propria Sovranità in faccia agli altri, anche per il proprio interesse, da quel momento il Diritto delle genti principia naturalmente a germogliare; e dal momento che questo reciproco bisogno di affermare la propria Sovranità l'uno dirimpetto all'altro, il diritto internazionale comincia a costituirsi e levar alto la sua voce. Ma non lo fa senza affermare la Sovranità; se potesse non affermarla, non avrebbe fondamento; e sino a tanto che l'afferma male, afferma peggio anche la Scienza: ed è a forza delle cattive affermazioni della Scienza che si prova sempre più la necessità di venire ad una ragionevole affermazione. Che la Sovranità debba affermarsi se ne conviene tutti; ma, se si debba affermare col contratto sociale, per esempio, col consenso de' popoli, colla maggioranza della nazione, coll'impero della forza, coll'eredità monarchica, colla superiorità individuale, sia dell'ingegno, sia di

altre qualità più gradite secondo le occasioni, tutte coteste sono accidentalità che non formano la Scienza, come non formano il Diritto; bensì rivelano il bisogno e di questo e di quella: rimanendo sempre vinti dal fatto; quando ancora e Diritto e Scienza non sono riusciti a scoprirsi per quel che realmente sono. Ora il fatto veramente è questo, che, comunque lo facciano, gli Stati, si affermano reciprocamente Sovrani l'uno dirimpetto all'altro, ed è quando si trovano trascinati a cotesta suprema necessità che un'affermazione isolatamente individuale, dove ognuno crede di poter pensare a sè senza aver bisogno di rispettare la vita epperò la sovranità degli altri, si viene ad una tacita affermazione reciproca della propria Sovranità; fino a tanto che da questa affermazione tacita e presunta, si viene ad un'affermazione positiva ed esplicita, che si rivela per l'intermezzo e per il periodo de' Trattati.

IV.

La Scienza si attesta veramente per cotesta triplice affermazione della Sovranità, ne' suoi limiti d'individualità, nelle sue relazioni di coesistenza, e infine nel sentimento della sua identità? Se io passassi a rassegna lo svolgimento storico del Diritto Internazionale mostrerei come le cose nè più nè meno rispondono a ciò che qui abbiamo rilevato; ma, lasciando star la Storia, prenderò la Scienza stessa così come ci si

offre, esaminando rapidamente il disegno del libro del Klüber, che per semplicità e chiarezza vince ogni altro, dico per semplicità e chiarezza di disegno.

Il Klüber divide così l'opera sua :

- Principii generali e preliminari; questi si dividono in due capitoli : il primo, definisce, il Diritto delle genti; il secondo ne addita la Storia, e la Bibliografia.

Poi, la prima parte parla degli Stati in generale, e particolarmente di quelli dell'Europa, e questa parte ha due capitoli; il primo parla della Definizione, delle relazioni di Sovranità, e dell'unione degli Stati; il secondo degli Stati di Europa.

Evvi in seguito una seconda parte, che parla dei Diritti degli Stati dell'Europa fra di loro; ed è diviso in due titoli : il primo parla dei Diritti assoluti degli Stati dell'Europa fra di loro : che contiene tre capi, così intitolati : Diritto di conservazione di sè stesso, Diritto d'Indipendenza; Diritto di Eguaglianza. Il secondo Titolo parla de' Diritti Condizionali degli Stati, ed è diviso in due Sezioni; la prima si occupa de' Diritti degli Stati nelle loro relazioni pacifiche; la seconda de' Diritti degli Stati nello stato di guerra. La prima ha tre capitoli, il primo de' quali parla del Diritto di proprietà dello Stato; il secondo del Diritto de' trattati; il terzo del Diritto delle Negoziazioni, particolarmente mediante pubblici ministri. La seconda anch'essa ha tre capitoli; de' quali il primo parla del Diritto della Guerra; il secondo del Diritto della Neutralità; il terzo del Diritto della Pace.

Tutto il resto, che è un supplimento, non fá la parte sostanziale della scienza, ma la sua parte storica, e porta il titolo di Biblioteca scelta del Diritto delle Genti.

Così voi avete sotto gli occhi il più semplice e chiaro programma della Scienza nostra, che serve benissimo a circoscriverne i limiti e a determinarne lo scopo pratico; dico lo scopo pratico, no veramente lo scientifico, se per la Scienza del Diritto internazionale debba intendersi qualche cosa che domini e regga il suo sviluppo diplomatico, e non al rovescio, qualche cosa che debba soggiacere all'impero della forma diplomatica del Diritto Internazionale.

Vediamo ora se cotesto programma si ritrovi e come nella triplice affermazione alla quale noi crediamo che la scienza si riduca. Abbiamo detto che, sia empiricamente sia razionalmente, la Scienza del Diritto Internazionale sta sulla Idea di Sovranità, e consiste nell'intero svolgimento di cotesta idea nelle più intime relazioni colla Idea della Umanità. Abbiam detto che ogni Nazione, o Stato che voglia dirsi, per esser tale si afferma Sovrano; principia dal momento che può affermarsi Sovrano; continua finchè può affermarsi tale; e finisce nell'ora in cui non può più affermarsi Sovrano. Quest'affermazione è propria di qualsivoglia Stato, o Nazione, e benchè sia fatta individualmente, essendo ripetuta da tutti allo stesso modo, risale ad una legge universale, ed afferma un'idea universale: cioè, non afferma soltanto che questo o quell'altro

Stato è Sovrano; ma in sostanza tutti gli Stati, tutte le Nazioni affermano che havvi un attributo della Umanità in forza del quale ogni Stato, ogni Nazione può chiamarsi Sovrano, ed è la Sovranità; così la Sovranità è attributo della Umanità, com'è la Intelligenza, com'è la volontà, com'è la Libertà, com'è la Ragione, com'è la Logica.

Il Klüber, abbenchè si occupi di taluni principii generali, pure cotesti principii paiono piuttosto cavati dall'ordinamento di fatto, o, ad ogni modo accomodato a questo, che, al contrario, attinti nell'ordine ideale, per comprendere come il fatto ne derivi, e come, sia pur lentamente, ma necessariamente debba ricondurvisi. Così, per noi, il principio più eminente della Scienza è l'idea di Sovranità; ma, s'intende bene, la idea di Sovranità presa, nel più alto della sua natura, e no nel più basso; là donde veramente impera, e non là donde presto o tardi, ma sempre necessariamente tiranneggia. In fatti, voi o non riescirete a trovare una definizione scientifica della Sovranità in tutto il libro del Klüber, o, se ne parla come di cosa convenuta; ella è nè più nè meno la definizione di fatto. E questa copieremo per intero, e servirà per significare l'affermazione della Sovranità come il fatto essenziale di ogni Stato. « La Sovranità (*Staatshoheit*) nel senso « esteso consiste nel complesso de' diritti appartenenti « ad uno Stato indipendente relativamente al suo fine ». Ma voi vedete che con ciò noi non conosciamo nè la

origine, nè la natura della Sovranità; noi la conosciamo come un fatto individuale, e nulla più, che si ripete allo stesso modo, come si ripete il fatto dello Stato. « Essa comprende, continua a dire il Klüber, « 1. la intera indipendenza dello Stato dirimpetto alle « nazioni straniere; 2. il potere legittimo del governo, « o l'autorità che esige il fine dello Stato. » Qui voi vedete che noi siamo alla esplicita e chiara affermazione della Sovranità che lo Stato fa dinanti a sè stesso, e dirimpetto agli altri Stati. Dirimpetto agli altri Stati, quando dice *l'intera indipendenza dello Stato rispetto alle nazioni straniere;* dinanti a sè stesso, quando dice: *il potere legittimo del governo, o l'autorità che esige il fine dello Stato.*

Quando poi viene al senso limitato, e dice di « esser « quello esclusivamente ricevuto nel diritto delle genti » fa notare che per Sovranità allora « s' intende sola- « mente l'indipendenza di uno Stato, e chiamasi *Stato* « *Sovrano* quello che, indipendentemente dalla sua co- « stituzione interna, esercita per sè solo e senza in- « fluenza straniera i diritti di Sovranità. Il Diritto delle « genti esige cotesta Sovranità in qualunque Stato, il « quale, come persona morale indipendente dirimpetto « allo straniero pretende ai diritti di personalità o d'in- « dipendenza politica. » Tutto ciò risponde in gran parte alla seconda affermazione della Sovranità; cioè, alla affermazione reciproca della propria e dell'altrui Sovranità. Voi noterete frattanto che la Sovranità dello

Stato, nel senso del Diritto Internazionale, anche qui si riduce al semplice attributo della Indipendenza, come nel Wheaton; e che nel Diritto pratico delle genti si prescinde dalla interna forma della Sovranità : ma se si prescinde dalla forma interna, non sarà certo possibile di prescindere dalla interna esistenza : imperocchè, se internamente non esiste, non sarà possibile che la Sovranità esista esteriormente; ora l'affermazione esterna non è possibile se non in forza dell'affermazione interna.

E infine dice il Klüber che « la Sovranità appar-« tiene immediatamente allo Stato, che ne delega « l'esercizio al governo. Un individuo che governa e « rappresenta lo Stato sovrano chiamasi *Sovrano* per « eccellenza. La maestà o la dignità suprema allora ap-« partiene a lui, la *rappresentazione* dello Stato nelle « sue esterne relazioni, e il *governo* dello Stato, o « l'esercizio del potere necessario per raggiungere il « fine dello Stato. Un sovrano si chiama *costituzio-« nale*, quando una costituzione ha fissato, contenuto « l'esercizio della sua autorità in alcuni limiti positivi « sia per la rappresentazione, sia per il governo dello « Stato. » Comunque sia, quel che è evidente si è la terza affermazione della Sovranità; quella in cui in maniera positiva gli Stati affermano, e riconoscono la Sovranità, come attributo universale degli Stati, delle Nazioni, epperò della Umanità; ch'era il punto capitale che noi volevamo far risaltare da un semplice sguardo gettato

nella idea di Sovranità, in qualsivoglia modo pur concepita ne' trattati che si occupano del Diritto delle genti.

Se voi ora ripiegherete l'occhio su tutto il disegno del libro del Klüber, ritroverete, 1. com'è il principio di Sovranità che lo domina tutto; 2. come riproduce sempre le tre affermazioni.

Il termine fondamentale del libro del Klüber è lo Stato, sia che si prenda come il termine astratto della Scienza, sia che si prenda come il termine concreto. La prima parte, infatti, parla degli Stati, in generale, e particolarmente di quelli dell'Europa. La seconda parla dei Diritti degli Stati dell'Europa fra di loro. Ma se gli Stati non sono sovrani non hanno nessun valore per il Diritto delle genti; e se i Diritti non sono diritti di Sovranità non valgono neppur nulla; dunque tutto si riduce ad una solenne affermazione della Sovranità.

Quanto alla prima parte, cioè, che se gli Stati non sono Sovrani, non entrano nel Diritto delle genti, è fuori quistione; quanto alla seconda parte, cioè, che i Diritti degli Stati europei sono Diritti di Sovranità è chiaro anche ad un semplice sguardo. Se si parla dei Diritti assoluti, cioè, del Diritto di Conservazione di sè stessi; del Diritto d'Indipendenza; del Diritto di Egua-glianza; chi può dubitare della loro Sovranità? se si parla de' Diritti condizionali degli Stati nelle loro relazioni pacifiche, cioè, del Diritto di proprietà dello

Stato; del Diritto de' Trattati; del Diritto delle negoziazioni; non son tutti Diritti sovrani? e se infine, si parla de' Diritti condizionali degli Stati durante la guerra, cioè, del Diritto della guerra; del Diritto della Neutralità; del Diritto della pace; nòn sono tutti Diritti sovrani per eccellenza?

Voi vedete adunque che la Sovranità occupa tutto il campo della Scienza, e voi vedete ancora che riproducete in tutti i modi la triplice affermazione. Appena ponete lo Stato; voi lo ponete Sovrano di fronte a sè e di fronte agli altri. Quando parlate de' suoi Diritti assoluti, voi affermate la Sovranità assolutamente rispetto all'individuo : Diritto di Conservazione di se stesso; Diritto d'Indipendenza; Diritto di Eguaglianza. Quando parlate de' Diritti condizionali, allora venite all'affermazione della Sovranità dirimpetto agli altri, ora per maniera tacita ed ora per maniera esplicita e positiva.. Il Diritto di proprietà dello Stato, deriva direttamente dal Diritto di conservazione, dal diritto d'indipendenza, dal diritto di eguaglianza, e insieme con quelli tacitamente si afferma. Ma il Diritto de' trattati; il Diritto della Negoziazione; il Diritto della Guerra; il Diritto della Neutralità; il Diritto della Pace; che atti sono essi mai? evidentemente sono atti mediante i quali la Sovranità si afferma in modo esplicito, e positivo, e universale dirimpetto agli altri.

V.

Io potrei passare a rassegna tutti quanti sono gli scrittori di Diritto Internazionale, e voi vedreste come verremmo alla medesima e semplicissima conclusione; cioè che tutta la Scienza poggia sull'affermazione della Sovranità nella triplice forma che si è detta, e che potrebbe chiamarsi: individuale; reciproca e tacita; reciproca ed esplicita ed universale. Ma voi vedreste ancora che malgrado cotesta inevitabile necessità di affermar la Sovranità, la Scienza ritrova il Diritto nel più formidabile conflitto col fatto, se non le riesce di risalire alla sorgente veramente giuridica di cotesta affermazione.

Se il tempo non mi fosse venuto meno, io principierei appunto dal Klüber medesimo a dimostrarvi com' egli affermi la Sovranità da cima a fondo del suo libro, senza averne mai provata la legittimità giuridica; inguisachè il suo libro è, come dovea essere, una continua esposizione di Diritti, in forza de' quali gli Stati sussistono, tutti derivanti dal Diritto che li contiene e li genera tutti, la Sovranità; però senza saper mai come esso stesso sia un Diritto.

Noi entreremo in questa astrusa e gravissima materia nella seguente Lezione, che aprirà il campo ad una Critica intorno alle idee di Sovranità più ricevute.

Qui è bene però che voi cominciate a convenire meco intorno a quello che dicemmo fin dal principio

di questa lezione: la Sovranità non esser parte, ma essenza della Scienza del Diritto Internazionale; epperò tutta la economia di questa Scienza, sia nel suo ordinamento, sia nel metodo dell'insegnarla e dell'apprenderla, sia, probabilmente ancora, nell'ordine del praticarla, ridursi all'ampio e perenne svolgimento della Idea di Sovranità.

LEZIONE XV.

Critica de' principii di Diritto internazionale, naturale e positivo, donde deducono l'idea di Sovranità.

SOMMARIO

Necessità di liberare l'idea di Sovranità dalle sue incertezze ed equivoci. — Definizione generale dalla idea di Sovranità. — Nota dell'Ott al Klüber sulla Sovranità. — L'esposizione di quesiti da trattarsi che risultano da cotesta Nota — Conseguenze generali le quali provengono da siffatti quesiti. — Esame de' quesiti esposti. 1. A che si riduce la confusione del Diritto positivo, secondo il Klüber, col presunto diritto naturale secondo i filosofi del secolo XVIII? Egoismo della Sovranità a fondo diplomatico. — Egoismo della Sovranità a fondo filosofico. — Falsità e contraddizioni di tutta la materia del presunto diritto delle genti positivo e naturale. — Come il Klüber introducendo la idea de' filosofi del secolo XVIII riesca alla nullità del Diritto delle genti positivo e del naturale. — 2. Havvi realmente una Distinzione tra il Diritto naturale delle genti quale lo danno i filosofi; ed il positivo quale lo danno i Trattati di Westfalia e di Vienna? — Come conducano ai medesimi precipizii. — Diritto delle genti naturale; Diritto delle genti positivo; nesso delle due forme di Diritto. — Cosa prova il lavoro del secolo XVIII in ordine al Diritto Internazionale. — Processo logico di fatto tra ciò, che si passa fra il presunto diritto naturale dei filosofi e quello de' trattati e la loro confusione. — Come le due forme di Diritto di cui ci parlano identificandosi distruggano la scienza e abbiano generato il lungo periodo di rivoluzione in cui entrammo. — 3. Quale dev'essere per l'avvenire il Diritto delle genti? — Come viene respinto e il Diritto positivo delle genti, ed il Diritto presunto naturale, per dar luogo a quello che chiamano il diritto delle genti dell'avvenire. — Cinque argomenti sovversivi della Scienza del Diritto delle genti desunti dalle due conclusioni offerte da' suoi ultimi progressi; cioè, che le due teorie, quella della legittimità monarchica e quella della Sovranità del popolo non sono ammissibili: — Come e perchè la Sovranità di sua natura non può essere mai illegittima. — Cosa è che la rende illegittima, e quando e dove. — Come secondo i principii conosciuti rovinano tutti i fondamenti conosciuti della Scienza. — Come di cotesto passo si rende impossibile un Diritto delle genti cioè l'avvenire. — 4. Eliminata la teoria della legittimità monarchica della Sovranità del popolo, rimane libero il posto per la teoria del Buchez. — Comincia la critica di cotesta teoria; e come va crollando dalle sue fondamenta.

Se la Sovranità è il cardine della Scienza del Diritto Internazionale, se questa scienza ha per suo supremo

proposito lo svolgimento della idea di Sovranità in tutta la sua pienezza; necessità è di sgombrare il terreno di tutti que' bronchi e quelle spine che circondano la idea della Sovranità: ella potrà ben costituire il fondamento della Scienza, quando si trovi purgata e libera di que' concetti erronei che, nel suo vario modo di attuarsi, e nella varietà de' tempi, abbiano potuto offuscarla.

Noi non ci proponghiamo di studiare i significati della parola Sovranità nelle varie sue fasi; bensì nelle sue precipue idee, in quelle cioè che ci hanno condotto al nostro modo di comprenderla, in guisa che riesca a chiave dell'edifizio della Scienza del Diritto Internazionale; per vedere dove vi sieno differenze, e quali si debbano accogliere e quali respingere.

Rimettiamo sotto il vostro sguardo la idea di Sovranità; perchè così si possa meglio vedere in che maniera noi accettiamo o respingiamo i concetti altrui.

Sovranità è il Potere supremo; — sin lì ordinariamente tutto il mondo va di accordo: ma, dove risiede la essenza di cotesto Potere? per nói risiede nella stessa idea fondamentale e costituiva della Umanità; quindi è proprietà, attributo essenziale della Umanità.

Essenzialmente, abbiamo già detto, la Sovranità non appartiene nè al Popolo, nè alla Nazione, nè allo Stato, nè all'Individuo, nè alla Dinastia, o famiglia, nè alla Società, nè al Consiglio, nè al Parlamento, nè alla Repubblica, nè all'Impero: perchè nessuno di cotesti

termini è la essenza della Umanità; che se potesse essenzialmente appartenere a questo o a quell'altro di tali elementi, la Sovranità sarebbe imcomprensibile, non sarebbe mai legittima, nè si saprebbe mai quando fosse vera Sovranità. Al contrario, nella idea più schietta della Sovranità, che la riguarda come proprietà ed attributo della essenza stessa della Umanità; essa può trasfondersi in tutti que' termini che secondo il mutar de' tempi e delle circostanze, possono e debbono rappresentarla.

La Sovranità adunque appartiene alla essenza stessa della Umanità, e la idea dalla Umanità mancherebbe del primo attributo costitutivo della sua propria essenza, se mancasse della idea di Sovranità; non appartiene a nessuno de' termini in cui si può informare ed appartiene a tutti come a suoi termini rappresentativi, e secondo le occasioni.

II.

Ciò basta per venire ora al nostro esame; e innanzi tutto, dacchè il Klüber ci diede l'occasione di far conoscere in che modo si parla di Sovranità ne' trattati scientifici del Diritto delle genti, principieremo da lui a dimostrare com'egli cada sotto l'occhio della critica. Voi ricorderete il brano, che io riportai di lui intorno alla Sovranità nell'ultima nostra lezione; ora vi piacerà di leggere e considerar meco la seguente nota, che vi appicca il suo comentatore Signor Ott.

« Questo paragrafo porta le tracce di una confusione
« che non vuol rimproverarsi al Klüber; ma che de-
« riva dalla contraddizione tra il diritto delle genti po-
« sitivo ch'egli proponevasi di esporre e la teoria del
« diritto delle genti *naturale* che il secolo XVIII avea-
« gli trasmessa.

« Klüber insegna in questo paragrafo e nel prece-
« dente che lo Stato nasce da una convenzione espressa
« o tacita, che la Sovranità appartiene allo Stato me-
« desimo, e che questo non fa altro che delegarne l'e-
« sercizio al governo.

« Si stenda dunque a comprendere che l'individuo
« chiamato a governare sia nominato Sovrano per ec-
« cellenza, e ch'egli riunisca nella sua persona la Mae-
« stà, o la Dignità suprema. E infatti, le nazioni mo-
« derne, la di cui costituzione si fonda più direttamente
« sul principio del patto sociale o della sovranità del
« popolo, cioè a dire le repubbliche, sono quelle pre-
« cisamente che non accordano al capo del governo
« questi titoli di onore.

« In realtà ciò che la teoria del Klüber riproduce sono
« i principii del diritto positivo fondato su' Trattati di
« Westfalia, e consacrati nel 1815 dai Trattati di Vien-
« na. I Trattati di Westfalia non conoscevano, negli
« Stati monarchici, altra sovranità se non quella delle
« case regie e principesche; il principe e lo stato con-
« fondevansi e prestavansi reciprocamente la maestà;
« nessuno pensava al patto sociale. Il congresso di

« Vienna del 1815 non seguì altri principii. Proclamò
« la legittimità per sanzionare il Diritto monarchico,
« e la divisione delle provincie per migliaia di anime
« e per leghe quadrate di territorio prova pur troppo
« ch' esso non separava la Sovranità dello Stato dalla
« Sovranità de' principi.

« Questo diritto delle genti non vuol esser quello
« dell'avvenire. La Sovranità de' Trattati di Westfalia e
« di Vienna deve scomparire insieme alle circostanze
« istoriche che ne diedero lo svolgimento. Sarà dun-
« que il principio della Sovranità del popolo quale
« venne formulato da Locke, Rousseau, e gli autori del
« secolo XVIII che dovrà surrogarlo? Noi nol crediamo.
« Il diritto non potrebbe nascere dalla semplice volontà
« della maggioranza degl' individui, e neppure dalla
« loro stessa unanimità. Se la teoria della legittimità
« monarchica non è più ammissibile nello stato pre-
« sente della civiltà, quella della sovranità del popolo,
« fondata unicamente sul patto sociale, mostrasi an-
« ch'essa insufficiente e difettiva.

« In questa materia la teoria più nuova e più con-
« forme alla politica dell' avvenire, che sia stata formo-
« lata al tempo nostro, è quella del Buchez, che si
« rannoda direttamente alla teoria dello stesso scrittore
« sulla nazionalità. Ogni nazione, essendo costituita con
« uno scopo comune di attività fondato sulla morale,
« l' autorità sovrana risiede in cotesto scopo, e nella
« morale che lo ispira. La nazione fa atto di Sovra-

« nità ogniqualvolta essa attua uno de' comandamenti
« della morale e dello scopo nazionale, ed ogni atto
« di questo genere si compie in virtù di una propo-
« sizione emanata dalla iniziativa di un potere o di
« un individuo, e dalla libera accettazione del popolo.
« V. *Corso di politica progressiva.* (Européen, 2.ª se-
« rie, 1836, p. 268.) *Della Sovranità* (Revue natio-
« nale, 1847. p. 181). Questo principio, in diritto delle
« genti, completa quello della nazionalità. Ed è in virtù
« di cotesta sovranità morale che le popolazioni pos-
« sono scegliere liberamente la nazionalità alla quale
« vogliono appartenere, e che il suffragio universale
« deve legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' go-
« verni ed agli ordinamenti de' congressi. Questo nuovo
« diritto delle genti è stato inaugurato dalla rivoluzione
« francese, ed ha ricevuto la sua consacrazione, ai di
« nostri, mediante l'annessione della Savoia alla Fran-
« cia e degli Stati Italiani al regno di Sardegna.

Voi vedete come già abbiamo di molta carne allo spiedo; non so dirvi se noi andremo in fondo di questa lezione dopo avere svolte tutte le quistioni gravissime alle quali ci richiama: faremo di esser brevi quanto ci sia compatibile colla chiarezza e colla gravità degli argomenti; noi principieremo dallo schierarvi sotto gli occhi queste varie quistioni, e poi le tratteremo di una in una.

1.° La prima quistione versa intorno alla confusione in cui cade il Klüber, mal distinguendo e peggio me-

scolando il diritto delle genti positivo quale egli lo espone, e il diritto delle genti naturale quale lo intendevano i filosofi del secolo XVIII.

2.° La seconda quistione sta nel cercare se havvi realmente una distinzione fondamentale tra il diritto pubblico delle genti quale lo danno i trattati e il diritto delle genti naturale quale lo danno i filosofi del secolo XVIII.

3.° La terza quistione sta nel sapere qual debba essere il diritto delle genti dell'avvenire.

4.° La quarta quistione consiste nel vedere se, eliminate tutte le teorie che precedono quella del Buchez intorno alla Sovranità, la sua sia quella che debba accettarsi.

Riducendo tutte coteste quistioni al loro principio comune, tutte e quattro riguardano la Sovranità, e propriamente possono ritenersi come le principali vicende della Sovranità.

La prima è della Sovranità nel senso positivo de' trattati di Westfalia e di Vienna, vale a dire nel senso ereditato dal feudalismo.

La seconda è della Sovranità quale si presume che sia nel suo senso naturale.

La terza, pretendendo di conoscere quale sia l'idea vera della Sovranità, pretende anche di stabilire qual sia il diritto delle genti dell'avvenire.

La quarta credendo di aver trovata l' idea scientifica della Sovranità, dichiara quella come il fondamento del diritto delle genti.

Da queste proposizioni risulta: 1° che, comunque si rivolgano, la Sovranità costituisce l' idea cardinale del diritto delle genti, e, o che si pigli nel senso positivo de' trattati, o che si pigli nel senso che vuol chiamarsi naturale, o in qualunque teorica che si proponga, o si adotti, la Sovranità resta sempre l' idea fondamentale della scienza; 2° che nel corpo della scienza havvi un conflitto inconciliabile tra ciò che hanno chiamato col nome di diritto delle genti positivo e ciò che hanno chiamato col nome di diritto delle genti naturale; 3° che dalla natura dell' uno e dell' altro diritto come ci è stato presentato si può fortemente dubitare che tanto il diritto naturale quanto il diritto positivo sieno stati compresi male attraverso il prisma di teorie pregiudicate; 4° chè da ciò stesso viene a rilevarsi il supremo interesse della Scienza e della Umanità d' intendere nel senso più ragionevole tanto l' una che l' altra maniera di diritto; 5° che fino a tanto che non siamo venuti a cotesto punto non si potrà trovare l' armonia tra il Diritto positivo e il Diritto naturale delle genti; e 6° fino a tanto che coteste due forme del Diritto non trovino le leggi di lorò armonia, la Scienza del Diritto Internazionale sarà sempre in balìa degli equivoci.

Ripigliamo le quistioni sopracennate una per una, servendoci della esposizione quale risulta dalla nota al Klüber.

E in primo luogo: « Questo paragrafo porta le tracce

« di una confusione che non deve imputarsi al Klüber;
« ma che deriva dalla contraddizione tra il diritto
« delle genti positivo ch' egli proponevasi di esporre e
« la teoria del diritto delle genti *naturale,* che il se-
« colo XVIII aveagli trasmesso.

Di mano in mano noi vedremo che nè il diritto positivo delle genti quale lo esponeva il Klüber e i vari trattatisti che vanno sullo stesso cammino, nè il diritto delle genti *naturale*, quale lo immaginavano i filosofi era nella via del vero: i primi, che chiameremo i diplomatici, fabbricavano il diritto delle genti nel senso egoistico monarcale, i secondi che chiameremo i filosofi, fabbricavano il diritto delle genti nel senso egoistico democratico; la idea di sovranità non ispiccava nè da questa nè dall'altra parte nel suo senso universale, come attributo proprio della natura stessa della Umanità, e quindi come potenza suprema in forza della quale avviene la sua manifestazione in ordine alle sue leggi costitutive; come potenza suprema che trae seco l' attuazione di tutti i suoi diritti sopra la terra.

Così il diritto positivo, a fondo diplomatico, si appropriava la sovranità ciecamente come un fatto convenuto tra gli uomini per le dinastie reali, e il diritto naturale, a fondo filosofico, si appropriava la sovranità non meno ciecamente come un fatto convenuto per la società degli uomini.

Nell' uno e nell' altro caso vi è completa ignoranza

della origine e della natura della Sovranità; nell' uno e nell' altro caso si procede in forza di due ipotesi, nel primo, l' ipotesi attribuisce la Sovranità all' individuo, che chiama Principe, Re, eccetera; nel secondo, l'ipotesi l' attribuisce a un' individualità ideale la società, il popolo; l' errore che domina le due ipotesi che stanno in conflitto è identico nella sua sostanza: il primo presume una convenzione, un patto in forza del quale la Sovranità risiede nell' individuo; il secondo presume una convenzione, un patto, un contratto sociale, in forza di cui la sovranità risiede nel corpo stesso della società; le necessità dell'una e dell'altra ipotesi conducono alle medesime conseguenze: supporre che la sede naturale della Sovranità sia lo Stato; e che lo Stato poi deleghi la Sovranità a chi voglia, al Principe o al Popolo: nell' uno e nell' altro caso empirismo che opprime la scienza, e che schiaccia sovranamente la ragione della Umanità.

Così stando le cose, la confusione per noi non è nel paragrafo o nelle idee del Klüber; la confusione è nelle idee come ammettevansi nella scienza sia in ordine di fatto, o diplomaticamente, come in ordine teorico, o filosoficamente: il diritto naturale delle genti, così, non era nè quello che chiamano positivo, nè quello che volevan dare a credere che fosse naturale colle idee de' filosofi del secolo XVIII. In sostanza, come vedremo più chiaro or ora, la contraddizione tra il diritto delle genti positivo che il Klüber si proponeva

di esporre e la teoria del diritto delle genti *naturale* quale gli veniva trasmessa dal secolo XVIII, la contraddizione era in tutta la materia: epperò non era possibile d'intendersi, se non moltiplicando e travisando gli errori fondamentali su cui le due parti agitavansi. Certo l'enunciare la necessità, la supposizione di un diritto naturale delle genti era un gran passo; ma, al modo come veniva enunciata e fantasticata, poteva suscitare un più alto bisogno della Scienza, non già costituirla.

« Klüber insegna nel paragrafo in quistione e in quel « che lo precede che lo Stato nasce da una conven« zione espressa o tacita, che la Sovranità appartiene « allo Stato stesso, e che questo non fa altro che de« legarne l'esercizio al governo ».

Cosa trovate voi in questo insegnamento del Klüber? nè più nè meno che il medesimo errore, e la medesima ipotesi del patto sociale. Epperò il suo commentatore continuava dicendo: « Si stenta dunque a « comprendere che l'individuo chiamato a governare « sia nominato Sovrano per eccellenza; e ch'esso riu« nisca nella sua persona la maestà o la dignità su« prema ». A me non pare che vi sia questo sconcio, nè questo stento. Per qual ragione l'individuo investito della Sovranità dell'autorità dello Stato, in cui si ritiene che questa risegga, non può chiamarsi il Sovrano per eccellenza, e non può riunire nella sua persona la maestà la dignità suprema? Se lo Stato ha

l'autorità, e comunque l'abbia, il diritto di trasmettere in altri la Sovranità che è suo proprio attributo, non si sa capire perchè essa non possa essere in tutta la sua eccellenza e maestà nell'individuo cui la trasmette.

Il signore Ott porta per argomento apodittico della sua opposizione al Klüber, ciò che fanno le nazioni moderne. « E infatti, egli dice, le nazioni moderne « la di cui costituzione si fonda più direttamente sul « principio del patto sociale, o della Sovranità del po« polo, cioè a dire le repubbliche, sono quelle preci« samente che non accordano al capo del governo que« sti titoli di onore ».

Io non credo che la quistione risieda là dove l'ha posta il signor Ott. Che le nazioni moderne, o le repubbliche, la pensino così non prova niente contro ciò che di sopra si è detto. Posto che lo Stato deleghi la Sovranità, perchè la Sovranità è suo attributo fondamentale, in forza di un patto sociale espresso o tacito, la prima conseguenza che ne sorge è questa che lo Stato può delegare la Sovranità a quel modo che meglio torni ai suoi interessi, al suo scopo, alla sua volontà suprema. Allora è in suo diritto di delegare la sua Sovranità sino al grado massimo e con tutti i titoli di onore, di dignità, e di maestà, come ancora, per un tempo indefinito, in una dinastia determinata, ecc. ovvero, senza cotesti titoli di onore, di dignità, di maestà; riserbandosi la scelta dell'individuo, del corpo, della magistratura sovrana, limitando il tempo

dell' esercizio de' poteri, ecc. insomma, se lo Stato è Sovrano, e in qualunque modo sia Sovrano, delegando la sua Sovranità può delegarla a modo di Monarchia assoluta, temperata, più o meno largamente costituzionale, a modo di Repubblica, a modo d' Impero, e come meglio creda.

Adottando dunque il patto sociale, tacito o espresso, che fa riporre nello Stato la Sovranità, e così come suppone in essa il diritto di possedérla, suppone in pari modo il diritto di delegarla, non è più quistione, di trovar contraddizione a motivo de' gradi e del tenore secondo cui si delega: la cosa va da se; e va a quel modo che meglio piace allo Stato, che è il Sovrano assoluto.

Ma questo Sovrano assoluto come ha acquistato la sua Sovranità? il patto, la convenzione, il contratto sociale tacito o espresso che fondamenti hanno? noi siamo in piena ipotesi; e se la ipotesi non regge, non è vero che per essa abbiamo la conoscenza del diritto delle genti nè naturale nè positivo. Il Klüber adottando l' ipotesi che il secolo XVIII li trasmetteva, per incarnarla nel diritto positivo che intendeva di esporre, fece due cose ad un tempo: l' una è questa, rivelò la nullità dei principii naturali e scientifici su' quali riposava il suo diritto delle genti positivo, e la necessità di adottare cotesti principii anche dai nemici più accaniti delle vecchie monarchie; secondo ci mise in condizione di meglio e più evidentemente conoscere la

nullità della natura di cotesti principii : in guisa che col semplice adottarsi la teoria del patto sociale, circa alla qualità della Scienza del Diritto delle genti, noi ci troviamo colle mani piene di mosche, perchè non possiamo capire nè cosa sia per la Scienza il Diritto delle genti positivo, mentre ha bisogno di ricorrere a cotesta foggia di Diritto naturale, nè possiamo capire cosa sia il Diritto naturale quando dobbiam esser costretti a credere ch' esso riducasi a questo affare del patto sociale sia tacito sia espresso, che imputa allo Stato la Sovranità con tutto il diritto di delegarlo a chi gli piaccia.

Il Klüber adunque e tutti gli scrittori di diritto positivo, adottando l' ipotesi cascano tutti quanti nella rete della ipotesi del patto sociale; epperò non è niente di maraviglia se il suo diritto positivo vada incontro a tutte le difficoltà intrinsiche alla ipotesi adottata colla giunta di quelle che porta per conto suo qualunque maniera di diritto positivo delle genti, che non abbia niente capito della essenza del diritto naturale, da cui necessariamente scaturisce.

III.

Il comentatore del Klüber crede potere attribuire la confusione e la contraddizione che dice esservi nel testo alla natura della teoria da lui seguita. « In realtà « la teoria del Klüber riproduce i principii del Diritto

« positivo fondato su' trattati di Westfalia e consacrati
« nel 1815 da quelli di Vienna. I trattati di Westfalia
« non conoscevano negli stati monarchici, altra sovra-
« nità se non quella delle case reali e principesche;
« il principe e lo stato confondevansi e prestavansi re-
« ciprocamente la maestà; nessuno pensava al patto
« sociale. Il congresso di Vienna del 1815 non ha se-
« guito altri principii. Esso ha proclamato la legitti-
« mità per sanzionare il diritto monarchico, e la di-
« visione delle provincie per migliaia di anime e per
« leghe quadrate di territorio prova benissimo ch'esso
« non separava la sovranità dello Stato dalla sovranità
« de' principi. »

Qui noi abbiamo il diritto delle genti nella sua stretta forma positiva, o quale l'ha conservata per i suoi trattati la Diplomazia; e cotesta forma è senza dubbio in aperta contraddizione con quella che i filosofi prendevano per la forma del Diritto delle genti naturale.

Però, malgrado questa aperta opposizione di forma, io non hò potuto fare a meno di elevare una seconda quistione; la quale sta, come dicevamo, nel cercare se havvi realmente una distinzione fondamentale tra il Diritto pubblico delle genti quale lo danno i Trattati e il Diritto delle genti naturale quale lo danno i filosofi del secolo XVIII.

Io dico di no; nel fondo, le due maniere di Diritto delle genti, costituiscono un'opposizione accidentale, e non sostanziale: perchè sostanzialmente non esiste, al

modo come essi ce lo presentano, nè un vero Diritto positivo, nè un vero Diritto naturale, e quindi non esiste un vero Diritto delle genti internazionale. Ciò che esiste è un complesso d'ipotesi cozzanti fra di loro, sia per dar legittimità a quel che chiamano diritto positivo, sia per darla a quello che chiamano naturale, sia per darlo all'accoppiamento del così detto diritto positivo e del così detto diritto naturale. Ma se voi esaminate in che riposi e l'uno e l'altro diritto, ed il loro accoppiamento, voi troverete che nessuno posa sulla verità, ma bensì stanno sulla supposizione, e che fatti i conti tutti riduconsi alla convenzione tacita o espressa.

Per bene penetrare nell'intimo della quistione, noi siamo costretti a studiare cosa s'intenda negli autori che abbiamo per le mani per diritto delle genti positivo, per diritto delle genti naturale e per l'accoppiamento delle due forme di Diritto: però pria di prendere la quistione da questo aspetto, bisogna principiare dal mirarla dal punto suo più eminente; che è il punto essenzialmente scientifico. Che vi debbano essere questi due termini costitutivi del Diritto delle genti, cioè, il Diritto nella sua forma naturale e il Diritto nella sua forma positiva, ciò resta fuori quistione; e che cotesti due termini debbano trovare la loro armonia speculativamente non ammette neppur dubbio. Imperocchè è nella natura del Diritto il suo concetto supremo ed essenzialmente metafisico, inerente alla idea

stessa della Umanità ed alla sua costituzione; ciò che mi dà il Diritto naturale nella sua idealità: è nella natura del Diritto la sua manifestazione ed attuazione di fatto, secondo le circostanze; ciò che mi dà la sua forma positiva ed empirica: è nella natura del Diritto l'armonia fra il termine ideale e metafisico col termine pratico e positivo. Se i due termini stanno in conflitto, se l'uno tende ad annullare l'altro, se invece di riuscire all'armonia il diritto presunto naturale e il diritto chiamato positivo cozzano fra di loro, voi potete esser sicuri che noi siamo del tutto fuori della scienza niente condotti dalla virtù de' suoi principii; ma portati via dal caso e dalla fortuna del vento che soffia.

Che vi debbano essere cotesti due termini ed il loro nesso lo mostra per l'appunto lo stesso lavoro della Civiltà e della Scienza nel secolo XVIII. Tutto il secolo XVIII s'ingolfa in questo abisso del Diritto; e da un lato i poteri costituiti intendono di rappresentare come legittimo ciò che chiamano il Diritto positivo; da un altro lato i filosofi intendono di rappresentare il Diritto naturale; e coloro i quali cercano la via di conciliazione, accozzano alla meglio il Diritto positivo e il Diritto naturale, secondo esso apparisce. Questa necessità sorge dalla natura delle cose. Ma, perchè l'armonia tra Diritto naturale e diritto positivo non si verifica? perchè, all'incontro, succede sempre più manifesto il conflitto? L'armonia fra' termini fondamentali di un'idea può avvenire solo, quando essi rappre-

sentano la verità; se no, lo sforzo è sempre vano, e si scoprirà sempre la loro discordia : ciò che serve per rivelar tanto meglio l'errore, e far sempre sentire più ardente il bisogno della verità.

Noi abbiamo dunque ne' Trattati di Westfalia e di Vienna ciò che rappresenta il Diritto positivo, che Klüber e tutti coloro che appartengono a quella scuola esposero all'Europa; nelle teorie filosofiche e nelle rivoluzioni che insorsero in questo senso, e contro il senso del Diritto positivo delle genti, abbiamo ciò che chiamarono il Diritto naturale delle genti; nella così detta confusione e contraddizione del Klüber abbiamo la necessità di trovar l'armonia tra ciò che rappresenta il Diritto positivo e ciò che rappresenta il Diritto naturale. Qui, invero, havvi il processo logico della mente umana; ora, se il processo logico dà in falso, non bisogna imputarne la colpa a vizio del processo, bensì a vizio della materia o de' termini adoperati.

Fra' due termini non havvi contraddizione sostanziale, ma apparente; tanto il termine che rappresenta il Diritto delle genti positivo quanto quello che rappresenta il naturale, partono dal medesimo e identico principio : l'uno e l'altro ritengono, o suppongono, che la Sovranità proceda da una convenzione o tacita o espressa; l'uno e l'altro ritengono la necessità della Sovranità, ma quando si tratta di riconoscerne la legittimità, l'uno e l'altro, ricorrono alla convenzione, al patto, al contratto; l'uno e l'altro, tanto il positivo

quanto il naturale, senza l'intervento del contratto, non intendono di affermare la Sovranità nè in maniera naturale nè in maniera positiva. In che stia la differenza, lo vedremo fra poco, ma qualunque sia la differenza non prova niente per la natura delle cose: e la Scienza rompe, dall'una parte e dall'altra, contro il medesimo scoglio.

I Trattati di Westfalia, i Trattati di Vienna, che vi danno il Diritto delle genti positivo quale formalmente sussiste e sopravvive tuttora alle più formidabili rivoluzioni, non enunciano forse le convenzioni, i patti, i contratti più espliciti e più solenni che possano immaginarsi nella vita politica degli Stati Europei?

Il Diritto positivo delle genti emana dunque da cotesta sorgente, alla stessa guisa come i filosofi del secolo XVIII insegnarono che il Diritto naturale delle genti emanasse da un patto, da una convenzione, da un contratto non diplomatico, ma sociale.

Ecco in che sta tutta la differenza, tra il Diritto positivo e il Diritto naturale delle genti. Ora dico, e parmi incontrastabile, che cotesta differenza è di pura forma e non di sostanza; epperò i due termini dovevano necessariamente ricercarsi l'un coll'altro; e il Klüber, e quanti sono urtati contro il medesimo scoglio, non hanno commessa veruna contraddizione nè confusione; e tutti, dall'una parte e dall'altra, la scuola diplomatica e la scuola filosofica, si sono esposti ai medesimi

pericoli; e la Scienza necessariamente condanna e l'una e l'altra scuola, come la Umanità si trova sbalestrata fra le più strane contraddizioni dall'una e dall'altra, sia che stieno in conflitto sia che tentino di accordarsi.

Per noi possiamo adunque conchiudere, senza scrupolo di sorta, che, per quanto le due maniere di Diritto delle genti, il positivo e il naturale, così come ce lo presentano, non hanno nessuna differenza fondamentale. Epperò il lungo processo di rivoluzioni in cui entrammo; il quale si riassume nella profonda necessità di annientare tutta l'immensa massa di errori che con siffatto procedimento diplomatico e filosofico ha ingombrato tutto il Diritto pubblico delle genti.

Venuti a questo punto, insorge la terza quistione inevitabilmente : « Quale dunque deve essere il Diritto delle genti nell'avvenire? ».

L'annotatore del Klüber, spinto più dalla necessità delle cose che dalla necessità della logica, si spaccia e del Diritto positivo e del Diritto naturale de' filosofi del secolo XVIII, nel modo seguente.

Del primo diceva così : « Questo Diritto delle genti non potrà essere quello dell' avvenire. La Sovranità de' Trattati di Westifalia e di Vienna deve disparire di unita alle circostanze istoriche che svilupparonlo. »

Dunque, quanto al Diritto positivo delle genti, quale ce lo presentano i più illustri scrittori di Diritto delle genti che si diedero la briga di costituirlo in forma di

Scienza, è bello e condannato a morte. Perchè? a questa dimanda o si risponde poco, o si risponde male. Dire che deve scomparire insieme colle circostanze istoriche che li diedero sviluppo, non è una cosa di poco momento, e si entra nel campo de' grandi problemi della filosofia della Storia, e si confessa che il fatto ebbe più ragione del Diritto, e si svela la terribile divergenza tra il fatto e il Diritto. Ma basta per ora il sapere che il senso comune ha condannato a morte, nella sua medesima essenza storica e scientifica, quello che ci hanno insegnato come Diritto positivo delle genti.

Ma, non potrebbe pensarsi che la causa vera, la quale tira a spiantare il Diritto positivo delle genti sia la invasione e la prevalenza del Diritto naturale del secolo XVIII? L'Ott fa cotesta dimanda, e dà poi una risposta indecisa. « Sarà forse il principio della Sovranità del popolo tale quale venne formulato da Locke, Rousseau e gli autori del secolo XVIII quello che dovrà sostituirvisi? Noi nol pensiamo affatto. Ed aggiunge la ragione più solenne, che è questa: « Il « Diritto non può nascere dalla semplice maggioranza « degl'individui, neppure dalla loro unanimità. »

Per le quali parole parrebbe che egli non si rimanga nella indecisione, respingendo quest'altra teoria; e, sia pur così, la conseguenza certa per ora è questa, che tanto il Diritto positivo quanto il Diritto naturale delle genti, viene respinto dal campo della Scienza, alla maniera in cui esso ha figurato, e in tanta parte con-

tinua a figurare. E, continuando il ragionamento dell'Ott, egli conchiudeva così questo argomento: « Se la teoria della legittimità monarchica non è più ammissibile nello stato presente della civiltà, quella della Sovranità del popolo, fondata unicamente sul patto sociale, si mostra del pari insufficiente e difettiva. »

Ecco adunque che la condanna del diritto naturale del secolo XVIII non è assoluta, ma è indecisa, o condizionata che vogliate dirla. La Sovranità del popolo non può stare come non può stare il principio della legittimità monarchica. Ma lo sa l'autore quel che dice, affermando una tal proposizione? noi nol dimostreremo qui; ma di cotesto passo si viene a queste tremende conseguenze: 1. che nessuna sovranità è stata mai legittima; 2. che nessuna sovranità potrà mai essere legittima; 3. che la scienza non potrà mai somministrarci il criterio della legittimità della Sovranità; 4. che, la Scienza avendo i suoi fondamenti sulla natura della Sovranità, ignorandola compiutamente, e sostituendovi secondo il caso la spinge fantasmi ipotetici, la scienza non esiste; 5. e questi fantasmi venendoci a galla tanto dal così detto Diritto delle genti positivo, quanto dal così detto Diritto delle genti naturale, la Scienza non esiste nè per Diritto naturale, nè per Diritto positivo.

Per ora non è questo ciò che importa; molto meno importa il giustificare come la Sovranità possa risiedere nella pienezza della sua legittimità così nell'individuo che si chiama il Monarca, come nel Popolo. Qui-

stioni che diventano tutte importune ed assurde; quando il criterio della Sovranità si muta a capriccio.

Pare a me che il signor Ott, condannando, da un lato, la legittimità monarchica, e dall'altro, la sovranità del popolo, come principio del Diritto delle genti, non siasi accorto della vera causa che li getta nel medesimo precipizio; la causa è identica : e non è la Civiltà; essa, la Civiltà progredisce per altri principii accomodatizi che gli uomini credono d'imporle; epperò se ne serve sino al punto che si trovano in profonda contraddizione colla natura vera dei suoi principii sostanzialmente costitutivi : niente di maraviglia allora se si spoglia, a suo tempo, e del principio della Sovranità monarchica e del principio della Sovranità del popolo; nè l'uno, nè l'altro, è legittimo di sua natura : la legittimità è propria della Sovranità, che, come attributo della Umanità, è essenzialmente costitutivo. E quindi la Sovranità in atto sarà sempre legittima, quante volte le circostanze di chi la rappresenta concorrano, per le leggi della Umanità, e finchè la sua rappresentanza sia possibile; ma quando cotesta rappresentanza della Sovranità, qualunque ella sia, e comunque pur si chiami, è divenuta impossibile, allora che cos'è divenuto illegittimo, il rappresentante o la Sovranità?

Il principio vitale della Monarchia, della Repubblica, o di qualsivoglia altra maniera di reggimento non è dunque sostanzialmente diverso; ed il principio vitale è

sempre la Sovranità. Ammettere un principio diverso sostanzialmente, per ogni mutamento di rappresentanza è rendere impossibile ed assurda la Scienza. Quando il signor Ott dice che *se la teoria della legittimità monarchica non è più ammmissibile nello stato presente della Civiltà*, già la condanna in modo definitivo; epperò con essa condanna tutto il sistema di Diritto positivo delle genti che ne procedeva: ma quando continua a dire che *quella della Sovranità del popolo, fondata unicamente sul patto sociale, si mostra anch'essa insufficiente e difettiva;* getta la scienza e la società in due diversi precipizi, perchè, da un lato condanna tutto il diritto positivo delle genti che ha proceduto sotto cotesta influenza, e dall'altro lato ci obbliga a conchiudere, che siffatta condanna non è assoluta; qui si parla d'insufficienza, e alla insufficienza si può supplire aggiungendo ciò che manca; si parla di difetti, e i difetti si possano correggere; si parla di vizi che risulterebbero dal derivarla soltanto dal patto sociale, sicchè potrebbe ripararvisi sostituendovi qualche altro elemento: ma ad ogni modo la conclusione sarebbe che il principio può stare, in massima, si tratta solo di correggerlo: insomma, sovranità del popolo sì, e sovranità del monarca no. Sarà questa, per la Scienza, la soluzione del problema? per me nulla affatto. A buon conto, ed ecco ciò che sfuggiva all'autore, il medesimo principio che respinge la legittimità monarchica, respinge la sovranità del popolo; epperò le conseguenze

non possono essere diverse : cotesto principio l'ha chiaramente espresso l'autore, quando ha detto : *il diritto non potrebbe nascere dalla semplice volontà della maggioranza degl'individui, neppure dalla loro unanimità.* Cosa mai condanna evidentemente questo principio ? il contratto sociale tanto tacito, quanto espresso; e per giunta condanna l'elezione per maggioranze, l'elezione per suffragio universale, e condanna ancora qualche cosa di più : l'unanimità del suffragio! Ma l'esistenza de' principati, o delle monarchie, si ritenne sempre più o meno, come la conseguenza di un consenso tacito, o espresso, o presunto, de' sudditi che mantennero il loro governo; dunque il principio invocato annienta il Diritto delle genti non solo come sovranità del popolo, ma come sovranità del principe : perchè, se è vero che il diritto non potrebbe nascere dalla maggioranza degl'individui, e neppure dalla loro unanimità, rispetto alla sovranità del popolo, non potrebbe, allo stesso modo, nascere rispetto a nessuna maniera di Sovranità. Or, se non ci fosse altra uscita, la conseguenza suprema che ne verrebbe sarebbe questa; l'impossibilità, l'illegittimità di qualsiasi maniera di Sovranità; e quindi l'abolizione di ogni maniera di Dritto delle genti nell'avvenire. Per ora ci basti questo; che ovunque si voglia porre come fondamento essenziale della sovranità il numero, la maggioranza, ed anche la unanimità degl'individui, nessun diritto è legittimo : il Diritto non nasce dal numero. Perfettamente di ac-

cordo; ma perchè? l'autore non ce lo dice. Vediamo dunque se, senza dirci il perchè, sia più possibile di proceder oltre nel cammino della Scienza. Noi l'abbiam tratta sino a questo punto, ch'essa, in forza de' principii che la conducono, svanisce e come Diritto positivo, e come Diritto naturale delle genti. Tuttociò ch'essa ci avrebbe mostrato fin qui o coi Trattati di Westfalia e coi Trattati di Vienna e col contratto sociale de' Filosofi, è la incredibile sua fragilità scientifica. E per questa terza quistione noi non sapremmo scegliere quale voglia essere il Diritto delle genti dell'avvenire.

IV.

Ma il Signor Ott avrebbe fatto la sua scelta, e noi entriamo nel quarto quesito che ci siam proposti: eliminate le precedenti teorie, quella del Buchez, intorno alla Sovranità sarebbe per avventura quella che dovrebbe adottarsi?

Riproduciamo le parole già di sopra riferite; e vediamo a quale conclusione ci condurrà il loro esame.

Anche in questa materia la teoria più nuova e più conforme alla politica dell'avvenire, formulata nel tempo nostro, è quella del signor Buchez, che si rannoda direttamente alla sua teoria sulla nazionalità.

« Ogni nazione, essendo costituita con uno scopo comune di attività, fondato sulla morale, l'autorità sovrana risiede in questo scopo e nella morale che lo ispira.

« La nazione fa atto di sovranità quante volte essa riduce in atto uno de' comandamenti della morale e dello scopo nazionale; ed ogni atto di questo genere si compie in virtù di una proposta emanata dall' iniziativa di un potere di un individuo, e dalla libera accettazione del popolo. »

Ora io non credo, come dimostrerò fra un istante che questa teoria sia quella che sorga dalla natura della nostra scienza; e, ad ogni modo, non è quella che ci può condurre nè a farle plauso coll'autore che l'adotta, nè a prenderne, senza il benefizio dell'inventario, le conclusioni che diconsi costituire il nuovo diritto delle genti; cioè a dire, che « Questo principio completa, in diritto delle genti, quello della nazionalità, e che sia in virtù di cotesta sovranità morale che le popolazioni possano scegliere liberamente la nazionalità alla quale esse vogliono appartenere, e che il suffragio universale deve legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi e agli ordinamenti de' congressi. Questo nuovo diritto delle genti è stato inaugurato dalla rivoluzione francese, ed ha ricevuto la sua consacrazione nei dì nostri, mediante l'annessione della Savoia alla Francia e degli Stati Italiani al Regno di Sardegna. »

Signori, dirò io che qui siamo entrati in un labirinto dal quale non sarà così facile l'uscire, come potrebbe sembrare a prima giunta? dirò io che il diritto delle genti, nella costituzione delle sue teorie, della sua

scienza, sia vecchio sia nuovo, non può presentarsi di una più prodigiosa fragilità? Per dimostrarlo in tutta la sua evidenza mi ci vuole del tempo; perchè sono i problemi più capitali quelli che abbiamo di fronte: epperò mi riservo per la ventura lezione la parte essenziale a cui si accenna, e che si vuol chiamare Diritto nuovo delle genti. Qui cercherò di demolirne le basi, se queste si trovino significate per la teoria del Buchez; mi contenterò frattanto di dare un crollo fondamentale a questo preteso Diritto nuovo, richiamando il principio invocato dall'Ott: *Le Droit ne saurait pas naître de la simple volonté de la majorité des individus, pas même de leur unanimité*. Come, in vista di un tal principio, si possa venire alle conseguenze alle quali ci si trascina, e come a coteste conseguenze si possa imputare l'attributo di Diritto, io non lo so; ma non per questo non debbe darsene conto: ed il farò di mano in mano che mi se ne verranno dissipando le tenebre nella mente.

Principiamo dunque dalla teoria del Buchez. Dal presentarsi come la più nuova e la migliore intorno alla Sovranità, e come la più consentanea alla politica dell'avvenire, noi avremmo ottenuto già questo penoso risultamento che, sino al Buchez, della Sovranità non possedevasi nessuna idea accettabile; e, mentre è impossibile che alcuna maniera di reggimento stia senza Sovranità, il condannare come erronea, come illegittima, come antigiuridica ogni precedente idea o teoria

di Sovranità, dimostrerebbe che nessuno reggimento stava sul vero, nessuno è legittimo, tutti mancano della base del diritto.

Se ciò non vi piace, perchè non avete il cuore di resistere all' assoluta condanna della iniquità di tutte le nazioni, della illegittimità di tutti i governi, della insussistenza giuridica di tutte le sovranità, e di tutte le legislazioni, voi sarete costretti sempre a convenire della nullità di tutta la Scienza; e, se non ne convenite voi, ne converranno i suoi grandi rappresentanti: chi spianta le vecchie teorie, implicitamente o esplicitamente afferma che la Scienza la quale le adottava non valeva a nulla se non a proteggere gli errori, i pregiudizi e le colpe che sotto il suo pretesto commettonsi.

Ma chi mette avanti una nuova teoria, colla coscienza di operare il bene della Umanità, facendosi interprete delle sue leggi, egli ha il proposito di eliminar l'errore, rovesciare il suo regno, e far trionfare quello della verità. Non dubitiamo che il Buchez abbia proceduto altrimenti; cerchiamo adunque se la sua teoria sulla Sovranità, liberi l' idea della Sovranità dall' errore che l' avviluppa, e la circondi della luce della verità che naturalmente la genera.

Ogni nazione, dice dunque, *essendo costituita con uno scopo comune di attività, fondato sulla morale, l'autorità sovrana risiede su questo scopo e sulla morale che lo ispira.*

Se la natura della verità fosse tale che potesse in-

chiudere in sè ed autorizzare tutti gli errori che questa teoria contiene, noi saremmo costretti, da un lato a maledire alla scienza che abbia bisogno, o che possa contentarsi di siffatta teoria, e, dall'altro lato, noi saremmo obbligati per il nostro meglio a rinunciare alla stessa verità: se volessimo salvarci dai precipizi in cui essa ci trascinerebbe, non avremmo altro ripiego.

Caviamo fuori da quella proposizione gli errori più eminenti. Essa abbraccia due teorie, come dice il Signor Ott, una sulla Nazionalità, l'altra sulla Sovranità, e questa completa quella. Noi, quando riferimmo la prima volta la teoria sulla Nazionalità, non volemmo esaminarla; appunto, perchè monca, e perchè ci avrebbe troppo sviati dal nostro proposito. Ivi l'accogliemmo come semplice manifestazione del tempo nella necessità d'intendere il concetto di Nazionalità; nè più nè meno. Ma che cosa è la Nazionalità senza l'idea di Sovranità: è ella possibile la Nazionalità dove l'idea della Sovranità non la generi, come sua attuazione, come manifestazione della sua propria vita? Una tal quistione, certo non è posta nè dal Buchez, nè da altri. Il Buchez, l'Ott, e quanti affrontano il problema della Nazionalità, non possono fare a meno di avvicinare i due termini: Nazionalità e Sovranità, e di cercarne le relazioni; e il Buchez ha creduto dover fare due teorie una sulla Nazionalità, e l'altra sulla Sovranità, e l'Ott ci assicura che questa completa l'altra; o per dirlo colle sue parole: *questo principio com-*

pleta, in diritto delle genti, quello della nazionalità. Ciò non prova altro se non che la nazionalità non può stare senza la sovranità; ma non già che un principio completa l'altro : perchè, un principio incompleto non è principio. La cosa fuori quistione è questa, che la Nazionalità non può stare senza la Sovranità. Ma perchè non può stare? noi l'abbiam detto ; perchè la Nazionalità è generata dalla Sovranità : la Nazionalità, ovunque sia, qualunque sia, è l'atto primo, l'atto supremo della Sovranità, epperò l'atto più fecondo, l'atto che contiene tutti gli altri atti organici e vitali di un popolo che si costituisce in Nazione. Se non fosse così; noi saremmo sempre abbindolati dalle medesime anfibologie; e, per primo, noi non potremmo intendere il valore logico nè della Sovranità, nè della Nazionalità.

Ma, non potrebbe essere alla rovescia, cioè, presso a poco come dice il Buchez? invece di essere la Sovranità che genera la Nazionalità, come pretendiamo noi, non potrebbe essere la Nazionalità che genera la Sovranità? cotesta dimanda ha il medesimo valore di quest'altra : Invece di essere l'Umanità che genera le Nazioni, non potrebbero essere le Nazioni che generano la Umanità? Impossibile ed assurdo; perchè senza l'Idea suprema e costitutiva della Umanità non vi sarebbe la Umanità; epperò, non vi sarebbero le Nazioni, in cui la Umanità si manifesta in atto continuamente organico, e fecondo di tutta la fecondità della sua idea

essenziale, idea che implica essenzialmente quella di Sovranità; sicchè questa è principio e non conseguenza: è principio capace di generare la nazionalità, individuandolo in tutte le sue varie e moltiplici forme nello spazio e nel tempo.

Io non so dirvi se il Buchez faccia derivare la Sovranità dalla Nazionalità, come appare, o viceversa; il certo è che da quel che pone non me ne viene nessun concetto chiaro. *Ogni nazione essendo costituita con uno scopo comune di attività fondato sulla morale l'autorità sovrana risiede su questo scopo e sulla morale che lo ispira.* Veramente a me pare che la Nazionalità sarebbe in questo concetto l'elemento d'onde procede la Sovranità; benchè possa anche dirsi il contrario. Ma comunque sia, non val la pena di angustiarsene; perchè in qualunque modo pensi il Buchez la sua teoria, ella dà sempre in falso. Per altro, quanto a noi, Sovranità ed Autorità sovrana, nel problema scientifico non hanno il medesimo senso. La Sovranità importa un concetto supremo ed immutabile nella essenza della sua idea; mentre l'autorità sovrana è un concetto tanto mutabile quanto sono mutabili le circostanze che lo determinano. Ora egli parla non di Sovranità, ma di autorità sovrana; mentre dicesi che ci si vuol dare una teoria della Sovranità.

Entriamo ora nell'orditura di cotesta teoria. Ma io mi accorgo che la Lezione va troppo oltre; e l'importanza della materia ci obbliga a trattarla con mente più

riposata : noi non perderemo nulla, anzi acquisteremo qualche cosa di meglio, se non ci metteremo nelle strette di angustiare a un tempo l'argomento, e l'animo vostro.

LEZIONE XVI.

Critica della teoria del Buchez sulla Sovranità.

I.

PRINCIPII

SOMMARIO

Il Buchez pone due teorie, quella della Nazionalità e quella della Sovranità. — Esposizione di quella della Nazionalità ; e Critica. — Come la teoria della Nazionalità derivi dal contratto sociale, — e sia puramente ipotetica sotto qualunque aspetto si riguardi. — Come la teoria della Sovranità derivi dalle stesse premesse e vada incontro alle medesime conseguenze. — Si esaminano le due quistioni, che fanno le colonne della teoria della Nazionalità e della Sovranità del Buchez : che cosa egli intende per iscopo comune di attività ? che cosa intende per morale che lo ispira ? — Come cade tutto l'edifizio delle due teorie. — Come la Sovranità non ha verun senso, nè stabilità secondo i principii che combattiamo. — Rivendicazione de' nostri principii costitutivi di Sovranità e di Nazionalità dal cozzo colle teorie del Buchez. — Come le due teorie del Buchez non procedono dalla natura delle cose ; e quindi come non possono costituire nè i fondamenti della Scienza del Diritto delle Genti, nè l'idea della Nazionalità, nè quella della Sovranità. — Come le due teorie scambiano e confondono i fatti già avvenuti delle Nazionalità e delle Sovranità contro sè stesse. — E come si scambiano e si confondano con tutte le teorie. — Conseguenze. — Come la teoria del Buchez non abbia una miglior fortuna di quelle respinte dall'Ott. — Si riduce al fatalismo de' fatti compiuti. — La teoria del Buchez ricade nell'Individualismo. — Come la teoria del Buchez sia esclusivamente dedotta dal fatto e non dal Diritto. — E come lo stesso fatto sia una finzione e non una realtà. — E non è mai una teoria che riposi sul giure, nè dal lato della Nazionalità, nè da quello della Sovranità. — Conclusione, come si finirebbe col distruggere l'idea di Sovranità nella sua medesima essenza.

I.

Senz'altri esordi, entriamo nell'esame dell'orditura della teoria del Buchez sulla Sovranità; e siccome si compone di due metà, di ciò che riguarda la Nazionalità e di ciò che riguarda propriamente la Sovranità, l'esame non può farsi senza metterci sotto l'occhio l'una parte e l'altra.

II.

Ogni nazione, essendo costituita con uno scopo comune di attività, fondato sulla morale... Questa proposizione contiene due termini essenziali, dal di cui accordo s'intende trarre la teoria della nazionalità. Questi due termini sono 1.° che, per costituire una nazione, è necessità di avere uno scopo comune di attività; 2.° che cotesto scopo comune deve essere fondato sulla morale. Domando, è allora che la nazione si costituisce? cioè, la nazione si costituisce, quando l'attività comune si propone lo scopo che vuole raggiungere, e quando vi ha messo a fondamento la morale? ovvero la nazione esisteva avanti di determinare lo scopo comune di attività e mettervi sotto il fondamento della morale?

Nel primo caso, cioè, quando si dicesse che la Nazione si costituisce, allorchè l'attività comune determina lo scopo, e lo fonda sulla moralità, il fatto della Nazione sarebbe il prodotto di cotesta attività comune che fissa lo scopo, e ne dichiara la moralità.

Nel secondo caso, cioè quando si dicesse che la Nazione esiste e che l'attività comune d'essa determina lo scopo e mette la base della morale, allora, non la Nazione sarebbe il prodotto dello scopo della attività comune e della moralità di quello, ma, al contrario, ed attività comune, e scopo e morale sarebbero il prodotto della Nazione.

Là scelta fra queste due posizioni non è indifferente nè per la teoria, nè per la scienza, nè per la Umanità. Io non so quale amerebbe di scegliere il Buchez; ma qualunque delle due egli scegliesse, in verità noi non concluderemmo nulla di buono nè per l'una via, nè per l'altra. Cosa amate meglio, la prima posizione, quella in cui l'attività comune costituirebbe la Nazione, o quella in cui la Nazione costituirebbe l'attività comune? Nell'uno e nell'altro caso noi siamo nelle giravolte del contratto sociale; ad ogni modo, noi saremo sempre in una delle sue variabili forme in cui il secolo XVIII travolse se stesso, la scienza e l'umanità. Pretendere che l'attività comune che si propone uno scopo costitutivo della nazione, non sia un pretto e puro sinonimo della ipotesi del patto sociale, è un lasciarsi vincere dalla apparenza delle parole. Il contratto sociale, la convenzione tacita o espressa, per dar forma alla società, alle nazioni, agli stati, suppone necessariamente l'attività comune, la comunanza che si propone di convenire intorno ad uno scopo, che si ritiene naturalmente morale. Ammettasi pure qualsivoglia differenza fra l'idea del contratto sociale e la teoria della Nazionalità del Buchez, per noi non ha nessuna differenza sostanziale; epperò non ci accorda nessun diritto a respingere la teoria del secolo XVIII. . .

Ma ciò che più monta è questo; che le due facce della teoria o della ipotesi del Buchez non vanno a nessuna conclusione accettevole per la Scienza. Nella

prima ipotesi, cioè, se la Nazione è il prodotto dell'attività comune che si propose uno scopo unico, fondato sulla morale, noi siamo in pieno contratto sociale; e se cotesta attività comune non si accorda nel determinare lo scopo, che è la Nazione, e fondarlo sulla morale, noi non avremo mai il fatto della Nazione. Ma qual'è mai questa attività comune che si mette di accordo in questo scopo comune col fondamento della morale già bella e stabilita, senza la precedente esistenza di un popolo e della sua originaria Nazionalità? Se è così, noi siamo obbligati a cercare altrove il fondamento della Nazionalità, che in un'attività comune, la quale si proponga uno scopo; altrimenti, noi non sapremo mai come il fatto della Nazione avvenga. Voi volete che avvenga in forza di cotesta attività che si propone uno scopo comune fondato sulla morale; e quelli della ipotesi del contratto sociale vogliono che avvenga in forza di cotesto contratto. Ma nè voi, nè loro avete mai mostrato che vi sia una sola Nazione che siasi costituita nè dopo il contratto, nè dopo il consenso dell'attività collo scopo comune fondato sulla morale. Voi potreste, insomma, parlare di questo *scopo comune di attività fondato sulla morale*, tutto al più dopo che la Nazione è costituita; ma allora, quando il fatto della Nazione esiste, noi non abbiamo più bisogno della vostra teoria; perchè appunto ciò che si cercava era : com'è che cotesto fatto esiste? e voi rispondete : è necessità di una teoria della Nazionalità. Senza dub-

bio; quando possederò una ragionevole teoria della Nazionalità, saprò come il fatto della Nazione esiste. Ma questa teoria che richiama la costituzione del fatto della Nazione allo scopo comune di attività fondato sulla morale, pare a voi ragionevole?

O che dunque il fatto della Nazione si attribuisca allo scopo dell'attività comune fondato sulla morale, o che questo scopo di comune attività si attribuisca all'opera della Nazione, noi in verità, non possiamo capire in che consista la teoria della Nazionalità.

Forse però al paragrafo in quistione noi non abbiamo dato il suo senso naturale; dice, *ogni nazione, essendo costituita con uno scopo comune di attività, fondato sulla morale,* ivi non deve cercarsi nè l'uno, nè l'altro senso che noi abbiamo creduto trovarvi; ma quest'altro, *giacchè ogni nazione è costituita con uno scopo comune di attività*, ec. inguisachè non s'intenda di porre la teoria della Nazionalità, ma semplicemente addurre il motivo per cui ogni nazione esiste. In verità se cotesto solo fosse il senso, e la Nazione qui apparisse come il fatto dal quale si parte per venire alla teoria della Sovranità, non dovea parlarsi di teoria della Nazionalità; se si parla di una teoria della Nazionalità da completar quella della Sovranità, era indispensabile che la teoria fosse capace di esplicare il fatto delle Nazioni; ma a noi pare che lo scopo comune di attività fondato sulla morale non lo spiega in verun modo nè come causa, nè come effetto della Nazione. Come

causa no, perchè non è possibile senza un altro principio della Nazionalità; come effetto, neppure; perchè quando la Nazione esiste, noi siamo fuori quistione: ed è pura petizione di principio.

Ora noi di lì dobbiamo trascorrere alla teoria della Sovranità; il discorso dunque procede così : *Ogni nazione essendo costituita con uno scopo comune di attività fondato sulla morale* (o se vi piace meglio, giacchè ogni nazione è costituita con uno scopo comune, ec.) *l'autorità sovrana risiede su cotesto scopo e sulla morale che lo ispira.* Cosa intende l'autore per iscopo comune di attività? e cosa intende per morale che lo ispira? erano due quistioni gravissime che potevano farsi avanti, ma che conviene meglio il farle ora; giacchè la Sovranità è appesa alla sorte di coteste due quistioni.

Se lo scopo comune di attività fosse quello di creare il fatto della Nazione, forse allora si potrebbe venire a qualche conclusione sopportabile. Supponete, per esempio, que' banditi di cui si fecero capi Romolo e Remo, i quali con uno scopo comune di attività si proponevano di fondare una nuova città, con intenti suoi propri; ponete quelle orde di Arabi, di cui si fece capo Maometto, collo scopo comune di attività di trasformare il mondo a modo suo; forse allora troveremo il verso d'intenderci. Ma c'intenderemo nel campo pratico, non già del teorico, e molto meno colla teoria della Nazionalità e della Sovranità posta dal Buchez;

e adottata come teoria consentanea alla politica dell'avvenire. Nel campo pratico c'intenderemo così. Branchi raccogliticci di genti che non trovavano asilo fra' popoli che esistevano sotto qualche forma ricevuta di legge, si accordano sotto uno scopo comune di attività, il di cui secreto massimo è nella mente di colui che riconoscono per loro capo, e, volere o non volere, diventano i fondatori di due imperi; i Romani di Romolo quelli dell'Impero Romano, e gli Arabi di Maometto i fondatori dell'Impero Ottomano. Nell'uno e nell'altro havvi tutto il più ampio svolgimento antico della nazionalità latina e della nazionalità araba. Tutto ciò non poteva farsi senza una permanente e progressiva attuazione della Sovranità. Togliete questa, e voi non avrete più nè l'impero latino, nè l'ottomano; anzi voi non avrete neppure lo scopo comune di attività. Se non vi fosse stato Romolo che ad ogni costo, anche colla uccisione del fratello, s'impadroniva della Sovranità, lo scopo comune di attività non sarebbe nato fra quelli che furono suoi compagni; se Maometto non faceva altrettanto, i suoi Arabi avrebbero proceduto chi sa quanto tempo senza il suo scopo comune di attività. In maniera che da questa semplice osservazione nascerebbe che non è lo scopo comune di attività che produca la Sovranità, ma è la Sovranità che spinge allo scopo comune di attività. E allora la quistione si rimane sempre insoluta: ma la Sovranità che ha potuto dar luogo ad uno scopo comune di attività, donde è venuta?

La quistione veramente era questa e ad una tal quistione non si risponde per ombra. Pure la teoria varrebbe qualche cosa di plausibile, quando si trattasse che questo scopo comune di attività sia la creazione di una Nazione. Il fatto delle Nazioni domanda un principio; e, se fosse vero che lo scopo comune di attività debba dare il primo elemento dell'autorità sovrana, questo scopo comune dovrebbe essere la creazione del fatto delle Nazioni; se no, senza cotesto fatto, noi fabbricheremo sul fumo e su' vapori. Ma, è veramente così che il fatto delle nazioni si è prodotto? quando le genti gettavano il primo seme delle nazioni sopra la terra, convennero dunque insieme e dissero: Noi creeremo una Nazione; questo sarà lo scopo comune della nostra attività: noi abbiamo una morale che c'ispira cotesto scopo; in forza di cotesta morale la Nazione sorgerà irreparabilmente. E da quell'ora in poi, il mondo fu seminato di Nazioni.

Ora così non fu; e se non fu così, la teoria delle Sovranità e delle Nazionalità è una mera supposizione, tutta lavorata di fantasia.

Ma se poi fu così, allora è il patto sociale che creò le nazioni, e allora è fuor di proposito il condannare il patto sociale; e, se poi non volete consentire che sia stato il patto sociale il generatore delle Nazioni, allora la spiegazione di cotesto fatto rimane fra le tenebre, ed allora così la teoria della Nazionalità, come quella della Sovranità, non servono nè per l'avvenire, nè per il passato, nè per il presente.

III.

Le Nazioni intanto sorgevano, e un fatto di cotesta natura non può rimanere senza la sua conveniente interpretazione, se si presume di possedere una Scienza del Diritto delle Genti: le Nazioni sono un tal fatto che, senza Sovranità non sono possibili; e la teoria proposta ci cade a brani da qualunque lato si prenda. Certo prima che il fatto della Nazione sorgesse, lo scopo comune di attività ebbe tutt'altra mira che quella di creare una Nazione; la prima mira fu sempre quella di occorrere ai propri bisogni di qualsivoglia natura: il costituirsi in Nazioni sarebbe stato impossibile per qualsivoglia orda di popoli, se ciò non era nelle leggi costitutive della Umanità. Le bestie danno mostra di uno scopo comune di attività, e in tante cose lo raggiungono meglio e più sicuramente dell'uomo, hanno esse costituito per questo una nazione? Il fatto della Nazione non è dunque il prodotto dello scopo comune di attività.

Ma nelle bestie non è la morale che ispira questo scopo comune di attività. In Romolo e i suoi compagni, in Maometto e i suoi assassini, e in tanti altri capi masnadieri fu dunque la morale che ispirò il loro scopo comune di attività?

L'autore non ci disse veramente di che morale si parlasse; e alla guisa in cui fa entrar la morale nella sua teoria, ella è pur troppo abbandonata a tutti i capricci

e a tutte le venture; e morale sarebbe qualunque secondo fine torni al proprio interesse. Se, come parrebbe a prima giunta, la morale fosse presa nel suo senso assoluto come legge suprema di verità e di giustizia che severamente imperi nella coscienza dell'uomo, allora ci troveremmo molto imbrogliati ad accordarla con quegli scopi comuni di attività che essa ha ispirato, o vada ispirando ai diversi popoli, e a chi se ne sia fatto capo. Io non capisco come si possa intendere la storia quando fosse vero che ogni nazione si costituisca per uno scopo comune di attività *fondato sulla morale*. Quanto allo scopo comune può darsi; ma che sia fondato sulla morale, questo è ciò che non regge: tranne che la morale non sia qualunque proprio tornaconto che si rida di ogni morale.

Ma evidentemente l'autore non parla della morale nel suo senso assoluto; egli ne parla in un senso meramente relativo, e quindi mutabile da un estremo all'altro, secondo le circostanze che determinano lo scopo comune di attività.

C'est dans ce but et la morale qui l'inspire que reside l'autorité souveraine. Qui siamo finalmente entrati nel più folto della teoria della Sovranità. Il seggio dell'autorità suprema si posa dunque sullo scopo comune di attività e sulla morale che lo ispira. Vi è dunque una Morale che ispira questo scopo comune; se no questo seggio non s'innalza all'autorità sovrana. Ma se questa morale non ispirasse questo scopo di at-

tività comune, allora noi non avremmo dove trovare il seggio della Sovranità? se il fatto delle Nazioni si può provare che di sua natura avviene per altre cause, per altri processi, per altre leggi, che non son la teoria dell'autore, allora dov'è il fondamento della Sovranità? se si può provare benissimo che lo scopo comune di attività in gran parte procede senza nessuna morale che lo ispiri, anzi contro ogni più evidente principio di moralità, l'autorità sovrana in che cosa risiede? se il brigantaggio borbonico avesse potuto riuscire al suo fine, ispirato dalla morale del borbonismo, nel suo scopo comune di attività, non avrebbe potuto creare un nuovo impero, come i Romani crearono l'impero Romano, e gli Arabi il Maomettano? se insomma fosse lecito di scambiare la santità della Morale col ludibrio de' capricci degli uomini, la morale che ispirò i trattati di Westfalia e quelli di Vienna, nello scopo comune di attività di tutti i coronati del tempo, non varrebbe altrettanto quanto la morale della teoria del Buchez, tanto conveniente alla politica dell'avvenire? non varrebbe altrettanto quanto la morale ispiratrice di qualsivoglia altro scopo comune di attività datoci a fondamento dell'autorità sovrana?

Ciò basterebbe per finirla con questa teoria della Sovranità a cui vuole affidarsi l'avvenire. Ma, siccome ridotti a cotesti termini, nè la morale che ispira lo scopo comune, nè questo scopo ispirato da siffatta morale possono avere nessuna stabilità, ne viene di conse-

guenza che la Sovranità sia il negozio più volubile di questo mondo; e da oggi a domani essa possa essere e non essere secondo il soffiar della fortuna.

Questo significa aver confuso la Sovranità, che è proprietà sostanziale nella idea della Umanità, coll'autorità sovrana, ch'è un atto accidentale e mutabile; questo significa aver confuso il fatto supremo delle Nazioni, che appartiene alle leggi costitutive della Umanità, cogli accidenti che lo accompagnano nelle sue evoluzioni; questo significa aver confuso il Diritto Supremo che la Umanità ha di Signoria sullo spazio e sul tempo, che è il fondamento della Nazionalità, con non so che nebbia vaporosa cui si è appiccato questo medesimo nome; questo significa aver confuso la Morale qual'è nell'assoluto suo impero sulla mente e sulla coscienza dell'uomo, e che quindi necessariamente impera sopra ogni maniera di Sovranità, con tutte quelle fantasime di morale che trapelano dal concorso degli umani interessi e degli umani egoismi; questo significa, insomma, il non accorgersi che dove si patisce penuria di sani e saldi principii che scaturiscano dalla sostanza stessa del vero, non ci costa nulla il sagrificare la stessa morale ai nostri sogni.

Potrei ora dimostrare come cotesta teoria si perde in tutti cotesti vizi capitali, perchè, senza accorgersene, anch'essa è una emanazione dei sogni e delle ombre dell'individualismo. Ma mi conviene meglio di proceder oltre in quelle applicazioni cui accenna l'autore.

Il quale continuava a dire così : « *La nazione fa atto di Sovranità quante volte realizza uno dei comandamenti della morale e dello scopo nazionale, ed ogni atto di questo genere si compie in virtù di una proposta emanata dalla iniziativa di un potere o d'un individuo, e dall'accettazione libera del popolo.*

Io ritengo, come fondamentale nell'ordinamento della Scienza, ch'ella non sia legata a nessun sistema, volendo stabilire le sue teoriche; ella, la Scienza, è legata unicamente a questo principio, che deve trarre le sue teorie dalla natura delle cose; nessuno de' sistemi noti può imporsi ad essa, o imporle le sue leggi, tranne nel caso che sia provato che quel sistema sia dedotto dalla natura delle cose. Epperò, ogni teoria che presume di rivelar la Scienza qual'essa è nella natura delle cose, deve dominare, e giudicare i sistemi, non lasciarsi dominare e giudicare da essi. Una teoria della Sovranità, adunque, non può esser tratta da questo o da quell'altro sistema già ricevuto; ma deve essere tratta dalla natura delle cose : ciò che qui vuol dire dalla natura della Umanità, e quindi dalla essenza stessa de' suoi diritti supremi e de' suoi fatti supremi. Se no, noi cerchiamo la Sovranità là dove non esiste, e noi la fingeremo in cento modi diversi che non avranno altro valore se non quello di smentirsi successivamente, dopo il supplizio di una più o meno lunga funesta esperienza.

Questo ho creduto dover dire, perchè l'applicazione fatta in quest'ultimo paragrafo mostra troppo chiaro come la teoria del Buchez sulla Sovranità non emerga dalla natura delle cose, ma dalle qualità di qualcuno de' sistemi preconcetti.

Siccome in un sistema di costituzione monarchica o repubblicana che sia, la nazione compie, presso a poco, le sue funzioni di sovranità con quel meccanismo; perciò si ritiene che la vera teoria, la teoria scientifica della Sovranità sia per l'appunto quella che porta a cotesto meccanismo.

Certo, laddove un corpo costituzionale, sia monarchico, sia repubblicano, fosse interrogato se sia spinto da uno scopo comune di attività, non potrebbe fare a meno di rispondere affermativamente; e se fosse interrogato della qualità morale di cotesto scopo, non potrebbe rispondere ch'esso sia mosso da uno scopo immorale. Ciò è tanto naturale che nessuno penserebbe di venire a cotesto interrogatorio; riducendosi l'argomento ai principii più elementari dell'umana intelligenza *omnis agens agit propter finem*, tanto più un corpo nazionale, si organizza appunto per un fine comune; ed è impossibile il supporre che di proposito cotesto fine debba essere immorale.

Se la Sovranità consistesse nello scopo nazionale e nella moralità che lo ispira, noi non avremmo bisogno di altro; ma noi abbiamo bisogno che sia uno scopo comune di attività: e allora abbiamo bisogno degli

elettori, abbiamo bisogno de' comizi, abbiamo bisogno degli eletti, abbiamo bisogno de' parlamenti, de' consigli, delle assemblee, abbiamo bisogno del popolo, che sia già capace di tutte coteste operazioni, e di tutto cotesto organismo, cioè abbiamo bisogno dello Stato, così costituito, o almeno atto a costituirsi in cotesto modo, abbiamo bisogno del suo Governo, in una parola abbiamo bisogno di tutta la enorme macchina della sua amministrazione.

Voi mi parlate dunque di una Sovranità nell'atto che opera, e che opera della maniera più complessa.

Niente di maraviglia allora, che voi proseguiate a parlarmi di moralità nazionale, di moralità politica, che investa gli atti della Sovranità nella Nazione e per la Nazione; niente di maraviglia che, mi distinguiate questi atti di Sovranità con quell'analisi che meglio torni utile alla teoria: cioè a dire, che 1.° la nazione faccia atto di Sovranità ogni volta che realizza uno de' comandamenti della morale e dello scopo nazionale; 2.° e che ogni atto di Sovranità si compia in virtù di una proposta emanata dalla iniziativa di un potere o di un individuo, e dell'accettazione libera del popolo.

Ma, quando siamo venuti a cotesto punto, un immenso viaggio è stato fatto; e se la Sovranità era cotesta, e se per compiere i suoi atti abbisognava di cotesto processo e di cotesto meccanismo, noi non avremmo mai fatto un solo di tutti i passi che erano necessari per arrivarvi. Voi mi parlate di Nazione che viene a

questi atti di Sovranità; ma la Nazione per esistere suppone tutta la forza della Sovranità; essa stessa è il più essenziale complesso degli atti costitutivi della Sovranità. Voi mi parlate di scopo comune di attività nazionale; ma cotesto scopo implica già la Sovranità, essendo esso stesso l'intreccio di una serie di atti indispensabili di Sovranità. Voi mi parlate di una morale nazionale, ispiratrice di un tale scopo; ma cotesta morale capace di assumere un carattere tutto suo proprio, un carattere che vorrà chiamarsi nazionale, non può sussistere senza gli atti più distintivi della Sovranità. Voi mi parlate di proposte emanate dalla iniziativa sia di un potere, sia di un individuo; ma a cotesto linguaggio e a coteste convenzioni costituzionali non si viene senza che la Sovranità non abbia già compiuti atti più eminenti che accusano la presenza di sè medesima. Voi mi parlate dell'accettazione libera del popolo; ciò che vorrebbe dire che la Sovranità abbia già consumato cotesto atto fondamentale di affermarsi nel popolo o in uno de' suoi termini, come nel suo principio vitale.

Però, se ben vi guardate dentro, cotesta è una teoria che scende diritto da tutti i sistemi ripudiati, è una accozzaglia di tutte quelle teorie di cui volete disfarvi; pure, non solo non ha niente che vedere colla natura delle cose, ma le confonde in guisa che le rende inestricabili anche ne' loro più semplici elementi.

Voi non volete il contratto sociale, e cotesta teoria,

non è che uno svolgimento della ipotesi del contratto sociale. Toglieto via la supposizione del contratto sociale, e della vostra teoria della Sovranità e della Nazionalità non vi resterà più niente. È appunto perchè avete supposto che gli uomini vengano all'accordo tacito o espresso di uno scopo comune di attività, (che è la parte essenziale della teoria), che voi avete potuto dedurne tutte le altre conseguenze. Toglıete via cotesto scopo comune di attività, e voi non le avrete più. Ma uno scopo comune di attività significa, nè può significar altro, se non l'accordo, il patto, il contratto sociale; dunque voi rigettate questa ipotesi per ripigliarvela al momento fatale. Nè vale il dire che altro sia lo scopo comune, ed altro il contratto; la differenza è in questo solo: che il contratto si fa per raggiungere uno scopo consentito; e lo scopo comune si consente per raggiungerlo: il contratto presuppone lo scopo; e lo scopo è comune perchè presuppone il contratto; il contratto è sociale perchè è comune; e lo scopo è comune perchè, è sociale. Se non fosse così, le parole non avrebbero nessun significato, parmi.

Voi direte che nella vostra teoria vi è l'elemento morale che ispira lo scopo; mentre nel contratto sociale manca. Dirò, innanzi tutto, che se si tratta di una morale che somigli quella che emana dalla vostra teoria, nel contratto sociale ve n'è a dovizia. Dirò poi, che è appunto cotesto elemento espresso nella vostra teoria che dà la prova ineluttabile che qui si tratta

di un contratto sociale. Voi dite che quello scopo comune di attività sia ispirato dalla morale; sicchè sarebbe un atto solennemente morale delle volontà che contraggono in comune: la morale costringe tutte coteste volontà ad accordarsi in unico proposito; dunque è un contratto sociale solennissimo.

Direte forse, per ultimo rifugio, che voi non intendete di precipitarvi in tutte le assurdità in cui andarono gli amici del contratto sociale. Non lo so, se possiate sfuggirle: ma è inevitabile, che voi non avete data la teoria della Sovranità che ci liberi dalla necessità dell'ipotesi del contratto sociale. Ma in verità non si trattava di sapere se voi, o la vostra teoria ci abbia liberati dalle conseguenze assurde; io so che quella teoria è capace di tutto: nelle mani di Hobbes fu capace di somministrarci la teoria più rigorosamente logica del Dispotismo; nelle mani di Rousseau fu capace di regalarci le teorie più sfrenate di democrazia. Che maraviglia se con altri connubii una siffatta madre ci generi altra figliolanza?

Avevate detto che non volevate la Sovranità del popolo così com'era formulata da Locke, Rousseau, e dagli autori del secolo XVIII. Ma potrete voi sfuggirla quando il principio fondamentale donde muove la vostra teoria è apertamente lo stesso? Del resto, se così non vi pare, cosa significa tutto il processo che voi fate fare all'atto sovrano perchè veramente sia un atto di sovranità? Voi ponete che *la nazione fa atto di sovranità ogni qual-*

volta ch'essa porta ad effetto *uno dei comandamenti della morale e dello scopo nazionale* : in maniera che quando non effettua cotesti comandamenti, non è sovrana; se, per esempio, l'Italia non caccia l'Austria dal suo seno, ella non ha Sovranità nazionale, cioè, non ha nessun diritto sopra la Venezia : e, se l'Austria tiene la Venezia e la tiene ad onta di tutte le resistenze dell'Italia e le repugnanze del mondo civile, ella fa atto di Sovranità; perchè ciò è consentaneo ai comandamenti della sua morale e del suo scopo nazionale. Ma la nazione non avrebbe per questo attuata la sua Sovranità, perchè *ha effettuato uno de' comandamenti e dello scopo nazionale* : ciascuno di cotesti atti, diceva l'autore, *degli atti di questo genere*, vale a dire degli atti di Sovranità, *non si compie se non in virtù di una proposta emanata dalla iniziativa di un potere o di un individuo e dalla accettazione libera del popolo*. In maniera che qualunque nazione che non tiene cotesto procedimento non compie nessun atto di sovranità; e inevitabilmente nessuna Nazione è Sovrana, finchè non possa tenerlo e quelle sole Nazioni sono sovrane in cui un tal procedimento si tenga. Dove però vada l'istoria con siffatto principio, e cosa diventi il Diritto internazionale, se un tal principio è il costitutivo, chi è che non lo vegga? istoria della Umanità, istoria della genesi delle Nazioni, istoria del Diritto delle Genti, e possibilità della Scienza del Diritto Internazionale, tutto va nel nulla. Ma perchè? Il perchè è

evidente; perchè voi non avete ammesso per vero se non il principio del contratto sociale che suppone e non dimostra che la Sovranità sia la proprietà assoluta del popolo. Se è così, la quistione è finita, e bisogna accettarne tutte le conseguenze. Ora le conseguenze sono quelle che volevano Locke e Rousseau, e i filosofi del secolo XVIII, e tutte quelle che ne ha dedotte il socialismo e il comunismo più disordinato. Ciò che non occorre qui di esaminare; dove occorre bensì di provare che la Nazione è il purissimo nulla, finchè l'elemento che si chiama popolo non abbia *colla sua libera accettazione* consumato l'atto sovrano. Evidentemente adunque tutte quelle Nazioni, tutti quegli Stati, in cui non si riconosce questa libera accettazione degli atti sovrani dalla parte del popolo, non sono Nazioni, nè Stati Sovrani; e quindi vanno cancellati dalle ragioni del Diritto delle genti. Tutti quegli atti di una Nazione, costituita in ordine di libertà, quegli atti in cui non sia intervenuta la libera accettazione del popolo, non sono atti sovrani. Tutti quegli atti che le supreme necessità di una Nazione è costretta d'imporre ad onta della libera repugnanza del popolo, tutti cotesti atti non sono atti di Sovranità di quella Nazione. Senza dubbio, in siffatta guisa la Sovranità è del popolo; ma cotesta Sovranità può rendere nulla ad ogn' istante la Sovranità della Nazione: essa, la Sovranità del popolo, colla sua libera accettazione può respingere qualsivoglia atto di Sovranità che tutti gli

altri poteri della Nazione mettono avanti; la Nazione non è il popolo, o almeno non è il solo popolo, neppure in questa teoria: o, ad ogni modo, bisogna meglio intendersi circa al significato di popolo, quando dee far tutt'uno colla Nazione: e importa poco aver divisi i poteri quando la libera accettazione o il libero rifiuto del popolo può annullarli tutti; quando il popolo può dire che tutti i poteri emanano dal suo seno; quand'esso può costituirsi il principio e il fine di ogni cosa. In cotesto senso, nessuna forma di Sovranità è legittima, nessuna Nazione, nessuna Nazionalità è accettabile, perchè nessuna adempie a tutte le condizioni volute da cosiffatta teoria.

Neppure la Repubblica? Niente affatto per chi sa la storia delle repubbliche; ma ora non debbo entrare in tali quistioni, non essendo mio intento di cercare la miglior forma governativa; professando io la dottrina della loro indifferenza, e delle loro successive vicende secondo la ragione de' tempi, secondo lo svolgimento della idea di Sovranità. Quel che io non professo è precisamente la dottrina che inabissa questa idea di Sovranità, sia nel Monarca, sia nel Popolo, o in qualsiasi altra maniera di rappresentanza, o d'individualità sia singolare, sia collettizia.

Ciò non pertanto, se la teoria del Buchez potesse un pò meno peggio accomodarsi a qualche forma governativa, sarebbe più la Repubblica che qualunque altra. Ma allora devé chiamarsi teoria della Repubblica e non

teoria della Sovranità; e, in tal caso, non sarà niente di strano se cotesta teoria voglia ad ogni patto venire alle stesse conseguenze della Repubblica, di non ritenere, cioè, come legittima nessun'altra maniera di Sovranità che non sia la Repubblicana. Ciò essendo contrario alla natura dell'istoria della Umanità, alla natura delle cose, e sopratutto alla natura stessa della Scienza del Diritto delle Genti, nessuno potrebbe ridursi a coteste estremità, senza prima avere rinunciato a tutti questi fondamenti.

Se non si pone la base che la Sovranità sia una delle idee assolute generative delle grandi Scienze, noi non avremo mai la Scienza in cui essa sostanzialmente s'informa; allora saremo costretti a scambiar le idee relative e secondarie in cui essa apparisce, e, siccome le idee relative mutano sempre appunto secondo le relazioni che le determinano, non avremo mai nulla di stabile, e tutto sarà abbandonato alla volubilità della fortuna.

IV.

Una teoria della Sovranità che non sia cavata dagli accidenti di forma, ma che derivi dal concetto assoluto della Sovranità, deve esser capace di dar conto del potere che la Sovranità ha in se stessa d'investire ciascuna di quelle forme, e quindi di renderne legittimo l'uso, secondo la ragione de' tempi : far proce-

dere la teoria della Sovranità in guisa ch'essa non sappia mai quand'è legittima, perchè, secondo lo spirito che la mena ha poputo a vicenda chiamarsi illegittima in tutte le forme accettate oggi e ripudiate domani, cotesta non è la via nè per trovare, nè per fermar la Scienza.

Ebbene, abbiamo noi colla teoria del Buchez ottenuto qualche cosa di meglio, o di diverso? Frattanto il Signor Olt, che aveva fatta giustizia del Diritto delle genti positivo quale ce lo espone il Klüber, e quale ci viene dalla scuola diplomatica, e del Diritto delle genti naturale, quale ci viene dai filosofi del secolo XVIII, crede di riparare a questa immensa rovina, colla teoria del signor Buchez. Ma vi riparano essi? Se si tratta di risolvere la quistione per via di fatto, noi diremo di sì, senza esitanza; però per via di fatto vi si ripara sempre e ad ogni modo: se cade una dinastia per impeto di popolo, domani voi avrete la repubblica, e di fatto voi avrete la Sovranità che regge il paese; se la Repubblica non fa comodo, e un altro capo di dinastia più furbo sa profittare del momento, manda a spasso la Repubblica e sostituisce l'Impero. In questa parola di Napoleone I era una gran sapienza: Io ho trovato per terra una Corona, e l'ho raccolta; ma, quando, imponendosela sul suo capo, soggiunse: Guai a chi la tocca! in quest'altra era una grande ignoranza. Il fatto ripara sempre, e quel ch'è più stupendo, ne' tempi che chiamansi civili, come i nostri, il fatto

s'impone con una gran solennità di diritti; e quando la solennità de' diritti si riman troppo sugli equivoci, si dà la forza di diritto al fatto stesso, qualificandolo col titolo fatalista di fatto compiuto. E, se viene al punto che una violenta reazione rovesci tutto un sistema di libertà che ha costato tesori e torrenti di sangue, anche per cotesta via il fatto a nome de' Trattati ripara ai bisogni e alle ragioni della Sovranità.

Ora, io lo ripeto, la teoria del Buchez come processo di fatto segue il medesimo cammino di qualunque altro fatto che trae dietro a sè i fenomeni della Sovranità. Ma ripara a nulla come ragion di Diritto? ripara a nulla in maniera che la Scienza del Diritto Internazionale possa prestarvi il suo assenso, senza transigere ciecamente col fatto ch'ella deve dominare e da cui non può lasciarsi dominare, senza perdere in sull'istante la prerogativa massima di Scienza? No, signori, la teoria del Buchez sulla Sovranità non ripara a nessuna delle grandi esigenze della Scienza; ella è dominata dal fatto: da un fatto di apparenze più splendide, perchè più fastosamente fa pompa di libertà; ma è un fatto come tutti gli altri, e che però si avvolge in tutti gli andirivieni della tirannide: non foss'altro, il fatto che non è dominato dal diritto, ma domina il diritto; e il fatto che domina il diritto è la tirannia nella sua medesima essenza: poco m'importa che si chiami monarchia, aristocrazia, o democrazia, impero, o repubblica; laddove l'elemento di fatto dominerà l'ele-

mento di diritto, laddove il fatto giungerà a trasformarsi esso stesso in diritto, laddove il fatto finirà col torre al diritto le sue supreme ragioni dell'assoluto, in ciascuno di cotesti casi voi avrete l'individualismo, e l'individualismo non può essere la teoria che vanta di essere se non riduce in tirannia la stessa libertà.

La teoria del Buchez è essenzialmente individualista; essa parte dal fatto e non dal diritto; essa, col fatto, intende non solo di reggere, ma di creare lo stesso diritto; insomma, la teoria del Buchez è un continuo prendere il fatto per il diritto. È questo un costituir la Scienza? è un contenersi nelle leggi della Scienza? è un poter misurare il valore delle conseguenze pratiche che dovranno derivarne?

Non vi paia che io imputi a fantasia tali colpe. Ho detto che la teoria del Buchez parte dal fatto e non dal diritto. È veramente questa una colpa per una teoria giuridica? potrebbe non essere, se non si prendesse il fatto, che come semplice punto di mossa, senza confonderlo col diritto: ma è colpa seria, quando s'incorre in cotesta confusione. Il dire che *ogni nazione è costituita sopra uno scopo comune di attività fondato sulla morale*, ha l'aria del diritto, ma in fondo, esprime un fatto, anzi una finzione di fatto: si ritiene che ogni nazione sia costituita così; ma frattanto la nazione si piglia di fatto, com'è costituita attualmente: e allora può trovarvisi e lo scopo comune di attività e la morale su cui si fonda; ma evidentemente allora portiamo

dal fatto: però per la teoria della Nazionalità, o della Sovranità non era questo che voleva sapersi; bensì voleva sapersi com'è che il fatto della nazione si produsse? voleva sapersi com'è, ch'essendovi un tempo in cui il fatto della Nazione non era, doveva venirsi a un tempo in cui la nazione vi sarebbe? ora, finchè voi ci trascinate sul fatto, voi correte rischio di veder sorgere le nazioni anche senza uno scopo comune di attività nazionale, e molto meno colla morale che lo ispira: cioè a dire, cotesti elementi di puro fatto, cioè lo scopo comune di attività, e la morale che lo ispira possono mancare tutt'e due, e frattanto la nazione sorgere. Se io risalgo sino al fatto della torre di Babel, quando Nembrot, con uno scopo comune di attività si affatica a quella fondazione, e quando con un altro scopo comune di attività i popoli si sparpagliano sopra la terra, lasciando in tronco la loro mole di salvezza, e le varie famiglie vanno occupando l'umana abitazione in varie direzioni, dov' è, qual' è la morale che ispira coteste genti? Se io devo consultare l'unico monumento che mi narra l'avventura, di morale se ne parla poco, o punto; ivi si accusa anzi tutta cotesta generazione, che dee crear le nazioni, come gente a Dio nemica, e che nel suo capo non ci ha altro proposito se non quello di ridersi di Dio e di tutti i suoi castighi: a questo mira lo scopo comune di attività; e quando si disseminano sopra la terra quale sia la loro morale nazionale nessuno ce lo dice; e poi quando

l'idolatria è aperta, se debba prendersi cotesta per morale costitutiva delle nazioni, ciò sarebbe la più trista derisione della morale. Il fatto vi conduce lì, e il fatto è cotesto: e cotesto fatto implica in sè e Nazioni e Sovranità. Possiamo noi vantare di cotesto modo che possediamo una Teorica della Sovranità o della Nazionalità?

No davvero, e sino al punto che noi non potremmo dire neppure che la teoria del Buchez indichi la verità di un fatto, ma tutto al più la finzione di un fatto; noi fingiamo che la costituzione di ogni nazione poggi sopra uno scopo comune di attività fondato sulla morale; ma ciò se è, anche come fatto, sino a certo punto, è mutabile in tante facce che nessuno potrebbe valutare il fatto colle medesime norme. Sicchè per nessuna guisa può costituire un fondamento di Diritto; ed era questo di che si trattava, per uscire dalle reti dell'individualismo.

Neppure se si dicesse che ogni nazione dovrebbe essere costituita con uno scopo comune di attività fondato sulla morale, saremmo ancora entrati nel campo del diritto; noi saremmo sempre nel campo di fatto: noi saremmo sempre nell'ambito del fatto, perchè supponghiamo che per costituirsi una nazione sieno indispensabili questi due termini di fatto: uno scopo comune di attività ed una morale che continuamente lo ispiri; inguisachè, in qualunque momento lo scopo comune sia in contraddizione colla morale, o questa collo

scopo comune, o che l'uno o l'altra si sospenda, la nazione farebbe il via vai, o l'altalena, dipendendo appunto dalla costante sussistenza di que' due termini di fatto. Ora tuttociò si presta ammirabilmente a tutte le passioni dell'egoismo; epperò la teoria è solennemente individualista dall'aspetto della Nazionalità.

Dal lato della Sovranità peggio che mai; ponendo l'autorità sovrana su cotesto scopo e sulla morale che lo ispira, la sovranità non avrebbe altro fondamento se non la sussistenza di cotesto fatto: sicchè dal momento che cotesto fatto manchi o in tutto o nella parte sua più essenziale, la Sovranità non è più nulla. È impossibile che io capisca come l'elemento morale sia compatibile coll'idolatria; ma frattanto credo benissimo compatibile la Sovranità coi popoli idolatri. Quale sia stata la morale di Nerone, di Caligola, di Eliogabalo, e di quanti altri mostri stettero alla testa dell'impero romano, non ce lo dichiarerà nessuna teoria che ripone la Sovranità sullo scopo comune di attività ispirato dalla morale: eppure pretendere che ivi non sia stata Sovranità, è rendersi impossibile il comprendere la stessa esistenza di fatto delle Nazioni.

Io so, e tutti coloro che non hanno perduto il cervello sanno, che, se havvi morale che meriti questo nome al suo grado supremo, è quella del Cristianesimo, so che se vi era morale che si dovesse sentir violata in tutto l'essere suo dalla feroce e scellerata moralità della sovranità pagana, questa dovea essere

la Cristiana; ma al tempo stesso io so che, se vi fu alcuno che incutesse più profondo il rispetto verso i capi dello Stato, furono appunto gli Apostoli, fu il Cristianesimo, fu Gesù Cristo. Ciò che vuol dire, che quivi, dove la morale non è un' ipotesi egoista, ma è una verità assoluta, l' idea della Sovranità riposa su ben altri fondamenti.

Dunque, quando per fondamento della Sovranità mi si dà lo *scopo comune di attività fondato sulla morale*, non mi si dà nè più nè meno se non un fatto effigiato in cotesta immagine: ma cotesto fatto mi dà tanto diritto a conchiudere alla legittimità della Sovranità quanto me ne porge qualunque reggimento fondato sulla più esecrabile immoralità. Credete voi che io conchiuda alla legittimità della Sovranità in Nerone, e in qualunque denominazione idolatrica, o assurda per qualsivoglia ragione, perchè il fatto me li pianta lì nel campo della Storia? allora io potrei concluder lo stesso per la sovranità quale scaturisce dalla vostra teoria; e se la vostra teoria mi abilita ad adottare la Sovranità a quella guisa come deriva dal vostro fatto, non per altro motivo se non perch'esso è un fatto, voi non avete dato ancora un passo per avere il Diritto nella Scienza di condannare le male arrivate autorità sovrane di qualsivoglia natura, e di qualsivoglia tempo, senza condannare perciò la Sovranità, nella sua medesima idea giuridica.

V.

La vostra teoria condotta alle sue legittime conseguenze logiche, renderebbe impossibile la Sovranità nella sua medesima essenza; costringerebbe a roveseiare tutte le autorità sovrane; assoggettando il Diritto alla meccanica di un individualismo che non potrebbe avere altra attività comune se non quella che sorge dal numero, nè altra morale nazionale se non quella che trovi il suo fondamento nell'utile e nell'interesse.

La teoria del Buchez va inevitabilmente incontro a tutti cotesti disastri; perchè, come abbiam detto, e come crediamo di aver mostrato abbastanza, essa è teoria individualista: epperò può forse riuscire utile ai soli casi individuali; mentre nella generalità non può raggiungere i grandi fini a' quali guarda la Umanità, e a cui sono preordinate le Nazioni.

Però non abbiam mostrato ch'ella sia essenzialmente individualista, epperò egoista per essenza, avendoci riserbato questa parte, come la più disastrosa, a lasciarla scaturire da quel medesimo principio che noi trovammo così ben formulato nel corpo di questa nota, quando si diceva che *il diritto non potrebbe nascere dalla semplice volontà della maggioranza degl' individui, e neppure dalla loro unanimità.* Ora qual è il motivo di questa terribile rigidità del Diritto? perchè volendo entrare nella natura del Diritto può esservi la maggioranza, può esservi l'unanimità e frattanto può non es-

servi il Diritto? e peggio ancora, perchè può esservi l'assoluto dissenso dell'universale, e frattanto esservi il Diritto?

La ragione si divide in due aspetti, uno che guarda all'universale, e l'altro che guarda al particolare. L'aspetto che guarda all'universale dice, che il Diritto è manifestazione d'idea assoluta, e non può sorgere dal relativo; può e deve dominare il relativo, ma non può, nè deve esser dominato dal relativo: se no, in sull'istante cessa di esser diritto; senza che per questo si trasformi in diritto l'elemento relativo. L'aspetto che guarda al particolare dice, che il numero, qualunque sia, è sempre relativo e non potrà mai assumere gli attributi dell'assoluto.

Ora, così essendo le cose, è verissimo che qualunque sia il numero esso non riuscirà mai a generare il diritto.

Ma, quando voi mi parlate di numero, voi mi parlate d'individui; dunque l'essenza dell'individualismo si ritrova matematicamente espressa e contenuta nel concetto del numero: ma la teoria incapace di generare il diritto è precisamente la teoria del numero, e la teoria del numero è identica a quella dell'individualismo; dunque la teoria colpita di assoluta sterilità nella generazione del Diritto è per l'appunto quella dell'individualismo.

Ora qualunque teoria di diritto si appoggi sulla forza del numero, come a suo argomento finale, ripiomba

nell'abisso dell'individualismo; dunque per quanto una cotal teoria peschi in fondo di cotesto abisso, vi ritroverà sempre le ragioni dell'egoismo e non mai quelle del Diritto.

Dove siam noi?

Quando nella ventura lezione noi esamineremo tutto il senso in cui la nota dell'Ott è conchiusa, per accettare in tutta la solennità de' fatti più serii la teoria del Buchez, cioè, che « in diritto delle genti quel principio della Sovranità completa quello della Nazionalità; e che è in virtù di cotesta sovranità morale che le popolazioni possono scegliere liberamente la nazionalità alla quale esse vogliono appartenere; e che il suffragio universale deve legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi, e agli ordinamenti de' congressi; e che questo nuovo diritto delle genti è stato inaugurato dalla rivoluzione francese, ed ha ricevuto la sua consecrazione ai dì nostri, coll'annessione della Savoia alla Francia e degli Stati Italiani al regno Sardo » quando noi verremo a cotesto esame, veramente allora vedrete dove noi siam giunti.

LEZIONE XVII.

Critica della teoria del Buchez sulla Sovranità.

II.

APPLICAZIONI

SOMMARIO

Le conclusioni della teoria del Buchez, per noi si riducono a quistioni gravissime. — Esposizione delle medesime. — Necessità di combatterle, desunta dalla natura delle cose. — 1. Quistione : è vero che il principio della Sovranità, secondo il Buchez, completa quello della Nazionalità ? — Argomenti che rovesciano cotesta proposizione. — Come la Sovranità costituisca il principio sostanzialmente identico colla Nazionalità — Come la teoria della Sovranità e della Nazionalità annullando il diritto delle Genti resta annullata da esso. — 2. Quistione : è vero che le popolazioni, in virtù di cotesta Sovranità morale, possono scegliere liberamente la Nazionalità, alla quale vogliono appartenere? — Argomenti che demoliscono una siffatta proposizione : — Dimostrazione di cotesti argomenti. — 3. Quistione : è vero che in forza di cotesta Sovranità il suffragio universale debba legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi, e agli ordinamenti de' congressi? — Legittimità e illegittimità del suffragio universale. — Il suffragio universale, come procedente dalla teoria del Buchez, è illegittimo e quindi antinazionale. Come la teoria del Buchez annienta il valore del suffragio universale. — Come i meccanismi del suffragio universale non possono costituire il diritto delle genti. — 4. Conclusione : E' vero che questo diritto nuovo delle genti sia il Diritto quale scaturisce dalla natura della umanità e delle cose? — è vero che perchè questo diritto nuovo l'ha inaugurato la Rivoluzione francese perciò sia il diritto legittimo di sua natura?, — è vero che l'annessione della Savoia alla Francia consacri cotesto diritto? — è vero che l'annessione degli stati italiani al regno di Sardegna, lo consacri per conto nostro? —

I.

La presente Lezione procederà mutando in quistioni tutte le conclusioni che si sono dedotte dalla teoria del Buchez, da coloro che l'adottano.

Ed ecco quali saranno queste quistioni :

Prima conclusione : *Ce principe complète, en droit des gens, celui de la nationalité.*

Prima quistione : È vero che il principio della Sovranità, completa quello della Nazionalità?

Seconda conclusione : *C'est en vertu de cette Souveraineté morale que les populations peuvent choisir librement la nationalité à laquelle elles veulent appartenir.*

Seconda quistione : È vero che le popolazioni, in virtù di cotesta Sovranità morale, possano scegliere liberamente la nazionalità, alla quale vogliono appartenere?

Terza conclusione : *et que le suffrage universel doit légitemente se substituer aux stipulations des gouvernements et aux arrangements des congrès.*

Terza quistione : È vero che in forza di cotesta sovranità morale, il suffragio universale debba legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi, e agli ordinamenti de' congressi?

Quarta conclusione : *Ce nouveau droit des gens a été inauguré par la revolution française, et il a reçu sa consécration de nos jours, par l'annexion de la Savoie à la France et des États au royaume de Sardaigne.*

Quarta quistione : È vero che cotesto diritto nuovo delle genti sia il Diritto quale scaturisce dalla natura della Umanità e delle cose? è vero che perchè cotesto diritto nuovo l'ha inaugurato la Rivoluzione francese, perciò sia il Diritto indeclinabile e legittimo di sua natura? è vero che l'annessione della Savoia alla Francia

consacri cotesto diritto? è vero che l'annessione degli Stati Italiani al Regno di Sardegna lo consacri per il canto nostro?

Accingiamoci al penoso studio; io son costretto a farlo, no certo per insistere in una critica che potrebbe parer personale: mentre, esaminando la mia coscienza, e per il signor Buchez e per il signor Ott, non ritrovo altro che sentimenti di alta venerazione. Ma siccome la teoria di cui si parla, siccome le applicazioni che se ne traggono, non si riducono a faccende personali, ma invadono tutta la moderna civiltà e tutta la scienza che se ne occupa, mi era mestieri di combatter la teoria come l'opera di qualcuno che la veste e la profferisce colle sue parole. Se no, non di raro potrebbe parere che sieno le fantasie del mio capo ch'io vada perseguitando.

Venghiamo dunque ai nuovi quesiti. Certo, dietro le cose dette, nessun di voi si sarebbe aspettato che io vi avessi potuto abbandonare in braccio alle medesime conclusioni che si son tratte da quella Teoria.

Ma neppure dietro l'inaugurazione della Rivoluzione Francese? e dietro la consacrazione de' governi nostri? Niente, o carissimi; e si tratta precisamente di sapere ancora dove stia la ragione, dove stia il fondamento del Diritto, malgrado argomenti e prove credute così concludenti:

Ripigliamo adunque il nostro cammino, e vi prego di tenermi dietro con sopportazione e pazienza.

II.

La prima quistione, che ci vien su dalla prima conclusione, è questa:

« È vero che il principio della Sovranità completa quello della nazionalità, in diritto delle genti? »

Noi diemmo già un'occhiata a cotesta quistione; ma ora si presenta sotto un altro aspetto: nel suo aspetto generale, e nel suo aspetto particolare. Nel suo aspetto generale è quale ci verrebbe dalla stessa scienza: dalle mani dell'autore ci viene nel suo aspetto particolare; l'Ott non dice che il principio della sovranità, in diritto delle genti, venga a completare il principio della nazionalità, enunciando questo concetto come una proposizione fondamentale della Scienza; ma lo dice in modo tutto particolare, egli parla del principio come lo concepisce il Buchez. Ora il principio come lo concepisce il Buchez, sia rispetto alla Nazionalità, sia rispetto alla Sovranità, addita la scienza da un aspetto particolare: è l'aspetto sotto il quale lo presenta il Buchez; epperò l'Ott dice che, in diritto delle genti, il principio della Sovranità completa quello della Nazionalità, alla maniera come l'uno e l'altro vengono presentati dal Buchez.

Ma questa proposizione non potrebbe affermarsi, se non dopo aver provata la proposizione più universale, che reggesse come fondamento di scienza. Cotesta proposizione sarebbe quella che scaturisce dalla quistione

posta da noi in forma generale cioè : È vero che, in diritto delle genti, il principio della Sovranità completa quello della Nazionalità?

Per noi non è vero : 1. perchè la Nazionalità è niente senza la Sovranità, e il niente non si completa in nessun modo; 2. perchè la Sovranità, nella sua essenza, è attributo della Umanità, attributo proprio della sua idea costitutiva, e quindi tale attributo che se mancasse, mancherebbe l' idea stessa della Umanità, e la Umanità di fatto sarebbe impossibile ; 3. perchè, se le cose stanno così, la Nazionalità non può sussistere se non in quanto la Sovranità ne sia la causa efficiente, epperò non son principii che si completano reciprocamente, ma la Nazionalità è effetto che sarebbe ad ogni modo impossibile, laddove non procedesse dalla Sovranità come da sua causa; 4. perchè, se la Sovranità, non fosse attributo essenziale della Umanità, la Nazionalità, posto che sia possibile, non potrebbe ritrovare nè in sè, nè fuor di sè la Sovranità : qualunque cosa ritrovasse non sarebbe mai un attributo della Umanità; e un potere qualsivoglia, e molto più il potere supremo, che non possa dimostrare il suo carattere di attributo della Umanità, sarebbe un potere fantastico; quindi, questa presunta Sovranità nè completerebbe la Nazionalità, nè sarebbe da essa completata, perchè tanto l'idea di Sovranità, quanto quella di Nazionalità, non avrebbero fondamento se non nella fantasia ; 5. perchè quando si parla di Nazionalità in atto, è, e non può esser altro.

se non un atto complesso: la Nazionalità è perchè presume, e perchè implica la Sovranità; presume la Sovranità in modo universale, come causa: non potendovi essere Nazione di fatto, senza che non preceda la Nazionalità di Diritto; e non potendovi essere nessun fatto di cotesta natura, senza la Sovranità, come attributo essenziale della Umanità, che lo generi; e presume la Sovranità in modo speciale, come il principio essenziale di quella data Nazionalità: nessuna Nazione potendo compiere verun atto di Nazionalità, laddove non sia Sovrana, e nessuna Nazionalità potendo esser Sovrana, laddove la Sovranità non sia proprietà inerente alla sua medesima essenza.

Adunque i due principii, così detti, di Nazionalità e di Sovranità non si completano: ma è un'idea unica, quella di Sovranità, nella sua forma assoluta e ideale, ma come attributo costitutivo della Umanità; quella di Nazionalità, nelle sue forme relative di manifestazione. Quando voi dite Sovranità, in modo assoluto, presupponete la nazionalità in tutte le sue forme relative; quando voi dite Nazionalità, allora voi parlate sempre in modo relativo della Sovranità. La Sovranità non implica necessariamente la Nazionalità di fatto; ma la Nazionalità nella sua esistenza di diritto e di fatto implica necessariamente la Sovranità, non perchè sia un principio che ne completi un altro, ma perchè l'idea di Sovranità contiene in sè quella di Nazionalità; e quando la Nazionalità è in atto, ciò è solo perchè la Sovranità la fa sussistere ed operare.

Ora potete venire dalla quistione in senso universale a quella in senso particolare, e vedrete se la teoria della Nazionalità del Buchez sia completata da quella della Sovranità; vedrete, se l'una e l'altra contengano in nessun modo l'idea di Nazionalità e di Sovranità separatamente, e se la contengano accozzandole insieme.

Pure si dice che questo complemento si faccia in Diritto delle Genti. Ed io credo che il Diritto delle Genti, preso in cotesta guisa, non abbia nessun valore di scienza; e che però non valga la pena di occuparsene: voglio dire, o che i due principii, quello della Nazionalità e quello della Sovranità, come ce li dà la teoria del Buchez si completino oppur no, questo in Diritto delle Genti importa nulla: perchè siccome cotesta teoria non è il Diritto delle Genti, ne viene che, come scienza non ci può somministrar gli argomenti per approvare o disapprovare il valore della teoria; e il fatto è che al modo come il Diritto delle Genti vien ridotto dalle teorie del Buchez, non può salvarsi dal cadere in complicità con tutti gli errori di coteste teorie. Il che, dove sia dimostrato vero, l'invocare il Diritto delle Genti come l'autorità massima che approvi siffatte conclusioni, non ha nessun valore. Primo, perchè un tal Diritto delle Genti non ha nessun valore suo proprio nè giuridico, nè scientifico, essendo stato scambiato colla teoria del Buchez; secondo, perchè la teoria del Buchez non solo non è il Diritto delle Genti, ma anzi lo scrolla dalle sue basi.

Per ora venghiamo alla seconda quistione : « È vero che le popolazioni in virtù di coteste Sovranità morali possono scegliere liberamente la nazionalità, alla quale vogliono appartenere ? »

Questo assunto presuppone : 1. che quanto alla Nazionalità, non sussista nessuna idea naturale della Nazionalità ; 2. che il concetto che uno se ne vuol formare è tutto capriccioso ed arbitrario ; 3. che, come tale, non ha nessuna base nella Sovranità; 4. epperò la Nazionalità non porta in sè stessa l' attributo della Sovranità; 5. che così è un mero fatto accidentale delle popolazioni, e non un fatto essenziale della Umanità; 6. quanto alla Sovranità, che neppur essa sussiste per nessuna idea naturale ed immutabile nella sua medesima essenza, ma che ognuno può formarsela a suo talento, secondo la moda del tempo e il flusso delle opinioni ; 7. epperò, la presunta Sovranità morale, quale l' ha concepita il Buchez, essendo di moda francese, è sufficiente, in Diritto delle Genti, ad autorizzare le popolazioni a far delle nazionalità il loro beneplacito; 8. che, in cosiffatta teoria, la sovranità e la nazionalità propriamente non sarebbero nulla nel loro momento più propizio, se non l'assoluta anarchia; 9. che quando sono qualche cosa, sono ciò che vogliono le popolazioni; 10. e che perciò, secondo l' umore e qualità delle popolazioni, possono mutare e le Sovranità e le Nazionalità liberamente; 11. ma questa prodigiosa libertà delle popolazioni che importerebbe ciascuna po-

tersi fabbricare la Sovranità a suo talento, come può sceglie rsi la Nazionalità a suo capriccio, tutt'a un tratto trovasi incatenata sotto una Sovranità regolata loro dalla teoria, imperocchè tutto questo succede secondo quella Sovranità morale di cui ha parlato il Buchez; e 12. così tutta la vita e l'organismo delle nazioni dipende dalla fortuna di questa teoria.

Ora tutte queste proposizioni, che sono la più naturale significazione della conclusione a cui ci si vuol condurre, provano ineluttabilmente, per una parte, che, se la Scienza del Diritto Internazionale si costituisce di siffatti elementi, essa è assurda da cima a fondo; e dall'altra, che, se nella pratica, i placiti di cosiffatta maniera di Scienza, debbano essere quelli che hanno a decidere le sorti del mondo, non è niente di strano che debba andarsi come nave in tempesta.

III.

Io mi accingo a provare più velocemente che mi sia possibile tutte le cose dette.

La parte essenziale della conclusione sta in questo che, in virtù di quella teoria della Sovranità, le popolazioni possono scegliere liberamente la nazionalità alla quale vogliono appartenere.

Così, secondo il Buchez, e per un preteso Diritto Nuovo delle genti che ragionasse così, il negozio della nazionalità non sarebbe nulla di naturale, ma sarebbe

puramente facoltativo secondo l'arbitrio delle popolazioni. Per potere esser tale adunque la Scienza del Diritto delle genti avrebbe dovuto aver provate come incontrastabili, innanti tutto, le prime conseguenze di sopra dedotte quanto alla Nazionalità; cioè primo che non sussista nessùna idea naturale della Nazionalità; perchè, se esiste l'idea naturale, allora è questa quella che costituisce la Nazionalità; è questa che la rende possibile e inevitabile nel fatto, è questa che rende innaturale ed assurda qualunque altra idea di nazionalità che non si riducesse ad essa: e poi se della nazionalità non vi fosse l'idea naturale, qualunque invenzione sarebbe contro le leggi della natura; perchè, se la nazionalità non fosse uno degli attributi propri della Umanità, attributo che deriva dalla economia delle leggi della sua natura propria, si ridurrebbe a un mero accidente fantastico..

Così è veramente, se l'idea naturale di nazionalità sussiste, allora non appartiene all'arbitrio di nessuno l'inventarla a modo suo; se non sussiste, cioè a dire se non procede dalle leggi della natura stessa della Umanità, allora non è possibile per un altro verso, perchè ogni invenzione sarebbe innaturale.

Come innaturale il concetto che uno vorrebbe formarsene, dato che il potesse, sarebbe capriccioso ed arbitrario. E veramente le popolazioni non potrebbero avere questo diritto di scegliersi liberamente la nazionalità alla quale vogliono appartenere, se non nel caso

in cui la nazionalità ciascuno possa fantasticarsela a suo talento, e che la natura della Umanità non c'entri per nulla. Così il Francese è Francese, perchè volle esser Francese; l'Italiano è Italiano perchè volle essere Italiano; il Chinese è Chinese perchè volle esser Chinese: ma un bel giorno viene in capo al Francese di esser Chinese e si farà Chinese; un altro giorno gli verrà in capo di farsi Italiano e si farà Italiano; un altro giorno vorrà farsi Russo e si farà Russo: e così ciascuno potrà mutare la sua nazionalità secondo ci farà più comodo; anzi, data questa teoria, è più legittima la nazionalità che uno si procaccia seguendo la sua libertà, che la fatale nazionalità che gli assegnò natura. È più legittima la Nazionalità Chinese di una popolazione Francese che se la sia scelta di sua libera volontà, che non sia la nativa nazionalità francese. E di questo passo cosa addiverrebbe la Nazionalità, chi saprebbe indovinarmelo? con siffatte teorie che razza di scienza voglia essere la nostra, chi vorrà dirmelo?

E tuttavia la quistione non è ancora cotesta. Sia pure che quando le nazionalità esistono di fatto si possa venire a coteste scelte che si accordino cogl'interessi degli uomini; sia pure che vi possano essere di que' cuori cui non costi nulla il rinunciare alla propria patria e inventarsene un' altra liberamente; ma resta sempre a sapere, quelle Nazionalità donde son venute? la Patria, che fatto è nella storia della Umanità? che virtù ha nella genesi delle nazionalità? Se tutti cotesti

fossero fatti arbitrari, che ciascuno può inventare e mutare a suo bell'agio, allora parlare ancora di scienza e di fatti costanti su' quali possa costituirsi, parlar di Diritti e di leggi immutabili che li proteggono, son tutte fantasie, e sarebbe meglio di parlar di altro.

L'idea della nazionalità dunque in questo nuovo diritto delle genti messo in mostra per le mode di questi ultimi tempi, non sarebbe naturale, ma abbandonata al capriccio e all'arbitrio delle popolazioni.

Ancora verrebbe questa terza conseguenza della Teoria, che, come tale, la Nazionalità non ha nessuna base di Sovranità. Nella teoria in certo cotal modo si è creduto che tal Nazionalità non possa stare senza la Sovranità; vero è pertanto senza vedere il nesso intimo, ma abbandonandosi alle mere accidentalità empiriche. Ciò non ostante, se l'idea di nazionalità è arbitraria, tanto più sarà arbitraria quella della Sovranità. Per noi la Sovranità genera la Nazionalità; questa è possibile in forza di quella : se la Umanità non fosse Sovrana di natura sua, non avrebbe dove prendere la capacità di manifestarsi nelle varie nazionalità. Così è che noi sosteghiamo che la base fondamentale della Nazionalità è la Sovranità, e che per ordine logico e naturale delle idee, l'idea di Nazionalità suppone quella di Sovranità, e quella di Sovranità suppone quella di Umanità. Ma, se l'idea di Nazionalità è abbandonata al capriccio delle popolazioni, dov'è più questo bisogno della Sovranità che la generi? dov'è più questo bi-

sogno della Sovranità che includa in sè tutto l'ordine e l'economia de' suoi propri attributi?

Così essendo, noi non possiamo evitare la quarta conseguenza; cotesta Nazionalità la quale non procede dalla Sovranità non può arrogarsi in nessuna guisa l'attributo di Sovranità: la Nazionalità non può concepirsi senza la Sovranità; come non si può concepire la luce senza lo splendore, il fuoco senza il calore, il circolo senza la rotondità: la Sovranità è attributo inerente alla Nazionalità, come ereditato dalla Umanità: ed è Nazionalità in forza di quell' attributo, ed è Nazionalità in quanto che, in forza di tutte le sue connaturali attività, procedenti in essa dalla natura e dalla idea della Umanità, possa svolgere cotesto attributo: dal momento che nol possa essa è decaduta, e non ha più nazionalità, perchè non ha più Sovranità.

Ma che cosa è una Nazionalità priva naturalmente dell'attributo di Sovranità, come la inventa la teoria? la teoria dà alle popolazioni l'arbitrio di scegliere liberamente la Nazionalità alla quale vogliono appartenere. Cosa vuol dire questo in Diritto delle genti? Vuol dire che o le popolazioni hanno già una nazionalità, o non l'hanno; se l'hanno si suppone che sia naturale: poichè se la nazionalità non è naturale non merita questo nome, se non per estensione e per abuso; se ha la sua nazionalità naturale, cotesta nazionalità non si sceglie. come non si sceglie la patria, come non si sceglie il padre e la madre: in questo caso adunque non pos-

sono scegliersi liberamente la nazionalità; essi l'hanno, ed è sovrana di sua natura : essi sarebbero traditori e nemici della loro patria , se credessero di potersi liberamente scegliere un'altra nazionalità : si arrogherebbero la Sovranità spogliandone la Nazionalità che abbandonano, atto che sarebbe contro natura, e che dà origine a un tale ordine di cose che insinua l'assurdità ed il capriccio in tutto lo svolgimento di un popolo che fosse lo zimbello di simili teorie.

Se poi si suppone che una popolazione non abbia naturale nazionalità, e ne scelga una, anche qui resta a vedere come il fatto succeda : nè siamo al caso di costruire una teoria generale di diritto delle genti che venga suggerita da casi eccezionali; casi de' quali, ad intenderne il valore, è necessità di conoscere tutta la posizione di fatto.

Per altro una popolazione senza nazionalità troppo difficil cosa è il saperla immaginare; molto più quando è tale da potere liberamente scegliere la sua nazionalità : cotesto è l'atto più stupendo di sovranità , o di follia , è l'atto più eminente di civiltà o di barbarie, è l'atto più profondo di politica o d' insensataggine, e richiede quindi un popolo il più progredito nelle teorie della civiltà o un popolo il più imbecille.

Ma nel primo caso ha la nazionalità naturale , e i grandi mutamenti sono un prolungamento di quella, e non può mutarla senz' essere traditori della patria; nel secondo caso vorreste voi levar la teoria del Diritto delle genti sul tipo de' popoli imbecilli ?

Io spero che non vorrete confondere la patria di adozione, colla nazionalità di questa teoria; nè i principii su' quali quella può stare con quelli su' quali questa si posa. E per altro l'adozione di una nuova patria non importa la rinuncia della patria nativa; ciò che significherebbe essere l'uomo incapace e indegno di nessuna patria e di nessuna nazionalità.

E tutto questo ci conduce alla quinta conseguenza, cioè che la Nazionalità, non essendo il frutto naturale della Sovranità, ma la elezione libera delle popolazioni, non è più un fatto essenziale della Umanità, ma un fatto accidentale delle popolazioni. E posto che il Diritto Internazionale non è possibile se non in quanto le Nazionalità offrono la materia del Diritto, ed esse non offron altro che eventi accidentali procedenti dalla libera scelta delle popolazioni, noi non dobbiamo più parlare di Scienza di Diritto Internazionale, perchè la genesi del Diritto non è fondata nè sugli accidenti, nè sulla libera scelta degli uomini.

La sesta conseguenza non è meno inevitabile delle precedenti: se quelle hanno esterminato la Nazionalità, questa estermina la Sovranità; essa nè sussiste, nè opera per leggi sue originali nella natura stessa della Umanità; essa non sussiste per nessuna idea naturale ed immutabile nella sua medesima essenza, ma ognuno può formarsela a suo talento, secondo la moda del tempo e il flusso delle opinioni: oggi sono le popolazioni che liberamente scelgono le Nazionalità; domani

è il tiranno che colla scimitarra e col cannone divide ed ammassa i popoli; doman l'altro son le sette che capovolgono ogni cosa. E come vedete, il Diritto delle Genti sopra apparisce nullo di faccia al principio di Nazionalità, qui apparisce stolido di faccia al principio di Sovranità, e all'ultimo apparisce forsennato di faccia al principio di Nazionalità e di Sovranità allo stesso tempo.

Nella settima proposizione io son venuto a una conclusione tutta a tipo individualista, ma inevitabile anch'essa; cioè, che la presunta individualità morale, quale l'ha concepita il Buchez, essendo di moda francese, è sufficiente, in diritto delle genti, ad autorizzare le popolazioni a far delle nazionalità il loro beneplacito. È moda e non è diritto; è moda, perchè conviene ad una gran Nazione, nelle condizioni sue presenti, ma, se domani non le convenisse, la moda muterebbe: non è diritto perchè la nozione del diritto non è dimostrata in veruna guisa, molto meno col fatto, non basta il dire che, secondo quella presunta Sovranità morale, le popolazioni possono scegliere liberamente la loro nazionalità: cotesto non prova il diritto, afferma l'ipotesi, e l'ipotesi è sempre la stessa, o una povera modificazione del contratto sociale; ora il Contratto sociale non è nè diritto, nè origine di diritto; ma profonda ignoranza ed assoluta negazione di esso.

Ma, dato che l'ipotesi regga un minuto secondo, in così fatta teoria, sovranità e nazionalità, i due cardini

del diritto, cosa sono propriamente nel loro momento più propizio? sono il nulla, o l'assoluta anarchia. Se fossero qualche cosa, allora dovrebbero essere ciò che dice l'autore, se no siamo fuori dell'argomento. Cos'è questa Sovranità morale? è ciò che risulta dal fatto di ogni nazione costituita con uno scopo comune di attività fondato sulla morale. Se ciò non vi fosse, l'autorità sovrana non vi sarebbe; perchè essa è là dov'è cotesto scopo e la morale che lo ispira. Ora se la Nazione non esiste è impossibile che vi sia cotesto scopo, e cotesta morale ispiratrice, dunque la Sovranità di cui si parla risiederebbe sul nulla. Se voi dite che risiede nella popolazione, perchè è essa che deve fare la libera scelta in forza della vostra Sovranità morale, allora è costituita in Nazione; dunque ha la sua Nazionalità, epperò ha lo scopo comune di attività, e la morale che lo ispira: ma allora si tratta di mutar nazionalità; non di fondar Nazioni: e, se dee venirsi a cotesti momenti, voi lo vedete, sono i momenti più preziosi per vedere la Sovranità nel nulla, o nella completa anarchia di tutti i poteri. È il nulla, perchè o la nazione non esista, e non si sa dove risegga lo scopo comune di attività fondato sulla morale, o ella esiste ed allora vale a dire che manca di scopo comune di attività e di morale che la costituisca, se le sue popolazioni possano liberamente scegliere un'altra nazionalità. È la più assoluta anarchia, perchè una Sovranità che pretenda di potere liberamente scegliere

la sua nazionalità a capriccio delle popolazioni, se non è nell'anarchia di tutti i suoi poteri, non potrà venire ad un atto così solenne, mentre non potrà in nessuna guisa deliberarlo s'ella non si trova nella pienezza della sua Sovranità, cioè a dire nell'armonia, o nella concentrazione di tutti i suoi poteri. Ma se con siffatti procedimenti intende di stabilirsi una teoria del Diritto delle genti, io sono obbligato a dirvi che non mi riesce punto a capire cosa voglia dirsi nè per Diritto, nè per Sovranità, nè per morale, nè per Nazionalità, nè per iscopo comune di attività, nè per popolazioni, etc.

Noi siam venuti alla decima conclusione; cioè, che se di sua natura la sovranità e la nazionalità sotto l'impero della teoria sono il nulla, o l'anarchia, nei loro momenti più fausti, per esser qualche cosa non posson esser altro se non ciò che liberamente vogliono le popolazioni. Dunque non procedono dalla natura stessa delle cose; dunque non è per una economia di leggi preordinate nella stessa idea e natura della Umanità che Sovranità e Nazionalità trovino i loro fondamenti, le loro ragioni; il loro Diritto; dunque il Diritto è un sogno, un abuso, una tirannia; dunque Sovranità e Nazionalità sono cose essenzialmente mutabili com'è mutabile la volontà delle popolazioni; dunque la Civiltà che si affanna a costituire, a far trionfare l'impero del Diritto Internazionale, è in perfetta contraddizione colla teoria che fa delle popolazioni gli

arbitri della Sovranità, delle Nazionalità e del Diritto delle genti.

Così si verrebbe alla spaventevole conclusione (che il Proudhon seppe più coraggiosamente e logicamente dedurre dai suoi principii), dell' Anarchia universale, come il fine più glorioso di tutte le nostre sapientissime ascensioni aereostatico politiche; mentre tutte le popolazioni, in virtù di quella Sovranità morale di cui si sarebbero impadronite potrebbero, ad ogni momento, disorganizzare tutte le Nazioni, secondo che l' umore della giornata o gl'influssi del sole in cancro, nello scorpione, o in non so che altra costellazione, le spingessero a scegliere liberamente una nuova Nazionalità.

Tutto questo ci rivelerebbe la conquista di una libertà senza limiti e senza freni; ma sventuratamente non è così: l'ultima conclusione è questa; parrebbe che le popolazioni, per venire a cosiffatti risultamenti, potessero fabbricarsi la Sovranità come meglio torni, e come possono scegliersi la Nazionalità a loro gusto, possono la Sovranità a loro talento; ma l' affare non va così: tutt' a un tratto trovansi incatenate da una Sovranità che la teoria dà loro ad intendere come la più liberale di questo mondo, frutto, nientemeno, della più gran rivoluzione: imperocchè tutto questo dipende, non dalla Sovranità che la popolazione ha trovato da sè, come cosa sua, ma da quella Sovranità morale di cui parla il Buchez.

Ora questa Sovranità morale, come vedremo, non

dà, ma toglie libertà ai popoli. E siccome cotesta Sovranità morale, non è la Sovranità quale procede dalla natura della Umanità, ma quale procede dalla natura della teoria che l'ha messa avanti, così tutta la fortuna delle nazioni dipenderebbe dalla fortuna di cotesta teoria: ciò che si risolve sempre nella impossibilità di costituire il Diritto delle genti sopra basi veramente naturali e scientifiche.

Noi dunque, per le cose dette, credo che se ancora non potremo decidere definitivamente, che in virtù di quella Sovranità morale di cui parla la teoria le popolazioni non possono liberamente scegliere la Nazionalità alla quale vogliano appartenere, siamo venuti al punto di poterne profondamente dubitare; e che vi sia gran rischio che quello su cui si fabbrica non possa essere un fondamento di Diritto delle Genti.

IV.

Venghiamo ora alla terza quistione. « È vero che in forza di cotesta Sovranità morale, il suffragio universale debba legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi, e agli ordinamenti de' congressi? »

Il suffragio universale è uno degli atti più solenni di Sovranità; e prima di decidere della sua legittimità, bisogna decidere della legittimità del potere che si deve esercitare.

Se voi mi prendete la società di fatto, così com' è

costituita, io vi risponderò senz'altro che i poteri sovrani son sempre legittimi a quella guisa come sussistono : epperò, se io troverò la società costituita in guisa che ha adottato il suffragio universale come suo strumento di Sovranità , io dirò che il suffragio universale è un atto legittimo, di un potere legittimo, e bisogna accettarlo con tutte le sue conseguenze : come al contrario , se la società è costituita in guisa che esclude il suffragio universale come elemento del potere sovrano, allora dirò che è illegittimo.

Sicchè, in questi negozi, abbiamo sempre una quistione di fatto, o pratica, ed una quistione di diritto, o scientifica. Mi contento qui solo di notare ché questa abituale incoerenza tra il processo di diritto ed il processo di fatto è una delle cause principali che rompono nelle rivoluzioni. Non dovendo dunque in questo momento decidere una quistione di pratica , ma una quistione scientifica, io dirò, che, posti i principii dai quali si è voluto far discendere il suffragio universale non vi può esser nulla di più illegittimo. Questo è quello che per ora mi tocca di provare.

Dice adunque la teoria che è in forza di quella Sovranità morale di cui ha parlato il Buchez che il suffragio universale deve legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi , e agli ordinamenti dei congressi.

La legittimità adunque del suffragio universale viene a dipendere dal valore della Sovranità morale che gli

dà tutta la forza sovrana. Ma questo è appunto quel che io metto in quistione : è vero che un'idea di Sovranità morale, (procedente da una teoria individuale, perchè è la espressione di un individuo, ed individualista, perchè si riduce a far prevalere l'individualismo nelle stesse popolazioni), possa ella rendere giuridicamente legittime le conseguenze che se ne deducono? ponete per un momento che cotesta teoria della Sovranità non regga in natura; voi dite frattanto che il suffragio universale è legittimo in forza di cotesta sovranità morale, vi pare che possa essere legittima la conseguenza che si deriva da un principio illegittimo? vi pare che possa essere legittimo, come atto di sovranità il suffragio universale, che si deduce da una Sovranità illegittima? e vi pare che possa ritenersi come giuridico un atto che deriva da un principio antigiuridico?

Voi dite che il suffragio universale debba legittimamente sostituirsi alle stipulazioni de' governi e agli ordinamenti de' congressi.

Se questo è detto in modo assoluto, qui c'è più che la rivoluzione, qui vi è l'anarchia ridotta in Diritto delle genti. Se non rimane altro di legittimo, in forza della vostra Sovranità morale, che il suffragio universale, allora i governi son tutti illegittimi; perchè alle loro stipulazioni e ai loro congressi, che sono tutti atti sovrani, voi non sapete sostituire altro di legittimo se non il suffragio universale.

Ma non sarà così, e forse si voleva discorrere in senso relativo. Sia pure: ma in tal caso, le stipulazioni de' governi, e gli ordinamenti de' congressi sono tanto legittime, quanto le risoluzioni del suffragio universale: imperocchè e questo e quelle stanno sotto il medesimo principio di Sovranità morale che voi proclamate; e infatti, lo scopo comune di attività e la morale che lo ispira, vi è tanto nelle popolazioni che si serviranno del suffragio universale, quanto nei governi che formeranno le loro stipulazioni, e nei congressi che comporranno i loro ordinamenti. Ora non mi riesce di capire, come in forza di quella sovranità morale, il suffragio diventi legittimo, e le stipulazioni de' governi, e gli ordinamenti dei congressi diventino illegittimi.

Ma noi siamo persuasi che non è punto in forza della teoria del Buchez che il suffragio universale ha invaso il diritto pubblico; ma è sempre in forza del principio della Sovranità del popolo: e io sostengo che, anche come falso principio, esso può avere un'azione legittima, per la suprema ragione che il popolo è manifestazione della Umanità, ed implica in sè tutte le leggi e gli attributi della Umanità; e, senza esser sovrano nella forma esclusiva ed assoluta della idea di Sovranità, esso è uno dei più complessi elementi in cui la Sovranità possa informarsi di fatto; in cotesto senso, e in virtù del concetto della Sovranità del Popolo, il suffragio universale è un atto legittimo di so-

vranità, perchè emana dal fondo stesso in cui la Sovranità risiede in atto, che è la Umanità nella pienezza di sua idea. Togliete dal popolo la convinzione più o meno confusa che la Sovranità risegga in sè, sostituitevi invece la teoria del Buchez, egli non sentirebbe più in sè la legittimità del Diritto che esercita. Dirò anzi di più che il suffragio universale non ha nessuna giuridica legittimità se non deve derivare la sua forza giuridica altro che dalla semplice teoria di un uomo.

Il vizio del contratto sociale che ripone, in ultimo costrutto, la Sovranità nel popolo, consiste in questo: nell'avere ridotta a teoria individuale l'idea di Sovranità; nell'avere ridotto, in conseguenza, il popolo ad individuo; nel non avere riconosciuto, che sopra il popolo vi è l'Umanità, e che la Umanità non può sussistere senza l'idea che ne implichi tutte le leggi e tutti gli attributi. Ma appunto perchè il popolo è manifestazione multiforme della Umanità, e, ad ogni modo, attuazione de' suoi attributi e delle sue leggi; e quindi include la capacità di rappresentarla; e per cotesta ragione può rappresentarne anche la Sovranità, che è fondamento e sintesi di tutti gli altri attributi. Ora, dal rappresentare all'appropriarsi la Sovranità, il viaggio è troppo corto; basta che c'entri di mezzo l'individualismo, o l'egoismo che vogliate dirlo: i tiranni lo sanno; i tiranni non sono altro se non individui rappresentanti la Sovraaità che l'hanno mutata in loro proprietà: il popolo sovrano non è altro che una in-

dividualità collettiva che può benissimo rappresentare la Sovranità, ma che si trasforma nel più terribile tiranno al momento che i capipopolo riescono a fargliela riguardare come cosa sua; al momento in cui ritiene che la sovranità non è altro se non il fatto del popolo, e la volontà del popolo, assicuratevi, nessuna tirannia è paragonabile a quella che s'intitola dalla sovranità del popolo. L'istoria lo sa; e s'egli è vero che ogni tirannia è all'ultimo l'opera della giustizia di Dio, nessun atto di giustizia può essere più spaventevole quanto quello che si serve per flagello della tirannia del popolo, che può includere in sè tutte le qualità di dispotismi.

Ma, checchè ne sia, con tutto ciò, accettata comunque si voglia la Sovranità del popolo, il suffragio universale è un atto legittimo di Sovranità; ma, accettata in forza della teoria di un individuo, non potrà evitare dal rovinare nella usurpazione, e da tutti i vizi dell'individualismo.

Frattanto come avviene che la teoria del Buchez non voleva il contratto sociale, nè la Sovranità del popolo, ed ora si trova nella necessità di veder passare la sua sovranità morale, in virtù dell'uno e dell'altro?

La ragione l'abbiam detta più di una volta: l'individualismo è la base così del contratto sociale come della teoria che vi si vuol sostituire; dunque si danno reciprocamente la mano: dunque come rovinano sotto le medesime ragioni, così non riesce nè all'uno, nè

all'altro, come a qualsivoglia sistema individualista di poter legittimare il suffragio universale come atto di sovranità : sotto l'impero di coteste teorie si riduce a un atto meramente meccanico, che di sovranità non ha altro se non i raggiri e la forza che colle loro varie arti hanno saputo meglio riuscire a giovarsi delle illusioni de' popoli.

Ma come il suffragio universale, in virtù di cosiffatte teorie, possa ancora liberarsi dalla terribile sentenza che lo priva di ogni ragione di diritto, ancora non ci è riuscito di vederlo. Voi avete detto, per condannare ed escludere la teoria della Sovranità del popolo, quale ce la davano Locke, Rousseau e i filosofi del secolo XVIII, che *il diritto non può nascere dalla semplice volontà della maggioranza degl' individui, e neppure della loro unanimità*. Ma il suffragio universale si riduce alla semplice volontà della maggioranza degl' individui, i quali sono ammessi da un' altra volontà a poter dare il loro suffragio; dunque nè cotesti individui avevano nessun diritto a produrre il diritto, nè verun diritto fu generato dalla loro maggioranza, mentre non poteva nascere neppure dalla loro unanimità.

Così noi, rispetto alla Scienza, con tutte le più belle teorie di questo mondo ci troviamo ridotti al punto di vedere scambiare un giuoco di meccanismi numerici ad un gran fondamento di Sovranità; da cui nientemeno dipende la libera scelta della nazionalità, ciò

che vuol dire la trasformazione arbitraria di tutti gli ordinamenti politici, civili, sociali di tutta la umanità; ciò che propriamente non può essere ordinamento e scienza di diritto, ma campo di guazzabugli.

V.

Noi siamo all'ultima delle conclusioni, che riducemmo in questa quistione: È vero che questo Diritto nuovo delle genti sia il diritto quale scaturisce dalla natura della Umanità e delle cose? — è vero che perchè cotesto diritto nuovo l'ha inaugurato la Rivoluzione francese, perciò sia il Diritto indeclinabile, legittimo di sua natura? — è vero che l'annessione della Savoia alla Francia consacri cotesto diritto? — è vero che l'annessione degli Stati italiani al regno di Sardegna lo consacri per conto nostro?

Se noi dovessimo principiare ora a trattar la quistione, noi avremmo troppe cose da dire, per potere rispondere a tali dimande; ma tutte le cose già dette ci faranno rispondere in brevissime parole.

Importa poco che un Diritto sia nuovo o vecchio, è necessità che sia vero Diritto; epperò è anche necessità che sia Diritto eterno: perchè il Diritto vero non ammette mutazioni di tempo; se non può ritrovare l'attributo della eternità qualunque diritto nuovo sarà un diritto falso; e l'attributo dell'eternità lo ritrova nella giustizia e nella ragion logica delle cose, che

per la nostra scienza si stampa nella idea della Umanità. Il diritto nuovo di cui qui si parla, è una mera vicenda di partiti che vincono, a carico di altri che perdono: domani potrà vincere il partito che vuole la sovranità feudale, come ieri vinse il partito che volle la sovranità del popolo; e il diritto nuovo di domani sarà il feudalismo co' suoi baroni, come il diritto nuovo di ieri fu la sovranità del popolo col suffragio universale.

Si mette avanti la Rivoluzione francese come quella che avendo inaugurato questo diritto nuovo, perciò obblighi ad accettarlo. Ma la Rivoluzione, francese, o inglese o spagnuola che sia, non prova niente per istabilire la santità, la legittimità, la verità del Diritto. È questo il necessario, mostrare, indipendentemente da qualsivoglia cataclisma, in cui il mezzo decisivo è la forza materiale, se il Diritto che si proclama trovi nella natura stessa delle cose la sua santità e la sua legittimità, la sua verità. Importa poco che il numero de' suffragi abbia deciso, quando ancora non avete mostrato dove risegga la forza giuridica del numero degl'individui; importa poco che me lo chiamiate Diritto nuovo delle genti, quando ancora non avete provato che basti l'esser nuovo il Diritto, per esser Diritto; importa poco che un tal Diritto l'abbia inaugurato la Rivoluzione francese, quando ancora non avete provato che per esser diritto basti l'essere inaugurato dalla rivoluzione francese.

Non basta neppure la solenne consacrazione di fatto di due gran popoli, il Francese e l'Italiano? quello coll'annesione della Savoia alla Francia, questo coll'annessione degli Stati Italiani al Regno Sardo?

Innanzi tutto, il fatto non prova, come non genera il diritto. Sicchè noi non abbiamo consacrato niente con cotesti due fatti; noi non abbiamo consacrato per essi, in diritto, l'enorme sproposito che le popolazioni si possono liberamente scegliere la loro nazionalità, in forza di non so quale sovranità morale.

I due fatti, sia considerato ciascuno per sè, sia considerati nella loro relazione storica, non provano niente di tutto quello si è voluto stabilire finora e che vorrebbesi lasciar passare come nuovo diritto delle genti.

Il principio che possa giustificare coteste annessioni, tanto la francese, quanto la italiana, è il principio di nazionalità: ora se è in forza di cotesto principio che l'annessione giuridicamente poteva avvenire, non ci entra per nulla la libera scelta che le popolazioni farebbero della loro nazionalità; tutto al contrario, appunto perchè avevano una nazionalità la di cui scelta non era libera, ma che avevan sortito da natura, perciò in virtù di essa annettevansi a quel popolo, a quella nazione a cui naturalmente appartenevano. Sarebbe stata una libera scelta di nazionalità de' Savoiardi, se invece di ritornare alla Francia avessero voluto rimanere all'Italia; ma, quando per dirsi che hanno scelto la nazionalità francese, hanno dovuto

sbranare anche Nizza italiana, tutt'altro che libera scelta. Il fatto italiano sarebbe stato una libera scelta delle popolazioni quante volte avessero voluto liberamente farsi austriaci, o scegliere la nazionalità tedesca o mussulmana; ma quando compiono un grand'atto di nazionalità interno ed organico, allora siamo in un altro campo ben diverso da quello in cui ci colloca la teoria; e noi colle nostre annessioni italiane tutt'altro facciamo che consacrare un nuovo diritto delle genti il quale insegna alle popolazioni che, in forza di quella Sovranità morale di cui esso parla, elle possono liberamente scegliere la nazionalità alla quale vogliono appartenere. Le annessioni italiane provano solo che gl' Italiani erano Italiani, non già che gl' Italiani scelgono la nazionalità alla quale vogliono appartenere. Siamo tanto lungi dalla verità di un Diritto nuovo delle genti che non se ne capisce neppure il linguaggio. Si scambiano i regni colle nazionalità, si piglia il Regno di Sardegna per la Nazionalità Sarda, e gli Stati italiani per le popolazioni che liberamente scelgono la loro nazionalità: così sarebbe che anche in forza di questo diritto nuovo tutti gli Stati Italiani vollero lasciare di essere Italiani per annettersi alla nazionalità sarda. Noi non abbiam fatto adunque, in forza della teoria del diritto nuovo, se non lo annullamento dalla Nazionalità Italiana per trasformarci tutti in Piemontesi. È così che si capiscono le cose anche dai maestri in giure internazionale.

La posizione è dunque sostanzialmente falsa, e il fatto italiano comunque attuato, (che tutto ciò è quistione di forma), è lo svolgimento della Nazionalità Italiana, epperò è l'atto supremo della sua medesima Sovranità: come pura annessione degli Stati Italiani al Regno di Sardegna sarebbe stato un fatto violento, innaturale o antinazionale; non avrebbe consacrato, ma violato un diritto, il diritto stesso di tutta la nazione.

Quanto al procedimento storico tutto il mondo sa che non mica una libera scelta di nazionalità procedente dalla volontà delle popolazioni savoiarde e nizzarde staccò Nizza e Savoia dall'Italia; ma fu una condizione diplomatica messa avanti per rendere diplomaticamente possibile il fatto dell'unità Italiana: in modo che lo stesso fatto delle annessioni italiane, che secondo il principio della Nazionalità doveva essere il più libero e indipendente da qualunque condizione onerosa, dovette subordinarsi a tale condizione che tutt'altro prova che questo fantasticato nuovo diritto delle genti, il quale dice di riconoscere nelle popolazioni la libera scelta della nazionalità alla quale vogliono appartenere. Cotesto procedimento insinua anzi il timore, in forza di questo nuovo diritto delle genti, di vedersi soggetti a nuove sottrazioni, quante volte si avanzi verso la compiuta Nazionalità e indipendenza, in forza di altri principii che, travestiti sotto il manto del suffragio universale, ci diano ad intendere essere la libera volontà delle popolazioni che scelga la Nazionalità alla quale vogliano appartenere.

Ma noi non lasceremo di concludere che con tutto questo nuovo diritto delle genti non siamo riusciti a comprendere nè cosa sia la Sovranità, nè cosa sia la Nazionalità, nè in che riposi la loro virtù giuridica, nè come il suffragio universale che si riduca alla forza del numero generi il diritto, soccorra ai bisogni del diritto, e come si liberi da tutti i vizi e da tutte le conseguenze dell'individualismo; infine in che guisa il Diritto Internazionale si costituisca una Scienza indipendente dalle astuzie, dagli arbitrii e dalle violenze degli uomini.

LEZIONE XVIII.

Critica della teoria della Sovranità, secondo il Vattel, secondo il Pradier-Fodéré.

SOMMARIO.

Idea della Sovranità, secondo il Vattel. — Nota del Pradier-Fodéré al Vattel. e teoria della Sovranità esposta da questo scrittore. — Come questa teoria non abbia altri fondamenti se non quelli di tutte le altre finora combattute. — Non ha altre prove se non gli stessi assunti che hanno bisogno di provarsi, non altre soluzioni se non nuovi problemi che hanno bisogno di risolversi. — Empirismo della teoria. — Critica di cotesta teoria, e come la Sovranità cada a brani raccomandandosi a tali fondamenti. — Funeste conseguenze della teoria che combattiamo contro la Scienzaa del Diritto delle Genti. — Come tanti de' vantaggi della sovranità procedono dalla natura stessa della Sovranità che è indipendente dalle opinioni degli uomini, e non viene da nessuno de' loro modi consueti di concepirla. — Epperò come rovinano tutte le loro teorie messe a cotesto cimento. — Abbondanza di autorità, e penuria di logica con che si conforta la teoria in discussione. — Come si ricada sempre nella logica dell'individualismo e si renda impossibile l'intendere cosa sia la Sovranità, siccome base della Scienza. — Nullità a cui si riduce il diritto di Sovranità, se devono accettarsi le teorie che combattiamo. — Si richiama il valore del Diritto di Sovranità, liberandolo dalle teorie in corso, e restituendolo alla sua idea fondamentale. — La storia in piena contraddizione colla teoria che combattiamo. — I principii della logica, del senso comune, della giustizia universale, in contraddizione con essa. — Qual'è la conseguenza più logica e più inevitabile del principio fondamentale della teoria che proclama la sovranità di tutti per la perfetta eguaglianza e libertà di tutti. — Come il principio non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te contiene tutte le verità di questa materia, e proceda da quella libertà ed eguaglianza per le quali tutti i diritti e tutti i doveri degli uomini sono assicurati. — Conclusione come la Sovranità di tutti corrisponda all'Egoismo di tutti.

I.

Noi dobbiamo continuare la Critica delle idee più ricevute intorno alla Sovranità; perchè questa Critica non potrà mancare di produrre o di preparare almeno questi effetti : Rendere più chiare le idee della Sovra-

nità secondo sono state emesse dagli autori; vedere sino a che punto sieno accettabili; indurci a poter meglio fondare una teorica della Sovranità che risponda più ragionevolmente alla natura delle cose e della Scienza.

Anche qui procederemo sulle tracce di un'altra lunga nota critica che troviamo apposta al Vattel, per esaminare la opinione di lui intorno alla Sovranità.

Questa nota del signor Pradier-Fodéré ha il vantaggio di esporre in tutta la più larga estensione la materia e di addurre le sentenze de' principali autori.

Principieremo dal riferire il parere del Vattel, essendo quello che dà l'occasione alla nota.

Richiamando il Vattel ciò che avea detto sin dal principio dell'opera sua che « Una Nazione, uno Stato « è un corpo politico, o una società di uomini uniti « insieme onde procurarsi il loro vantaggio e la pro« pria sicurezza a forze riunite » soggiunge:

« Per questo appunto che questa moltitudine forma « una società, la quale ha i suoi interessi comuni e « deve operar di concerto, è necessario ch'essa stabi« lisca un' autorità pubblica per ordinare e dirigere « ciò che ciascuno deve relativamente allo scopo del« l'associazione. Quest'autorità politica è la *Sovranità*, « e colui o coloro che la possedono, sono il Sovra« no. »

E così il Vattel è anch'esso sotto l'impero del Contratto Sociale; riesce ad una teoria meramente empi-

rica, la quale porta in sè tutti i vizi dell'individualismo; e romperà contro agli stessi scogli.

Venghiamo alla nota del suo commentatore. « La *Sovranità* è la legge primordiale e costitutiva di ogni corpo sociale. È *il soffio di vita comune*, come lo chiamava Seneca, quella volontà comune e superiore che domina tutte le volontà particolari e le mantiene in perfetto accordo.

« La riunione di più volontà tendenti ad un medesimo fine non basta, infatti, per il mantenimento della pace e della giustizia tra gli uomini. Bisogna ancora che siavi una volontà di tutti che domini la volontà di ciascuno; una potenza suprema e generale che possa costringere tutti i cittadini a rispettare i loro diritti reciproci e a vivere in pace tra loro...

« Questa forza di coesione necessaria all'armonia de' corpi sociali, questa volontà suprema e generale, quest'anima, è ciò che chiamasi la Sovranità; senza di essa non havvi nè eguaglianza, nè libertà possibili; essa garentisce il cittadino da qualunque dipendenza personale e lo costringe ad esser libero sottomettendolo alla volontà generale; infine, per mezzo di essa ogni particolare acquista tanta forza quanta ne ha tutta la società in comune » (1).

(1) V. Cicerone, *Tuscol.* quest. lib. IV; cap. XX; Seneca, *De clement.* lib. I. cap. IV; Hobbes, *De Cive*; Puffendorfio, *Diritto della natura*, lib. VII, cap. II. § I; Burlamachi, *Princip. du Dr. de la nat.*, part. I. lib. II. cap. IV, § 3, 5; cap. VIII, § 2; G. G. Rous

« Dimandare a chi appartenga la Sovranità, è un dimandare qual volontà può comandare al popolo intero, sia per se stessa, sia per un mediatore. Per risolvere questa difficoltà, basta il proporsi una simigliante quistione relativamente a qualunque cittadino considerato individualmente. Domandiamo noi forse a chi appartenga il regolare gl' interessi di una data persona? a questa medesima persona, verrà risposto, senza esitanza, ovvero a colui che avrà incaricato di rappresentarla. Che si tratti di una società commerciale, d'una famiglia, di una comune, d'un popolo intero, il raziocinio rimane il medesimo. Il gran numero degl' interessati può pur troppo complicare e render difficile il regolamento de' loro comuni interessi; ma non potrebbe spogliarli de' loro diritti.

« La Nazionalità sola è dunque padrona di determinar la forma del suo governo: essa non fa altro in ciò, se non incaricare uno o più mandatari della gestione de' suoi interessi (1). »

« *L'eguaglianza* e la *libertà* sono il principio fondamentale di ogni giustizia e di ogni armonia sociale.

seau, *Contr. sol;* liv. I. chap. VII; liv. IV. chap. I; Martens, *Précis du droit des gens moderne de l'Europe*, t. I, § 22, e la nota, p. 97; Wheaton, *Éléments du Droit International*, t. I, p. 31; Benjamin Constant, *Principes de politique*, chap. 1 (*Cours de politique Constitutionn.*, t. 1, p. 7); Béline, *Philosophie du Droit*, t. I, p. 342.

(1) Berriat-Saint-Prix, *Théorie du droit constit. Franc.*

Se gli uomini che compongono una medesima comunione son *tutti eguali e liberi*, la loro volontà necessariamente deve essere *egualmente* forte. *Eguali* e *liberi* gli uomini sono dunque necessariamente *tutti egualmente sovrani*. Nessuno, senza rompere l'equilibrio sociale, saprebbe invadere il diritto altrui, prendere sopra un altr'uomo maggior quantità di diritti di quanto glien'accorda sopra di sè, o ad imporgli maggior quantità di doveri ch'ei non consenta ad adempierne egli stesso. Ciò che, senza ingiustizia, non saprebbe adempirsi rispetto ad un uomo sarebbe lecito verso ad una intera comunanza di uomini? Bisogna negare qualunque principio di giustizia, di eguaglianza e di libertà, o riconoscere che (per questo appunto che tutti gli uomini sono eguali e liberi e per conseguenza egualmente sovrani) nessun tra loro può pretendere di sciogliersi da tutti i diritti e tutti i doveri dirimpetto agli altri, sottoporseli, imporre loro per sempre la sua volontà suprema, farne la sua proprietà esclusiva ed assoluta.

« La conseguenza di questa argomentazione è che la sovranità non può essere il privilegio di un uomo (*l'appanage*) o di più uomini determinati, come il principio di gravitazione non può esser proprio ad una o diverse parti determinate di un corpo. Ogni forza, ogni volontà, deve dunque originariamente emanare dalle società stesse (1).

(1) V. Houzel, *Constitut. sociale*, p. 131., Ortolan, *de la souveraineté du pleuple et des principes du gouvernement republicain moderne*, 2. leçon (29 févr. 1848) p. 21 et suiv.

II.

Noi possiamo fermarci a questo punto della nota, perchè contiene la base della teoria; poi continueremo. Ma per quanto s'invochino illustri nomi, non sappiamo ancora trovare in questa teoria i fondamenti della scienza. I suoi sostegni sono o le conquiste di fatto elevate a principii generali di diritto, come la Sovranità del popolo o le ipotesi stesse che si son combattute come l'ipotesi del Contratto sociale, o gli errori più inaccettabili da una sana Dottrina del Diritto, come la teoria dell'Individualismo.

Dato pure che cotesta esposizione contenga la verità, se noi pretendiamo di circondare la verità della luce delle sue prove, non possiamo dire che questa apparisca dalla struttura della precedente argomentazione; dove spesso ci si scambiano e ci si danno per prove le medesime quistioni, ovvero si vanno a cercare come argomenti altri problemi che hanno bisogno essi stessi di una soluzione.

Noi dobbiamo principiare da questa osservazione capitale: la teoria è radicalmente empirica; quando si principia dal dire: *la Sovranità è la legge primordiale e costitutiva di ogni corpo sociale*, siamo costretti a far questa dimanda indispensabile: la Sovranità adunque è quella legge primordiale che costituisce ogni corpo sociale? ovvero è il corpo sociale che costituisce la Sovranità? Noi siamo sempre alla medesima

quistione; ed è secondo si risponde ad essa che verrà decisa la teoria della Sovranità : se voi direte che la Sovranità sia un tal principio che porti in sè tutto il potere di costituire il corpo sociale, voi siete nella posizione scientifica; potrete errare, perchè la Scienza non salva dall'errore, ma terrete il suo processo : ma se per il contrario, voi direte che sia il corpo sociale quello che costituisca la Sovranità, voi sarete nell'empirismo; e non dovrete parlarmi nè di scienza, nè di teoria giuridica : salvochè non si faccia tutt' uno di questi processi col processo empirico.

Che l' autore non derivi il corpo sociale dalla idea di Sovranità, è fuor d'ogni dubbio, e che all' incontro sia il corpo sociale quello che costituisca la Sovranità, voi l' avete rilevato dalla semplice lettura della nota. Ma se è così, noi siamo in pieno empirismo; quando voi avete un corpo sociale, capace già di costituire la sua sovranità, noi siamo già nel fatto stesso della sovranità : ed era questo che voleva sapersi; dond' è venuta cotesta Sovranità? qual'è il suo fondamento? che cosa è in se stessa? se voi mi dite che sia lo stesso corpo sociale la fonte donde emani la Sovranità, ch'esso ne formi il suo fondamento, che anzi essa sia la stessa volontà comune del corpo sociale che ne formi l'essenza, allora noi non abbiamo fatto un passo; noi siamo obbligati a domandar da capo : ma questo corpo sociale chi lo costituì? come potè costituirsi in corpo sociale senza una forza superiore che appunto formasse

la società? e allora, non lo vedete che cotesta forza, o legge primordiale che vogliate chiamarla, è necessità che preceda il corpo sociale per poterlo costituire?

I filosofi del secolo XVIII da cotesto scoglio cercarono di salvarsi coll'ipotesi del Contratto sociale; perch'è appunto questa ipotesi quella che, senza corpo sociale preesistente, fa inventare un patto sociale che sia capace d'inventare la stessa società; il patto stesso è già la Sovranità che costituisce la Società.

Ma ai filosofi del secolo XIX non va molto a garbo l'ipotesi, per le mirabili assurdità di cui formicola; e dandosi ogni studio per evitarla, vi si abbindolano dentro a maniera di mosche che studiano salvarsi dalle tele de' ragni nelle quali incappano.

Nè più nè meno la parola citata da Seneca dice cotesto: « questo *soffio di vita comune*, o questa volontà comune e suprema che domina tutte le volontà particolari e le mantiene in perfetto accordo, questa è la sovranità ». Questo sarà il fatto, se volete, sarà una maniera di esprimere e d' impreziosire l' ipotesi del Contratto, ma non sarà ancora la Sovranità: sarà il corpo sociale costituito, ma non m' insegna, nè col soffio di vita comune, nè colla volontà comune e superiore, come abbia potuto costituire la Sovranità, o come la Sovranità lo abbia costituito in corpo sociale.

Ma fuor di metafora, cosa è mai questo soffio di vita comune che poi si chiama Sovranità? imperocchè il soffio di vita comune è una semplice e pura metafora,

che, non sapendo dire cosa sia la Sovranità si contenta di adombrarla sotto quel soffio. Certo non è *la riunione di parecchie volontà tendenti a un medesimo fine*; perchè *in effetto questa non basta*, dice l'autore, *per il mantenimento della pace e della giustizia tra gli uomini*. Ma perchè non basta la riunione di parecchie volontà tendenti a un medesimo fine? l'autore non lo dice; tranne che non creda di averlo detto, quando soggiunge che *bisogna ancora che siavi una volontà di tutti che domini la volontà di ciascuno*: ma ciò si capisce poco che cosa mai voglia dire; perchè cotesto non potrebbe esser vero, nè possibile se non di Dio solo; e, ciò malgrado, Dio stesso si astiene da questo formale e assoluto esercizio della sua onnipotenza, per lasciare agli uomini il pieno ed assoluto esercizio della loro libertà. Frattanto noi andando in traccia della Sovranità che regge le Nazioni troviamo il soffio di vita comune, cioè, *una volontà di tutti che domina la volontà di ciascuno*; e che numericamente cotesta volontà di tutti debba esser la somma della volontà di ogn' individuo è fuori di quistione; perchè un momento innanzi si è detto, che, *mantener la pace e la giustizia tra gli uomini, la riunione di parecchie volontà tendenti al medesimo fine non basta punto*. Ma tutt' a un tratto, cotesta *volontà di tutti che domina la volontà di ciascuno*, cioè a dire cotesta volontà che individualmente si fa quella di tutti, per rifarsi più individualmente quella di ciascuno,

piglia un altro aspetto che si accorda poco con questo fondamento; e si parla di *una potenza superiore e generale che possa forzar tutti i cittadini a rispettare i loro diritti reciproci e a vivere in pace tra di loro*: ma cotesta potenza superiore e generale non è dunque più *la volontà di tutti* numericamente presi; e, se non è così, allora non resta via di mezzo; cotesta volontà superiore e generale potrà essere o una mera astrazione, o finzione legale che vogliate chiamarla, o la volontà di parecchi, o la volontà di un solo. L'astrazione, la finzione legale, certo non dice quel che dite voi, cioè la volontà di tutti che domina la volontà di ciascuno; la volontà di parecchi non è quel che volete voi, dacchè l'avete formalmente esclusa, perchè *la réunion de plusieurs volontés tendentes à une même fin, ne suffit pas, en effet, pour le maintien de la paix et de la justice entre les hommes;* così, nè il governo rappresentativo costituzionale, nè il repubblicano neppure basterebbero punto, o, per dir meglio, non avrebbero fondamento di Sovranità; e, s'è così, molto meno la volontà di un solo, la Monarchia, potrà darci questa *puissance supérieure et générale qui puisse forcer tous les citoyens à respecter leurs droits réciproques et à vivre en paix les uns avec les autres.*

L'autore accorgendosi forse che non sia ancora riuscito a far penetrare nell'animo del suo lettore il concetto di Sovranità alla maniera ch'egli lo vede, pro-

segue a moltiplicar le varianti; e dice che questa volontà di tutti sia *un' anima sola che faccia operare tutti i membri di una maniera costante, e relativamente ad un solo e medesimo scopo.* E quale sarebbe cotesto scopo? Noi lo vedremo or ora.

Frattanto noi stesso sempre nel campo delle metafore; qui non si parla più della volontà di tutti individualmente, come pareva che si facesse dal principio, nè della volontà di tutti che domina quella di ciascuno individuo per individuo, ma si parla *d'une seule âme qui fasse agir tous les membres d'une manière constante, et relativement à un seul et même but.* Ma che cosa è quest'anima sola? la volontà di tutti individualmente presi ciò non è, non può essere, non fu mai, e l'autore se ne accorge egli stesso, e ricorre alle metafore e ai correttivi; la volontà di tutti presa in modo astratto non dice quello che si vuol dire; la volontà di parecchi è esclusa, perchè non basta a mantener la pace e la giustizia fra gli uomini; il soffio di vita comune ci lascia fra le nuvole e non basterà neppure a procacciar la pace e la giustizia; la potenza superiore e generale che possa costringere tutti i cittadini a rispettare i loro reciproci diritti e a vivere in pace fra di loro, non si sa neppure quale voglia essere. Così fino a questo punto pareva che lo scopo a cui mirassero tutte le immaginazioni della Sovranità fosse quello di mantener la pace e la giustizia fra' cittadini mediante il reciproco rispetto de' loro diritti. Linguaggio

abbastanza fluttuante, ma meno male; havvi in fondo qualche sentimento di moralità che lo spinge, qualche movimento giuridico che lo guida.

Ma, quando apparisce *une seule âme*, allora muta la scena. Cotest'anima sola, che figura la Sovranità, ha il potere di fare agir tutti i membri, ciò che vuol dire tutti i cittadini, di una maniera costante, e tutti relativamente a un medesimo scopo, *savoir l'utilité commune*.

Noi dunque ci siamo, e se volete ora sapere la definizione irrepugnabile della Sovranità, voi potete raccoglierla in cotest'ultime parole: la Sovranità è un'anima sola che mette in moto tutte le membra, perchè agiscono in guisa così costante ed invariabile, relativamente ad uno e identico scopo, che si chiama l'utilità comune.

Ma, prima di passar oltre, questa maniera di concepire la Sovranità, ci obbliga a riflettere: 1° che il principio di utilità, comune o non comune che sia, è principio essenzialmente egoista tutte le volte che sia ridotto a principio fondamentale di una dottrina che intende di stare sul diritto; e poco monta che l'egoismo si esprima per la volontà di tutti o per la volontà di ciascuno; 2° che, quando l'utilità è sostituita ad ogni principio giuridico; in guisa che invece di stare al suo posto come elemento subordinato, intende di subordinare a sè tutto il giure, insinua necessariamente l'immoralità, l'ingiustizia, in tutto l'organamento sociale,

epperò compromette i diritti e i doveri reciproci de' cittadini, come compromette lo spirito di pace fra di loro e fra le nazioni: imperocchè, se l'utile deve essere la norma finale e costante dell'anima comune che si chiama sovranità, dunque è lo scopo comune e costante della volontà di tutti che domina la volontà di ciascuno, è proprio *il soffio di vita comune* di Seneca; 3° che l'utile, usurpando il posto che non gli compete, e da principio subordinato elevandosi a principio supremo, non capisce più se stesso, e quindi a forza di riunire tutti gli stenti e tutte le volontà a cotesto scopo dell'utile comune, non si sa più quando sia l'utile vero, cioè, quello che consenta col diritto, col giusto e coll'onesto, ed è così che per aver l'utile, il diritto, il giusto e l'onesto si conculca, e per giunta, dottrine così bestiali si sanzionano per la voce della scienza.

Le altre conseguenze le metteremo da parte per ora; queste vi bastino, e procediamo oltre.

Ora dunque voi sapete ch'è *questa forza di coesione necessaria all'armonia de' corpi sociali*, *questa volontà superiore e generale*, *quest'anima*, *quella che chiamasi la Sovranità*. Ma, sventuratamente ancora non ci riesce a capire, nè cosa sia questa forza di coesione, nè questa volontà superiore e generale, nè questo soffio, nè quest'anima, sia per le metafore quali ci si offrono, nè molto meno colle spiegazioni finora date.

Senz'essa, cioè, senza la Sovranità, *non havvi nè*

eguaglianza, nè libertà possibili; essa è che garentisce il cittadino da qualunque dipendenza personale e lo costringe ad esser libero, sottomettendolo alla volontà generale; e mercè di essa, infine, ogni particolare acquista tanta forza quanto la società in comune.

E va benissimo; coteste sono le grandi conseguenze della Sovranità guardata nella sua stessa natura; ma non è che per questo noi sappiamo ancora che cosa sia la Sovranità, nè che siffatte conseguenze provino che la Sovranità derivi dai principii posti. Coteste conseguenze, più o meno s'incontrano, perchè la Sovranità c'è, indipendentemente anche dalla volontà di tutti, ed anzi spesso colla più profonda ignoranza di tutti; la Sovranità non è la invenzione di nessuno, non è questa o quell'altra opinione: come attributo della Umanità, essa è nella Umanità e colla Umanità; giacchè piacciono le metafore e i paragoni, essa è come la vita che, senza sapere quel che sia, opera come deve operare in ordine alle sue funzioni. Non è la definizione di costui o di quell'altro che rende possibile l'opera della vita; e non è nè questa nè quell'altra teoria della Sovranità che la renderà capace di essere ciò che è. Se voi volete rendere impossibile la Sovranità non dovete far altro che pretendere di ridurre in atto pratico, a rigor di lettera, alcuna di tutte coteste varie definizioni che qui si sono succedute l'una sopra l'altra. A modo di esempio, fate che perchè siavi davvero Sovranità s'ab-

bia ad adempiere questa condizione, che parrebbe essenziale, cioè, che *la volontà di tutti domini quella di ciascuno;* ovvero che vi sia questa *potenza superiore e generale che possa forzare tutti i cittadini a rispettare i diritti reciproci e a vivere in pace;* o quell'anima sola che trascina tutte le membra all'utilità comune, o quel soffio di Seneca che stesse a soffiar dentro le volontà di tutti gl'individui; o quel principio di gravitazione che senz'essere di nessuno è di tutti e di ciascuno ad un tempo; voi avrete sull'istante resa impossibile ogn'idea di Sovranità : come chi pretendesse che, per rendere possibile la vita e l'opera della vita, bisognerebbe sul serio mettere in atto una qualche definizione di medico, o quel ch'è più ameno qualcuna delle moderne negazioni della fisiologia.

Dopo ciò noi troviamo accumulate le citazioni dei nomi più rispettabili di tutti i tempi per dimostrare come il consenso sia universale sull' argomento della Sovranità, presa nel modo fin qui esposto. Ma noi, oltre alla moltitudine delle autorità, avremmo bramato più volentieri la virtù della logica; di che finora vediamo una gran penuria.

Del resto, ricerchiamola in ciò che vien dopo. « *Dimandare a chi appartenga la Sovranità è lo stesso che domandare qual volontà può comandare all' intero popolo, sia per se stessa, sia per un mediatore.* Dunque ci si potevano risparmiare tutte le cose dette per l' innanti, e liberarci da tutti gli equivoci ai quali

conducono, dicendoci tutto d'un fiato: la Sovranità appartiene al popolo. Ora, come abbiam più volte provato, ciò non risolve la quistione della Sovranità, ma l'intriga; e tra le varie ipotesi individualiste si contenta di sceglier quella che riduce il popolo ad individuo. Di fatti continua l'autore: *Per risolvere questa difficoltà basta proporsi una simile quistione rispetto a qualunque cittadino considerato individualmente. Dimandiamo noi a chi appartenga il diritto di regolare gl' interessi di una data persona? A questa medesima persona, si risponderà senza esitanza, ovvero a colui ch'essa avrà incaricato di rappresentarla. Che si tratti di una società commerciale, di una famiglia, di un comune, di un intero popolo, il raziocinio rimane lo stesso. Il gran numero degl' interessati può complicare e rendere più difficile il regolamento de' loro interessi comuni; ma non potrebbe spogliarli de' loro diritti. La nazione sola è dunque padrona di determinar la forma del suo governo; essa non fa null'altro in ciò se non incaricare uno o diversi mandatari della gestione degl' interessi suoi.*

Ed eccoci sempre costretti ad accettare il fatto come diritto; ora la domanda della Scienza è appunto di voler sapere, non già come si rassomigli il popolo, la comunità, la società, la nazione all' individuo in questo esercizio de' loro diritti, ma com' è che cotesti diritti sono possibili tanto nell' individuo quanto nel popolo, nella nazione, in qualsivoglia maniera di comunanza.

In altre parole si vuol sapere che cos' è la Sovranità? Che l'uomo individuo, o l'uomo popolo, comunanza, nazione, esercitino diritti da sè, nessuno lo vorrà mettere in dubbio. Ma in virtù di che è possibile quest' esercizio de' loro diritti di qualunque natura sieno? forse perchè l'individuo è individuo? forse perchè il popolo, la famiglia, la comunità, la nazione s'identificano al concetto dell' individuo? Così dovrebbe essere, se il ragionamento dell'autore colpisce al segno; ma cotesto ragionamento non significa niente, e salta a piè pari sempre il problema della Sovranità. Noi non abbiam saputo nulla di essa col dire, che *dimandare a chi appartenga la sovranità sia lo stesso che dimandare qual volontà possa comandare al popolo intero*; e ne abbiam saputo ancora di meno, quando aggiungiamo che *per risolvere una tal difficoltà sia sufficiente il proporsi una consimile quistione relativamente a qualsivoglia cittadino considerato individualmente*. Quando voi avete risposto che il diritto di regolare i propri interessi appartiene alla stessa persona, o a colui ch'essa delega, ancora rimane viva la quistione della Sovranità. Volete vederlo? Credendo di dare la soluzione del problema è stato detto, quanto all'individuo uomo, che il regolare gl' interessi di una data persona appartiene a cotesta medesima persona, ovvero a colui cui essa avrà incaricato di rappresentarla; e quanto all'individuo comunità, popolo, nazione, è stato detto che la Nazione sola è pa-

drona di determinare la forma del suo governo, e che in ciò non fa altro se non delegare uno o diversi mandatari della gestione de' suoi interessi. In questa posizione che cosa abbiamo, quanto alla Sovranità? noi la troviamo tanto nell' individuo quanto nella nazione, in qualunque comunanza; anzi parrebbe che il tipo della sovranità fosse l' individuo. Domandiamo ora, per l' individuo, s' egli è il sovrano, e se i diritti suoi son cosa sua, com' è ch' egli può incaricare un' altra persona della gestione de' suoi interessi, dell'esercizio de' suoi diritti? e quanto al popolo, o alla nazione, com' è che possono incaricare uno o diversi dell'amministrazione de' loro diritti? Voi direte in forza della loro sovranità. Innanzi tutto, io credo che ciò sia in forza delle loro necessità, ciò che già in gran parte vuol dire in forza della loro mancanza effettiva di sovranità. Ponete che l' individuo abbia la capacità d' intendere i suoi diritti, di amministrare i suoi interessi, probabilmente egli non incaricherà un altro de' fatti suoi; quand' è che si viene a questa procura? precisamente, quando per qualsivoglia motivo, uno non sappia, non voglia, o non possa far valere i suoi diritti. Ponete che in tali casi non vi fosse nessuno che possa, o voglia rappresentarlo. Che se ne farà egli de' suoi diritti e delle sue Sovranità? il purissimo nulla.

Fate il medesimo discorso per qualunque società, comunanza, popolo, nazione; quand'è ch'essi scelgono i loro rappresentanti? quando conoscono la propria

impotenza di far valere i loro diritti per se stessi, di amministrare i propri interessi per l'opera della volontà di tutti che impera sulla volontà di ciascuno; e questa impotenza cresce a proporzione che si dilatano i limiti della comunanza : sicchè, sarà mille volte più difficile che un gran popolo eserciti direttamente i suoi diritti e direttamente amministri i suoi interessi, che non sia una piccola comunità commerciale o politica, pongbiamo la repubblica di Sammarino, che nonostante ha i suoi rappresentanti. Ma supponete quel che abbiam fatto per l'individuo, che questa gran Nazione, questo gran popolo, che direttamente non sanno, nè possono amministrare da sè i fatti loro nazionali, non trovino neppure rappresentanti che riescano a farlo, o per maggiore disavventura, li trovino tali che per ignoranza, per incapacità, per perfidia, per immoralità sieno veramente sovrani, allora cosa se ne farebbero de' loro diritti? il purissimo zero anch'essi, precisamente come l'individuo. Ma parlar di diritti il di cui esercizio sia impossibile, equivale ad una desolante derisione; e parlar di diritti il cui esercizio torna a un continuo attentato di suicidio, equivale al naufragio, o alla forca; dunque ancora non mi riesce di capire cosa sia la Sovranità.

III.

A me pareva non solo che la Sovranità fosse un Diritto, ma che anzi fosse il supremo di tutti i Diritti; cioè a dire quello in forza del quale sia possibile ogni altro diritto, quello, in ultima analisi, in cui ogni altro diritto è forza che si risolva. Se ciò è vero non è credibile che sia abbandonato ad eventualità tali che possano renderlo o ridicolo o inattuabile. Ora ridicolo o inattuabile si renderà ogni diritto, e molto più quello della Sovranità, quante volte sarà ridotto alle fortune dell' individualità. Poco monta che cotesta individualità si chiami Nazione o Monarchia o Repubblica; poco monta che si chiami l'Italia, la Sicilia, o Francesco II; noi siamo tanto lungi dal comprendere cosa sia la Sovranità, desumendola dal concetto della Nazione, o dell'Italia, o della Monarchia, o della Repubblica, quanto ne siamo volendola dedurre dal concetto dell'individualità di Napoleone I, o III, che sia, o di Vittorio Emanuele II, o di Francesco II.

L'individuo non crea il diritto; nè se cotesto individuo sia una semplice unità numerica, nè che sia la somma di tutti gl'individui immaginabili: La Sovranità non sarà mai sovranità perchè l'ente concreto in cui riposa si chiami Monarca, Parlamento, Nazione, Popolo, Repubblica, Impero. Noi l'abbiam detto, e siam costretti a ripeterlo ad ogni passo; tanto è difficile a superare questo scoglio, messo avanti al vestibolo della

scienza dagli incorreggibili pregiudizi dell'individualismo, qualunque sia la maschera che lo ricopra.

Ritorniamo indietro. Voi avete veduto che veramente non sia una manifestazione di Sovranità questo incaricare che fa altrui l'individuo de' suoi diritti, o questo organizzarsi de' poteri della Nazione ne' suoi rappresentanti; ma piuttosto è una manifestazione d'impotenza; a tal punto che, dove questa impotenza si estendesse sino ai rappresentanti, allora i diritti e la Sovranità così dell'individuo come del popolo o della Nazione sarebbero falliti. Così evidentemente e l'individuo, ed il popolo, pare che sieno costretti a mendicare fuor di sè la Sovranità. Tutti i diritti di un individuo incapace di farne uso resterebbero nulli se non vi fosse chi sapesse farli valere; dunque in cotesto caso la sovranità propriamente detta è fuor di lui, è appunto nel suo mandatario. Perchè al far de' conti la Sovranità volgarmente presa, si riduce, nell'atto pratico, alla potenza di rendere possibili i diritti. Cosa se ne fa l'individuo della sua sovranità, se essa stessa è quella che lo rende incapace dell'esercizio, dell'uso de' suoi diritti? cos'è che rende incapace il popolo chinese, per esempio, ad essere sovrano di fatto, se non l'immensità del suo numero? in maniera che ne verrebbe questa conseguenza e questa legge universale: un popolo tanto è più sovrano quanto è più numeroso; ma esso tanto meno può esercitare la sua sovranità, direttamente; dunque tanto meno un popolo è sovrano di fatto, quanto più esso

è numeroso; cioè a dire tanto è meno sovrano di fatto quanto è più sovrano di diritto; questa Sovranità subentra appunto quando un'altra persona capace d'intendere il valore de' diritti di cui si parla è ancor capace di renderne possibile l'esercizio e l'uso. Dite il medesimo della Nazione; nel fatto essa ritrova la sua sovranità fuori di sè: tutti i suoi diritti saranno una mera nullità, se non c'è chi sappia rappresentarli; la Sovranità adunque si rifugia nella sua rappresentanza. Dove questa manchi, voi non avrete un popolo, una nazione, voi avrete masnade di razze selvagge, che non conosceranno nè diritti, nè doveri, ma come belve feroci occuperanno insieme con esse la terra, distruggeranno l'opera di quelle generazioni che conobbero diritti e doveri, epperò potenza di Sovranità per attuarli.

Dalle cose finora dette nessuno può affermare che la idea della Sovranità emerga ineluttabilmente chiara da que' principii che noi andiamo esaminando. Al modo come s'è ridotta, cioè, da un lato col popolo sovrano, che dice di possedere la sovranità come l'individuo in cui risiede con tutti i suoi diritti, e col popolo obbligato d'andare alla caccia de' suoi rappresentanti, per rendere possibile questa sovranità, che sarebbe impossibile, se dovesse esercitarla da sè stesso, noi ci troveremo in una condizione troppo miserabile e per la scienza e per la Umanità. Cosa certa è che se i rappresentanti manchino nel senso che la impotenza po-

litica ed amministrativa in che il popolo si trova si dilati sino a quelli che dovrebbero rappresentarlo, rappresentanti non ve ne saranno, e allora la Sovranità sarà il niente, e il popolo si ridurrà a turba di selvaggi inetti a costituire una Nazione. Cosa certa è dunque che la Sovranità non risiederebbe nel popolo, se no risiederebbe allo stesso modo nelle truppe selvagge. Cosa certa è ancora che, se tra' popoli civili, senza chi rappresenti la Sovranità, questa non avrebbe senso, allora non ci si viene a dare se non cosa di mero fatto, e non come diritto e fondamento di ogni altro diritto. Ma come cosa di fatto e non di diritto essa andrebbe incontro a tutte le eventualità di fatto, e quindi farebbe del fatto la norma suprema del diritto. Appunto, perchè i rappresentanti della Sovranità sono quelli che in realtà la fanno valere, possono finire con farla valere come cosa propria; appunto perchè Giulio Cesare crede di rappresentar meglio la repubblica romana, distrugge la repubblica e crea l'impero; appunto perchè al Primo Console parve di potersi disfare di tutte le altre forme di sovranità, fra le quali si abbindolova la Francia, le disfece tutte e creò l'impero Francese; appunto perchè al presidente dell'ultima repubblica francese parve di far meglio le parti di Sovrano che non sapesse farle tutta la Nazione Francese, presa la Sovranità come cosa sua, inventò il suffragio universale, fece di meno di tutta la sovranità repubblicana, e ritornò all'Impero.

Tutta questa storia riesce a questa semplice formula: il fatto domina il diritto; dunque noi non possediamo la scienza nel suo vero senso giuridico, ma nel suo senso assolutamente empirico.

Ciò lo vedrete tanto più chiaro quanto più l'autore che ci va esponendo la teoria comune crede di penetrare più addentro nelle viscere del diritto. Continuava dunque egli dicendo, che *l'eguaglianza e la libertà sono il principio fondamentale di ogni giustizia e di ogni armonia sociale. Se gli uomini che compongono una medesima comunione sono tutti eguali e liberi, la loro volontà necessariamente deve essere egualmente forte*. Eguali e liberi, *gli uomini sono dunque necessariamente* tutti egualmente sovrani.

Di che eguaglianza e libertà si parla? parrebbe dell'eguaglianza e libertà politica; ora cotesta eguaglianza e cotesta libertà è una conquista di fatto, e va, e viene, e muta, col tempo e colle varie vicende degli uomini: e così le conseguenze che se ne deducono sono tutte subordinate a coteste vicende; e di più, siccome questa eguaglianza e questa libertà non tutti la veggono, nè posson vederla alla stessa guisa, può darsi e si dà pur troppo, che ciò che pare eguaglianza per uno per un altro sia diseguaglianza, e ciò che a taluni piace di chiamar libertà, per altri sia una insoffribile tirannide. Per esempio, una buona parte de' francesi di oggidì affermano che mancano di libertà, ovvero che questa libertà che hanno sia buona soltanto per le in-

tenzioni napoleoniche, epperò che in Francia, sotto l'impero, vi sia una enorme ineguaglianza; e, se non si viene al regime repubblicano, non vi sarà mai nè eguaglianza, nè libertà. E quindi come *l'eguaglianza e la libertà sono il principio fondamentale di ogni giustizia e di ogni armonia sociale*, ragionando con loro, è incontrastabile che ogni giustizia ed ogni armonia sociale è impossibile in qualsivoglia forma di governo, imperocchè tutte escludono la perfetta eguaglianza e la perfetta libertà, tranne la repubblica, dicono. È in questa sola forma di reggimento che tutti gli uomini sono *Eguali* e *liberi; epperò sono tutti necessariamente sovrani;* ma in qualunque altro reggimento, questo non avvenga, ivi sovrani non sono tutti gli uomini, ma solo coloro che sapranno farsi sovrani; tutti gli altri saranno sudditi o schiavi. E così, ecco la conseguenza di questa logica, la Sovranità rimane incomprensibile da per tutto; incomprensibile in qualunque forma dove l'eguaglianza e la libertà non sia arrivata sino al punto di rendere tutti gli uomini egualmente e necessariamente sovrani; incomprensibile in quelle forme di governo democratiche, assolute quanto si vogliano, perchè l'eguaglianza e la libertà per traboccante che sia, non è vero che riesca a queste due formidabili conseguenze che tutti gli uomini sieno egualmente sovrani e che ivi dove tutti gli uomini sieno egualmente sovrani la giustizia e l'armonia sociale sia il frutto portentoso che se ne raccolga.

La Francia finora ci ha dato due stupendi tipi di repubblica; nell'una e nell'altra, dicesi, tutti gli uomini erano egualmente sovrani; e l'età dell'oro per l'armonia e per la giustizia sociale, fu veramente allora. Fu allora veramente il tempo *in cui nessuno, senza temer di rompere l'equilibrio sociale, non seppe attentare al diritto di un altr'uomo, nè prendere sopra di sè maggiori diritti che non glie ne avesse consentiti rispetto a sè, o imporgli maggiori doveri che non intendesse di adempierne egli stesso.* — Eppure la storia è così vicina!

A dire il vero, se si entrasse in un serio esame di tutte queste affermazioni, in parte, si ridurrebbero a mere asserzioni gratuite dove la fantasia c' entra più che la verità, e la luce della ragione; in parte, si troverebbero fieramente smentite dalla storia, e infine, nella parte più nobile e più sincera, per buona fortuna, si riscontrerebbero con una dottrina che pone assai più alti i suoi fondamenti e la di cui rivoluzione è di ben altra natura che la rivoluzione francese. Accenniamo solo a quest'ultima parte. Il *quod tibi non vis alteri ne feceris* è ben più antico di tutte le teorie che qui si radunano per venire alle medesime conseguenze. Però la base pratica è ben diversa dall'un lato e dall'altro. Per venire alle medesime conseguenze voi avete bisogno di ricorrere alla Sovranità di tutti gli uomini; appunto perchè, secondo la teoria, tutti siamo eguali e liberi perciò tutti siamo egualmente sovrani, e così

è che si viene a tutte le conseguenze già enumerate, e a quest'altre ancora; perchè tutti siamo egualmente sovrani, perciò, quello che uno di questi sovrani non saprebbe senza ingiustizia compiere riguardo ad un sol uomo, tanto meno sarebbe lecito di farlo verso una comunione di uomini. *Bisogna negare ogni principio di giustizia, di eguaglianza e di libertà, o riconoscere che per questo appunto che* TUTTI *gli uomini sono eguali e liberi, e in conseguenza egualmente sovrani, nessuno tra loro può pretendere di sciogliersi da tutti i diritti e da tutti i doveri rispettivamente agli altri, assoggettarli, imporre loro per sempre la sua volontà suprema, farne la sua proprietà esclusiva ed assoluta.*

Voi ponete cotesta argomentazione, come la chiamate, sopra il gran fondamento della reciproca sovranità di TUTTI gli uomini, sovranità perfettamente uguale e libera in ciascun di noi. Se ciò fosse vero le conseguenze che voi ne deducete sarebbero tutte impossibili; imperocchè la prima conseguenza che ne verrebbe sarebbe l'assoluta immobilità di tutti i poteri degli uomini. Voi dite che TUTTI gli uomini sono EGUALMENTE e NECESSARIAMENTE SOVRANI; dunque tutti gli uomini hanno necessariamente il medesimo grado di sovranità, senza differenza di sorta : un minimo elemento di differenza farebbe che un uomo sarebbe più sovrano di un altro, e allora ci sarebbe di botto l'ineguaglianza, e appena questa entrerebbe in campo, e per qualunque

apertura, la teoria sarebbe scrollata dai fondamenti. Dunque perch'essa stia ferma, anzi immobile, è necessità che tutti gli uomini sieno sovrani al medesimo punto; così avranno la perfetta eguaglianza, ma in pari tempo avranno l'abolizione assoluta della libertà, in tutti i sensi: perch' è impossibile che io sovrano al medesimo punto di tutti quanti sono gli altri uomini, possa più agire, nè respirare: e tutti reciprocamente così; perchè tutti siamo egualmente sovrani!

La conseguenza logica della teoria sarebbe cotesta, e non veruna delle altre magnificate. Mentre, se quelle o le analoghe sono possibili; se, invece di fare tutto questo girigolo che riesca alla sovranità di tutti sopra ciascuno e alla sovranità di ciascuno sopra di tutti, (ciò che non ha significato di sorta); ci si fosse contentati della semplice formula: Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te; le cose sarebbero andate meglio per la loro via: imperocchè, con cotesta formula si sarebbero dette tutte le verità di che è capace questa materia, ivi sarebbero significati tutti i punti di eguaglianza incontrastabili che congiungono tutti gli uomini, e si sarebbe rivelata tutta la sostanza della libertà che li rende capaci dei loro reciproci diritti e doveri.

Ma questa era una formula troppo semplice, e per colmo di sventura era una formula cristiana. Pure questa conduce più sicuramente alle conseguenze presunte dell'armonia, della giustizia, dell'eguaglianza, della li-

bertà possibili; perchè? perchè questa ha per suo fondamento non la sovranità reciproca degli uomini, cosa assurda anche a pensarsi, ma l'amore reciproco, cosa indispensabile, laddove si parli non per burla di armonia sociale, di regno di giustizia e di verità.

Noi però non abbiamo bisogno di queste teorie mistiche, ci dicono.

Di che avete bisogno dunque?.. Noi abbiamo bisogno della teoria della Sovranità. Ma una teoria della Sovranità che non seppe contentarsi dell'amore reciproco tra gli uomini, è forza che si contenti dell'Egoismo elevato al suo grado supremo. TUTTI *gli uomini egualmente Sovrani* significa, tutti gli uomini elevati al medesimo grado di egoismo; e così, per difendersi dall'egoismo di un solo, o di parechi, non si seppe trovare altro rimedio se non quello di elevare alla medesima potenza, o al medesimo livello l'egoismo di tutti. Così la teoria dell'individualismo si riconosce in tutta la sua perfezione; epperò nella sua piena incapacità e sterilità scientifica.

Ora potete raccogliere senza esitanza la conclusione degli autori di sopra mentovati. « La conseguenza di « questa argomentazione è che la sovranità non può « essere la prerogativa, o meglio, come dice il fran- « cese, *l'apanage* d'un uomo o di parecchi uomini « determinati, precisamente come il principio di gra- « vitazione non può essere proprio ad una o diverse « parti determinate di un corpo. » Il paragone calza a

capello, siccome tutte le parti che compongono un corpo sono eguali e libere al medesimo grado, così la loro gravitazione le rende tutti necessariamente ed egualmente sovrani! Quindi dovrebbe essere *l'apanage* di ciascuno di cotesti sovrani.

Ma si vede che noi, ragionando così, siam privi di logica, almeno della logica che il signor Houzel, alla quale dovette ricorrere nella sua *Constitution sociale*. e il signor Ortolan nella sua lezione del 29 febbraio 1848, che porta il titolo *della Sovranità del popolo e de' principii del governo repubblicano moderno*, e infine il signor Prédier-Fodéré che riassume questa e le altre dottrine di cui si puntellano.

Carissimi, io credeva di finirla con questa nota sulla Sovranità. Ma dite francamente, poteva io ingoiarmi di siffatte desolazioni del senso comune, e darvele a bere come i beneficii più desiderabili della Scienza? Io no di certo; ed amo piuttosto rimanere senza nessuna teoria della Sovranità, che adottarne una la quale, per quanto pur si dica la più acclamata, per prender posto nella scienza, ha bisogno di cacciarne via tutti i fondamenti logici; e per prender posto in seno alla Umanità avrebbe bisogno di ammettere tutte le dottrine comuniste al loro grado di potenza più dissolvente di tutti gli ordini e di tutti gl' istituti sociali.

LEZIONE XIX

Necessità di mostrare l'impero della Scienza mediante il principio di Sovranità. Continuazione della Critica.

SOMMARIO

Si richiama il doppio intento di questa Critica intorno alle idee ricevute di Sovranità. — La Civiltà progredisce, per l'impero della Scienza; e crede di progredire, perchè crede di aver l'impero delle cose mediante la Scienza. — Necessità di tener presente in tutto la norma che insegna a distinguere il Diritto dal suo esercizio. — Sguardo sulla nostra Scienza, intorno a questo assunto. — Importanza di questa osservazione: un tempo, e non è lontano, il Diritto Internazionale contava niente come Scienza: ma grande avvenimento è dacchè cominciò a contare per qualche cosa. — Come la Scienza, intanto, secondo scrittori e tempi, e secondo la sua imperizia, cospirasse ora co' principi, ora co' popoli, e riuscisse non all'impero della libertà e della Scienza; ma alle varie forme della tirannide. — Conseguenze intorno alla stessa Scienza, e allo uso che se ne fa. — Necessità di abbreviare il tempo in cui la Scienza del Diritto Internazionale non sa, nè può esercitare la pienezza del suo impero. — Si ripiglia l'esposizione delle idee intorno alla Sovranità del Popolo. — Si ricomincia la critica de' principii su' quali s' intende di fondare cotesta teoria, e si provano assolutamente inetti per creare una Scienza di Diritto, che debba e possa imperare sulla Nazione. — Confronto tra la teoria della Sovranità del popolo e quella del Diritto divino; loro reciproca nullità per poter creare la Scienza. Come la Sovranità della Nazione non è da confondersi con nessun' altra teoria, perchè le Nazioni rappresentano l'Umanità; ma è assurda quanto qualunque altra teoria, quando per Nazione si piglia il popolo, e per Sovranità nazionale la sovranità del popolo. – Come tutti gli stati costituzionali e repubblicani per numerosi che sieno, moderni e antichi, non provano niente, appunto, nè più nè meno come gli stati monarchici, di qualunque qualità, per istabilire la Scienza del Diritto Internazionale sopra il fondamento giuridico della Sovranità. — Riassunto; tutte le teorie finqui esaminate, intorno alla Sovranità, hanno per base l'individualismo, si riducono all'egoismo; epperò sono essenzialmente antigiuridiche: perchè l'egoismo non genera nè diritti, nè scienza. — Continuazione delle note sulla Sovranità del popolo; in che maniera in questa teoria intendono la distinzione tra il Diritto e l'esercizio del Diritto. — Critica di questo argomento, e serie considerazioni che ne emergono. — Idea intorno alla Delegazione della Sovranità, come s'intendono da' moderni, come s'intendevano da Vattel, come s'intendano da noi. — Conclusione.

I.

Lo studio che noi venghiamo facendo sulla Sovranità ha di mira, come ormai voi ben sapete, non la

voglia di combattere le opinioni altrui, per volgari che sieno divenute, ma bensì il doppio e supremo bisogno di vedere, da un lato, la Scienza elevarsi sopra più solidi fondamenti che non sien quelli su' quali si crede che stia, e dall'altro, perchè, se sia possibile per opera umana, il mondo delle Nazioni non fabbrichi ostinatamente sopra l'abisso delle rovine; quale è quello che si continua dilatando una Scienza del Diritto Internazionale, che, ne' più fastosi principii non merita di certo il nome di Scienza; dove prima non si cominci dal rinunciare ai fondamenti del senso comune.

E voglio sperare che questo sentimento, almeno a voi che siete avvezzi a tener dietro all'indirizzo ch'io vo seguitando, non voglia sembrare temerario nè superbo.

Ne' tempi di progredita Civiltà, sinceramente la Civiltà progredisce, perchè i Diritti supremi della Umanità, in cui essa fu originalmente costituita, prendono sempre più ampio impero, secondo che la Scienza può meglio e più altamente imperare sulle cose degli uomini e sulle opere della natura.

Ma è necessità di notare che non di rado avviene come la Civiltà ritiene di essere progredita per questo appunto, che la Scienza crede di avere acquistato tanto di impero sui fatti degli uomini e della natura, da dover essa elevarsi a guida quasi della stessa natura e della Umanità; senza però averne ancora per la stessa Scienza acquistato ancora il ragionevole impero. Certo non

sarò io che negherò alla Scienza il Diritto a cotesto impero; perchè non son io che neghi alla Scienza il titolo della Sovranità, ritenuta, benintenso come il primo e più solenne attributo della Idea della Umanità.

Ma altro è avere un Diritto, altro è l'esercitarlo ed il poterlo esercitare; altro è che la Scienza abbia il Diritto all'impero su' fatti degli uomini e della natura, altro è l'esercizio che se ne fa e che se ne possa fare. Senza uscire dal campo della Scienza nostra, voi potete ben rilevare che distanza corra nella Scienza del Diritto delle genti dai tempi antichissimi sino ai Romani, dal Paganesimo al Cristianesimo, dalla prevalenza dell'impero germanico alla prevalenza dell'impero francese; dal momento che la Scienza prese a parlare il linguaggio di Grozio, sino a che prese a parlar quello di Rousseau, e poi quello della Repubblica francese, e di tutti i pubblicisti che vennero da quella scuola e da quel cataclisma.

Quello che io veramente credo di dover rilevare è questa gran differenza fra l'antico procedere degli uomini rispetto al Diritto delle genti, che prima la Scienza non avea nessun impero, ma dall'ora che la sua voce principiò a parlare il linguaggio del Diritto, ella cominciò a stabilire il suo impero nel corpo delle Nazioni. Talvolta però, la Scienza poco esperta di sè e delle cose, fece la corte ai principi e cospirò con loro a danno de' popoli; e maestri di cotesto procedere sono

lo stesso Grozio, il Puffendorfio, e sopra ogni altro l'Hobbes; tal'altra fece la corte ai popoli e cospirò con loro poco importa se a danno de' principi come causa personale, ma importa molto quando il male rimpiombava su tutta la Nazione e sulla stessa idea di Sovranità, e maestri di quest' altro procedere sono tutti gli autori che, accettando o respingendo l' ipotesi del contratto sociale, non si accorgono come essi stessi sieno avvolti nelle sue reti, e vi travolgano la scienza ed il mondo delle nazioni.

Ma quando la Scienza è ancora costretta a parteggiare, e sbalzare da un estremo all'altro, allora è ancora bambina e fa la causa della tirannide sempre, non quella della libertà, o pessimamente; e cotesta tirannide piglia tutti i nomi, e si copre di tutte le vesti, anche il nome di Sovranità del popolo, e, mettendo in disuso e in vilipendio la veste di Monarchia e di Aristocrazia, leva in fasto la veste di Democrazia alla sua volta.

Io dico adunque che quando la Scienza governa così, essa conosce male i suoi Diritti e gli esercita peggio; essa è sempre nell'empirismo, con questo solo di differenza che, mentre è trascinata dall' impeto dei fatti che cozzano col diritto, dà ad essi la virtù e l'autorità giuridica. Così spesso, senza saperlo, dà al numero la ragion del Diritto, dà alla forza l' impero sul Diritto, dà all' individuo sia singolo, sia multiplo, la Sovranità della Nazione.

Finchè i fatti della Scienza del Diritto Internazionale oscilleranno fra siffatte vicende, non crediamo che l'impero della Scienza sia venuto alla sua maturità; i popoli dovranno percorrere il lungo periodo in cui a loro nome si abuserà della parola della Scienza.

Contribuire adunque, per quanto ci sia concesso, ad abbreviare cotesto periodo, non sarà niente di male, e questa vuole essere l'opera nostra, malgrado la sua povertà.

Dopo questa giustificazione del fatto nostro finora e del da farsi in seguito, continuate a sentire il discorso di quegli autori i quali credono di narrarci i trionfi della scienza.

II.

« Questi principii, proseguiva a dire il Pradier-Fodéré, sono inscritti nella istoria di tutti i popoli. La *sovranità della nazione*, proclamata alla fine dell'ultimo secolo, dai Condèrcet, dai Pétion, dai Lafayette, dai Siéyés, dai Carnot, dai Mirabeau, è inscritta nelle costituzioni della Francia moderna.

« Noi la ritroviamo nella Dichiarazione degli Stati di America, che si dichiarano indipendenti, col soccorso della Francia, nel 1776.

« Essa vien riconosciuta dalla maggior parte degli Stati Europei : l' Inghilterra, in cui la monarchia è una dignità che personifica maestosamente la potenza na-

zionale, anzichè un potere effettivo; il BELGIO, dove il Re non ha se non i poteri formalmente enumerati nella costituzione; la SPAGNA il PORTOGALLO la SVEZIA e la NORVEGIA dove i dissensi del re col comandante delle forze militari sono sottoposti alla decisione di un consiglio di guerra, dove il *veto* del re è puramente sospensivo, dove la legge è esecutoria, dopo la terza deliberazione, malgrado della volontà del monarca; la DANIMARCA, il REGNO D'ITALIA, la GRECIA, i PRINCIPATI e REGNI DELL'ALEMAGNA, la SVIZZERA, ec.

« Gli avvenimenti dell' Italia centrale e dell' Italia meridionale, negli ultimi anni, le hanno dato una nuova consecrazione; e se in questo momento, la camera elettiva di Prussia persevera in un sistema di opposizione che il patriottismo beninteso deve respingere, il punto di mossa di un tal conflitto sembra non esser altro se non il discorso nel quale il Re di Prussia diceva di *non tenere la sua Corona se non da Dio*. (1) »

Fermiamoci sopra questa marcia trionfale della creduta Sovranità del Popolo; e fermiamoci precisamente al momento in cui Dio e Popolo pare che entrino a tal grado di conflitto che tutti i popoli civili sieno riusciti a dar la sconfitta a Dio stesso.

Dice dunque l'autore che *ces principes sont inscrits dans l'histoire de tous les peuples*.

(1) Per verificare le citazioni consultate la nota del Fodéré al Vattel vol. I, pag. 111. *Le Droit des Gens*.

Quali principii? quelli da noi esposti ed esaminati nella precedente lezione. Pare a voi che sieno principii quelli degni di far fondamento di una Scienza? pare a voi che sieno pricipii degni di essere inscritti nella storia di tutti i popoli? principii essenzialmente assurdi come questi: *La volontà di tutti domina la volontà di ciascuno*, gli uomini sono *tutti egualmente sovrani;* voi me li chiamate principii? e principii tali da dover costituire una delle più eminenti scienze sociali?

Ma la *Sovranità della Nazione*, proclamata alla fine del secolo ultimo, e tutte le sue varie maniere di attuarsi riferite nella nota, per l'organo de' popoli più civili, sono dunque un'assurdità?

Innanzi tutto ricordate sempre che i fatti non provano il diritto, se prima non si dimostri la loro intima armonia coi principii giuridici che li generano e li legittimano. Quando voi avrete affermato, per la testimonianza di tutti i popoli della terra, che ogni Nazione proceda per il magistero della Sovranità del Popelo, voi ancora non avrete provato che la Sovranità abbia origine giuridica nel popolo; precisamente, come quando aveste affermato per la testimonianza di tutti i popoli della terra, che ogni Nazione proceda per il magistero della Sovranità del monarca, voi non avreste ancora provato che la Sovranità abbia la sua origine giuridica nel monarca.

Il Problema della nostra Scienza è cotesto, e voi co' vostri principii inscritti, come dite, nella storia di

tutti i popoli, non solo non lo avete risoluto, ma, oltre ad averlo semplicemente spostato, gli attribuite tutti i privilegi di una soluzione, precisamente come fecero quelli del Diritto divino.

Se voi mi date siffatti processi come argomenti e prove dell' impero della Scienza, io son costretto a dire che non è vero; ma che sono tutte prove ed argomenti della sua immaturità : e certo, per dimostrare che una Scienza di Diritto conosce poco o punto il valore e l'impero del Diritto, basta a richiamarla al facile, ma poco onorevole sbaglio, della confusione del fatto col diritto, e quel ch' è peggio della sostituzione del fatto al diritto. Senza dubbio la Nazione è Sovrana; ma la Nazione è sempre sovrana, e non solo quando la forma del suo governo sia costituzionale, monarchica temperata o no, repubblicana, o imperiale, o autocratica. Voi, in Diritto Internazionale, non potreste trattare coll' Impero Russo, o coll' Impero Ottomano, o coll' Impero Chinese, se la Russia, la Turchia, la China, non fossero Sovrane. Ma, se per conceder loro le ragioni della Sovranità, avreste bisogno di ricorrere al fatto del Popolo Sovrano, voi non potreste trattare con veruno di quegl' Imperi. Non ve ne accorgete come per siffatte manifestazioni del senso comune, la Sovranità debba essere ben altra cosa che quella che caviamo fuori dalle nostre finzioni di Popolo Sovrano o di Diritto divino? non ve ne accorgete com'essa campeggi sopra e malgrado le nebbie delle più opposte combinazioni de' nostri sistemi egoistici?

La Sovranità della Nazione non è dunque la Sovranità del Popolo, come non è la Sovranità del Principe; la Sovranità della Nazione (noi non possiamo se non accennarlo) è la Sovranità della Umanità, e la Nazione è Sovrana, in quanto è Nazione appunto per questo d'includer in sè tutti gli elementi necessari, per rappresentare l'Umanità. Ora l'Umanità non si rappresenta esclusivamente in questa o in quell'altra forma; ella si rappresenta in ogni forma che e i tempi e i luoghi possono esigere, perchè e l'organismo delle Nazioni si vada svolgendo secondo le sue leggi, e l'organismo di tutta la Umanità ricomponga nell'unica sua idea quello di tutto il mondo delle Nazioni.

Da queste sole condizioni essenziali alla natura delle cose voi potete dedurre la indifferenza e la compatibilità di tutte le forme di governo, e quindi di tutte le maniere di esercitare la Sovranità, colla Sovranità della Nazione; e da questa origine della Sovranità della Nazione, come atto della Sovranità derivante dall'attributo proprio della idea fondamentale di Umanità, voi potete concludere all'unità giuridica della Sovranità e alle intime sue relazioni a un principio unico, immutabile ed incrollabile, malgrado le più diverse e mutabili maniere di manifestazione nelle forme in cui si estrinseca.

I Condorcet, i Petion, i Lafayette, i Sieyés, i Carnot, i Mirabeau, alla fine dell'ultimo secolo, per la voce della Rivoluzione francese, proclamando la Sovranità

della Nazione, senza dubbio, proclamarono una gran verità, e la proclamarono nel momento in cui l'errore della Sovranità ritenuta come il fatto e il Diritto dell'individuo, sia nell'aristocrazia, sia nella monarchia, avea in tanta parte consumato il suo tempo. Ma è già aver fatto una conquista nel campo della Scienza, quando, col proclamare la Sovranità della Nazione non si vede di aver fatto altro se non trasferire l'errore dell'individualismo dal campo della monarchia e dell'aristocrazia in quello della democrazia? quando, per concepire cosa sia la Nazione, siamo obbligati a ricorrere al concetto che ci facciamo dell'individuo, quando l'idea di popolo viene a ridursi a quella di un'individualità più o meno quantitativa per la estensione del suo numero, rispetto alla dottrina della Sovranità, abbiam fatto qualche cosa di più o di meglio di ciò che c'insegna l'individualismo, allorchè invade l'aristocrazia, o la monarchia? noi non abbiam fatto altro se non costituire l'individualismo democratico all'individualismo monarchico, o all'individualismo aristocratico; ma, se per questa via supponghiamo di avere acquistato il Diritto di proclamare, per organo di Scienza, la Sovranità della Nazione, noi presumiamo quel che non è. La Nazione è sempre Sovrana, noi l'abbiam detto, qualunque sia la forma sotto la quale esercita la sua sovranità. Se i Condorcet, i Petion, i Lafayette, i Sieyés. i Carnot, i Mirabeau, pretendessero che la Sovranità della Nazione sia appiccata al fatto

della Sovranità del popolo, andrebbero prodigiosamente fuori via; e bisognerebbe che cominciassero dal provarci che la Francia non è stata mai nazione durante tutto il suo svolgimento monarchico; ma solo durante le sue convulsioni repubblicane. Ma vi par questo il modo d'intendere e di assicurare il concetto della Sovranità della Nazione?

Finchè credete di poter derivare cotesta idea della Sovranità della Nazione dal principio dell'individualismo sia monarchico, sia aristocratico, sia democratico, voi non avrete fatto altro che mutar di numero; da un numero più piccino passerete ad uno più grosso, ora il numero si caccia a vicenda, secondo che cogli artifizi di coloro che se ne servono, può riuscire ad impossessarsi dell'elemento della forza, imputandole, le ragioni, o meglio le illusioni del diritto; allora, in ciò che qualificate col fastoso nome di Sovranità della Nazione non avrete fatto altro se non generare un altro numero, un'altra individualità, e niente più; e invece di chiamarlo il diritto divino, lo chiamate il diritto della Nazione, il diritto del popolo; dall'alto scendete al basso; dal capo ai piedi: ecco tutto.

Così procedendo, voi non v'accorgete come la Scienza non vi somministri veruno argomento se non quello della prepotenza e della forza, per respingere talune teorie, già screditate, di diritto pubblico, colle quali frattanto vi trovate in piena complicità di principii, in tutto ciò in cui esse abberrano.

Dopo aver fatta l'enumerazione di tutti questi stati in cui la Sovranità pare che venga dal popolo, si viene all'unica eccezione espressa così : *e se, in questo momento, la camera elettiva di Prussia persevera in un sistema di opposizione cui il patriottismo beninteso deve confessare, il punto di mossa di un tal conflitto sembra non esser altro se non il discorso nel quale il re di Prussia diceva di non tener la sua corona se non da Dio.*

In che consiste il torto del re di Prussia? consisterebbe, per avventura, nel confessare che, in ultima analisi, Dio sia l'autore di ogni sovranità? ma allora il medesimo torto sarebbe imputabile ad ogni popolo sovrano, al quale richiesto donde deriva la tua sovranità, rispondesse, NON DA ALTRI CHE DA DIO. Vorrebbe il Pradier che il popolo non desse una tale risposta? ma allora un tal popolo sarebbe una gran congrega di matti. Se dunque cotesto popolo rispondesse alla maniera del Re di Prussia, e dicesse: Io tengo la mia Corona, la mia Sovranità da Dio, bisognerebbe condannarlo al vituperio come si fa col re di Prussia, stando a quella logica. Evvi di più, se voi leggete la formula per la quale Vittorio Emanuele si chiama Re d'Italia in faccia a tutto il mondo, ci troverete queste fatali parole, *per la grazia di Dio e per la volontà della Nazione*, in maniera che, se la grazia, o la volontà di Dio venisse manco, la volontà della Nazione non conterebbe più un zero. Dunque? dunque ciò di-

mostra che, in tutta confidenza, della teoria della Sovranità non se n'è capito niente; e si afferma e si nega allo stesso tempo, (secondo mutano gl'interessi) le medesime cose.

Ma naturalmente taluno di voi insorgerà dicendo che nella parola del Re di Prussia si vide un difensore del Diritto Divino, cioè, di quel presunto Diritto che chiama in complicità con tutti i tiranni della terra lo stesso Dio.

La dichiarazione è buona, ma non è la vera. Voi sapete che il Diritto Pubblico europeo, quale venne generato dal feudalismo, e dal Diritto canonico, assunse il nome di Diritto Divino. Da che dipende l'orrore che porta questa formola? dal voler forse negare a Dio il Diritto assoluto del Creatore sulla sua creatura, il Diritto supremo della sua Sovranità sopra tutti i popoli della terra, sopra tutte le creature? ciò non credo; perchè una tate opinione non è compatibile se non coll'assoluto ateismo: ora l'ateismo non è la fede della umanità, non è la fede delle nazioni. Dunque non si parla, non è presumibile che si parli, di questa negazione della Sovranità a Dio, quando si respinge la teoria del Diritto Divino.

Di che si parla dunque? Signori, non si parla di altre se non di una mera teoria individualista di diritto pubblico; ora la Sovranità di Dio è esterminatrice per sua natura di ogni dottrina individualista. La teoria del Diritto Divino è solo esecranda, perchè intende di confiscare la Sovranità in un individuo, in una dina-

stia, immutabilmente, e questo come il fatto espresso e irrevocabile della volontà di Dio; in maniera che l'individuo, la generazione predestinata a un tal fine, tenga il suo privilegio come diritto inalienabile in supremo grado, non riconoscendo altra origine se non Dio stesso, epperò Diritto Divino.

Ma fate un pò che si possa provare che tutto questo negozio sia il lavoro di un cumulo di abberrazioni dell'umano orgoglio, dove, sopra un minimo elemento di vero si sia sovrapposta una immensa catasta di finzioni e di sogni; allora verrà il momento che l'edifizio dovrà sprofondare. Ora qual è il vizio radicale della teoria del Diritto Divino? io ve l'ho già detto: esso consiste nell'essere stata ridotta ad una teoria eminentemente egoista; dove Dio sarebbe divenuto il complice dell'umano egoismo.

Che cosa dovete sostituire alla sua rovina? o meglio, che cosa dovete sostituire all'idea del Diritto divino, dal momento che si è riconosciuta messa agli stipendi delle teorie dell'individualismo? Voi vi troverete obbligati a sostituire senza dubbio, un'altra teoria della Sovranità. Ma che forse? una nuova teoria egoista? se voi farete così non avrete fatto altro se non, come suol dirsi, mutar d'orchestra, ma non di musica e i virtuosi che subentreranno, pur quanto si trovino di più grosso calibro, non te la soneranno meglio.

Ma come! la Sovranità nazionale, la Sovranità del Popolo, saranno esse teorie egoiste nè più nè meno come la teoria del Diritto divino?

Possono essere, e possono non essere, alla stessissima guisa come la teoria del Diritto divino. Non c'è nessun motivo che le infamie commesse sotto l'egida di un tal Diritto abbiano a riguardarsi come la necessaria conseguenza del Diritto pubblico, perchè portava quel nome; più semplice, non c'è nessun motivo che la Sovranità abbia ad essere il flagello de' popoli, perchè il Diritto pubblico porta il nome di Diritto divino. Il Diritto divino è divenuto nome infausto, perchè, abusando del nome di Dio, l'egoismo de' principi ha conculcato i popoli; e così, servendosi de' popoli, Dio ha atterrati i monarchi: tanto poco la sua Provvidenza curava il fantasma del Diritto divino!

Però se la Sovranità della Nazione non dovrà esser altro se non un'altra maniera d'individualismo, che invece di chiamarsi del nome di un uomo si chiamerà del nome di un popolo, cosa abbiam fatto noi? nè più nè meno se non ciò che fu fatto per la teoria del Diritto divino, e qualunque teoria di Diritto pubblico, la quale per sua radice avrà l'individualismo, avrà la medesima fortuna del Diritto divino; poco monta che si chiami la teoria della Sovranità del popolo, o della Nazione.

III.

Ritorniamo alla nota. « Ma bisogna distinguere tra « il diritto e l'esercizio della sovranità. Dall'essere il « diritto di sovranità essenzialmente residente nello

« stesso corpo sociale, dal non potersi la sovranità a-
« lienare nè cedere allo stesso modo della volontà e
« della libertà di ciascuno degl'individui de' quali è
« formata la comunanza, non bisogna conchiuderne che
« le società, libere e sovrane, non possano nominare
« i loro mandatari, nelle di cui mani esse rimetteranno
« in tutto o in parte *l' esercizio della Sovranità*. La
« conseguenza della loro libertà e della loro sovranità
« è anzi ch' esse possono scegliere i mezzi che loro
« sembrino migliori onde *esercitare* il loro diritto della
« maniera più proficua al bene comune. *L' esercizio*
« primo ed intero della sovranità nazionale della comu-
« nità, essendo anzi riconosciuto generalmente dai
« pubblicisti come impraticabile, è dunque necessario
« che le società lo deleghino ai mandatari, o rappre-
« sentanti, incaricati, o di tradurre la volontà gene-
« rale, o di farla eseguire. Ma questa delegazione non
« è mica un'abdicazione: cittadini che compongano un
« medesimo corpo sociale hanno la scelta di conser-
« vare, per esercitarla in comune, la massima parte
« possibile della loro sovranità; di non delegarne asso-
« lutamente se non le parti che richiedono un agente o
« varii agenti particolari; d' incaricare un solo o parec-
« chi individui ad esercitare *in loro nome* la sovranità,
« affidare a colui o a coloro che li rappresenteranno
« un mandato limitato, a tempo o perpetuo, assoluto
« o parziale: la diversità di queste delegazioni fa na-
« scere quella varietà di costituzioni, di cui l' Europa

« presenta gli esempi; ma che la sovranità sia eserci-
« tata direttamente dalla comunità, o delegata, il vero,
« il solo *sovrano* è la *Nazione*. »

Io avrei poco e troppo da dover dire su questo brano della nota; come su tutto ciò che dee seguirla. Quanto al troppo che avrei da dire è precisamente il principio donde deriva questo diritto di rappresentanza, o di delegazione. Cotesto diritto donde procede in quello che voi chiamate la comunità, la nazione, il popolo? e giacchè, come ci s'insegna quando si parla di comunità, di popolo, di nazione, bisogna mettersi avanti gli occhi a tipo l'individuo, donde procede nello stesso individuo il diritto di delegare un altro, od altri individui, perchè lo rappresentino ne' suoi diritti? e dippiù: negl'individui che diventano i delegati, i mandatari, i rappresentanti, donde procede in essi tanto il diritto quanto il dovere che dà loro potestà ed obbligo di accettare la delegazione, il mandato, la rappresentanza?

Di questo principio non se ne parla; e, noi l'abbiam detto, supporre che basti l'invocare la sovranità del popolo per darsi la ragione della genesi di tutti questi diritti, equivale nè più nè meno all'invocare la sovranità del monarca; ed invocare la sovranità della nazione equivale all'invocare la sovranità dell'individuo a cui si paragona: ora tutte queste individualità sia collettive, sia nominali, non provano niente per quanto riguarda il generare il diritto.

Adunque, quanto al troppo che resta a dire, basta il notare che questo diritto di Delegazione o di rappresentanza, alla maniera come ci si presenta, non rivela la sua ragion giuridica, ma semplicemente la sua ragion di fatto; epperò è sempre un argomento equivoco, inevitabilmente empirico.

Il poco che c'era da osservare intorno al processo di fatto scambiato col processo di diritto, fu già notato nella precedente lezione; dove si rilevò come, abbandonandoci alle semplici eventualità del fatto, in ultimo costrutto non è la sovranità della nazione, del popolo, dell'individuo che susciterebbe in essi il diritto di delegare, ma propriamente la loro sovrana impotenza. E qui l'autore verrebbe a confermare questo nostro modo di concepir le cose coll'universale consenso dei pubblicisti, i quali affermano che *l'exercice plein et entier de la souveraineté nationale par la communauté*, sia cosa impraticabile. Impraticabile equivale presso a poco ad impossibile; ma un diritto il di cui esercizio sia impossibile, o impraticabile, che diritto è? dunque la Sovranità è una sovranità impraticabile? una sovranità impossibile?

A questo non si è risposto; e contentarsi di dire che la delegazione non è abdicazione, è sempre risolvere le quistioni fondamentali di diritto cogli espedienti di fatto.

Il quale discorso non ci abilita a venire senza paura di fallimento, a quella fastosa conclusione: *ma sia che*

la sovranità venga esercitata direttamente dalla comunità o delegata, le vrai, le seul souverain c'est la Nation. Benissimo, per far rumore, ma non già per poter dire che ciò convinca o persuada nessuno che voglia far uso della sua ragione; dappoichè la conchiusione non regge da nessuna parte: non regge dalla prima, dove è detto *sia che la sovranità venga esercitata direttamente dalla comunità*, perchè direttamente l'esercizio n'è stato *reconnu généralement par les publicistes comme impraticable*; se l'impraticabile si riduce all'impossibile, l'impossibile e l'impraticabile invece di rivelarmi la Sovranità, mi rivelano l'impotenza, e allora la necessità di ricorrere ad altri; e così, e quest' è la seconda parte, in virtù della sua impotenza alla Sovranità delega i suoi mandatari, perchè la faccian da sovrani: così, sia direttamente, sia per delegazione, non resta più libero a dire che il vero, il solo sovrano sia la Nazione; perchè, sia direttamente, sia per delegazione, noi non ritroviamo la Sovranità come una manifestazione di Diritto, ma come una manifestazione di impotenza, riparata da una solenne e mutabile manifestazione di fatto.

La nota ripiglia così: « Vattel che ammette pertanto « il dogma della Sovranità del popolo, ha il torto in « questo paragrafo di qualificare di *sovranità* l'auto- « rità investita della delegazione. In questo egli segue « l'usanza de' pubblicisti del suo tempo, i quali, vi- « vendo sotto governi assoluti, e vedendo la persona

« del principe identificarsi collo Stato medesimo, se-
« condo la famosa formula di Luigi XIV, *l'État c'est*
« *moi*, confondevano nel termine di *Sovrano*, la no-
« zione dello Stato e la persona del monarca. Questa
« confusione è stata consacrata per altro dai trattati di
« Westfalia e del 1815. Nel 1648, come al ritorno de'
« Borboni, gl'interpreti del diritto delle genti negli Stati
« monarchici non riconoscevano altra sovranità se non
« quella delle case reali e principesche; il principe e
« lo stato confondevansi e prestavansi reciprocamente
« la maestà (KLÜBER, *Droit des gens moderne de l'Eu-*
« *rope* § 21, *et la note; Wheaton etc.*) (1).

« Ma la seconda metà del secolo XIX ha messi in
« atto i principii di un nuovo diritto delle genti. Alla
« sovranità de' trattati di Westfalia e di Vienna, i po-
« poli dell' Europa contemporanea hanno sostituito la
« onnipotenza del suffragio popolare, dinanzi al quale
« indi in poi i re s'inchineranno. »

Fin qui la nota di Pradier-Fodéré al Vattel; poi se-
guita quella ch' egli stesso vi aggiunge del Pinheiro-
Ferreira : alla quale non potremo dar luogo come vor-
remmo anche noi in questa lezione; dovendo riser-
bare il tempo che ci avanza per quest'ultimo tratto or
ora riferito : della sostanza ce ne occupammo larga-
mente là dove esaminammo i principii del KLÜBER,
che son quelli de' trattati di Westfalia e di Vienna, e

(1). V. la nostra lezione.

i pensieri del suo annotatore Ott che son quelli di questo che chiamano il diritto nuovo delle genti. Allora provammo come questo così detto diritto nuovo delle genti sia identico ne' suoi fondamenti radicalmente erronei al vecchio, che ebbe la sua fortuna coi trattati di Westfalia e poi di Vienna; provammo come il diritto delle genti dovendosi comporre, nella scienza e nella pratica, di due grandi metà che costituiscano una sostanziale unità, cioè, del diritto naturale delle genti e del diritto positivo, tanto per i trattati di Westfalia e di Vienna, quanto per questo presunto diritto nuovo, annullavasi scientificamente da un lato il diritto naturale, dall'altro il diritto positivo, e ad ogni modo se ne rendeva impossibile, assurda, arbitraria, e quindi continuamente precaria e vacillante la necessaria armonia: cosicchè, al far de' conti, il diritto positivo, in qualunque sistema, riescirebbe non ad intendere, esprimere, attuare, organizzare, consolidare il Diritto naturale, ma, a travisarlo, mortificarlo, isterilirlo, mentre, dall'altro lato, in qualunque sistema si credesse di far prevalere il diritto naturale, non avrebbe altro migliore effetto se non quello di screditare il diritto positivo delle genti.

Quelli del Diritto nuovo della seconda metà del secolo XIX, che credono di esprimere la voce della natura, infatti, non sono riusciti a generare altro sentimento in seno ai popoli più civili dell'Europa, se non quello che esprime questa fatale discordia: voi sapete

che la voce più universale e più prevalente è quella che maledice alla diplomazia, e questa voce sorge dal popolo e da quanti si dichiarano i soli, i veri amici del popolo; voi sapete che la voce degl'interpreti odierni del diritto nuovo delle genti è quella che, per la scienza, insegna che il vero diritto naturale delle nazioni è quello che emerge dalla sovranità popolare. Ora la diplomazia, in qualsivoglia sistema, rappresenta il Diritto positivo delle genti; dunque la voce universale de' popoli, e la voce della scienza, che credono di rappresentare il Diritto naturale, tendono ad annientare il Diritto positivo: ma cotesta che chiamasi Diplomazia, qualunque ella sia nel fatto, in principio è la manifestazione organica del mondo delle nazioni, è il complesso degli ordegni che ne formano tutto il meccanismo; dunque essa, la Diplomazia, è necessaria alla vita degli Stati, alla vita delle Nazioni, alla vita dei popoli costituiti in nazioni: in maniera che la Diplomazia, è, ad un tempo principio positivo e naturale del Diritto delle genti; annullate d'un fiato ciò che chiamate la Diplomazia, in tutto il mondo delle nazioni e voi avrete annullato al medesimo istante ciò che si chiama Diritto delle genti, Diritto Internazionale.

Posso creder io, o posso allettar voi a credere, che questo che chiamano il Diritto nuovo delle genti; abbia nulla che fare col Diritto Naturale; quale sta nel fondo della Umanità, come economia e manifestazione delle sue leggi essenzialmente costitutive, quando il senso

che alimenta ne' popoli, e la parola che parla nella scienza, mi deve trascinare a siffatti conflitti? dirò io che sia diritto naturale delle genti quello che si adopera necessariamente a rendere odioso e contenendo lo strumento stesso per il quale esso, il Diritto Naturale, è possibile nell'opera sua, in seno alla Civiltà?

La materia alla quale accenno è pur materia di troppo ampio svolgimento e tocca alle parti più vive della scienza. Perchè l'ho richiamato qui voi lo comprendete bene; i nostri autori, parmi, si accorgano troppo poco come sagrifichino i veri diritti della scienza ai loro fantastici diritti del popolo; si accorgano troppo poco come se non s'intendono e non si fanno prevalere i veri diritti della Scienza, il danno sarà appunto de' Diritti veri del popolo. E così io non ho veruno scrupolo di dire che *la toute puissance du suffrage populaire* come *le dogme de la souveraineté du peuple* fanno la parte fantasmagorica dei diritti del popolo, per adempier la quale è pur forza che i popoli mettan da parte e sacrifichino tanti altri de' loro più seri diritti.

Voi dunque avversate queste grandi conquiste della scienza moderna? naturalmente taluno mi domanderà. Ed io risponderò: senza dubbio, io le combatto, anzi, voi lo sapete, fino a tanto che non hanno un argomento nuovo, un argomento logico, che mi dimostri come il diritto nuovo delle genti non si risolva ne' medesimi errori radicali in cui si risolve il vecchio. Per me non hanno conquistato niente: *la toute puissance du suf-*

frage populaire, se ha qualche senso chiaro è quello che lo riduce al diritto della forza; e questa è roba vecchia chiamata con nome nuovo: e *le dogme de la souveraineté du peuple*, non insegna niente di nuovo, circa alla teoria della Sovranità, e si riduce alla consecrazione del diritto della forza, incoronandolo colla così detta ragione della Sovranità del popolo.

Devo io ripetere qui contro il Vattel ciò che dicesi contro il Klüber, e contro il Pradier-Fodéré ciò ch'io dissi contro l'Ott? la posizione è la stessa; ma qui noterò qualche punto differenziale: là nella nota dell'Ott, avete veduto che, almeno in parola, egli respingeva la Sovranità del popolo; qui essa è divenuta un dogma: là si dichiarò formalmente che nè la maggioranza, nè la unanimità costituiscono, o generano il Diritto; qua nientemeno ci troviamo in piena balía della *toute puissance;* nel Buchez, avete veduto come fu stimato necessario d'interporre una idea astratta di moralità ispiratrice dell'attività che guarda ad uno scopo comune, per salvarsi, almeno in parole, delle assurdità del contratto sociale, o della sovranità del popolo: qui tutti gli scrupoli cessano, e la sovranità del popolo è divenuta un dogma incontrastato e incontrastabile anche per il Vattel.

Ma qui il Vattel ha il torto, secondo il Fodéré, di qualificare di *sovrana* l'autorità pubblica investita della delegazione. E questo torto è lo stesso che l'Ott imputava al Klüber. Cosa abbiamo qui da osservare? ecco,

in primo luogo, il Vattel, nella scienza, rappresenta un autore che vuol cercarne i fondamenti naturali e razionali, e così mettendosi sulle tracce del Wolff, che ebbe il medesimo intento, crede di andare anche più avanti di lui; il Klüber, al contrario, rappresenta con molta precisione il positivismo diplomatico del Diritto delle genti. E l' una e l' altra forma hanno invaso la scienza, e l' uno e l'altro autore sono rispettabili. Ma e l'uno e l'altro, Vattel, nella forma che chiameremo naturale, Klüber, in quella che chiameremo positiva, si son lasciati portar via dalle abitudini del tempo; e così l'introduzione del contratto sociale ne' loro sistemi non ha salvato nè l'uno, nè l'altro dal *torto,* come la chiama il Pradier, *di qualificare di sovrana l'autorità pubblica investita della delegazione.*

Egli, come l'Ott, per il Klüber, riferisce questa disgrazia all'abitudine che i pubblicisti del tempo aveano di confondere la nozione dello Stato colla persona del Monarca. Noi la confusione l'abbiamo riferita alla natura dei principii della scienza adottati da tutte le parti le più avverse. Ora siccome i principii di cui si parla, sono gli stessi nel Vattel, nel Klüber, nell'Ott, nel Pradier Fodéré, nei Trattati di Westfalia, ne' Trattati di Vienna, in Hobbes, in Grozio, in Puffendorfio, in Locke, in Rousseau, in Montesquieu, etc; dunque in tutti, e sotto qualsivoglia sistema, le conseguenze doveano essere le medesime : ma, siccome i principii sono strani, assurdi e innaturali, così le conseguenze, da qualunque lato venissero, doveano risentirsi di coteste qualità.

IV.

Ma quali erano questi principii che noi respingiamo così risolutamente? voi lo sapete: i principii stessi glorificati e magnificati in quello che chiaman Diritto nuovo delle genti, partorito, come ci dicono, nella seconda metà del secolo XIX.

Se noi dobbiamo appagarci delle parole e delle apparenze, senza dubbio che troveremo di gran novità, e nessuno direbbe, guardando così alla superficie, che Westfalia e Vienna, dican lo stesso che dice la Rivoluzione francese. No davvero quanto al fatto; ma quanto ai fondamenti del Diritto quali s'invocano dall'una e dall'altra parte, qui la cosa è altrimenti, e la nostra quistione, come uomini di scienza sta qui per l'appunto.

Se voi studiate da che spirito emana così il Diritto pubblico quale ci apparisce per i Trattati di Westfalia e per quelli di Vienna, come ci si appalesa per quel Diritto nuovo delle genti che se ne richiama alla Rivoluzione francese, voi troverete che la radice è sempre la stessa: tutti, più o meno ciecamente, muovono dalla presunzione di un patto sociale, di una convenzione fra' primi institutori della società; cotesta ipotesi, radicalmente erronea ed assurda, non fa se non un diverso modo di concepirsi e di esplicarsi sotto i vari e più opposti sistemi di politica costituzionale degli stati: sicchè voi finite col ritrovare le più contraddittorie maniere di significarsi del Diritto delle genti at-

traverso alla più contraddittoria guisa di costituirsi gli Stati e le Nazioni.

Siamo forse noi usciti da cotesto labirinto? noi vi siam dentro travolti ed intrigati peggio che in altro tempo mai; imperocchè, non è mica che il Diritto non irrompa e non faccia violenza in tutti i modi; Dio ci guardi dall'affermare una tal parola; se il Diritto non avesse in se stesso la malleveria della sua forza, della sua virtù, della sua giustizia, della sua Sovranità, e dovesse tutto sperare dalle continue vertigini delle umane teorie, allora sì non sarebbe più il Diritto, ma un continuo giuoco di accidenti: però fuori d'ogni dubbio, la scienza non è riuscita ancora ad accorgersi che se il Diritto sempre irrompe, lo fa in forza di quei medesimi errori capitali mercè i quali aveva tanta ragione Luigi XIV a dire che lo Stato era lui, quanto ne avrebbe oggi il popolo a dire il Sovrano son io, la Nazione son io, lo Stato son io!

Cosa facevano allora i pubblicisti, dei quali s'intende di distruggere l'edifizio che avevano innalzato come diritto pubblico, come diritto delle genti? essi *confondevano nel termine di sovrano*, dice il Pradier, *la nozione dello Stato e la persona del monarca.*

E cosa fanno i pubblicisti moderni, col loro moderno diritto delle genti, adottando le diverse maniere di figurarsi il dogma della sovranità del popolo? confondono nel termine di sovrano la nozione di Stato, di nazione, colla individualità del popolo.

Là è il principe che s' identifica collo Stato, colla Nazione; qui è il popolo. — In che trovate voi la differenza? per la parte mia in niente; perchè tanto enorme errore giuridico è il confondere il monarca collo Stato o colla Nazione, quanto enorme errore è l'identificarvi il popolo. In che consiste l'errore del monarca che s'identifica collo Stato? Luigi XIV diede la formula più precisa di questo errore: *l'État c'est moi;* l'errore è l'egoismo, l'errore è l'individualismo; l'uno e l'altro mirabilmente incompatibili con ogn'idea di Stato, o di Nazione, che non sia partorita da errore analogo. E in che consiste l'errore del popolo che s'identifica collo Stato o colla Nazione? ancora nell'egoismo, ancora nell' individualismo.

Ma l'individualismo, per quanto se ne dilatino le proporzioni, non lascia di esser quel che è; e la sua natura è perfettamente la stessa, sia che si accolga nell' individuo che piglia il nome di monarca, sia che si riduca nel popolo che piglia il nome di sovrano.

Ora le teorie più divulgate ed accette, sia per discorrerci della sovranità della Nazione, sia per insegnarci la sovranità del popolo, son quelle che pigliano a fondamento l'individualismo. Però se l'individualismo voi l'avete respinto dal campo del Diritto, quando l'avete visto presentarsi in tutta la sua nudità nella Monarchia, con Luigi XIV, e l'avete decapitato sul patibolo, quando vi si rappresentava per Luigi XVI, com' è che poi l'abbracciate, quando vi si rappresenta nel popolo?

Voi dite che il popolo non rappresenta l' individualismo, ma la sovranità. La rappresenta, o è lui stesso sede e principio ed essenza della sovranità? Se la rappresenta, è nel medesimo caso del monarca; il quale, al far de' conti, non è se non rappresentante della sovranità. Ed il monarca, in faccia al diritto, non avrà mai nessun torto fino a tanto che si giudicherà egli stesso per quel che è, rappresentante della Sovranità, non già una cosa identica colla Sovranità. Ed il popolo, in faccia al Diritto, non avrà mai nessun torto nel parlare della sua sovranità, finchè saprà giudicarsi per ciò che veramente è, rappresentante della Sovranità e non cosa identica con essa. Dall' una parte e dall'altra, da quella del Monarca come da quella del popolo, al momento che comincia l' identificazione, sparisce la Sovranità, principia l' Individualismo, sparisce il Diritto, e principia il mero fatto, l'egoismo, l' usurpazione, la tirannia, la schiavitù.

Dite un po', queste condizioni vi par che differiscano di un capello, sia che ricorriate al Diritto pubblico che mette il Monarca in posseso della Sovranità, sia che ricorriate a quest'altro Diritto pubblico che dice di mettervi il popolo colla omnipotenza del suo suffragio?

A me ancora non è riuscito di trovar le differenze; epperò non so capire, con che ragione debba chiamarsi diritto del popolo, ciò che non si vuol riconoscere come tale nel monarca; quando nè l' uno, nè l' altro, sono o possono essere la Sovranità nella sua stessa natura,

ma semplici accidenti transitori in cui la Sovranità può rappresentarsi, secondo le occasioni.

Forse voi insisterete nel dire che noi abbiam perduto d'occhio l'idea di delegazione, dove propriamente stava la quistione; e che, quando si viene a questo punto, verranno fuori evidenti e incontrastabili le differenze tra la sovranità del popolo e la sovranità del monarca. Come mai ciò? Voi, secondo la vostra dottrina, risponderete, perchè anche nella Monarchia, il popolo è quello che delega lo stesso Monarca. E in forza di qual diritto esso lo delega? domando io; e voi sarete costretto a rispondere, in forza della sua Sovranità. Ma, donde scaturisce in lui cotesto diritto di sovranità? questo è quello che non ci si dice mai; e questo è quello che riduce il popolo alle medesime condizioni del monarca che identifica in sè la Sovranità. Cosicchè se voi, a buon diritto, non sapete riconoscerla nel monarca che dice lo Stato son Io, alla stessa e identica guisa io non trovo nessuna ragione di riconoscerla nel popolo che mi sta a narrare « il Sovrano son Io. » Egoismo dall'una parte e dall'altra; annullamento di diritto, quindi, tanto nell'individualismo monarchico quanto nell'individualismo democratico: Egoismo, più o meno massiccio.

A tutti questi scogli, contro i quali si sfracella la Sovranità, quelli del diritto nuovo delle genti pare ci abbian pensato ben poco; epperò non potevano accorgersi che *la seconda metà del secolo XIX* col suo pre-

sunto *diritto nuovo delle genti*, non ha fatto un sol passo in avanti: invece di collocare l'individualismo nell'individuo, come fanno i trattati di Westfalia e di Vienna, invece di collocarlo nelle case reali e principesche, l'ha collocato nel popolo.

Epperò come Vattel errava qualificando l'autorità pubblica investita della delegazione, così erra chiunque non vegga che lo stesso popolo non può identificarsi colla Sovranità come nol può il monarca; e, alla stessa guisa come nessun individuo, nessuna corporazione, assemblea, o consesso di rappresentanti che costituiscono un'individualità collettiva non può identificarsi la Sovranità, così il popolo che sarà sempre una grande individualità collettiva, non sarà mai cosa identica colla Sovranità. E finchè la confusione, invece di essere nel monarca collo Stato e colla Sovranità, sarà nel popolo colla Nazione, collo Stato e colla Sovranità, la Scienza si dibatte fra' medesimi scogli, e non se ne potrà salvare senza nuove e più terribili catastrofi che l'istoria attesterà.

Dire che *alla Sovranità di Westfalia e di Vienna i popoli dell'Europa contemporanea hanno sostituito la onnipotenza del suffragio popolare, davanti al quale i re s'inchineranno d'ora in avanti*, significa che ancora la Scienza del Diritto delle genti non ci può dire nè cosa sia la Sovranità guardata nella sua medesima natura giuridica, nè cosa sia guardata in atto nei popoli, o nei re; significa che ancora non ci può dire

come l'espediente del suffragio universale non muti nel suo valore giuridico l'espediente dei trattati; significa che ancora non può dire dove risieda il fondamento della Sovranità, epperò il fondamento del Diritto delle genti, il fondamento della Scienza del Diritto Internazionale.

Permettete ora, o carissimi, che non vi siete stancati di affrontare in quest'anno le difficoltà che ha incontrato il nostro corso, ch'io ve ne dichiari pubblicamente la mia fraterna riconoscenza: augurandomi di potervi riabbracciare con più fausti auspici, nel novello anno, per la patria nostra.

Io mi propongo per allora, se alcuno inciampo non me lo impedisca, di esporvi in tutta la sua pienezza, la Teorica della Sovranità, contemplata in sè stessa, e in tutte le sue feconde manifestazioni nel diritto delle genti tanto naturale quanto positivo (1).

(1) Le Lezioni che seguono non adempiono cotesto pensiero, e la Teorica della Sovranità appena è veduta di sbieco: e ciò perchè l'inciampo che prevedeva l'anno dopo mi fu messo fra le gambe; ed io dovetti contentarmi di strozzare il mio insegnamento colle mie proprie mani.

LEZIONE XX.

Lo Stato qual è di diritto perchè costituisca la Scienza del Diritto Internazionale.

SOMMARIO

Riassunto. Due conseguenze della precedente lezione 1. senza nazioni non havvi Diritto internazionale; 2. lo Stato, in ogni caso, è la personalità morale rappresentativa della società politica dirimpetto al Diritto delle genti. — Ciò che dovrebb'essere lo Stato in ordine alla Scienza. — Condizione di fatto. — Come sotto qualunque condizione sia il principio di Sovranità che rende lo Stato capace di partecipare ai diritti internazionali. — Come la Sovranità implichi le due grandi diramazioni del diritto Pubblico l'interno e l'esterno. — Come la Sovranità sia l'attributo in virtù del quale il giure internazionale sussiste e funziona. — Indipendenza, Libertà, Eguaglianza tre caratteristiche che rendono la Sovranità degli Stati capace de' Diritti Internazionali. — E sono tre diritti essenzialmente costitutivi del Diritto Internazionale. — Quesiti che insorgono. 1. Data l'essenzialità della Sovranità per la costituzione degli Stati, quali diconsi Stati sovrani? — 2. La Scienza offre sue norme per questo discernimento? — 3. Il mondo politico tale com'è d'ordinario è norma sufficiente per il Diritto Internazionale? 4. Un Diritto Internazionale positivo è nella natura della Scienza? — 5. Evvi una necessità logica del Diritto Internazionale Positivo? — Innanzi tutto cosa indicano queste dimande rispetto allo stato della Scienza. — Conseguenze. — Dimostrazione pratica della istabilità de' principii e delle norme da cui intende derivarsi la Sovranità degli Stati. — Nota del Klüber. — Critica. — Nota dell'Ott, — Esposizione; Critica; deduzioni. — Riassunto dei principii su' quali gli Stati sovrani si sono elevati nel così detto diritto internazionale europeo. — Natura e conflitto di cotesti principii. — Esame di cotesti principii secondo le forme e le tendenze governative. — Larghe linee segnate per indicare le relazioni tra le idee fondamentali della nostra Scienza. — Dove essa conduce. — Conclusioni. —

I.

Dalla lezione precedente derivano queste due conseguenze gravissime per la nostra Scienza; la prima è, che qualunque sia la origine che voglia darsi agli Stati, qualunque sia il loro valore di diritto, senza Nazioni non può esservi Scienza del Diritto Internazionale ; la se-

conda poi è, che qualunque sia il valore che diasi alla voce Nazione, lo Stato è sempre la personalità morale che rappresenta la società politica in faccia al Diritto delle Genti.

Ciò che dovrebbe essere in ordine alla Scienza si è che lo Stato sia il naturale svolgimento e la naturale manifestazione della Nazione; quindi la parte fondamentale del Diritto Internazionale, la parte veramente legittima, si compone di tutti quegli Stati, che sono la emanazione della Nazione alla quale appartengono.

Però, per le considerazioni esposte nella precedente Lezione, fanno parte del Diritto Internazionale ancora tutti quegli Stati, che, non il Diritto Nazionale, ma altre pretensioni di diritti mettono avanti per potere essere ammessi in quella Società di popoli la quale dà forma e guarentigia a questa maniera di Diritto.

Nell'uno e nell'altro caso, cioè, quando lo Stato rappresenta la Nazione a cui appartiene, e quando rappresenta la Potenza, o l'Autorità che soggioga la Nazione in seno alla quale uno Stato si trova, l'attributo che lo rende capace di partecipare a questo Diritto Internazionale, è la Sovranità.

La Sovranità di uno Stato importa il complesso di tutti gli altri diritti; se si tratta della Sovranità Interna, ivi sono i fondamenti di tutto il Diritto Pubblico Interno: togliete questo aspetto della Sovranità, e questa forma del Diritto è annullata; se si tratta della Sovranità esterna, ivi sono tutti i fondamenti del Diritto Pub-

blico Esterno; o le relazioni giuridiche tra Stato e Stato: toglíete quest' altro aspetto della Sovranità, e voi avete annullata quest'altra forma del Diritto.

La Sovranità dello Stato adunque, sia che emani dalla Nazione, sia che emani da altra Potestà comunque riconosciuta, o subita, è l'attributo essenziale in virtù di cui il giure internazionale sussiste e funziona.

La Sovranità degli Stati, perchè veramente possa dirsi capace e partecipè de' Diritti Internazionali, bisogna che abbia queste caratteristiche: 1. Indipendenza, 2. Libertà, 3. Eguaglianza.

Le quali caratteristiche sono per l'appunto tre Diritti essenzialmente costitutivi del Diritto Internazionale; uno Stato Sovrano, in faccia al Diritto Internazionale, ha Diritto alla Indipendenza da qualunque altro Stato; alla Libertà; all' Eguaglianza. Dove queste tre caratteristiche manchino, parlare di Sovranità è derisione.

Ridotta la materia a questi termini, quali sono ora i quesiti principali che insorgono?

Dato che la Sovranità degli Stati costituisce l' elemento fondamentale del Diritto Internazionale: 1° quali sono gli Stati Sovrani?.. 2° Per conoscere questi Stati Sovrani si hanno norme assolute somministrate dalla Scienza, ovvero bisogna pigliarli quali li offre il Mondo Politico?.. 3° La costituzione del Mondo Politico tale qual'è, è norma sufficiente per il Diritto Internazionale?.. 4° Un Diritto Internazionale Positivo è ammissibile, è nella natura della Scienza?.. 5° Se non è, in ultima

analisi, il Diritto Internazionale positivo quello che faccia la legge delle Nazioni, allora a che si riduce il Diritto Internazionale?

Queste domande risentono tutte dello stato d'incostanza in che presentemente si trova la Scienza; e accusano la necessità in che si trova di porre più stabili i suoi fondamenti. Se noi potessimo rispondere: le Nazioni tutte della terra sono in condizione di crearsi il loro Stato Sovrano, libero, indipendente, eguale, senza che altri gliene contendano le ragioni, noi avremmo la norma universale positivamente posta dalla natura stessa delle cose, per giudicare della Sovranità degli Stati. Ovvero, se noi fossimo venuti al punto di questa vittoria della Scienza che non potrebbero riconoscersi, siccome Stati Sovrani, se non quelli che una Nazione crea da sè, come sua naturale emanazione, allora avremmo la norma assoluta suggerita dalla stessa scienza per conoscere quali sono gli Stati Sovrani.

Se non è così vien la conseguenza già significata nella precedente lezione, che bisogna pigliarsi gli Stati Sovrani quali te li presenta il Mondo Politico, così come si trova.

Ma il mondo politico tale quale si trova è la norma sufficiente per il Diritto Internazionale? uno Stato è riconosciuto come membro di questa gran Società, le di cui relazioni giuridiche formano il Diritto Internazionale, per il fatto stesso ch'egli si trova nel mondo politico? se è così, com'è che gli Stati di nuova for-

mazione non sono nè prontamente, nè universalmente riconosciuti dagli Stati preesistenti? non basta allora far parte del mondo politico così com'è, per poter godere de' Diritti Internazionali? l'essere anche nazione non solo non è una prerogativa, ma può essere anzi un ostacolo per essere riconosciuti come Stati Sovrani?

Comunque sia, nè la Scienza, nè il Mondo politico così com' è, somministrano le norme sufficienti per sapere quali sieno gli Stati Sovrani componenti la Società che gode dei Diritti Internazionali; e bisogna gettarsi in braccio all'empirismo.

E così deve essere per le ragioni già esposte a suo luogo; il Monde Politico non accetta la Scienza, perchè, se l'accettasse esso rovinerebbe dalle sue basi posticce quindi la norma suggerita dalla scienza per conoscere le Sovranità degli Stati non può aver valore in faccia all'organizzazione del mondo politico tale quale è. Dal canto suo la Scienza non può accettare il mondo politico tale qual è; quindi è costretta ad infirmare di continuo qualunque norma che il mondo politico intruda nel Diritto Internazionale capace di compromettere i fondamenti naturali del Diritto, e sostituirvi gli artificiali ed arbitrari.

II.

Del resto, che la costituzione del mondo politico tale qual'è, non può servir di norma per attestarci la So-

vranità di uno Stato, se non tutt'al più come cosa temporanea e che passa, basta il dare un'occhiata agli Stati dell'Europa quali si ritrovano negli stessi trattatisti di Diritto Internazionale; basta anche star dietro al tenore del loro linguaggio, per accorgersi della istabilità de' principii su' quali l'edifizio s'innalza.

Leggiamo il Capo II del Klüber, *gli Stati dell'Europa*, al § 29. — Stati sovrani attualmente esistenti in Europa.

« Il numero degli Stati Sovrani d'Europa, il loro territorio, la loro popolazione, la loro potenza politica, sono stati in tutti i tempi soggetti a grandi mutamenti; i più recenti sono quelli avvenuti ne' nostri tempi alla fine del secolo XVIII e al principio del XIX. Al momento presente, tutta la superficie dell'Europa, in quanto è capace di dominio, è divisa fra gli Stati sovrani seguenti, tanto monarchici quanto repubblicani...

« Stati Monarchici, per ordine alfabetico: *Imperi*: Austria, Russia, Turchia, o Porta Ottomana.

In nota leggiamo: « L'impero d'Austria comprende, oltre l'Arciducato d'Austria, i regni di Boemia, di Galizia, di Ungheria, d'Illiria, (formato da una patente del 3 Agosto 1816) di Schiavonia, di Croazia, di Dalmazia, il regno lombardo-veneto (formato da una patente del 7 aprile 1815) ne' miei Acten des Wiener Congressess, t. VI, p. 303) etc. Benchè l'Illiria sia cessata di formare una divisione amministrativa particolare e la Lombardia sia stata ceduta alla Sardegna

per il Trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, l'Imperator d'Austria porta sempre il titolo di re d'Illiria, e di re di Lombardia e Venezia. »

La quale nota è in parte del Klüber e in parte dell'Ott; il Klüber essendo già morto fin dal 1836.

La nota, insieme coll'impero d'Austria, viaggia sulle rovine de' Trattati del 15; che sono propriamente quelli che il Klüber tiene come il Testo inviolabile del Diritto delle Genti moderno di Europa.

I tre imperi, di cui qui si parla, tutti si riguardano come fondati sul Diritto divino, anche l'impero Turco; e, secondo il modo d'intendere questo Diritto divino, sarebbe il più terribile argomento per provare che non hanno per fondamento il Diritto delle Genti; ma che tuttavia cotesti imperi vogliono imporre appunto la legge allo stesso Diritto, non meno che alla Scienza del Diritto Internazionale.

A buon conto, havvi un altro Impero, il quale, a loro dispetto, ha preso posto nel Diritto Internazionale, con ben altre pretensioni; come per esempio quella di non saper che farsi del Diritto divino, nel senso barbarico de' trattati del 15, e questo è l'Impero Francese: la di cui esistenza, se è illegale, contro il così detto diritto pubblico europeo, non si capisce cosa sia il diritto, e se malgrado cotesta illegalità, esso ha tuttavia il diritto di esistere, allora si vede che il Diritto è ben altra cosa che quello offertoci dalle patenti con cui l'Austria fabbrica i suoi regni e il suo mondo politico.

Per risparmiarvi il tedio, troncherò questa nota del Klüber, che a forza di regni, di gran ducati, di principati, di ducati, di elettorati, di Stati, di repubbliche, che in parte sono, e in parte non sono più, presenta il mondo politico dell'Europa, precisamente come il corpo del cerbero dantesco, che *non avea membro che tenesse fermo*, e sostituirò quella dell'Ott, colla quale questo autore ripara quanto può a siffatte rovine.

Ecco questa nota : « dalla pubblicazione dell'opera di Klüber, fra gli Stati di Europa, si sono fatte le seguenti modificazioni :

« La *Francia* ha ripreso posto fra gl'imperi, in forza del senatusconsulto del 7 novembre 1852, ratificato dal plebiscito de' 21 e 22 novembre del medesimo anno.

« La *Grecia* fu staccata dall'impero ottomano per il trattato d'Adrianopoli del 14 settembre 1829, e costituito in regno per la convenzione di Londra del 7 maggio 1832.

« Il *Belgio* si è separato dalla Olanda nel 1830, e il re de' Paesi Bassi riconobbe, per trattato del 19 aprile 1839, la sua esistenza come regno indipendente.

« La *Polonia* essendo stata incorporata all'Impero Russo nel 1847, non può più figurare fra gli Stati Sovrani.

« Per la estinzione di un ramo della casa di *Anhalt* nel 1847, i ducati di Anhalt sono stati ridotti a due, il ducato di Anhalt-Dessau-Coeten e il ducato d'Anhalt-Bernbourg. I due ducati, non lasciando di appartenere

a rami distinti della famiglia d'Anhalt, sono riuniti da una costituzione comune in data del 18 e 31 agosto 1859.

« La linea di *Sassonia-Gotha* estintasi nel 1825, un trattato concluso il 12 novembre 1826 tra' diversi aventi diritto, costituì in Istato particolare il ducato di *Altenburgo* riunito sino allora al ducato di Gotha, attribuì il resto di quest'ultimo ducato al duca di Coburgo e diede il ducato d' Hildeburghausen al duca di Meiningen; in modo che al dì d'oggi rimangono quattro Stati del ramo Ernestino di Sassonia: il granducato di Sassonia-Weimar, e i ducati di Sassonia Meinegen, Sassonia-Altemburgo, e Sassonia Coburgo-Gotha.

« I principati di *Hohenzollern* sono stati incorporati alla Prussia, in virtù dell'abdicazione de' principi di Lobenstein Ebendorff in favore del principe di Reuss-Schleitz (1 ottobre 1848).

« I Due Stati erano scomparsi nel 1815 al 1860: il ducato di *Massa* che toccò nel 1829 al duca di Modena, e il ducato di *Lucca* che fu riunito nel 1849, alla morte di Maria Luisa, al ducato di Parma e di Piacenza. Ma altri cambiamenti più seri si compiono al presente in Italia. In seguito alla guerra del 1859, la Sardegna si è annessa successivamente, oltre alla Lombardia che l'è stata ceduta per il trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, i ducati di Parma e di Modena, la Toscana, le due Sicilie e la massima parte degli Stati del Papa. Tutti gli Stati formano oggidì,

colle antiche possessioni del Re di Sardegna, il *Regno d' Italia* proclamato il 14 marzo 1861, ma che non è stato ancora riconosciuto se non da un piccolo numero di Stati stranieri.

« La Porta Ottomana è stata ammessa, col trattato del 30 marzo 1856 « a partecipare ai vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo.

« Il Montenegro forma uno Stato indipendente?

« La Porta rivendica la suzeraineté su questo piccolo paese che pretende alla sovranità completa e che da lungo tempo è indipendente di fatto. (V. Vaclik, *la Souveraineté du Montenegro et le droit des Gens moderne de l'Europe*: Leip. in 8) : Nel 1850, gli ambasciadori delle cinque grandi potenze a Costantinopoli, riuniti in conferenza con un plenipotenziario turco e di un delegato Montenegrino, regolarono la quistione de' limiti tra le possessioni turche e quelle del Montenegro. Ma la conferenza non decise nulla sulla questione della Sovranità, v. l'*Annuaire Encyclopédique*. 1859-60 alla voce Montenegro.

« Gli Stati dell' America ancora fanno parte della gran famiglia delle nazioni cristiane e trovansi in relazioni d' influenza reciproca e commerciale cogli Stati dell'antico continente, nonostante la *Dottrina Monroë*, cioè a dire la pretensione emessa dal presidente degli Stati Uniti Monroë di non permettere all'Europa d' intramischiarsi in alcuna guisa negli affari de' popoli delle due Americhe. Questa pretensione fu formulata

nel messaggio letto al Congresso il 2 dicembre 1823 e i principii emessi dal presidente furono sanzionati dalle due camere Americane in una celebre discussione della sessione di 1826. (V. Ernesto Caylus; Politica esterna degli Stati Uniti: Dottrina Monroë).

« Crediamo utile dare qui la lista degli Stati Americani.

« *Gli Stati Uniti dell'America del Nord*, repubblica federativa composta nel 1860 di 33 Stati e di cinque territori. Al momento in cui scriviamo, la insurrezione della Carolina del Sud e di parecchi altri Stati schiavi minaccia di scindere la confederazione in due. Gli Stati del Sud hanno preso il titolo di Stati Confederati e hanno eletto un presidente particolare.

« *Messico*, repubblica federativa, organizzata sul modello degli Stati Uniti del Nord, e che comprendeva 23 Stati e 6 territori (mentre scriveva l'Ott., e poi Impero alla francese), e dopo di nuovo repubblica.

« *L'America centrale* che formò in principio il solo Stato federativo di Guatimala e che s' è diviso definivamente verso il 1847 e 48, in cinque repubbliche sovrane cioè: quelle di *Guatimala*, di *San Salvador*, di *Hondiras*, di *Nicaragua*, e di *Costa-Rica*.

« Le Repubbliche di Honduras e di Nicaragua rivendicano il territorio del re dei Mosquitos, che l'Inghilterra riconosce come sovrano indipendente, poste sotto il suo protettorato. La città di Greytown situata alla foce del San Juan e che forma materia di litigio tra lo

Stato di Nicaragua e il re de' Mosquitos si è data, nel 1852, una costituzione sovrana, (V. sulle questioni territoriali dell'America centrale: Petermann, Geographische Mittheilungen anno 1858, p. 258 e sg.)

« La Nuova Granata, repubblica formata nel 1831, de' resti della Colombia, e che adottò nel 1858 il sistema federativo. Si compone di 8 Stati.

« La *Venezuela* si rese indipendente dalla Colombia nel 1828, e d'indi in poi forma una Repubblica a sè.

« *L'Equàtore*, repubblica indipendente, nata egualmente dalla dissoluzione della Colombia.

« Il *Perù* repubblica sovrana.

« La *Bolivia*, repubblica sovrana, retta al presente da un dittatore.

« Il *Chilì* repubblica sovrana.

« Il *Paraguay* repubblica sovrana.

» La *Confederazione Argentina*, repubblica federativa composta di 14 Stati, compresovi quello di Buenos Ayres, che ha formato dal 1853 al 10 novembre 1859 una repubblica indipendente.

« *L'Uruguay*, o lo *Stato orientale*, repubblica indipendente.

« Il *Brasile* impero costituzionale, che nel 1822 ruppe i suoi legami col Portogallo, e la di cui esistenza indipendente è stata riconosciuta dalla madre patria sul 1825. »

III.

Abbiamo voluto mettervi sotto gli occhi questa nota, primo, perchè possiate meglio conoscere l'istabilità de' principii su' quali s'innalzano gli Stati, che formano la materia del Diritto Internazionale; secondo, perchè conosciate come materialmente è costituito il Mondo politico; terzo, perchè comprendiate come il Diritto Internazionale, dovendo operare come scienza, ha veramente ancora molto da demolire, e molto più da edificare.

Fra la varietà de' principii in virtù dei quali sono sorti tutti questi Stati, taluni sono quasi interamente scomparsi, come il principio elettivo ecclesiastico, rimasto appena, nel Papato, altri vanno gradualmente attenuandosi, come il principio ereditario feudale ne' piccoli e grossi stati germanici, i quali fanno ancora il formicolaio di quegli Stati Sovrani che ingombrano mirabilmente la Carta dell'Europa, e il Diritto Pubblico Internazionale. In generale, però, i principii sotto i quali si sono formati gli Stati sono l'individualismo, che riduceva gli Stati a beni patrimoniali di talune famiglie; e le Nazionalità, principio che richiama gli Stati a quel che sono naturalmente; cioè grandi personalità morali e giuridiche, radicate nella idea, nella vita, nell'organismo della Umanità. L'individualismo, o egoismo, è germanico più che altro; la sua forma più fatale fu il feudalismo: sistema che nel suo pieno

sviluppo annienta ogni principio di nazionalità; ma questo principio, essendo nelle viscere della Umanità, è quello che si svela sempre più per il moto dello stesso ed il progressivo ordinamento della scienza, che s'impadronisce degli umani istituti.

Individualismo e Nazionalità sono dunque i due principii che informano tutti gli Stati in cui il Diritto Internazionale si mette in opera, e qualunque pur sia la forma esterna di monarchia o di repubblica che assumano.

Tutti i governi civili sono rappresentativi comunque si chiamino. Il governo rappresentativo, repubblicano o monarchico che sia nella forma può riuscire a manifestare la vita vera di una nazione, non quando si riduce ad una efimera e fantastica manifestazione di un popolo immaginato sovrano, ma quando comunque si rappresenti e chiunque sia che rappresenti la Sovranità, essa nella Nazione veramente e profondamente promani dalla natura stessa della Idea della Umanità. Però malgrado ogn' indugio il mondo cammina. Il principio di nazionalità ed il principio d'individualismo lottano insieme storicamente, mentre si vanno costituendo gli Stati atti alla formazione del diritto Internazionale, in ordine alla Scienza. Noi vediamo la forma repubblicana più estesa nel nuovo mondo, meno nel vecchio. Mirando all'intima natura dell'una e dell'altra forma, come manifestazione della vita nazionale, noi troviamo che sono le sole essenziali per-

chè il Diritto Internazionale progredisca nel suo cammino di Scienza, come manifestazione della Umanità. Finchè gli Stati non adombravano nè l'idea, nè la volontà delle nazioni, neppure il pensiero della Umanità trapelava nel mondo delle nazioni, ed il Diritto Internazionale nemmeno esisteva di nome. Ma dacchè vi sono Stati nel Mondo che rappresentano la volontà delle Nazioni a cui appartengono, veramente d'indi in poi si dee parlare di Diritto Internazionale e d'indi in poi le nazioni hanno principiato a sentire il pensiero della Umanità nella Scienza del Diritto Internazionale. Però il consorzio di cotesti Stati con quegli altri i quali non rappresentano veramente la volontà delle Nazioni in cui si trovano, è così incompatibile che il Diritto delle Genti che ne risulta è il più assurdo e contraddittorio che mai possa immaginarsi. Indi la lotta è inevitabile e si consuma in tutte le forme. La vecchia Europa, dove si son dovute percorrere tutte le fasi più diverse per giungere sino alla coscienza nazionale de' popoli, va creando la Scienza del Diritto delle Nazioni, dove si accoglie il deposito di questa coscienza.

Voi vedete con che lentezza il principio delle Nazionalità si è venuto insinuando nella vita de' popoli; e possiam dire che appena siamo ai primordi : questo è perchè, per quanto sia connaturale all'essere de' popoli, tuttavia implica troppo di egoismo per affrancarsi dall'individualismo, e troppa necessità di Scienza perchè si riveli nella loro coscienza e diventi principio veramente

operativo. Finchè le tenebre regnano su cotesto principio, tutti i più gravi errori s' innalzano a scienza dello Stato, e gli Stati quindi e le Monarchie si costituiscono secondo cotesta congerie di errori. Allora si fondano le famiglie, le dinastie, che divennero i padroni della terra, non solo, i padroni dei popoli, ma gli uomini diventarono cose. E cotesti errori son così deliziosi che la schiavitù non c'è necessità di andare in Russia sotto l'Autocrate per ritrovarla in fiore: anche le più clamorose repubbliche del nuovo mondo la vogliono; e si versano torrenti di sangue, e si mantiene la guerra più fratricida, per conservare la schiavitù siccome istituzione di gente libera.

Accompagnando pertanto il movimento della Scienza attraverso al movimento della Storia, qui in Europa, dove la teoria degli Stati dovette passare in mezzo ad errori più numerosi e diversi, la monarchia barbarica prevalse sulla Monarchia Civile; là in America, dove già la teoria degli Stati s' era in gran parte sgravata di questi errori, prevalse la repubblica, vale a dire la espressione ultima de' popoli. Quando un principio unico penetrerà la costituzione degli Stati forse allora si potrà ragionevolmente intendere l' attributo di Sovranità degli Stati. Ma questo principio unico che evidentemente è il principio di Nazionalità, non potrà veramente intendersi fino a tanto che non s' intenda da tutte le nazioni com'esso sia la multiforme manifestazione della idea della Umanità, e come ad essa per-

petuamente tutte le richiami in una sola vita per unico e identico Diritto. Allora a questo titolo si potrà parlare di Diritto Internazionale; non quando ci sarà di mezzo il Duca di Modena, o quel di Lucca, o quel di Gotha, o quel di Weimar, i quali devon mettere avanti i loro titoli e le loro patenti per far parte del Diritto pubblico Europeo Moderno.

Quando tutta l' Europa, e meglio, quando tutte le nazioni del mondo saranno arrivate al punto di potere a nome della più sincera idea della Umanità difendere e salvare i diritti delle Nazioni, allora il Diritto Internazionale avrà raggiunta la sua più nobile e generosa forma.

Però che tutta l'Europa siasi messa di accordo per annientare la repubblica e la rivoluzione francese si è vista, ma un paio di potenze civili che siansi messe di accordo per salvar la Polonia, non s'è visto: le due civilissime Monarchie costituzionali la Prussia, e l'Austria, per annientare il popolo Danese si sono viste; ma che Inghilterra e Francia abbiano fiatato perchè la prepotenza nordica non invada di nuovo il mondo, ciò non si è veduto.

Adunque, se le giovani generazioni s'invaghiscono della Scienza e del Diritto e delle Nazionalità fanno bene; ma si persuadano che dove la Scienza non raggiunga le più diritte idee di Sovranità, di Nazionalità, di Umanità, il Diritto Internazionale, come Scienza, non avrà mai la sua virtù vera; e dal Diritto naturale

o non passerà mai, o di violenza nel positivo, e il positivo bene o male trascinerà il naturale; e le nazionalità passeranno sempre da un turbine di rivoluzioni ad un altro; e la Sovranità, in qualunque aspetto si presenti, non raggiungerà mai la moltitudine e la santità de' suoi fini, se pria non intende com'essa sia rappresentativa della Umanità al cospetto di tutte le Nazioni, e per mezzo dell'opera di tutte. Ogni conquista in cotesto senso vale per cento illusioni di libertà; la libertà reale, la libertà feconda è quella che s' innalza sul vasto svolgimento del' Diritto tra Nazioni, e Nazioni, che abbiano la piena coscienza della propria Sovranità, come manifestazione della Umanità in ciascuna. Quanto più le Nazioni cresceranno in questo sentimento, e nelle sue armonie, tanto più gli Stati, saranno l'opera della Umanità che esercita il suo Diritto di Signoria sopra la terra, e non quella degli egoismi di qualsivoglia natura. E quanto più gli Stati saranno la manifestazione e lo sviluppò delle Nazioni, tanto più potranno darsi la mano fra loro, e impedire le enormi ingiustizie delle grandi potenze. Quanto più gli Stati si costituiranno sotto l'impero di tali principii tanto più si renderà probabile la soluzione del problema della nostra Scienza se sia cosa possibile che vi sia un Diritto Internazionale positivo, in armonia col Diritto naturale.

LEZIONE XXI

Del Diritto Positivo universale

SOMMARIO

Diritto Internazionale positivo universale. — S'egli sia o no nella natura della Scienza. — Posizione storica dell'argomento. — Come il principio di universalità essenziale alla costituzione della scienza manchi al Diritto delle Genti positivo quale ci si presenta. — Confusione che sorge nella Scienza, volendola fondare sul Diritto positivo delle genti tale qual'è. — Impossibilità di dedurla da tali elementi. — Prove razionali e storiche. — Conseguenze. — La diffusione del Diritto delle Genti positivo europeo, prova il contrario di ciò che vorrebbero provare gli autori. — Criterio assoluto pratico per distinguere dov'è la Scienza e dove no. — Applicazione al nostro argomento. — Esempi che rivelano la natura di questo diritto europeo. — Necessità logica che il Diritto Internazionale sia positivo universale. — Incapacità del Diritto positivo europeo degli autori a divenir tale. — Accuse contro i principii che noi sostenghiamo e difese. — Conclusione, e ricapitolazione. —

I.

Dalle cose dette circa alla natura degli Stati, perchè facciano la materia del Diritto Internazionale, sorge più apertamente il quesito se sia possibile, o meglio se sia nella natura della Scienza, che vi abbia un Diritto Internazionale positivo universale?

Questo quesito, o problema che vogliate dirlo, io lo credo di suprema necessità per la Scienza; la sua soluzione pro o contro decide delle sue sorti, del suo impero, o della sua schiavitù; e, più chiaro, decide se veramente ella meriti e titolo e dignità di Scienza, ovvero se sia un'accozzaglia di fatti messi là a capriccio per servire ora ad una magagna ed ora a un'altra degli uomini che sono in potenza.

Io pongo sotto la generica domanda della possibilità un complesso di indagini che vi son comprese. Un Diritto Internazionale positivo universale è egli necessario? è nella natura della Scienza? è nella natura della Umanità? il passato dà argomento per rigettarlo nel regno delle chimere? qual è, in questo soggetto, l'avvenire della Scienza?

Tutti questi quesiti sono essenzialmente compresi in quello che domanda se un diritto Internazionale positivo universale, sia cosa possibile?

Ma perchè voi comprendiate nell'animo l'importanza della quistione, necessità parmi innanzi tutto il conoscere propriamente quale sia la posizione delle cose, nel presente stato della Scienza.

Ascoltate adunque qual è il linguaggio de' classici, su questo argomento, e quale il risultamento definitivo, al quale per essi conducee.

II.

Al § 9 della Introduzione al Compendio di Diritto delle Genti Moderno europeo del Martens, voi troverete senz'altro questo titolo: *che non esiste affatto Diritto delle Genti positivo universale.*

Poi ragiona così: « Qualificando la nostra scienza col nome di *Diritto delle Genti positivo dell'Europa*, non deve dimenticarsi che in Europa il diritto delle genti convenzionale e consuetudinario dei *Turchi* dif-

ferisce in molti punti da quello del rimanente dell'Europa Cristiana, mentre, fuori dell' Europa, gli *Stati Uniti di America* si sono interamente assimilati a questo.

I costumi del resto de' popoli, anco inciviliti, in altre parti del globo, differiscono tanto da' nostri che non si può estendere la nozione della nostra scienza a tutti i popoli inciviliti, quantunque questa vaga espressione sia molto in uso.

« Non esiste affatto diritto delle genti *positivo universale* per tutte le nazioni dell'universo. Ammettendo l'idea di una società sussistente tra gli Stati, Nazioni, etc., come tra gl'individui, questa società è naturale e non positiva, e non si regola se non per leggi naturali. Wolfio ha chiamato invano in suo soccorso la sua nozione di una *civitas maxima*, per fondare sulla volontà presunta de' membri di essa, leggi positive che costituissero ciò ch' ei chiama *Jus gentium volontarium* (1), e ciò che altri chiama *Diritto delle genti modificato* (2). Supponendo alcuni popoli che avessero formato insieme una società positiva, come, per esempio, i membri della confederazione germanica, i diritti e i

(1) Wolff, *Jus gentium*, *Proleg.* § 7. seg.— Compar. Wattel, Diritto delle genti, Prelim. § 21.

(2) Il barone *Van Ompteda, Abhandlung von dem begriffe des Völkerrechets*, nella *Litteratur des Volkerrechts*, t. 1, §. 3.

doveri che ne risultano dipendono o dal diritto naturale sociale o dalla morale, o sono l'effetto di leggi costitutive, di trattati e di usanze che sono loro propri e particolari.

« Se poi dall'abitare che fanno tutti gli Stati, popoli e individui *un medesimo globo* di cui il suolo è comune, e dell'essere un giorno possibile lo stabilire tra tutti una società positiva, possono inferirsi ancora taluni principii distinti da quelli del Diritto delle genti, *jus cosmopoliticum* (1), per lo manco tali principii sono materia di filosofia e non di diritto positivo. »

Il Signor Vergé continua in questo modo, commentando il suo autore: « È evidente che non esiste diritto delle genti positivo universale, riconosciuto ed accettato da tutti i popoli della terra. Per lungo tempo il Diritto delle genti non estendeva il suo impero se non solo in Europa. Ha fatto e continua a fare ogni giorno nuove conquiste. Gli Stati Uniti dell'America del Nord, parecchi Stati dell'America del Sud partecipano oramai del Diritto delle genti Europeo; la Turchia stessa entra, sotto questo rapporto, in una via nuova, e cogl'incessanti svolgimenti delle relazioni internazionali che moltiplicansi per il naturale effetto della civiltà e all'ispirazione di un legittimo sentimento di reciprocanza il diritto delle genti dell'Europa farà sempre nuove conquiste.

(1) Kant. *Rechtslehere*, p. 229, *das Weltbürgerrecht*.

E qui richiama il Wheaton, *Elementi del Diritto Internazionale* (1), l'Heffter il *Diritto Internazionale pubblico* (2), ed Eschbach *Introduzione generale allo Studio del Diritto* (3).

Non havvi dunque, come dato di fatto, Diritto Internazionale positivo universale. Ma frattanto havvi una scienza che ha per materia il Diritto delle Genti o il Diritto Internazionale. Domandiamo noi, può esservi Scienza là dove manchi il carattere di universalità? e, per noi, può esservi Scienza del Diritto positivo Internazionale, dove manchi a questa forma del Diritto il suo carattere di universalità?

Come risposta di massima per noi non havvi scienza dovunque manchi il carattere di universalità; e denunziare il Diritto delle genti positivo, come mancante del suo carattere di universalità, è già dichiarare che, qualunque sia il Diritto internazionale positivo di cui si parli, non può riconoscersi come scienza, nel vero e solenne significato della parola; tutt' al più potrà ritenersi come materia che dev' essere scomposta e purificata dalla scienza.

Pria di andare oltre, conviene sentire il Klüber. Egli dice adunque che il Diritto delle Genti è « Diritto *naturale*, in quanto deriva dalla natura stessa delle re-

(1) Wheaton, etc. t. II, p. 112.

(2) Heffter, etc. trad. par M. Bergeson, § 1 etc.

(3) Eschbach, 3 § 38 ch. V.

nazioni sussistenti fra gli Stati; *positivo* in quanto sia fondato sopra convenzioni espresse o tacite. Può considerarsi scientificamente, sia il diritto delle genti positivo in un solo Stato, sia quello di diversi insieme, in ispecial modo di quelli dell'Europa. Quantunque non possano riguardarsi tutte le nazioni come formanti uno Stato universale del mondo, nè quelle dell' Europa, come componenti una repubblica di nazioni, costa tuttavia che queste si accordano scambievolmente un certo complesso di Diritti, e che in questo aspetto havvi tra loro una comunanza di Diritti. Non può dunque mettersi in dubbio nè l'esistenza del Diritto delle genti dell'Europa, nè della necessità e dell'utilità di farne l'oggetto di una scienza » (1).

E per altro non è necessità che tutti gli Stati e Nazioni formino un solo Stato, perchè il lato positivo della Scienza del Diritto Internazionale raggiunga il suo scopo; anzi allora sarebbe divenuta impossibile, coll'unità dello Stato, cessando ogni internazionalità.

III.

Cos' è che deve fare oggetto di una scienza, il Diritto delle genti in senso universale, ovvero il diritto delle genti europeo? secondo il procedimento del discorso parrebbe quest' ultimo; e secondo la natura

(1) Klüber. ib, cap. I. § I.

delle cose parrebbe il primo. Nell'uno e nell'altro caso, per il Klüber il Diritto delle genti non era scienza, ma era necessario ed era utile che se ne formasse l'oggetto di una scienza.

Io sostengo che, nell'uno e nell'altro caso, la Scienza del Diritto Internazionale non si può, nè si deve formare con ciò che chiamasi Diritto delle genti positivo degli autori.

Non col Diritto delle genti positivo universale, perchè questo evidentemente non esiste; sicchè è fuori quistione: e non sarà mai necessario nè utile il formare oggetto di scienza ciò che non esiste.

Non il Diritto delle genti positivo europeo; perchè, per quanto sia costante che esista qualche cosa che chiamasi il Diritto internazionale europeo, è ancora più costante 1° che cotesto Diritto, come si ritrova ne' classici, non ha veramente principii universali, ma parziali, e che vuol costringersi il mondo a prenderli come universali; 2° che cotesto Diritto, in generale, è nato da circostanze le più contradditorie fra di loro; 3° che implica in tutta la sua struttura tali elementi così visibili d' iniquità che messi a nudo, non permettono più parlare di Diritto; 4° che, storicamente, cotesto Diritto positivo europeo di cui intendevasi fare una quarantina di anni fa l'oggetto necessario ed utile della scienza è radicalmente trasformato; 5° che, scientificamente, la tendenza attuale di ciò che nel presente riguardasi come Diritto Internazionale non è mica quella

di ridurre ad oggetto di scienza ciò che sostituiva il materiale del Diritto delle genti positivo europeo di cui parlano gli autori, ma precisamente la tendenza è di demolirlo, per innalzare in verità, un edificio che non abbia per base nè la menzogna, nè la violenza, nè l'arbitrio.

I testi su' quali ragionano gli autori, i trattati che qualificano del nome augusto di Diritto delle genti moderno, di Diritto positivo europeo, sono quelli che risultano dalle convenzioni del 14 e del 15; diritto positivo europeo intendono chiamar quello che fu mostruosamente partorito dalla così detta sacra alleanza: dove cosa certa è che non tutta Europa ebbe parte; che nazioni civilissime ne furono escluse non solo, ma, oltre che talune furon messe al bando di un tal Diritto, altre sacrificate ad esso come vittime espiatorie ed olocausti permanenti, alcuna, fra le più furbe, fece le viste di protestare se non in tutto in alcun punto; per rigettare sulle altre la massima odiosità.

E diritto moderno delle genti intende chiamarsi quello in cui sole cinque potenze senza alcun mandato delle altre nazioni riunisconsi a patteggiar fra loro per ridurre a loro privati interessi tutte le nazioni! e diritto positivo europeo vuol chiamarsi quello in cui neppur l'Europa ha tutti i suoi rappresentanti per costituirlo; ma solo quelle potenze congiurate a tener soggiogata tutta Europa all'impero della forza brutale! (1)

(1) Io scriveva mentre l'Austria credeva d'essere in piena padronanza dell'Italia.

Possiamo noi mescolare colla scienza, quale dee concepirsi nella sua santità e nella sua dignità, quest'irco cervo cui si vuole affibbiare il titolo di Scienza e di Diritto positivo di tutta Europa, perchè sia riconosciuto come il Diritto di tutte le Genti, il Diritto che debba ricomporlo un giorno in una sola famiglia?

Nè noi lo possiamo, nè il dobbiamo, nè, la Dio mercè, le cose del mondo procedono così; la Umanità ha ben altro indirizzo, anche sotto gli occhi nostri; e, visibilmente, di cotesto Diritto positivo è più quel che rovina che quel che rimane: e, se dee in alcuna cosa conservare il nome di europeo, non è certo nell'ostinarsi a custodire sotto titolo di diritto le vecchie perfidie della vecchia Europa, ma nel risolversi ad estirparle, e nel chiamare a vita que' principii che, essendo veramente universali, e quindi comuni a tutta la Umanità, sono la naturale proprietà di tutte le genti, e possono quindi veramente costituire una Scienza che stringa i vincoli di fraternità di tutte le nazioni fra loro, ne svolga, ne tuteli i reciproci interessi, e abolisca le feroci e fatali prevalenze della forza sul Diritto.

E, in un tal senso, son la Francia e l'Italia che riprendono il primato sulla Scienza, e quindi sul mondo; la Francia e l'Italia, le due Nazioni che furono in particolar modo immolate al così detto Diritto positivo delle genti moderno europeo.

Così, la missione dell'Italia e della Francia, al co-

spetto della Scienza, al cospetto della Umanità, è nobilissimo; perchè in loro mani è la vera instaurazione del Diritto Internazionale in ogni suo aspetto, anche positivo, non che europeo, ma ancora universale.

Ora, o Signori, potrete intendere il valore del linguaggio del Martens, del Klüber, non solo, ma di chiunque va parlando di Diritto delle genti positivo europeo, universale, e che so io altro; potrete intendere la incompatibilità de' concetti empirici sorti sotto l'impero di particolari ed arbitrarie circostanze, in cui cozzavano i principii dell'individualismo dinastico, o feudale, co' principii del Nazionalismo e della Umanità; potrete intendere come sia un'assurda pretensione ed iniqua, anche quella de' più illustri pubblicisti, di volere elevar la Scienza del Diritto Internazionale sopra le macerie di quel presunto diritto delle genti, quale sorse in Europa dopo la reazione del 15; potrete intendere com'è che, senza demolire radicalmente cotesto edifizio, fondato sulla pienezza dell'egoismo, e senza ricostruire il vero, fondato sulla vera natura della Umanità, che si rivela per nazioni, le quali sentono di avere una destinazione comune sopra la terra, come ebbero una origine comune, non è lecito il parlare di un Diritto positivo delle genti Universale, nè europeo, perchè a quel modo non è lecito nè possibile il parlare seriamente di una Scienza del Diritto Internazionale che stia su' naturali e positivi suoi fondamenti.

IV.

Gli autori, da' quali non ci allontaniamo, guardando alla propagazione di fatto di ciò che han convenuto di appellare Diritto delle genti positivo europeo, nutrono fidanza che la civiltà ne allargherà sempre più nell'avvenire l'impero. Non so però se abbiano notato come il fatto di questa propagazione provi precisamente il contrario di ciò che essi vorrebbero provare; e non so neppure se abbiano osservato che, se ciò provasse positivamente che la propagazione di cui essi parlano procedesse nel senso che dicono, sarebbe una terribile sventura per la Umanità e una incredibile aberrazione della scienza.

Sono tali e tante le modificazioni che si sono introdotte nel così detto Diritto pubblico europeo, dacchè si è venuto propagando alle nuove nazioni che l'hanno accettato, o ne fanno parte, che può benissimo dirsi come sotto la medesima espressione non s'intenda più la medesima cosa; e le trasmutazioni sono tali e tante, così nelle convenzioni di fatto, come nella ricognizione e promulgazione de' grandi principii di Diritto, che va sempre più dilatandosi il bisogno di sottoporre a nuovo e più sapiente esame, se non anzi a fondamentale ricostituzione ciò che porta tuttavia il nome di Diritto Pubblico Europeo.

Non giova adunque l'allegare il fatto, senza nessuna considerazione, per credere o far credere che il Diritto

positivo delle genti quale fu formulato dalle cinque potenze sia la materia della scienza di cui parlano gli autori. Materia di scienza è tutto ciò che per costituire una data scienza progredisce, si sviluppa e si organizza sotto dati principii universali; ma ciò che, al contrario, retrocede, insterilisce e si disorganizza, è perfettamente in totale contraddizione colla scienza : e questo è appunto quello che avviene del diritto positivo europeo quale irruppe fuori dalle tane di Vienna.

Il fatto della propagazione va dunque più d'accordo colla scienza quale deve essere che colla scienza quale si presume che sia ; enormi abusi , riguardati tempo fa come leggi di diritto delle genti ; sono pur troppo scomparsi nei più recenti trattati di Diritto Internazionale sia terrestre e sia marittimo. Epperò io diceva parimenti che se fosse vero che la propagazione del Diritto delle genti positivo europeo fosse quale fu costituito dalle potenze alleate sarebbe non solo una terribile sventura della Umanità , ma ancora una incredibile aberrazione della Scienza. Gli autori dicono che quel così detto Diritto delle genti positivo dell'Europa sia la materia, l'oggetto, della Scienza del Diritto Internazionale; ma questo è quello che noi contrastiamo in modo decisivo ; e fin qui abbiamo voluto far rilevare il processo di fatto; il quale è perfettamente, nelle parti più essenziali, in contraddizione coll' andamento del Diritto positivo delle genti qual è concepito nel congresso di Vienna. Se cotesto Diritto europeo col durare

materialmente, e col propagarsi, perde sempre della sua primitiva forma, se, per non essere interamente respinto, ha mestiere di piegarsi a que' principii e a quelle conseguenze, che, nell'auge della sua fortuna, ferocemente conculcò e rinnegò, cos'è che lo fa sussistere e gli fa conservare ancora un nome? senza dubbio è qualche cosa che non istà nel positivo quale s'immagina dagli uomini, desumendolo, cioè, da accordi e convenzioni che si fanno sorgere per far valere certi interessi i quali hanno per loro capital fondamento l'egoismo, sia dinastico, sia diplomatico, e dove la Umanità, le nazioni, i popoli nón hanno altro significato se non quello delle utopie, nè altro scopo se non quello di combatterle come le più fiere nemiche di ciò che chiamano il Diritto.

Ora, se cotesto è il caso del Diritto delle genti positivo moderno europeo, di cui ci parlano gli autori, egli non può essere, non è, non fu, nè sarà mai l'oggetto, nè la materia della Scienza; è materia di studio per sapere attraverso a che precipizii la Scienza bisogna che si avanzi. In qualunque guisa sia rappresentato da' pubblicisti cotesto Diritto delle genti positivo ricade sempre su principii particolari, ignora, abbandona, o traveste i principii universali: e se questo è vero, e se può provarsi intorno alle parti più essenziali del Diritto delle genti positivo europeo, il parlare di Scienza è fuori ogni ragione di Scienza.

Per esempio, quando al Klüber, e a tutti colore che

hanno scritto di Diritto pubblico Internazionale, ponendo a base il Diritto positivo delle genti quale venne fuori da' concilii del 14 e del 15, se può rimproverare che ignorano affatto la dottrina dello Stato, quale risulta da' veri principii del Diritto Internazionale, allora com'è possibile parlarci di scienza qual'è in se? voi ci potete parlare di scienza quale si figura da coloro che sono interessati a sacrificarla ai loro interessi particolari; ma sostenere che cotesta sia la Scienza, e che sia Scienza di Diritto, e che sia Scienza de' Diritti Internazionali, questo è ciò che non può in veruna guisa sussistere.

Quando si dice dall'annotatore del Klüber, circa alla Teoria dello Stato, che, in realtà la Teoria di Klüber « interno allo Stato, riproduce i principii del Diritto « positivo fondato su' trattati di Westfalia e consacrati « nel 1815 in quelli di Vienna; » quando si dice che « i trattati di Westfalia, non conoscono negli Stati mo« narchici altra sovranità se non quella delle case « reali e principesche; » quando si dice che « lo Stato « ed il principe si confondevano e prestavansi recipro« camente la maestà; » quando si dice che « il con« gresso di Vienna non ha seguito altri principii; che « proclamò la legittimità per sanzionare il diritto mo« narchico e lo spartimento delle provincie per migliaia « di anime e per leghe quadrate di territorio; » quando « si dice che « tutto questo prova benissimo come per « cotesto diritto positivo non si separasse la sovranità

« dello Stato dalla Sovranità del principe; » e quando si conchiude che « questo diritto delle genti non po- « trebbe essere quello dell'avvenire; e che, al far de' « conti, la Sovranità de' trattati di Westfalia e di Vienna « deve scomparire nelle circostanze istoriche che gli die- « dero sviluppo » (1) allora dov' è la Scienza, qual'è la Scienza, e se questo che è pur principio fondamentale dee radicalmente sbarbicarsi, cosa diventa tutto il diritto delle genti positivo che vi si fonda? com'è che deve riguardarsi siccome l' oggetto che offre la necessità e l'utilità della Scienza di cui ci parla? se tutto ciò apparisce non solo inutile, ma rovinoso per la Scienza, chi può più dire che ivi sia la base dov'è il Diritto positivo delle genti moderno dell'Europa?

Noi possiamo oramai sostenere più irrepugnabilmente il nostro assunto che, se il materiale della Scienza non fosse altro se non quello che ci presenta il Diritto delle genti positivo emanato dai patti di Vienna, non vi sarebbe affatto luogo alla costituzione di una Scienza su tale argomento. È per abuso, è per isbadataggine, che si è conceduto il nome di Diritto delle genti a quell'accozzo di convenzioni dove le leggi non ci hanno avuto nessuna parte; è una contraddizione in termini, è una pretta menzogna il titolo di Diritto Internazionale accordato ad una presunta Scienza, derivata da tali fondamenti, dove le Nazioni non solo non ebbero

(1) Klüber, in nota pag. 29. § 21. Sovranità.

parte, ma, o furon prese a pretesto per sacrificarle, o, nelle potenze che intervennero, si elevarono a carnefici di tutti i popoli, che aspirassero a libertà.

Senza dubbio, se il Diritto pubblico Internazionale non si risolve in Diritto Internazionale positivo è come se non fosse; ma, se il Diritto positivo non deriva da principii universali e quali procedono dalla natura intima e reale delle cose, allora cotesto Diritto positivo delle genti, non sarà mai Scienza, non sarà mai universale.

Ed è così che può risolversi un nodo che a prima giunta parrebbe insolubile. La Scienza del Diritto Internazionale allora solamente potrà meritare cotesto nome, quando i suoi principii universali positivi sieno tali che ad onta che ancora di fatto non fossero in uso appo tutti i popoli, appo tutte le nazioni, tuttavia, per la eccellenza della loro natura, per la equità che evidentemente gli ispira, si comprende che prorompono dalla coscienza della Umanità, e che naturalmente debbono ritornare ad essa anche là dove le nazioni non abbiano ricevuto tutta la luce della Civiltà Cristiana. Scienza di Diritto può essere cotesta solamente, che tende a dilatarsi per coteste ragioni, che dall'intimo della coscienza della Umanità procedano a divenire il fatto positivo di ogni Nazione. Ma, al contrario, credere che questo cammino abbia a farlo ciò che non trova riscontro nè di equità, nè di armonia nella coscienza della Umanità, anzi ch'è in lotta pa-

lese e segreta con essa, ciò è apertamente procedere a ritroso della Scienza. Imperocchè questa sia manifestazione della Umanità; e non mica guerra contro di essa; è trionfo di principii universali, e non di individuali e parziali capricci. Finchè il Diritto Internazionale non sia Scienza che congiunga tutte le Nazioni del mondo, per l'uso delle leggi positive che ne compongono i fondamenti; o almeno, finchè non si abbia il Diritto di poter proclamare che la Scienza del Diritto Internazionale sia il naturale patrimonio di tutti i popoli del mondo, è un vagar fra le nuvole il pretendere di parlare di Scienza di Diritto Internazionale. Una scienza che col semplice mutare degl'interessi di qualche potenza più prepotente può abolire oggi quello che avea consacrato ieri, cotesta non sarà mai scienza.

Il Diritto delle Genti positivo europeo avrebbe avuto ragione di elevarsi a Scienza, quando veramente contenesse in sè i germi almeno del Diritto positivo universale delle Genti; quando non avesse dovuto un giorno trovarsi in contraddizione flagrante con tutte le Nazioni più civili dell'Europa: quando non doveva finalmente rivelarsi come il nemico delle nazionalità e quindi della Umanità.

Un Diritto positivo già costituito, se è veramente tale, che possa formar la base della Scienza del Diritto Internazionale, dovrebbe naturalmente aspirare a divenire il Diritto delle Genti positivo universale, per tutto il mondo delle Nazioni; il dire che un Diritto

delle genti positivo universale non esiste, l'abbandonarne alla filosofia la ricerca con un certo cotal disdegno, il tenersi contenti di appiccare questo nome al preteso diritto delle genti europeo, e voler questo elevato ad onore di scienza, ciò è per l'appunto o non intendere il valore della Scienza, nè le sue attenenze colla Umanità, o volerne di proposito rendere impossibile il cammino.

Se il Diritto Internazionale non ha nella sua medesima natura il potere di addivenire positivo ed universale non potrà mai chiamarsi scienza; peggio poi se nella sua natura avesse l'impotenza di durare nella sua forma positiva. Ora il Diritto delle genti positivo europeo ha cotesti due caratteri contraddittori; per primo, non ha l'attributo intrinseco di universalità, perchè, contentiamoci di dire, non riconosce il principio della nazionalità, o lo accoglie tanto quanto basta per conculcarlo ad occhi veggenti: così non potrà eternamente addivenire un diritto positivo universale internazionale; e, per secondo, non dura neppure nella sua forma positiva in Europa, ciò che mostra come porti in se stesso il principio di mortalità, e di dissoluzione.

Di qui la scienza adunque non è sperabile che s'inalzi, comunque la si rivolga. Quando noi dicevamo che dove manchi l'attributo d'universalità è impossibile l'aspettar l'origine o la vita della Scienza, bisognava attendersi a queste conseguenze. Taluno avrà potuto credere che cotesto principio si applicasse male alle sentenze del

Martens, del Klüber, e di quanti altri chiamano Scienza del Diritto delle Genti tutti que' trattati che furono scritti ed ordinati a modo scientifico, dopo i patti di Vienna. Sicuro che conveniva mirabilmente a que' potentati di estendere la loro tirannia anche sopra la Scienza, costringendola a cospirare anch'essa con loro! Ma viene il tempo delle grandi giustizie anche per la stessa Scienza, quand'essa ha cospirato coi potenti della terra contro la Verità e contro la Umanità; cotesta non è Scienza: la Scienza non cospira con nessuno; dico la Scienza vera, la Scienza che non viene dall'egoismo e che non finisce nella menzogna. È di cotesta scienza bugiarda egoista, perfida, che noi diciamo che non potrà mai formarsi il diritto positivo delle genti universale; mentre, dall'altra parte sostenghiamo che se il Diritto Internazionale non è positivo ed universale almeno in potenza, esso non potrà chiamarsi Scienza mai.

I principii che noi propugniamo ci pongono in tali condizioni che parrebbe che noi combattessimo la scienza nella sua realtà, per innalzarla sulle nuvole. Permettete, io credo che la cosa sia alla rovescia. Quando il Martens dice « se dall'abitare che fanno tutti « gli Stati, popoli e individui *un medesimo globo*, di « cui il suolo è comune, e dall'essere un giorno pos- « sibile lo stabilire tra tutti una società positiva, pos- « sano inferirsi ancora taluni principii distinti da quelli « del Diritto delle genti, *jus cosmopoliticum*, per lo « manco tali principii sono materia di filosofia e non

« di diritto positivo; » allora chi è che va per fantasia? Il diritto positivo, per un uomo che aspira a farne scienza, a trattarlo a insegnarlo come tale, è o non è materia di filosofia? per noi è; o non può procedere come scienza, se la filosofia, (s'intende la filosofia che penetra nella natura dei principii e che ne conosce l'ordito logico), se cotesta filosofia non governa quel diritto positivo, non sarà certamente scienza. Poi il *jus cosmopoliticum* qualunque cosa voglia essere, che per ora non è qui la quistione, accenna a quell'universalità che fa riconoscere la Scienza; e se deve credersi col Martens che i diritti di questo jure, che devono abbandonarsi alla filosofia, hanno ad essere così distinti da quelli del giure delle Genti, cosa sono le Genti se non hanno più che fare in questo mondo? cosa è un Diritto delle Genti che non si ritrovi in un *jus cosmopoliticum*? cosa è un Diritto Internazionale che non ritrovi le nazioni nel *cosmopoliticum*? potranno dunque tanto le parole, anco negli uomini positivi, da non veder più nulla di positivo nel senso ragionevole che le avviva?

Havvi di meglio: il Martens aspetta per avere un diritto delle Genti positivo universale che sorgano, portati in mano dalla filosofia, quei principii così distinti da quelli del diritto delle genti, che possano accettarsi da tutti gli stati, da tutti i popoli, da tutti gl'individui che abitano lo stesso globo. Adunque il Diritto delle Genti positivo europeo ha tali principii, secondo questa

confessione, che non potranno mai riuscire a rendere positivo universale a tutte le genti del mondo quel Diritto che si vuol ritenere come il frutto della sapienza delle più civili nazioni della terra. E cotesta è la Scienza del Diritto delle Genti positivo, che quella, confessa l'impotenza della sua universalità! quella che è incapace di riconoscere come, dovendo venire un momento in cui si possa dire positivamente, e non più per finzione legale o illegale che sia, che se avvi un Diritto delle Genti, il quale abbracci tutti i popoli, tutte le Nazioni, tutte le genti della terra, cotesta presunzione non può levarsi sopra altro fondamento se non sulla fede della universalità de' principii della Scienza! E la Scienza del Diritto Internazionale, o delle Genti, porta in se stessa così naturalmente cotesta caratteristica che pare impossibile come possa così miseramente trasandarsi nell'ora in cui la voce dell' uomo della scienza dovrebbe levarsi sopra le angustie del mondo politico.

Di fronte al fatto affermato da' pubblicisti che *non esiste diritto delle genti positivo universale per tutte le nazioni dell' universo* ci sta adunque la Scienza, qual'è in se stessa, in tutta la pienezza de' suoi principii, e la scienza quale se la foggiano i diplomatici, i pubblicisti e i politici del giorno pel giorno.

Dice il Martens che « ammettendo l'idea di una so-« cietà che sussista fra gli Stati, nazioni ec., come tra « gl'individui, questa società è naturale e non positiva « e non si regga se non per leggi naturali. »

Se è così, noi siamo vicini a patteggiare. Una scienza che vuole il diritto positivo, deve o no partire dal diritto naturale? è in obbligo di rispettare i fondamenti del Diritto naturale? evvi un diritto naturale delle genti? quello che i Romani chiamavano *jus gentium* non è più prossimo a cotesto concetto che al nostro diritto internazionale, e molto più che al nostro diritto delle genti positivo europeo, che abolisce la idea universale di diritto di tutte le nazioni per ridurlo a quello delle cinque potenze?

Ma non pare che il transigere sia così facile; perchè è tale la differenza che farebbe credere che intercorra tra la società naturale degli Stati e la società positiva, per il caso del Diritto delle Genti positivo, che elle sian due materie radicalmente e sostanzialmente distinte nella Scienza e nella Umanità, a segno che bisogna aspettare il gran giorno del *jus cosmopoliticum* per poterci finalmente intendere.

E, vanamente, continua a dire il Martens, *Wolfio ha chiamato in suo aiuto la nozione di una civitas maxima, per fondare sulla volontà presunta de' membri della stessa; quelle leggi positive che costituissero ciò ch' egli chiama il jus gentium volontarium e il barone d'Ompteda chiama Diritto delle genti modificato.*

Dice che tutto questo è vano, perchè supponendo popoli che avessero formato insieme una società positiva i diritti e i doveri che ne risultano derivano o dal

diritto naturale sociale o dalla morale, o sono l'effetto di leggi costitutive, di trattati e di consuetudini tutte proprie a loro. Ma donde vorreste che derivassero? e se derivano di là, il diritto naturale sociale, la morale, non ci richiama appunto a quell'universale, che costituisce la scienza, e al quale vuol ritornare il Wolfio colla sua *Civitas maxima,* il Kant col suo *jus cosmopoliticum,* l'Ompteda col suo diritto delle genti modificato, e da cui tutti son costretti a fuggire, quando van cercando la Scienza nel Diritto delle genti positivo della Santa Alleanza?

« Ogni relazione obbligatoria, dice il Klüber (1), che sussiste tra gli Stati fra di loro, o tra uno Stato, come tale, e i suoi cittadini, è qualificata di *pubblica.* Il diritto pubblico nel senso generale della parola, si compone di tutte queste relazioni obbligatorie; abbraccia per conseguenza in intero il diritto delle genti, compresovi il diritto delle genti naturale. »

E allora tutta la distanza che pareva immensa tra il diritto delle genti positivo e il diritto delle genti naturale, colla nozione di diritto pubblico, secondo il Klüber, sparirebbe; e noi ci troveremmo più al caso di riconciliarci colla Scienza e colla natura de' fatti che deve studiare e costituire in forma di Scienza.

Ma, che cos'è questo Diritto delle Genti naturale per

(1) Klüber, § 2, ch. 1.

poterlo confondere col diritto delle genti positivo? « Particolarmente quest' ultimo, cioè il diritto delle genti naturale, continua il Klüber, non essendo altra cosa se non il diritto dell' uomo nello Stato di natura, conveniente mente applicato alle relazioni reciproche delle nazioni, appartiene al diritto pubblico universale, o naturale » (1).

Se così è, la Scienza, sia ne' suoi principii universali, sia nelle sue applicazioni particolari e positive, bisogna attingersi a coteste fonti; perchè così soltanto si potrà risolvere il quesito che domanda se un Diritto Internazionale positivo universale sia necessario; se è compreso della natura stessa della Scienza; se promana dalla natura delle Umanità; se l'istoria ci costringa a rigettarlo nel regno delle chimere; e, se l'avvenire della scienza, in questa materia, debba somministrarcelo il diritto positivo delle genti moderno europeo, o la manifestazione della Umanità in ordine alle sue leggi costitutive.

Risolvete, e per virtù di Scienza — e per imperio di fatto, cotesti quesiti, e allora si vedrà se la Scienza del Diritto Internazionale positivo universale sia cosa possibile.

Allora si potrà vedere se atroci parole simili a quelle che l'Imperadore Alessandro diceva nel 1814 al prin-

(1) ib.

cipe Talleyrand sieno più possibili a udirsi a scherno della Scienza, del Diritto, della Umanità, di Dio. « Fra « potenze, egli diceva, i diritti sono le convenienze di « ciascuna. Io non ne ammetto altri. Io ho due cento « mila uomini in Polonia; che si venga a cacciarmene « via » (1).

(1) Lettres sur la philosophie de l'histoire par Odysse —Barot.— Però io non mi trovo niente di accordo colle intenzioni di questo Autore nel citare che fa questo luogo; se fossero accettabili le sue conclusioni non ci sarebbe altro rimedio se non portare l'esterminio a tutta l'Umanità e a tutte le scienze.

LEZIONE XXII.

Lo Stato qual'è di fronte al mondo Politico e alla Scienza del Diritto Internazionale.

SOMMARIO

Riassunto: Sovranità come idea e come fatto nella struttura del Diritto Internazionale. — I cinque termini contenuti nella idea di Sovranità. — Naturale indissolubilità dei termini costitutivi l'idea di Sovranità. — Come il mondo politico [illegible] sia in conflitto colla naturale struttura de' termini costitutivi della Sovranità. — Posizione ordinaria di fatto di ciò che sia il Diritto e di ciò che sia la politica del mondo. — Come nelle viscere del fatto ordinariamente si nasconde il Diritto. — Necessità di transigere tra il Diritto ed il fatto; e come lentamente il Diritto ne trionfi. — Come bisogna prefiggere l'idea di Stato per poter trattare la Scienza. — Esempi di fatto di ciò che chiamano Diritto nella costituzione degli Stati. — Come la Scienza intende di dominare la politica e soggiogare alla ragione del Diritto gli Stati. — Necessità della esistenza del mondo politico per la vita del Diritto Internazionale. — Come la Scienza accetta lo Stato per poter costruire in sè il Diritto Internazionale. — Esposizione e critica del concetto di Stato secondo il Klüber. — Nazione e Stato, secondo il concetto di [illegible]. — Secondo il Wheaton. — Conflitto tra il pensiero [illegible] espresso da Cicerone nel concetto di Stato ed il medesimo concetto com'è espresso dai moderni. — Impossibilità d'intendere il concetto di Sovranità e di Stato e di Nazione, seguendo il Klüber, il [illegible], il Wheaton. — [illegible] fra questi autori sia distinguendo sia identificando lo Stato e la Nazione. — Nota del signor Ott, che distingue la Nazione e lo Stato. — Dove questa distinzione spinga la Scienza. — Non son gli Stati che [illegible] le Nazioni, ma le Nazioni gli Stati. — Come sieno inaccettabili le conseguenze che l'Ott intende di ritenere dal Klüber. — Come dietro la idea di Nazionalità, di Nazione, di Sovranità, non [illegible] più lecito alla Scienza di [illegible] tutto [illegible] idea dello Stato. — Qual sia l'ufficio della scienza nel presente processo di scomponimento dacchè Stato e Nazione si son confusi. — Quali sono le concessioni che la scienza è ancora costretta di dover fare al mondo politico. — Delle concessioni che il mondo politico è costretto a dover fare alla Scienza. — Dove e come le due forze antagonistiche conducano la Scienza del Diritto Internazionale. — Compatibilità del Diritto di fronte alla [illegible] di [illegible] Stati. — Come il Diritto che [illegible] in uno Stato innazionale può essere utile. — Secreta e profonda influenza del Diritto Internazionale anche nella vita e ne' destini de' popoli [illegible] Nazioni soggiacenti al giogo di Stati stranieri. — Generale e continua influenza del Diritto Internazionale nel movimento della Civiltà.

I.

Noi abbiamo stabilito che, dove si sottragga l'idea e il fatto di Sovranità, cessa ogni esistenza di Diritto

Internazionale; — abbiamo stabilito che l'idea di Sovranità si compone de' cinque termini inclusi nella idea universale di Umanità, termini essenziali per formare la personalità morale e giuridica che costituisce il corpo sociale delle Nazioni, onde risulta il Diritto Internazionale; i quali sono la Nazionalità, la Nazione, lo Stato, il Sovrano, (o la rappresentanza sovrana qualunque sia); il Diritto;—abbiamo stabilito che la naturale e legittima costruzione di cotesti termini li rende così indissolubilmente uniti, che, ad onta della loro distinzione pratica, scientificamente l'uno non può stare senza dell'altro, e ciascuno implica in sè tutte le ragioni dell'altro;—ora però ci tocca a dimostrare come, ciò malgrado, nella esistenza pratica del mondo politico bisogna non di rado abbandonare il nobile concetto, in cui la Sovranità ricostituisce in sè, nella vita del Diritto, la Nazionalità, la Nazione, lo Stato; e come questa esistenza pratica del mondo politico, scomponendo tutto, obblighi a considerare altrimenti le ragioni delle cose.

II.

Il Mondo Politico non è il Mondo della Scienza, ma è il Mondo del Diritto, non è il Mondo della Morale; ma esso è il Mondo di fatto, in cui ordinariamente, la forza potè più che il Diritto, più che la Scienza, più che la Coscienza; però, malgrado che non sia nè il Mondo della Scienza, nè il Mondo del Diritto, nè

molto meno quello della Morale, egli solennemente pretende al Diritto; e questo che si chiama il Diritto Internazionale, in tanta parte è fatto della prevalente opera sua, positivamente ordinato contro ogni fondamento di Diritto e contro ogni argomento di Scienza; non giungo sino a dire contro ogni ragione di Coscienza.

Se io non vi mettessi sotto gli occhi questa osservazione, molta materia del Diritto Internazionale vi si renderebbe incomprensibile. Com'è, per esempio, che il principio di Sovranità non potendosi intendere nella sua integrità, senza che non sia l'attuazione del principio di Diritto qual'è incluso nella Nazionalità di un Popolo, e quindi attuato nella realtà della Nazione, e dalla Nazione manifestato nella vita dello Stato in cui s'informa e per il quale funziona, com'è che poi questo principio di Sovranità si adempie in taluni Stati, nei quali è cosa certa che nè virtù di Nazionalità, nè volontà di Nazione, trasfuse mai questo Diritto di Sovranità? com'è che taluni di tali Stati, invece di essere la manifestazione della volontà della Nazione in cui si trovano, ed esercitare la loro Sovranità, perchè la Nazione si riveli per quel che è nella pienezza della sua personalità, al contrario, cotali Stati esercitano la loro Sovranità perchè alla Nazione sia resa impossibile la coscienza della sua stessa personalità?

Se non ponessimo la base che il Mondo Politico non è il Mondo della Scienza, nè il Mondo del Diritto, nè quello della Coscienza, noi non potremmo proceder oltre nella nostra trattazione.

Volere o non volere codesto mondo di fatto è frattanto la materia della nostra Scienza; dico del Diritto Internazionale; e, se questa Scienza si volesse proporre per primo suo ufficio, il voler distruggere la mostruosità di fatto perchè la trova in continuo e flagrante contrasto coll'ordine di Diritto, ella potrebbe ritirarsi senz'altre conclusioni che la vanità de' suoi sogni.

Perch'ella riesca al trionfo del Diritto bisogna che con lunga pazienza transiga col fatto; ed è da lungo tempo che procede così; ed è a forza di transigere che la Scienza è venuta strappando dalle viscere del fatto quel Diritto che di mano in mano impone la sua legge.

Di fronte al Mondo Politico, che fa la materia pratica del Diritto Internazionale, il concetto di Sovranità non può dunque prendersi in quella forma in cui noi l'abbiamo rappresentata; se no il complesso dei fatti che devono abbracciarsi dalla nostra Scienza non potrebbe più governarsi da essa. Bisogna prender l'idea di Stato per quale ce la danno; la Nazione ci sia o non ci sia, non monta e se non c'è, è meglio: queste idee di Nazionalità invadono ora il mondo politico, e, senza dubbio, lo scrollano da' suoi fondamenti; perchè l'idea di Nazionalità implica in sè il mondo del Diritto, il mondo della Scienza, il mondo della Coscienza della Umanità. Il Diritto Internazionale, abbenchè ci venisse avanti da qualche secolo fa, tuttavia egli non è il vincolo di Diritto tra le Nazioni che ha espresso; ma un vincolo di fatto, o trasmutato in diritto, o protetto dal

diritto. Quando l'Italia, sotto i Trattati di Vienna, bisognava che si componesse a quella guisa che ne distruggeva ogni idea di Nazione e ogni principio di Nazionalità, non era certamente il Diritto Internazionale che opprimesse; eppure chiamavasi e chiamasi tuttavia, Diritto Moderno Europeo, Diritto Internazionale quello che componeva in tal modo l'Italia.

Allora l'Italia si componeva di parecchi Stati; e tutti cotesti erano Stati Sovrani; Stati Sovrani sono i tre Stati in cui trovasi spartita la Polonia sotto la Russia, sotto la Prussia, sotto l'Austria.

E malgrado che cotesti Stati colla loro Sovranità facciano spietatamente ai calci col Diritto di que' popoli, di quelle nazioni in seno a cui si ritrovano; nulladimeno fanno parte del Diritto Internazionale, cioè hanno diritto di esistere sovranamente come ogni altro Stato, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, la Repubblica di San Marino; anzi, secondo i principii di quel Diritto, nella sua condizione positiva, avrebbe meno Diritto la Francia ad esistere, e mille volte ancora meno l'Italia, che quegli stati così come son costituiti. La Sovranità d'Italia è un'usurpazione in faccia alla legittimità dei tre Stati polacchi; questi sono sotto la protezione dei Trattati, che fanno parte del Diritto delle Genti Europeo, e l'Italia è in compiuta contraddizione con quelli; indi per essi sarebbe fuori del Diritto delle Genti: in sostanza ella è fuori della legge!

Il Diritto Internazionale adunque, considerato nella

sua dignità di Scienza e nella sua santità di Diritto non può sanzionare coteste iniquità, o coteste incoerenze ed anacronismi, come l'opera del Diritto e della Scienza; ella è costretta ad accettarli, perchè il mondo politico, mondo di fatto, fu la materia prima della sua scienza, ed è forza che lo pigli com'è, perchè, colla sua profonda e continua elaborazione, riesca a trasformarlo nel come debba essere. Logicamente e giuridicamente i Trattati dovrebbero essere la manifestazione e l'applicazione pratica della Scienza e del Diritto; nel corpo di Diritto delle Genti qual ci è stato tramandato negli ultimi tempi, la cosa è ordinariamente alla rovescia: i Trattati sono stati istituiti per sopraffare e la Scienza e il Diritto e la Coscienza. Noi siamo dunque in questa fase in cui Scienza e Diritto va ripigliando la sua rivincita. Epperò le opere di Diritto Internazionale ora non procedono più colla stessa indifferenza con cui si veggono procedere quelle che precedevano i nostri tempi; le più recenti si studiano ad elevare i principii de' Diritti delle Nazioni, propriamente sul fondamento del Diritto quale la Scienza lo deduce da' principii del giusto, e i Trattati e le Convenzioni van facendo comprendere come debbansi fondare sulla base reale del Diritto; mentre quelle di poco meno recenti aspettavano che il diritto scaturisse da' Trattati, i quali non si proponevano di rispettare altre ragioni se non quelle che la forza avea saputo far nascere, o l'astuzia, o gli abusi di ogni qualità.

Il Processo della Scienza ora è quello di comprendere in sè la materia del mondo politico, non per rimanervi schiacciata sotto, ma per finire col dominarlo per la prevalenza non più della Sovranità dello Stato qualunque sia, ma della Sovranità del Diritto.

L'accogliere quindi la Sovranità degli Stati, in qualunque guisa gli Stati sieno istituiti, non è una necessità, nè una conseguenza della natura della scienza; ma è una necessità e una conseguenza della natura della materia ch'ella ha dovuto sottoporsi, per trionfarne. Se ella pretende di riuscire a cotesto trionfo tutto di un fiato, è mestieri ch'ella rinunzi a trattare come sua materia il mondo politico: ma allora che cosa è il Diritto Internazionale senza il mondo politico?

III.

Lo Stato, ecco dunque il concetto cardinale del Diritto Internazionale, finchè questa Scienza sarà costretta a prendere il Mondo politico così come si produce, sotto le leggi del caos delle varie circostanze che sogliono concorrere per produrlo; lo Stato, non come logica e giuridica manifestazione della Sovranità del Diritto quale prorompe dalla Sovranità dell'idea di Umanità in quella di Nazionalità e da quella di Nazionalità in quella di Nazione; lo Stato, come quello che accozzando in sè le forze brute per cui sussistono i corpi sociali, non sa cosa farsi della idea di Umanità;

e la tiene come utopia di visionari, nè sa come abbia che vedersi l'idea di Nazionalità colle sue ragioni; e non dubita di respingerla a nome dello stesso Diritto; lo Stato, non come quello che riconosce la Nazione come il principio vitale donde esso emana, ma solo per conculcarlo come il suo più fatale [illegible], e quindi, come animale parassita vi si addenta per nutrirsi dell'essere suo; e così lo Stato è la Nazione; lo Stato, che non avendo mai dedotte dalla Idea di Umanità e dalla Idea di Nazionalità quella di Diritto, per la sua creazione e sussistenza, si arroga e assorbisce in se ogni maniera di Diritti, che vantano tutti i fondamenti, tranne quello del giusto; lo Stato, che con cotesto processo riesce a dichiararsi ed imporsi come Sovrano in faccia a tutto il mondo, non perchè abbia desunta la idea di Sovranità dalla idea del Diritto, ma perchè ti ha manipolato la Sovranità cogli stessi strumenti con che ti ha manipolato tutto l'essere suo.

E se voi non accettate il concetto di Stato anche a coteste condizioni, io ve l'ho detto, voi non potrete accettare neppure la Scienza del diritto Internazionale, quale tuttavia sussiste ne' suoi fondamenti pratici; dirò di più: voi non potrete accettarla, quale è necessità che voi la conosciate, e la pratichiate anco, se entrerete nella carriera amministrativa e diplomatica; dirò di peggio, voi non potrete intendere nè il meccanismo politico del mondo degli Stati, nè il senso intimo degli scrittori più celebrati di Diritto delle Genti.

Giovanni Luigi Klüber, tra costoro è uno de' più illustri, come pure abbiam rilevato; e l'opera sua è apprezzata tuttavia come grave autorità e dagli scrittori e da' diplomatici e dagli uomini di Stato.

Egli schiude così i suoi « Principii generali e preliminari » — « Chiamansi *Genti* o *Nazioni* libere gli Stati indipendenti, considerati nelle loro attinenze reciproche come persone morali. Il complesso de' loro Diritti scambievoli e perfetti, del Diritto degli Stati fra loro, forma il *Diritto delle Genti* o *Diritto delle Nazioni* (*jus Gentium, jus civitatum inter se.*) (1)

Voi dunque comprendete da questa apertura che tra Nazioni libere e Stati indipendenti non havvi neppure la differenza di un sinonimo: « Chiamansi *nazioni* libere gli Stati indipendenti. » E il Diritto delle Nazioni, o delle Genti, o Internazionale, non è altro, se non il Diritto degli Stati fra loro. »

Le Nazioni in questo discorso ci stanno a caso; spariscono come ombre impalpabili sotto il nome di Stati: non perchè abbia a pensarsi che gli Stati sieno manifestazione delle Nazioni, ma perchè nel linguaggio di questo Diritto delle Genti per Nazioni non s'intende altro che gli Stati.

Evidentemente lo Stato, o il concetto di Stato, fu dunque il fondamento del Diritto delle Genti, quale ci

(1) Droit des Gens moderne de l'Europe, trad. par M. A. Ott, pag. 1. chap. premier.

verrà dalla sapienza de' pubblicisti che trattarono del Diritto delle Genti Moderno.

Qual è allora il concetto di Stato quale a nome loro ce lo significa il Klüber? Eccolo.

« Un certo numero di uomini e di famiglie che, « essendo riunite in un paese e avendovi fissata loro « stanza, si associano e si sottopongono ad un capo « comune, coll' intento di vegliare insieme alla sicurezza di tutti, formano uno *Stato.* » (1)

Ma, siccome tra Stato e Nazione, per il Klüber, non havvi nessuna differenza, quindi una Nazione non sarebbe altro se non un certo numero di uomini e di famiglie, che, riunitisi insieme in un paese e fissatavi la loro dimora, si associano e sottopongonsi a un capo comune, per vegliare tutt' insieme alla sicurezza di tutti. — Cotesta sarebbe una Nazione libera, per la suprema ragione che quello che lo costituisce a quel modo è uno Stato indipendente. Datemi dunque un certo numero di uomini, e, se vi piace anche di famiglie, che, essendosi attruppati insieme in un paese, poni, nella Venezia, e avendovi fissata, non importa il come, la loro dimora, si associano e sottopongonsi ad un capo comune, poni sotto l'imperatore Francesco Giuseppe di Austria, colla intenzione di vigilare insieme alla sicurezza di tutti i nuovi abitanti di que-

(1) Id. ib. pag. 25. §. 20 Définition et origine de l'État.

sto paese, e a rovina di tutti i suoi naturali abitanti, questa, voi lo vedete, si chiama una nazione.

Perchè? perchè, continua l'autore parlando della definizione dello Stato, « la loro riunione è considerata come persona morale; e portano anche il nome di *nazione*. » (1)

A parte la enormità delle conseguenze a cui conduce un tal modo di definire e di confondere lo Stato colla Nazione; qual'è la caratteristica fondamentale di una tal definizione? Egli l'ha detto, e ritorna a dirlo più chiaro: « Lo Stato prende la sua origine da una tal convenzione espressa o tacita, determinata dal bisogno di un'alleanza di sicurezza. » (2) Così il fine supremo, il fine essenziale, per cui sussistono que' corpi sociali che si chiamano le Nazioni, e per cui costituisconsi quelle Istituzioni che chiamansi gli Stati, non è altro che il cospirare insieme per il bisogno di sicurezza. Dove cotesto fine sia raggiunto, la Nazione è; e se per alcuna cagione manchi, la nazione è spenta. Uno Stato che per qualsiasi motivo manchi di sicurezza, e quante volte ne manchi, cessa di essere uno Stato. Tra una Nazione, uno Stato, e una società di ladri e di assassini che si accordano per una « convenzione espressa o tacita determinata dal bisogno di un'alleanza di sicurezza » quale sarebbe mai allora la differenza con questo Diritto delle Genti moderno Europeo?

(1) Id. ib. §. 20.
(2) Id. ib.

Io vi diceva a buon patto che voi non ne intendereste nulla se non metteste a base della Scienza il concetto di Stato, così come ve lo danno.

Ma, direte voi, perchè un autore per quanto sia celebrato la pensa così, perciò noi saremo costretti a seguitare le sue dottrine? L'Autorità e la Libertà saranno dunque....

Adagio; Enrico Wheaton fra' più recenti scrittori di Diritto Internazionale forse va innanzi a ogni altro; e non è come il Klüber che appartenga a Stati, in cui il principio di Autorità e, dove occorra, anche quello di Libertà, è identificato col principio della tirannide, ma egli appartiene a' più liberi Stati del mondo, gli Stati Uniti di America. Egli non ci terrà quindi il medesimo linguaggio del tedesco; e così è: ma conviene ascoltarlo, per persuadersi che anche con lui bisogna andare alle medesime conseguenze.

« Le nazioni e le società politiche, che chiamansi Stati, sono le persone morali sottoposte al Diritto Internazionale » (1).

Ma cosa sono gli Stati? cosa sono le Nazioni?

« Cicerone, continua a dire il Wheaton, e dopo lui i pubblicisti moderni, hanno definito uno Stato chiamandolo un corpo politico, o società di uomini uniti insieme per accertare la loro sicurezza ed i vantaggi reciproci, mediante le loro forze combinate. »

(1) Eléments du Droit International par H. Wheaton. Leipzig, 1858 v. 1. ch. II.

In nota poi mette il testo, cavato dal libro della Repubblica di Cicerone: « Respubblica est coetus multitudinis, juris consensu ex utilitatis communione sociatus » (1).

E poi quello del Grozio: « Potestas civilis est quae civitati praeest. Est autem civitas coetus perfectus liberorum hominum, juris fruendi ex communis utilitatis causa sociatus » (2).

Non parmi che la traduzione equivalga nè il testo di Cicerone, nè quello di Grozio; i quali, in sostanza, sono identici: ma l'idea fondamentale che li avviva, la quale è quella del Diritto, ed è l'idea che manca nella traduzione, ha qualche cosa di differenza ne' due testi: imperocchè nel testo ciceroniano il diritto figura come la potenza operativa della stessa repubblica nell'attuazione del consenso in cui il ceto che la forma si costituisce *juris consensu...sociatus;* e nel testo del Grozio, il Diritto figura come il fine per cui si forma la società civile *juris fruendi.* Nell'uno e nell'altro vi è poi la causa dell'utilità comune « ex communis utilitatis causa sociatus » che è l'equivalente « dell'utilitatis communione sociatus. » Questa è la sola parte che si ritrova nella cattiva traduzione del Klüber, quando ri-

(1) Cicero, *de Republ.* lib. I, § 25.

(2) Grotius, *de Jure belli ac pacis*, lib. I, c. I, § 14, n. 1. — Vattel, préliminaires, § 1 et liv. I, chap. 1, § 1. — Burlamaqui, *Droit Naturel*, § II, part. I c. IV.

duce il tutto alla reciproca sicurezza; ed in quest'altra riferita dal Wheaton, parlando della combinazione di tutte le forze per ottenere la reciproca sicurezza e il reciproco vantaggio: mentre quella utilità di tutta la comunanza, è notata ne' due testi latini, abbracciando ogni maniera di utilità, significherebbe assai meglio lo scopo della Città, o della Civiltà, *Civitas*, o della Cosa Pubblica, *Respublica;* tanto più quanto, sia per l'azione operativa del Diritto che emana dal reciproco consenso del corpo sociale *coetus juris consensu sociatus*, sia per l'azione del Diritto come fine di cui questo corpo vuol fruire, *juris fruendi*, l'utilità non assorbisce nè annebbia tutta la scienza, nè la rende necessariamente egoista, usurpatrice e ladra, ma il Diritto si pone come l'idea eminente così della Città, della Nazione, dello Stato, della Potestà Civile, della Repubblica, di tutto, insomma, che forma il reggimento civile degli uomini. Posta l'idea sola di utilità, come è nella definizione moderna, voi non potrete risalire all'idea di Umanità, ma sarete costretti a discendere a tutte le conseguenze che la escludono e la rendono incomprensibile, allora la Scienza stessa non ha ragion d'essere: perchè la Scienza ha il suo fondamento nella idea di Diritto e di Umanità; ma, dacchè l'idea di Diritto è esclusa, per non riconoscerne altra se non quella di utile, le nazioni vivranno solo per divorarsi insieme. Tuttavia l'idea di Diritto essendo posta, bene o male, presto o tardi, la Scienza forza è che germogli, e si sviticchi da tutte

le pastoie materiali della forza e del caso, e con quella ritorni all'Idea di Umanità, e colla idea di Umanità, dischiuderà tutto quel suo orizzonte di luce ch' *emisferio di tenebre vincia.*

Quel che pare incredibile si è che col testo di Cicerone sotto gli occhi e con quello del Grozio, il Wheaton lascia che l'idea di Diritto compiutamente svanisca, per dare la definizione dello Stato; il quale, se non dovesse esercitare l'attributo di Sovranità, forse potrebbe far di meno del fondamento del Diritto, e contentarsi di quello dell'utile. Ma, siccome senza Sovranità, lo Stato non è nulla, altrove egli ritorna alla definizione dello Stato, per rispetto al suo attributo di Sovranità; e dice così: « Ogni nazione che si governa da se stessa, dice il Vattel, sotto qualsiasi forma, senza dipendenza da nessuno straniero, è uno *Stato sovrano* » (1). Ma accetta egli questa definizione del Vattel? niente affatto, o sino a certo punto; perchè prosegue a dire. « Ella non può adottarsi come del tutto esatta. Vi sono Stati compiutamente sovrani e indipendenti che non riconoscono altro superiore se non l'Essere Supremo; e ve ne sono altri la di cui sovranità è limitata e modificata in diverse guise. »

Allora possiamo noi sapere qual sia la « Definizione di uno Stato Sovrano » (2) secondo il Wheaton?

(1) Vattel, *Droit des gens,* l. 1. c. 1. sect. 4.

(2) È il titolo di questo paragrafo nel Wheaton Id. ib. p. 43. § 12.

Quella del Vattel no; se no un gran numero di Stati e di Nazioni, escono fuori dell' impero del Diritto Internazionale; l'ultima neppure, perchè allora cosa sia una Scienza del Diritto Internazionale che riconosca come funzione di Diritto quella degli Stati che mortificano la sovranità delle Nazioni, si comprenderebbe poco.

Pure egli procede oltre, senza inquietarsene altrimenti; e non ne può far di meno: se no egli è costretto, com' io diceva, a rinunciare alla struttura formale della Scienza del Diritto Internazionale, anche com' è esposta da lui stesso.

Il Wheaton non confonde come il Klüber, e compagni, lo Stato colla Nazione; anzi apertamente li distingue; come quando dice: « Uno Stato deve anche in taluni casi distinguersi da una Nazione; poichè può essere composto di parecchie razze differenti di uomini, sottoposte alla medesima autorità suprema, come questo avviene, per esempio, nell' impero d' Austria e nel Regno di Prussia. Può anche avvenire che una medesima nazione sia sottoposta a diversi Stati; come la nazione polacca è sottoposta alla dominazione della Russia, dell' Austria e della Prussia. » (1) Non dice però come avvenga che tali Stati entrano nel corpo della Scienza del Diritto delle Genti, e stiano sotto la tutela de' loro Trattati; e quella nazione non sappia cosa farsi di tutto il Diritto delle Genti Europeo moderno, per far valere la sua Sovranità.

(1) Wheaton, etc. p. 30. § 2. n. 4.

Ma con cotesti casi, che non sono i più rari, come si accorderebbe quello che dice poco avanti: « l'idea legale di uno Stato implica necessariamente la obbedienza abituale de' suoi membri a persone investite dell'autorità suprema, ed una abitazione fissa come un territorio definito appartenente al popolo che l'abita? (1) Se uno Stato è essenzialmente distinto dalla Nazione, cioè, se lo Stato appartiene ai nemici della Nazione, e il territorio appartiene al popolo che fa la Nazione, è in forza dell' idea legale dello Stato, o in forza di un'idea illegale che ciò avvenga?

Così il Wheaton, malgrado le sue magre distinzioni, va alle stesse confusioni; e il Klüber sarebbe più logico di lui, quando ha posto assolutamente che Nazioni libere si chiamano gli Stati indipendenti. Ma quando il Wheaton dice che le persone morali sottoposte al Diritto Internazionale sono *le Nazioni e le società politiche che chiamansi Stati* qual'è realmente la differenza tra Nazioni e Stati? le Nazioni sono esse società politiche? e se sono Società politiche possono esser tali senza essersi costituite in uno Stato? e se gli Stati sono Società politiche senza essere Nazioni, non si viene alla conclusione che le Nazioni possono essere Nazioni senza che siano Società politiche, o Stati, che costituiscono la persona morale che faccia parte del Diritto Internazionale?

(1) Id. ib. § 2. n. 3.

Sia come si voglia, se voi volete procedere secondo gli eminenti principii del Diritto, voi troverete un inciampo ad ogni passo tra il fatto e il Diritto; vi sarà sempre impossibile di comprendere com' è che possa chiamarsi Diritto Internazionale, Diritto delle Genti qualunque sistema in cui non sia il Diritto, o l' idea del Giusto, che domini il Fatto, ma il Fatto che domina il Diritto, anche in que' casi in cui esso forma la più visibile contraddizione del Diritto. E che questo avvenga in quegli autori in cui non è la scienza che guida la materia sottostante, ma è il caos di questa materia che regga la scienza, ciò fa tristezza ma non maraviglia; il peggio si è, quando si deve rilevare che anche coloro i quali son costretti a vederci più chiaro, per la luce de' tempi, ci conducono anch' essi alle medesime conclusioni.

IV.

Il Signor Ott, che adòrna di eccellenti note l'opera del Klüber, osserva, intorno alla definizione dello Stato da noi surriferita, che « i termini di *Stato* e di *Nazione*, « nella lingua politica moderna, non presentano più « la medesima sinonimia che al tempo in cui scriveva « il Klüber. » E per provarla continua a dire che « esistono taluni Stati che non formano nazioni, per « esempio l'Impero d'Austria, e nazioni che non hanno « potuto costituirsi in Istati indipendenti; qual' è stata

« l' Italia in particolar modo pria del 1859 » (1). Ora cotesta osservazione, per noi, condurrebbe la Scienza là dove va conducendo la Umanità, vale a dire al conflitto tra il Diritto ed il Fatto. Perchè *Stato* e *Nazione* non rappresentano nel moderno linguaggio politico la medesima sinonimia che al tempo del Klüber? perchè in quel tempo l' idea di Nazione non avea nessuna esistenza di Diritto, malgrado il preteso Diritto delle Genti, e, al contrario, lo Stato, generato ordinariamente dalle idee più nemiche di ogni Diritto delle Nazioni, valeva tutto. Ma, dacchè cotesto sistema, tramandatoci in gran parte dall'organismo della barbarie feudale, venne generando ciò che dovea generare, cioè quel processo di rivoluzioni, per il quale il principio di Diritto delle Nazioni, dovea richiamare ad esse la facoltà della creazione degli Stati, allora si principiò a conoscere che lo Stato, creato a quella guisa non è la manifestazione della Nazione, ma la sua negazione, allora non fu più il caso di questa fatale sinonimia che consacrava a dottrina fondamentale di Diritto ciò ch' era l' annientamento di ogni Diritto delle Nazioni. D'allora in poi, se veramente l' idea di Diritto dovea trionfare nella Umanità per la Scienza, bisognava che respingesse indietro l' idea di Stato, come creazione barbarica, e mettesse avanti quella di Nazione come creazione di Dio. Ciò era già la rivoluzione; indi in poi la Nazione era tutto;

(1) Klüber, § 20 nota 6.

la Nazione era la creatrice nata dello Stato, e lo Stato era l'attuazione continua di tutti i suoi Diritti, e non più lo Stato l'usurpatore, e, dove occorresse, il distruttore ancora di tutti i Diritti della Nazione. . . . . .

Poste così le cose, tra Stato e Nazione non si tratta più di sinonimi, e non fa più maraviglia che il linguaggio del Klüber non possa più correre nel campo della scienza. Ma non si tratta nemmeno di una semplice mutazione superficiale, dove l'accordarsi un poco così per giochi di parole possa prendersi come l'intero frutto che dovea raccogliersi da così profonde e terribili vicende quante se ne son corse, e rimane tuttavia a correrne, dacchè si è dovuto comprendere che Stati e Nazione non fanno tutt'uno, e molto più chè non gli Stati creano le Nazioni, ma le Nazioni gli Stati. . . . .

Io credo che in questa fondamental mutazione di cose, non sia lecito a chi tratta la scienza il potere ancora dire, come dice l'annotatore del Klüber: « quanto « allo *Stato*, specialmente quando si considera nell'a- « spetto delle sue relazioni esterne, può conservarsi la « definizione del Klüber; ma quella di *nazionalità* va « soggetta a parecchie difficoltà (1). » Ed appunto per questa difficoltà che introduce nella scienza, e nel mondo delle nazioni la voce delle Nazionalità, non è più il

(1) Id. ib. qui continua la nota erudita circa ai vari sensi che ha preso la voce nazionalità da Madama di Staël in poi, e di cui profittammo altrove.

caso di accogliere il concetto di Stato nel modo in cui si definisce dal Klüber; la qual definizione non regge più; dacchè havvi la Nazione che non è lo Stato, dacchè havvi la Nazionalità, attributo giuridico della Nazione, per il quale solo la creazione dello Stato è l'esercizio del Diritto supremo che in essa risiede, e non un avvenimento di accidenti accozzatisi a dispetto della sua coscienza e della sua volontà; e che non darebbero altra missione allo Stato, se non quella di procacciarsi la sua sicurezza, annullando col Diritto anche la sicurezza della Nazione a spese di cui egli parassiticamente vive.

In questo scomponimento del nuovo dal vecchio, se veramente la Scienza del Diritto Internazionale vuole esercitare il suo legittimo magistero, ella è costretta a questo paziente e fastidioso lavoro di vigilanza continua intorno a tutti i principii quali vengono dai tempi, in cui l'idea di Nazione non è quella che sta alle basi della Scienza, ma al contrario si trova come abolita da quella di Stato.

Ammesso pertanto che il mondo politico non è il mondo della Scienza, nè il mondo del Diritto, nè il mondo della coscienza, senza dubbio è la più tremenda e fatale concessione che ancora la Scienza e il Diritto e la coscienza son costretti a fare al mondo politico.

Ma, suo mal grado o buon grado che sia, il mondo politico è costretto a piegarsi a quell'altra concessione e alla Scienza, e al Diritto, e alla Coscienza della Uma-

nità, che non è meno fatale per lui; cioè a dire, che esso è la materia e della Scienza e del Diritto.

Questa tacita concessione dall'una parte e dall'altra, da tanto tempo condusse il mondo politico a dominare la Scienza e il Diritto e molto più la Coscienza, a segno che sembrano tuttora principii di Diritto e di Scienza non poche di quelle storture che fan detestabile il mondo politico: indi quella necessità a transigere tra Scienza del Diritto Internazionale e il mondo politico; ma cotesto transigere è l'unica via che alla Scienza e al Diritto e alla Coscienza della Umanità rimane perchè cresca ogni giorno il loro dominio, e vada radicalmente, fin dov'è possibile, trasformando il mondo politico. Come nel primo caso il mondo politico esercita il suo potere dissolvente delle nazioni, concentrando nella costituzione dello Stato tutta la sua funesta attività; così nel secondo caso, la scienza e il Diritto dissolvono per il potere sovrano delle Nazioni ogni Stato ch'erasi costituito per renderne impossibile l'esistenza.

V.

Qui entra il conflitto tra la materia della scienza, ossia il mondo politico, e la Scienza del Diritto Internazionale che l'investe.

Ecco dunque in che posizione si trova la Scienza e la materia della Scienza, che noi trattiamo: invece di

essere due amici che cospirino al medesimo fine, com'è in ogni altra scienza, sono due nemici fierissimi, costretti a starsene insieme perchè non possono farne di meno. Ma il mondo politico, volentieri farebbe di meno della scienza, perch'è senza di quella ch'esso è avvezzo a trionfare del Diritto e della Coscienza. Così fece, per esempio, ne' Congressi di Parigi, di Vienna, di Aquisgrana, di Lubiano, di Tropavia, di Verona. Non così la scienza; per essa è impossibile il far di meno del mondo politico, per nemico che le sia: senza il mondo politico cessa la ragione della Scienza. Indi, come nemici, tireranno, finchè la vittoria non sarà decisa, ad espugnarsi reciprocamente; con questa differenza però, che il processo del mondo politico è quello di mettere ai suoi servigi il Diritto, la Scienza, e la Coscienza; come fece nello stesso Trattato di Westfalia, che pur si riguarda come il primo momento storico del Diritto Internazionale, ed il processo della Scienza è quello di dar la vittoria sul mondo politico all'impero del Diritto.

Indi, vero è, finchè le cose staranno così, ora avrà il di sopra il mondo politico colle sue antiche e moderne magagne, alle quali si prosegue a dare il nome e l'apparenza di Diritto delle Genti; ed ora avrà il di sopra il Diritto Internazionale quale si va producendo dalla natura stessa della Umanità e delle Nazioni; ora in conseguenza, lo Stato significherà una personalità Sovrana, il di cui scopo principale, per poter vivere,

sarà quello di uccidere la Nazione in seno alla quale vive, come nei casi in cui una gente straniera si fa signora del tuo paese, o, se non ucciderla, come i due imperi e il regno nordico fanno della Polonia, mortificarla a dispetto della vita che le sovrabbonda in tutto il suo organismo; ed ora lo Stato significherà la manifestazione di tutti gli attributi della Nazionalità per l'opera stessa della Nazione.

Nell'uno e nell'altro caso, per quanto le cose stieno ad enorme distanza, pure, se voi non volete rimaner vinti dal mondo politico, bisogna lasciar penetrare la forza del Diritto in seno alla violenza del fatto. Il fatto brutale dello Stato è il doverlo riconoscere come società politica, e quindi capace dei Diritti delle Genti, malgrado che manchi alla ragione eminente della sua istituzione; or la ragione eminente della esistenza dello Stato si è lo sviluppo progressivo, in tutte le relazioni interne ed esterne della Nazione dalla quale esso emana, e dalla quale attinge il suo principio di Sovranità: dico, bisogna accettare lo Stato, come fatto brutale, anco nei casi in cui evidentemente manchi alla ragione eminente della sua istituzione. Accettare lo Stato in tali condizioni significa, riconoscere in lui l'attributo di Sovranità; in forza del quale solamente può funzionare, e all'interno e allo esterno: imperocchè, dove mancasse di un tale attributo, all'interno avrebbe l'anarchia, o la cessazione del Diritto pubblico interno, e all'esterno la rottura di tutte le relazioni tra' popoli ci-

villi, o la cessazione del Diritto Pubblico esterno. Questo accettare l'attributo di Sovranità, anche in uno Stato, la di cui origine è in contraddizione col natural Diritto delle Nazioni, e il di cui istituto, invece di dar lo sviluppo progressivo della Nazione in cui vive, ne procaccia il progressivo esterminio, è, senza dubbio, una necessità di fatto, la necessità del fatto bruto; ma lo sapete perchè, in faccia alla Scienza? perchè questo è il solo modo di lasciare progressivamente trionfare il Diritto. Accettare l'attributo di Sovranità, anche negli Stati, istituiti a dispetto della eminente ragione per cui devono esservi, è già lasciar penetrare la virtù del Diritto nella compagine del fatto bruto. Lasciate che il Diritto s'insinui là dove non deve stare, ed è una mera quistione di tempo il quando debba scompaginarsi la brutta macchina.

Per altro, gli Stati costituiti, sia senza il consenso delle Nazioni, sia contro la loro volontà, e sia in generale, non per far trionfare la personalità nazionale di un popolo, ma anzi per opprimerla, apertamente sono quegli Stati, in cui non è il Diritto che sta alla testa delle cose; bensì è l'egoismo. Se la necessità di fatto è inevitabile, ed è inevitabile anche di fronte alla natura del Diritto, voi non avete altro modo per fare che i popoli godano di taluni benefizi del Diritto anche sotto gli Stati che gli opprimono, se non ritenendoli quali sono come materie del Diritto Internazionale, per il loro attributo di Sovranità. Se non potranno go-

dere dei diritti politici, quei popoli che vi son soggetti goderanno dei diritti civili. Che se il Diritto Internazionale mettesse a principio di non volere riconoscere l'attributo di Sovranità in quegli Stati in cui esso non si derivi dall'attributo di Nazionalità, allora cotesti popoli non avrebbero neppure il vantaggio di godere della personalità civile; perchè uno Stato, in cui manca l'attributo di Sovranità, manca ogni potere civile; nessuna legislazione ha legittimità di esercizio. Invano si direbbe che lo Stato, per la sua interna sovranità, non ha mestieri di essere riconosciuto dagli altri Stati; portatemi cotesto principio alle ultime sue conseguenze, fate che tutti gli Stati i quali non emanano della Sovranità Nazionale, non possono pel Diritto Internazionale, riconoscersi come capaci di godere di questi Diritti, e allora vedremo cosa diventeranno e cotesti Stati e quei popoli che vi sono soggetti.

Ma la presenza del Diritto Civile in un popolo, che vive in mezzo a popoli in cui opera il Diritto Politico, e, quel ch'è più, la necessità del consorzio civile delle nazioni, che, qualunque sia la loro condizione, sentono il bisogno di collegarsi per certi vincoli di Diritto, che promanano dalla natura stessa delle Nazioni, piglia il nome di Diritto Internazionale, cotesto ordine di cose conduce continuamente e irrefrenabilmente ad una conseguenza che nessuna umana forza può arrestare; e si chiama la Civiltà: che è perpetuo spiegamento di Scienza, di Diritto e di Coscienza; indi dove è, co-

munque vi sia, il Diritto Civile, cioè, la personalità giuridica dell'individuo riunito in società, o del cittadino, presto o tardi, vi dovrà essere il Diritto della Nazione, cioè la personalità giuridica di tutto un popolo, e cotesta personalità giuridica nazionale, nel mondo delle nazioni, rivelandosi all'interno e all'esterno della Nazione, dà la duplice forma di Diritto Pubblico, come fatto inevitabile della Civiltà. E l'azione continua di cotesto Diritto pubblico, sapete a che conseguenze vi conduce? no certamente alla conservazione del mondo politico, quale sorge a dispetto di ogni maniera di Diritto privato e pubblico, ma quale è forza che ne divenga trasformandosi sotto l'impero continuo del Diritto, in qualunque forma apparisca e comunque apparisca.

Lasciate che l'Austria e la Prussia apertamente cospirino per non so quali Diritti contro la Danimarca; lasciate che l'Austria, la quale dove si tratti di Diritti di popoli da conculcare, si trova sempre la prima, non sappia ella stessa neppure perchè siasi accordata colla Prussia; certo si è che quello è un esempio che si passa sotto gli occhi nostri del modo come si forma il mondo politico che non è il mondo del Diritto, il mondo della Coscienza, nè il mondo della Scienza: malgrado tanto rumor d'armi, e tante millanterie di vittorie, qual' è la conseguenza al cospetto della Civiltà? Guai per chi invoca il Diritto e lo conculca! il Diritto è il più sicuro e infallibile vendicatore de' po-

poli; perchè il Diritto è la manifestazione continua della Scienza e della Coscienza della Umanità; e il Diritto è la manifestazione continua della Giustizia di Dio nel mondo delle Nazioni (1).

(1) « Noi giriamo i nostri sguardi ovunque intorno a noi sull'Europa, e non vediamo in veruna parte un punto d'appoggio; una potenza su cui possiamo contare con sicurezza nei giorni del pericolo. Che non ci si venga ad opporre l'alleanza colla Prussia. Noi non abbiamo fede alcuna nella solidità, tanto meno nella durata di questa alleanza, e siamo induriti in questa credenza. Noi non sappiamo qual filo annodi per lungo tratto di tempo gl'interessi vitali dell'Austria e della Prussia; perocchè gl'interessi rappresentati dalla *Kreuz — Zeitung* e dal *Vaterland* sono ben lungi dall'essere interessi durevoli e reali; lo specchio concavo di questi giornali non riflette che oggetti grotteschi, creazioni informi di una fantasia reazionaria. Aggiungiamo che cotesta alleanza, mentre si erge con qualche pompa agli occhi dell'occidente, ha le viscere corrose dal verme di un sentimento che saremmo tentati di designare come antipodo della vera confidenza. » Parole della *Presse* di Vienna, 31 gennaro, 1865. Sono esse testimonianza di chi raccoglie il frutto delle sue buone opere in faccia alla suprema ragione del Diritto? (Tempo in cui dettava questa lezione.)

PRELEZIONE

al corso di Diritto Internazionale contemplato in relazione alla filosofia della Storia.

AI GIOVANI CHE ATTENDONO ALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA

DELLA STORIA E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Giovani Carissimi

Io consacro a Voi questa Prelezione al Corso di Diritto Internazionale, dedicata a dimostrare le sue fondamentali relazioni colla Filosofia della Storia; è affetto, è gratitudine, è brama ardente di vedervi prosperare sempre più in quelle scienze che con tanto studio attendete a far vostro Patrimonio e tesoro, il di cui frutto è tutta la ricchezza e proprietà vera della Patria.

Affetto, gratitudine; perchè, l'amore con che siete usi ad assistere alle Lezioni di Filosofia della Storia, non facile Scienza, è veramente la causa morale che mi determinava ad annodarle l'insegnamento del Diritto Internazionale, come più naturale e pratica applicazione.

Affetto e gratitudine; perchè questo povero Discorso, fatto puramente per Voi, avete voluto dimostrarmi in maniera solenne, come l'avete fatto anche materialmente cosa vostra, pubblicandolo col pieno e libero concorso della vostra volontà e della vostra pecunia.

Brama ardente di vedervi prosperare sempre più in quelle scienze che fanno il vero Patrimonio vostro e la vera Ricchezza della Nazione; perchè, quale può essere il fine più eminente del Magistero dell'Insegnamento, se non è questo di stabilire la Dignità e l'Utilità del Cittadino per la Patria, e la Dignità e l'Utilità della Patria per il Cittadino?

È il più bello scambio di uffici, è la più cara corrispondenza di amorosi sensi, che possa stringere gli spiriti di chi cerca di comunicare la Scienza appresa e di chi mostra avidità di apprenderla e fecondarla.

Vero è, voi siete sopraffatti da moltiplici e gravissimi studi, e quel senso enciclopedico che prima tenevasi come il privilegio di pochi, ora, ed il bisogno dell'Italia che sorge a Nazione, ed il fatto del progredire e dell'innestarsi delle scienze, non consentono più che sia privilegio di alcuno, ma qualità comune a tutti coloro che intendono di dover valere qualche cosa al cospetto della Patria.

Guai per chi non intende questi obblighi nuovi per i tempi nuovi! egli non sarà di quelli che, nella grande ambizione di far l'Italia, cooperano potentemente a farla, ma sì di quelli che cospirano balordamente a demolirla fin dai suoi fondamenti, o, per lo meno, a vederla intisichire e perire colla stupida indifferenza di chi tiene la Patria più come covile da masnadieri, che come santuario di ogni Sapienza e Scienza, di ogni Arte e di ogni Industria, di ogni Virtù e Verità, di ogni Gloria, di cui la Civiltà sia capace d'incoronare la Umanità.

Non così Voi; i quali mostrando di sentire altamente negli

animi vostri gli obblighi nuovi che ci premono, fate chiaro a chi vi ama e v'intende, come venite formando quella nuova generazione che dee far fronte in falange serrata alla turba di coloro che intendono la Libertà come il supremo trionfo dell'Egoismo, e quindi più nella facilità e l'impunità di commettere e far prevalere il male, che nella potenza e nella responsabilità di far trionfare il Vero, il Buono, il Bello!

E il senso enciclopedico cui io accenno è quello che se deriva in noi da tutte le scienze; che hanno insieme, e ciascuna per se, tutte, questo supremo fine, di spegnere, quanto è possibile, il dominio dell'Egoismo, che in ogni cosa finisce in tutto ciò che sia contrario al Vero, al Buono, al Bello, e schiudere sempre più libero il campo a quei nobili sentimenti, per i quali e il Vero, e il Buono, e il Bello dilatino il loro impero sopra la Umanità.

Questo senso enciclopedico si rivela come in sua sede naturale, nella Filosofia della Storia; perchè, a un tempo, è Filosofia ed è Storia; e quindi abbraccia in sè tutta l'Umanità ne' suoi Diritti supremi e ne' suoi Fatti supremi; e di là deriva, come da sua più larga sorgente, nel Diritto Internazionale: Scienza, chiamata a contemplare nell'organismo delle Nazioni, quei Fatti e quei Diritti supremi, per i quali s'intende cosa sia la Sovranità delle Nazioni per la Umanità (1).

(1) Io pubblicava questa prelezione, a spese de' miei giovani studenti, nel 1864; ora invece la metto a chiusura del Corso al quale essa dava il titolo di Diritto Internazionale, contemplato in relazione colla Filosofia della Storia.

I.

Signori,—Nel chiudere il Corso di Filosofia della Storia, esposto l'anno già caduto, io accennava ai valorosi giovani, che, con assiduo amore, m' infondevan coraggio per proceder oltre nell'arduo sentiero, come avrei in questo nuovo anno tentando di introdurli nel vestibolo d' una scienza assai desiderata, e, senza dubbio, di maggiore utilità pratica, in questi tempi, in cui ci toccava in sorte di assistere al Rinnovamento della Patria Italiana.

E questa scienza, o carissimi, è quella che, con più moderna voce, addimandano del Diritto Internazionale, e, con meno moderna, Diritto delle Genti; e allora io diceva che al solenne studio mi sarei con voi accinto, dove, lasciandomi stare a dettar lezioni di Filosofia della Storia, mi si consentisse che al Corso di quella aggiungessi un Corso di Dritto Internazionale. Ad ogni modo, fatto è che, sia per l' indole del primo insegnamento, sia per la esposizione de' principii da noi fatta (1), io mi sentiva così costretto a metter mano al secondo, che non avrei più saputo ragionarvi di Filosofia della Storia, senza dichiarare come le sue teoriche in tanta parte si esplichino nel Diritto Interna-

(1) Basta dare uno sguardo al Pogramma delle Tesi di Filosofia della Storia, pubblicato per il primo Corso.

zionale, e i suoi problemi per esso in tanta parte risolvansi (1).

E a dettare Filosofia della Storia son tuttavia rimasto, e pur mi si consente che, allo studio che insegna COME SI CREA IL FATTO DELLE NAZIONI, io aggiunga l'altro che rivela il COME SE NE COSTITUISCE IL DIRITTO.

Stando così le cose, pria di entrare nell'amplissimo campo, credomi in debito di darvi ragione dell'intimo connubio che è fra le due scienze, e come io lo contempli; perchè voi non soffriate scandalo dal vederle trattate ad una volta dal medesimo labro, nè abbia a sorgervi timore che, per il voler troppo abbracciare, non s'abbia poi a stringer nulla, e che alla fin dell'anno, voi, della Filosofia della Storia abbiate a saperne poco, e del Diritto delle Genti ancora meno.

E ciò può essere per la mia pochezza; ma, ciò non deve essere, attesa l'alta ragione delle cose, la alacrità de' vostri ingegni, e quell'ardentissimo amore della patria nostra, in cui, se voi vincerete me nel correre, io non mi lascerò vincere certamente da voi nell'incalzarvi, così mi lusingo, sul diritto cammino.

(1) Abbiamo diviso la Filosofia della Storia, il di cui insegnamento è di due anni, in questo duplice Corso 1°. Problemi fondamentali della Filosofia della Storia, e sono *a*) Problema della Scienza; *b*) Problema dell'Umanità; *c*) Problema della Scienza della Umanità. 2°. *a*) Teorica de' Diritti supremi della Umanità; *b*) Teorica de' Fatti supremi; *c*) Teorica della Umanità.

Però, eccellette cosa parmi se per la prima volta che, sotto il nostro cielo, s'inaugura Cattedra di Diritto Internazionale, questo si faccia da colui medesimo cui è affidato il magistero della Filosofia della Storia, imperocchè, voi così possiate meglio intendere come per la meditazione di un medesimo intelletto, che contemporaneamente si posa sulle due scienze, elle insieme s'intreccino, e come l'una stia pur male senza la luce dell'altra.

Voi comprendete già come lo scopo al quale io miro in questa prelezione stia nel dimostrare, prima l'intimo nesso che stringe il Diritto Internazionale alla Filosofia della Storia; e poi come la instaurazione e lo intendimento della Scienza del Diritto Internazionale non possa solennemente farsi senza quello della Filosofia della Storia.

Fate di essermi generosi della vostra attenzione, ed io metterò ogni studio perchè la mia parola non vi torni a fastidio in questa forse non lunga ora.

La Filosofia della Storia venne per noi così definita: « Ella è la scienza della manifestazione della Umanità, « nello spazio e nel tempo, in ordine alle sue leggi « costitutive. »

La quale definizione solo richiamo qui per il fine che mi propongo di rilevare come le due scienze si costruiscano insieme; e dal semplice accennarla voi intenderete chiaro come la materia propria della Filosofia della Storia si accolga in questo immenso fatto

della manifestazione della Umanità. Però, cotesto fatto non aprirebbe il campo nè alla Storia, nè alla Filosofia della Storia, se non avvenisse nello spazio e nel tempo; delle quali due condizioni, la prima, lo spazio, vi dà lo svolgimento cosmologico e geografico della Umanità, e l'altra, il tempo, ve ne dà lo svolgimento cronologico. Duplice svolgimento che inevitabilmente avviene; e, se inevitabilmente avviene, noi abbiamo ancora inevitabilmente un fatto nuovo; ed è il nesso tra lo sviluppo geografico e lo sviluppo cronologico della Umanità. Ma, che cosa è il nesso tra lo sviluppo cronologico e lo sviluppo geografico della Umanità? e come è che cotesto nesso costituisce un fatto supremo della Umanità? un fatto senza di cui tutti gli altri fatti perirebbero?... Signori, il nesso tra lo sviluppo geografico e lo sviluppo cronologico è la Sovranità, è la Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo; Signoria, Sovranità, che viene a tradursi in ciò che si chiama: i Popoli, le Genti, le Nazioni; e questo costituisce il fatto supremo; il quale dominato dalla Scienza, chiamasi Etnologia, e dà lo sviluppo etnografico della Umanità. Abolite lo spazio ed il tempo, e vi mancheranno i due termini indispensabili per la Manifestazione della Umanità; allora, o la Umanità non sarebbe più, o sarebbe tutta in un istante solo, senza successione, senza sviluppo; allora, non avendo fasi possibili di sua manifestazione non avrebbe storia: per avere una Storia, che è manifestazione successiva della

Umanità per popoli, per genti, per nazioni, irrevocabilmente è mestieri e di spazio e di tempo; ma, se malgrado che le generazioni materialmente spariscano, tuttavia la vita della Umanità non vede per questo interrompersi, e vedesi anzi che più ella cresca quante più sono le vittime che i secoli ingoiano; egli è evidente che i due termini spazio e tempo, congiungendosi nell'atto dello sviluppo della Umanità, danno il supremo fatto della genesi delle nazioni; e così l'Etnologia è la scienza per la quale è solo possibile che vi sia di fatto una Storia della Umanità.

Data la manifestazione della Umanità nello spazio e nel tempo, noi abbiamo dunque in modo inevitabile l'Etnologia, o la genesi delle Nazioni, e la Storia di coteste Nazioni; che sono la Umanità nei vari processi della sua Manifestazione.

E fin lì noi non abbiamo se non l'avvenimento empirico di cotesto fatto a doppio aspetto: nello aspetto della Umanità che si manifesta per Nazioni, e nello aspetto della Umanità che si manifesta per la Storia; senza le Nazioni, noi non avremmo la materia della Storia delle Umanità; ma, senza l'Istoria, noi non avremmo nè la Umanità che si manifesta per i vari processi etnologici, nè le Nazioni che vivono e si organizzano nella Umanità.

Nella Storia adunque noi abbiamo un fatto supremo della Umanità, per cui ella attesta ad una fiata e conserva la sua Signoria sopra lo spazio e sul tempo. L'av-

venimento della Umanità, l'avvenimento delle Nazioni, e questo duplice avvenimento che si riassume nella Storia, fa appunto della Istoria un fatto supremo, che diviene come la sintesi di ogni altro fatto supremo della Umanità.

Ma, nuovamente, sino a cotesto punto, e la Umanità e le Nazioni, e la Istoria, tutto va per la via empirica, o di mera osservazione ed esperienza. In che maniera si entra nella Filosofia della Storia? o meglio, in che maniera la Umanità che, in forza della medesima sua natura entrò nell' Istoria, e creò l' Istoria, come fatto suo, viene a un punto in cui entra nella Filosofia della Storia, e la crea scienza come nuovo e più portentoso suo fatto?

Richiamate quell'altra parte della definizione, seguita da noi a norma di questa scienza; cioè, che questa manifestazione della Umanità si fa nello spazio e nel tempo, non a caso, nè alla cieca, ma bensì in ordine alle sue leggi costitutive. In maniera che è forza riconoscere, come principio fondamentale, che la Umanità è tal cosa che non può venire al fatto della sua Manifestazione nella stupenda varietà delle Nazioni, e nell'ampio dominio della Storia, senza mettere in atto un ordine di leggi, per le quali essa è veramente ciò che chiamasi Umanità, ed è possibile manifestarsi per ciò che è nella intrinseca sua natura, effettivamente adempiendo la sua Sovranità e sullo spazio e sul tempo.

Dite, per esempio, che il crear le Nazioni sopra tutta

la terra e per la interminata catena de' secoli, non sia per la Umanità la più solenne prova di sua Sovranità e sullo spazio e sul tempo; dite che il creare l'Istoria di tutto ciò che implica un tal fatto non sia per tutte le età il testimonio indelebile di cotesta Sovranità; dite che il penetrare nella profonda economia delle leggi costitutive della Umanità, per cui e il fatto delle Nazioni e il fatto della Istoria è stato possibile, non sia un dimostrare per il dominio della Scienza, codesta Sovranità d'impero sopra lo spazio e sul tempo in seno a cui la Umanità si manifesta; e allora io dirò anch'io che nazioni, umanità, storia, leggi costitutive della Umanità, e quindi la Filosofia della Storia sien tutti veramente sogni e bizzarrie di quelle teste che presumono di vedere la Umanità a traverso de' loro fantasmi.

Ma voi nol direte, perchè sarete costretti a dimandar meco: e, se non vi fossero coteste leggi costitutive della Umanità, cosa sarebbe mai questa Umanità? cosa sarebbero le sue nazioni sopra la terra? cosa sarebbe la sua Storia? Tutto questo è possibile, perchè vi sono siffatte leggi, la di cui profonda e sapientissima economia dà, non solo la genesi della Umanità per nazioni, dà la storia della Umanità in tutte le sue forme, ma dà necessariamente la Filosofia della Storia; perchè è impossibile che siffatta economia di leggi non abbia a dare la Scienza della Umanità, ma siccome la conoscenza empirica della Umanità è impossibile che non dia il fatto della sua Storia, così la conoscenza scien-

tifica, o la Scienza della Umanità, è impossibile che non ne dia la Storia in questo aspetto di scienza, che ha preso il nome di Filosofia della Storia.

Ma, cosa sono mai queste leggi costitutive della Umanità? La risposta a questa dimanda è non solo tutta la Filosofia della Storia, ma sono tutte le scienze; nessuna delle quali è possibile se non si richiama alla sostanza, all'atto, all'ordinamento, alla fecondità, all'armonia di quelle leggi costitutive della Umanità, per cui ella si manifesta, ora sotto un aspetto di luce ed ora sotto un altro, mercè il fatto or di questa or di quell'altra scienza: in guisa che, nella stupenda armonia e arcana Unità di tutte, ella venga manifestandosi di continuo nella divina Unità ed Armonia di coteste medesime leggi nell'organismo delle nazioni.

Togliete le leggi costitutive della Umanità, e così voi avrete distrutto tutte le scienze insieme alla Umanità con tutte le sue Nazioni. Voi non avete dunque le nazioni, se non perchè avete la Umanità che si manifesta in virtù e in ordine delle sue leggi costitutive nello spazio e nel tempo; e le sue leggi costitutive non hanno altro interprete, altro rappresentante, in cui più sostanzialmente si personificano, quanto le scienze: e quindi è che il fatto delle nazioni progredisce e si assicura a norma del progredire delle scienze; perchè, siccome le scienze si costruiscono in ordine al più intimo e profondo sviluppo delle leggi costitutive della Umanità, e le nazioni creansi e costituisconsi nella loro

forma più pratica, in ordine alle medesime leggi, così la Umanità non può spingersi oltre nella sua manifestazione spirituale per l'organo delle scienze, senza più solennemente manifestarsi, nella pienezza delle sue forme in corpo di Nazioni.

In questa guisa è naturale alla Umanità l'apparire e distendersi sopra la terra in una immensa famiglia di nazioni, perchè porta nella sua stessa natura le leggi per mezzo delle quali è possibile, così per il fatto empirico, come per l'imperio della Scienza, l'avvenimento delle Nazioni.

Le Nazioni, ecco il fatto supremo, per il quale la Umanità entra in atto nella Storia; le leggi per le quali cotesto fatto si compie, ecco il Diritto supremo, per cui la Umanità ha ragione sopra un tal fatto: senza le Nazioni, voi non avreste la Istoria della Umanità, e senza le leggi costitutive della Umanità, voi non avreste nè la causa immediata, nè il mezzo, nè il fine di un tal fatto, voi non avreste la Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo, voi non avreste la Filosofia della Storia, voi non avreste il Diritto delle Genti.

La voce leggi costitutive della Umanità è pur troppo messa qui in maniera indefinita, ed il volere entrare in tutte le forme in cui si definisce, ci trarrebbe molto al di là de' limiti in cui dobbiamo contenerci. Però in qualunque guisa voi vogliate definirla, troverete, che ella sempre si risolve in questa inespugnabile conclusione: Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo;

e che questa Sovranità si esplica per le varie famiglie di nazioni, in cui la Umanità si manifesta. Quali che pur sieno adunque quelle leggi nella varietà delle loro forme, sia che si appalesino nella forma fisiologica, o nella cosmologica, o nella psicologica, o nella ideologica, o nella logica, o nella ontologica, o nella teologica, ad ogni modo si termineranno in un punto solo, senza del quale ogni Signoria è impossibile; e cotesto punto culminante si chiama il Diritto.

Ora la Umanità è costituita sovrana sullo spazio e sul tempo, perchè vi si manifesta in ordine alle sue leggi fisiologiche, cosmologiche, psicologiche, ideologiche, logiche, ontologiche, teologiche: abolite, non dico tutte queste forme delle sue leggi costitutive, ma basta pure una sola, e qualunque vi piaccia di queste forme, e voi avrete issofatto resa impossibile la manifestazione della Umanità nello spazio e nel tempo; voi ne avrete resa impossibile la sua Signoria, cioè a dire la ragion logica e la ragion giuridica in virtù della quale ella crea le nazioni: e così voi non troverete nella Umanità più nessun fondamento nè di Fatto, nè di Diritto sulle Nazioni.

Dalle cose fin qui dette ne risulta che: « Diritto delle « Genti significa Signoria della Umanità sullo spazio e « sul tempo: messa in atto per la creazione progres- « siva del mondo delle Nazioni; e per le loro reciproche « funzioni; » — ma questa Signoria non può darsi senza la suprema economia delle leggi costitutive della Uma-

nità, sotto tutte le loro forme : suprema economia, che, nelle sue origini, inchiude in germe tutte le arti, tutti le industrie, tutte le scienze, e che nel suo progressivo svolgimento significa appunto il trionfo di tutte le arti, di tutte le industrie, di tutte le scienze, onde la Umanità s' incorona e costituisce la Civiltà.

Dunque, come tutte le leggi della Umanità si esplicano nel fatto supremo della creazione delle Nazioni, che è Sovranità sullo spazio e sul tempo, così tutte queste leggi fanno scala ad un Supremo Diritto, in cui si riassumono e si appuntano, e che nella Umanità si risolve nella potenza creatrice delle Nazioni, e, incorporato nelle Nazioni, si risolve nel Diritto delle Genti.

Ed eccoci ad una fiata di fronte alla Filosofia della Storia e al Diritto Internazionale; due scienze, che, nel loro concetto originale, abbracciandosi insieme, si danno il bacio di gemine sorelle, sin dal primo momento in cui sono destinate a rappresentare, la prima, il come si converte in fatto la Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo, nella genesi delle Nazioni, e la seconda, come essa si converta in Diritto : ma, e l'una e l'altra, voi lo vedete, sono così intimamente connesse, che, al far de' conti, insieme cospirano alla esplicazione integrale di un concetto medesimo; quella, la Filosofia della Storia, vi dice com'è che la Umanità, manifestandosi nello spazio e nel tempo, crea il fatto delle Nazioni, l'Etnologia, questa, il Diritto Internazionale, vi dice com'è che cotesto fatto della Umanità,

riducendosi propriamente alla Signoria ch'ella ha sullo spazio e sul tempo, cotesta Signoria non può aver senso, senza una profonda economia di leggi, che riassumendosi in un Supremo Diritto, crea le Nazioni e nel crearle v'infonde la vita; donde poi prorompono quelle funzioni scambievoli tra nazioni e nazioni: nelle quali, per il solito, mutilandole dal loro principio, circoscrivesi il Diritto Internazionale.

Io credo, o Signori, che, per quanto ardua sia la materia, e breve il discorso conveniente, debba ora apparir chiara la prima parte del nostro argomento, che voleva dimostrare su che principii riposi l'intimo nesso che stringe il Diritto Internazionale alla Filosofia della Storia.

II.

Discendiamo ora all'altra parte, che, quasi corollario della prima, mira a far vedere come la instaurazione e lo intendimento della Scienza del Diritto Internazionale non possa solennemente farsi, senza quello della Filosofia della Storia.

Io capisco benissimo, che, senza mettersi altro in mente, se non il semplice fine di apprendere il Diritto Internazionale nel nudo scheletro de' suoi elementi e delle sue formalità pratiche, onde non essere ripudiati negli esami, possa accedersi ad una tal disciplina senza curarsi nè tanto nè quanto di Filosofia della Storia;

anzi capisco di più, che, se il proposito non è altro, la Filosofia della Storia non solo sarebbe un impiccio, ma sarebbe un pericolo tale che, esuberante di vita com'ella è, non vi farebbe prendere nè amore nè cura per quello scheletro diplomatico. Ma, guai a voi, se caricandovi di scheletri le spalle, a norma che vi sembri d'innamorarvi di scienze armate alla leggera, osiate poi presentarvi, trascinando quegli scheletri, al cospetto della Nazione; io ardisco dirvi, voi non avete compreso nulla nè di ciò che sia il risorgimento dell'Italia, nè molto meno quale sia la vostra missione: con queste scienze da curiali, si trovano, al caso, tutti gli arzigogoli per immolar la Patria ai propri errori, e, dove occorra, alle proprie perfidie: con que' magri intendimenti, non vi attentate però di chiamare col sacro nome di scienza il Diritto Internazionale; un cotal nome non si appicca alla ventura a qualunque guazzabuglio di fatti e di principii, per nobile che ne sia la materia e lo scopo al quale si diriga. Lasciando stare per ora ogni altro più alto senso, la parola Scienza è caratteristica, è prerogativa che si accoppia e si concede alle indagini, ai trovati, alle viventi idee della Umanità, a seconda che rivelino il congegno delle sue leggi costitutive in quelle materie in cui tali leggi vanno riversandosi, nella misura di ciò che con voce oramai fatta ineluttabile chiamasi Progresso: ed il Progresso, nella sua realtà di fatto, è per l'appunto il successivo manifestarsi della Umanità nello spazio e nel tempo,

in ordine alle sue leggi costitutive; e, nel caso nostro, siccome cotesto fatto ti dà la genesi delle nazioni, e, per la Filosofia della Storia, ti fa intendere che cotesto fatto non ha nessun significato nè logico, nè giuridico, se non si risolve nel mettersi in atto della Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo, dite un po' dove andrà a ritrovare la sua ragion di Progresso il Diritto Internazionale, se, o di questa scienza non si cura, o se crede poterne fare divorzio, senza dolore, nè danno? Parrebbe a voi, che data la economia del Progresso, dato il significato della Filosofia della Storia nella creazione delle Nazioni, dato il significato del Diritto Internazionale, (che non vuol dir più nulla se manca nella Umanità quella Signoria che si dichiara per la Filosofia della Storia), parrebbe a voi che vi rimanga dove più ritrovar la nota di Scienza, per il Diritto Internazionale, quando per primo non credeste di far niente di più opportuno se non lo spengerne tutta quella luce che gliene viene dalla Filosofia della Storia?

Sì, la Scienza del Diritto Internazionale veramente scienza è; ed entra nella nobilissima famiglia delle scienze del Diritto, famiglia di cui più si onora la Umanità; perchè è quella che a preferenza la svela dal suo aspetto morale; perchè è quella che nel fatto addimostra la sua Signoria sopra tutte le cose, dove il Diritto si estende; insomma, perchè questa famiglia di scienze è quella che, sotto tutte le sue ricchissime

forme rappresenta il privilegio di cui sopra ogni altro la Umanità è gelosa, è gloriosa, la Libertà.

Ma, se ella è scienza, voi dovete studiarla come tale; e come tale voi non potrete studiarla e molto meno intenderla, se, per un verso, non risalite a quelle scienze dalle quali più immediatamente e più luminosamente attinge un tal carattere; e se, per l'altro, non la ricomponete con quelle che gliel'assicurano meglio e più profondamente lo imprimono in tutto il suo magistero.

Qual'è la ragione per cui non è lecito lo accingersi ai Corsi di scienze, senza prima infarinarsi, per lo manco, di Filosofia? perchè la Filosofia, includendo la Logica, necessariamente, si presume che non è possibile intendere il valore delle altre scienze senza essere un po' Filosofo. Havvi forse scienza senza logica? Ma la Logica, quando s' informa nelle scienze, che non sono essa, è costretta ad assumere tali aspetti, e richiede tali apparecchi di cognizioni, che per quanto abbiate appreso e filosofia e logica, ad ogni studio di nuova scienza, raro è che la vostra logica e la vostra filosofia non si rimanga corta per farvi intendere il valore scientifico di quelle. Allora, che cosa avviene? avviene, o che quelle scienze, si rimangono allegramente empiriche, ciò che significa senza vita, nè virtù di scienza; ovvero noi siam costretti, anche instintivamente, a maritarle insieme, e pronuba di questi maritaggi è la Filosofia, gran faccendiera, che spesso per sua indefinibile e incoercibile natura, ebbe in tutti

i secoli potenza di trasformasi in ogni guisa : certo è che a lei si ricorre, tutte le volte che voglia intendersi il senso scientifico di una data materia, e, secondo moda e tempi, creasi una nuova filosofia anche per ogni disciplina. Così è che la parola filosofia è venuta in questi ultimi tempi appiccandosi a tutti que' rami del sapere che provano il bisogno di costitursi scienze, e, sia pur quel che si voglia la Filosofia nello istinto de' dotti, è salutata madre della Logica, regina delle scienze e legislatrice. Come tale l' invocano; se poi, secondo sistemi e individui e sette non si trovi tiranna, e delle Scienze e della Logica medesima (1).

(1) Il modo con che qui mi esprimo circa alla Filosofia potrà sembrare un po' impertinente a que' nobili ingegni che la coltivano di proposito; però, sin dal 1855, io pubblicava uno scritto che porta il titolo : *La Logica, o il problema della Scienza, nuovamente proposto all'Italia*, e in quello son le ragioni per le quali io mi sento obbligato a tenere la Filosofia comune, in quella estimazione; e siccome quelle ragioni non sono finora espugnate, io sto fermo nella mia capitale convinzione, che è questa : — La Filosofia non è Scienza per sè, in guisa da poter farsi Regina e legislatrice di ogni altra scienza, e molto meno della Logica; al contrario, la Logica è Scienza per sè, è la sola Scienza assoluta, per l'uomo, senza di cui nessun'altra Scienza è possibile, principiando dalla Filosofia stessa; allora l'Impero della Scienza è nella Logica, e, se si vuole, in quella Filosofia che sta ai servigi della Logica, e ne procede come perenne effusione, non in quella che creda di poter tenere la Logica ai suoi servigi. — Quando la chiamo faccendiera d' incoercibile e indefinibile natura, è di cotesta che tiene in servitù la Logica che io parlo, ch'è la comune, non di quella che ne riconosce e sa farne valere l' impero,

Che che ne sia, così è che noi abbiamo la Filosofia delle Arti, la Filosofia delle Scienze, la Filosofia della Medicina, la Filosofia della Legislazione, la Filosofia del Commercio, la Filosofia della Politica, la Filosofia della Rivelazione, la Filosofia della Rivoluzione, la Filosofia del Diritto, la Filosofia della Storia.

Perchè la Filosofia del Diritto? e perchè la Filosofia della Storia? Lasciamo stare l'uso limitato e in qualche guisa erroneo di questa parola Filosofia del Diritto nel restringerlo al semplice ramo del Diritto Naturale; ma la sua ragione suprema si è, che, in qualunque aspetto si consideri, il Diritto scienza non è se non

che è la rara. Mi guarderei bene in una Università, dove ha avuto cattedra un P. Benedetto d'Acquisto, e dopo Arcivescovo di Monreale, e presentemente ha cattedra un Prof. Simone Corleo, e dove ha pure insegnato un Vincenzo Di Giovanni, mi guarderei bene, in faccia a così alte e belle intelligenze, di lasciare correre parole che mostrino in me levità di giudizio, e, peggio, disistima di uomini che meritano la più profonda venerazione. Se havvi qualche cosa di che bisogna gioire sopra ogni altra che fa grande la Patria, sono appunto quegli uomini che più la onorano per il culto delle più difficili scienze. E il D'Acquisto è mente di tal tempra in Filosofia, da far tacere tutte le gelosie. Il Corleo, il Di Giovanni, tengono due vie tanto diverse, almeno così parmi, che l'uno e l'altro, come fanno, arricchiscono di nuove e diverse corone la Patria. Quando pubblicava la prima volta questa nota, non conosceva Francesco Acri; a cui ora miro come a nuovo e splendido ornamento della nostra Università.

ha la sua maniera propria di assimilarsi la Logica, o dite pure, se così vi piace, se non ha la sua Filosofia, che ne assuma i principii universali, ne trovi i fondamenti comuni, ne scopra le attinenze e i vincoli, per cui si ordisce tutta la tela de' diritti; e, siccome in sostanza, ogni diritto ed ogni maniera di diritto, forza è che germini dal Diritto Naturale, o che per lo meno non ne violi lo spirito, così avvenne che usurpò tutto per sè il titolo di Filosofia del Diritto; titolo che forse più ragionevolmente si converrebbe a quella scienza, che, senza definire in nessuna particolar guisa, sia la materia, sia le funzioni in cui i diritti dichiaransi, si eleva a quell'altezza ideale che è radice donde poi tutti gli altri rampollano (1).

Ma, qualunque sia la quistione di nome, la quistione di sostanza è questa, che tutte le scienze giuridiche, sia che ci vadano per il cammino vagabondo de' sistemi di Filosofia, o per quello più severo della Logica, che spesso mina profondamente, e, al suo momento dato, manda per aria i più mirabili edifizi filosofici, certo si è che nessuna famiglia di scienze, meglio di queste, ha compreso che l'una sorella non può stare senza dell'altra, e che in ultimo costrutto tutte fanno una scienza sola: la Scienza del Diritto.

(1) È tanto indefinito l'uso di questa parola che pochi autori di Filosofia del Diritto troverete che l'adoperino nel medesimo senso. Consultate il solido lavoro del Prof. Raibaudi, *la Scienza della Giustizia Naturale tra' privati* pag. 48 e potrete notare in parte come questa divergenza risulti.

Vi sarebbe taluno tra voi, egregi giovani, che per avventura volesse accingersi allo studio di qualunque ramo del Diritto, facendo precisione della Filosofia del Diritto, tanto nel senso limitato di Diritto Naturale, quanto in quello universale di Scienza del Diritto, contentandosi di allegare che, alla fin de' conti, ciò che gli necessiterà nella pratica non sarà altro se non il Diritto Civile, o il Diritto Penale, o il Diritto Amministrativo, o il Diritto Commerciale, o il Diritto Canonico?

Allora egli non apprenderà mai nessuno di cotesti rami del Diritto nell'indole, nella potenza, e molto meno nella fecondità sua di Scienza: perchè? perchè, ad essere scienze, non basta una filosofia qualunque, e molto meno una logica che sbrani; ma occorre una filosofia che costruisca insieme tutti gli universali la di cui luce sfavilla da tutte le facce del Diritto, ed una Logica che, dominando tutti cotesti universali, sia capace di comprenderne tutta la soluzione analitica in un supremo concetto sintetico, e di riconoscerne, in ogni elemento analitico, tutta la costruzione sintetica.

Così è che voi da ogni linea che trae ciascuna delle varie scienze giuridiche vi trovate necessariamente ricondotti al Diritto Naturale; dove, accogliendosi quella vita stessa del Diritto, quale Dio lo stampò nella medesima natura dell'uomo, perciò assunse il nome di Diritto Naturale.

Però, siccome questa natura umana non si risolve

nella coscienza morale soltanto, ma si dilata negli abissi della Intelligenza posta direi ai confini dell'Infinito, così è che, malgrado la più alta elevazione della mente, nello intendimento del Diritto Naturale contemplato nell'intimo della umana coscienza, ella è costretta a salire ancora più alto a contemplarlo nell'infinito e nell'assoluto della Idea del Giusto.

Fin qui ho risposto alla domanda, perchè vi sia la Filosofia del Diritto, nel campo delle scienze giuridiche. Ma a questo punto voi direte: E bene, sin qui va tutto per la sua via; e siam pur troppo persuasi, che, se non si riascende sino a quelle alture, di Filosofia del Diritto se ne comprenderà poco o nulla, nè si potrà capire come ogni ramo del Diritto, mettendo radice, per una parte, nella coscienza morale dell'uomo, e, per l'altra, nella sua coscienza ideale, senza ritornare per queste due vie alla Filosofia del Diritto, ognuno di questi rami possa ritrovare la sua ragion logica, e quindi possa provare com'è che si costituisce scienza. Ma a che prò ora questo volerci intrigare nei labirinti della Filosofia della Storia? vi par egli scarsa la necessità che ci serra ne' legami della Scienza del Diritto? Se il vostro scopo si è quello di obbligarci a studiare nella sua dignità di scienza il Diritto Internazionale, e, se voi convenite che a questa condizione si risponde, assoggettando, com'è per istituto, tutte le scienze giuridiche alla Filosofia del Diritto, e per giunta componendole insieme per una Introduzione Enciclo-

pedica che ce ne scopre tutti i vincoli di consanguineità, come ora presumete d'imporci anche la necessità di ricorrere alla Filosofia della Storia per venire alla medesima conclusione?

Rispondo alla seconda domanda: perchè la Filosofia della Storia?

Io potrei troncare la quistione, dimostrando, come questo medesimo stato a cui si trovano le scienze giuridiche, sia la conseguenza in loro impressa dal moto profondo eccitatosi negli studi storici, dacchè si è pensato ad una Filosofia della Storia; e che propriamente non trattasi oramai di altro se non di ricongiungere, nelle loro forme estrinseche e visibili, cose che fino al presente nelle loro intrinseche forme sostanzialmente progrediscono insieme.

Ma ciò sarebbe lungo, abbenchè magnifico lavoro. Giriamo per un'altra via; richiamate la mente a questo principio di così alto rilievo nella genesi delle scienze: ed è che le scienze si creano, appariscono, costituisconsi, progrediscono, s'individuano, si coordinano, si articolano e si organizzano insieme a seconda de' bisogni e del moto della Civiltà; in maniera che tante che in una data stagione non aveano neppur nome di scienza, come l'elettrico, o l'industria, o il linguaggio, o le nazioni, o l'umanità, in un'altra ed hanno e nome e forma e potere di scienza. E così per l'appunto, da un canto, il Diritto Internazionale, e, dall'altro, la Filosofia della Storia, tra le scienze moderne sono delle

più nuove; e la Filosofia della Storia, dal suo più grande Fondatore, ricevette con gran senno, il titolo di Scienza Nuova, per antonomasia. Perchè mai ciò? per due supreme ragioni, oltre a quelle che per avventura abbiano determinato il Vico ad appellarla di quel nome. E la prima si è questa, ch'ella, la Filosofia della Storia, si conviene meglio che ogni altra ai prepotenti bisogni della ragione nei nuovissimi tempi; più solennemente ne rappresenta e il moto e la vita; e, sopra ogni altra, obbliga a conoscere la verità della Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo; la seconda ragione è quest'altra : la Filosofia della Storia è la Scienza Nuova per eccellenza; perchè in virtù di essa le altre scienze o rinnovansi o sorgono compiutamente nuove.

Ed anche questo domanderebbe la sua vasta dimostrazione; ma, a meditare questo maraviglioso lavoro della Umanità, pur troppo ci avrete tanta parte dell'anno.

Taluno dirà : Ma non ti accorgi come, andando tant'oltre, il tuo assunto va naufragato nel mare dell'indefinito? Tu volevi dimostrarci che il Diritto Internazionale non possa far senza della Filosofia della Storia, ed ora ci troviam condotti a dover conchiudere che tutti i rami del Diritto si troverebbero nelle medesime condizioni; e anzi tutte le scienze : e così pare abbia tu dimenticato l'adagio che chi vuol provar troppo non prova nulla.

Ed io temo che vogliasi rovesciare contro di me ciò ch' è nella natura delle cose; or nella natura delle cose è: 1° che tutte le scienze giuridiche, ne' tempi a cui siam venuti, ne costituiscono una sola e intera, che assume il nome universale di Scienza del Diritto; 2° che, per meglio affermare questa unità, havvi una Scienza che porta il nome di Filosofia del Diritto, che sta in cima, e un'altra di Enciclopedia del Diritto, che il circonda per ogni membro e l'articola; 3° che, scomponendo ne' vari rami cotesta scienza, havvi la Scienza del Diritto Internazionale; 4° che il Diritto Internazionale è un concetto impossibile, se non vi sia il mondo delle Nazioni; 5° che il mondo delle Nazioni è un assurdo, se non havvi la Umanità; 6° che date le Nazioni, data la Umanità, è inevitabile la Storia della Umanità, la Filosofia della Storia; 7° che la Filosofia della Storia, poggia vanamente sulle nuvole, dove creda di potersi dispensare dal comporre insieme la Teorica de' Diritti supremi della Umanità colla Teorica de' suoi fatti supremi, dalla quale duplice Teorica è solo possibile di dedurre la Teorica più universale e completa, quella della Umanità; 8° che il pretendere che vi possa essere una Scienza del Diritto Internazionale, che, come tale, possa prescindere da questa triplice Teorica, cioè, della Filosofia della Storia, sarebbe un costringerla a rinunciare al senso del Progresso e alla vita della Scienza; 9° che l'opporre la universalità delle conseguenze della Filosofia della storia sopra la universa famiglia

delle scienze del Diritto, e il suo largo influire sopra qualunque scienza meritevole di un tal nome, per voler provare che appunto per questo il Diritto Internazionale non ne abbia mestieri, sarebbe come un voler dire che l'uomo solo non ha bisogno di luce, perchè tutti gli altri animali ne sentono il benefizio; 10° che il non riconoscere che, affinchè il Diritto Internazionale s' instauri e s' intenda come scienza più ampiamente appropriata ai bisogni della presente Civiltà, sia necessario il ritenerlo come il più naturale e stupendo sviluppo della storia, è un costringere queste due scienze a perdere continuamente di mira il loro proprio fine: imperocchè, il fine della Filosofia della storia è quello di far comprendere il fatto della signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo, in tutta la sua pienezza, ciò che vuol dire in tutte le fasi possibili della Civiltà; ed il fine del Diritto Internazionale si è di far comprendere come tutte le nazioni della terra, che compongano la gran famiglia della Umanità, compiono cotesto fatto sotto l' impero di un Diritto, che quanto più si dilata nelle sue evoluzioni, tanto più si adempie l'opera della Civiltà: in maniera che, se voi disgiungete le due scienze, voi avrete più tenebre che luce sul punto al quale entrambe convengono, la Civiltà; e, mentre da una parte ci si obbliga a studiar Diritto Internazionale, scienza che di sua natura così altamente s' informa in tutta la essenza della Civiltà, poi le si vieta ch'ella si serva della potenza della Filosofia della storia, scienza

la di cui missione si è di rivelare ciò che fu, ciò che è, ciò che potrà essere la Civiltà.

Epperò la Filosofia della Storia, per cotesta sua natura, è la Scienza Nuova per eccellenza, che, guardando la Civiltà nel suo passato, nel suo presente, nel suo avvenire, trae a rinnovare tutte le antiche scienze e suscitarne sempre delle nuove; per le antiche, mettendo in armonia le più remote forme della Civiltà con quella de' tempi a noi più prossimi; e, per le moderne, lasciando le nazioni nell'avvenire de' secoli: e così rendere sempre più irrepugnabile il concetto della Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo; le due condizioni senza le quali la vita della Umanità cessa sopra la terra.

Ora il frutto più prezioso tra questa novità di scienze, fecondate dalla Filosofia della Storia, è il Diritto Internazionale; e, se volete chiamare a testimonio la Storia, non verrebbe malagevole il provare come le due scienze sieno progredite di pari passo. Ma, lasciamo stare la storia; taluno ci avrebbe la maravigliosa spiegazione degli accidenti e de' casi fortuiti. Quello che però è certo è questo, che tra' più profondi cultori del Diritto delle Genti, non havvene un solo, il quale o non si trovi tutto dentro la Filosofia della Storia, o non la precorra, coi suoi gravissimi studi nella Storia della Umanità, o non finisca con dichiarare apertamente che la Storia del Diritto Internazionale, alla fin fine, altro non sia che una Filosofia della Storia.

Vico, creando la Filosofia della Storia, come Scienza Nuova, è quel Vico medesimo, che risalendo alla Unità del Principio del Diritto nella sua Universalità, ne vede tutte le attenenze col mondo delle nazioni : e nella sua mente, Diritto, Diritto Naturale delle Genti, Scienza Nuova, fanno tutto un gran sistema d'idee, di cui centro è la Provvidenza, esecutrice la Umanità, per l'opera del mondo delle nazioni. Ed è così lontano dal voler disgiungere il Diritto delle Genti dalla Scienza Nuova, che, senza di quello, la ritien priva di un suo principale aspetto, come dice egli stesso, quando, notando il momento in cui egli ferma l'incominciar della materia di questa scienza, continua : « così s'incomincia qui la *Dottrina del Diritto Natural delle Genti*, che *è l'altro principale aspetto,* con cui si dee guardare *questa Scienza* » (1) cioè, quella che noi chiamiamo la Filosofia della Storia.

(1) Principii di Scienza Nuova di G. B. Vico, d'intorno alla comune natura delle Nazioni. Milano, editore Luigi Cioffi 1853 — Alla pag. 24, dove pone la sua dottrina del generare *umano* e non più bestiale; e poi continua : « Dalla quale maniera di *umanamente* « *generare*, e non altronde, come provenne, così fu detta la *Umana* « *Generazione*; dalla quale le *Case*, diramate in più così fatte *Fa-* « *miglie* per cotal *generazione* se ne dissero le *prime Genti* : dal « qual punto di tempo antichissimo, siccome ne *incomincia la ma-* « *teria*, così *s'incomincia* qui la *Dottrina del Diritto Natural delle* « *Genti*, che è l'altro *principale aspetto*, con cui si dee guardar « *questa Scienza*. »

E quello che in Grozio, in Pufendorfio, in Leibnizio, appariva ancora scomposto, e quasi stella in formazione, vagante negli abissi dei cieli, in lui ebbe centro di Unità che nella idea di Legge e di Diritto stringe tutta la Umanità — Ma e Grozio, e Pufendorfio, e Leibnizio, (1) sono questi pur troppo i padri della Scienza

(1) Lo studio di questi scrittori, per chi voglia comprenderne tutto il valore, va fatto meditando le loro opere diverse, e allora si capisce meglio com'è che preparassero la Filosofia della Storia, mentre sorgevano come Padri del Diritto Internazionale. Le opere proprie per questa Scienza però sono le seguenti, tenendo l'ordine cronologico de' loro autori: Ugone Grozio (nato il 1583, m. 1646) *De jure belli et Pacis*. Fu tradotto e comentato dal Barbeyrac, e questa traduzione co' suoi comenti è celebre. In questi ultimi tempi n'è stata pubblicata una nuova traduzione, con nuovi comenti da Pradier-Fodéré in due volumi. — Samuele Pufendorfio (n. 1633, m. 1694) *De jure naturae et gentium*, anche questa tradotta e comentata dal Barbeyrac. — Goffredo Guglielmo Leibnizio (n. 1646, m. 1716) Il Leibnizio è il filosofo che stabilisce il nesso tra il Diritto naturale delle Genti e la Storia positiva dello stesso Diritto; imprimendo a questo ramo della Scienza quegli altissimi principii che naturalmente la sollevano alla Filosofia della Storia. Il che si rileva in particolar modo nel suo *codex juris gentium diplomaticus*, pubblicato nel 1693.

Altri ancora sono tenuti come Padri del Diritto delle Genti, e principalmente lo Spagnuolo Vittoria, e l'Italiano Alberico Gentile, che precorsero il Grozio. Ma per ora non servono al nostro scopo. Taccio del Wolfio, perchè è coetaneo al Vico; e perchè, di proposito, separò il Diritto Naturale e delle Genti dalla Storia; benchè, non so se se ne accorgesse, quel suo Dritto Filosofico sia più derivazione dello sviluppo storico della Umanità che altro.

del Diritto delle Genti, e nessuno meglio di loro precorse la Filosofia della Storia; per chi ben guardi i gravissimi studi sulla Storia della Umanità, quali appariscono dai loro medesimi volumi, relativi al Diritto delle Genti.

E ne' tempi a noi più prossimi, non troverete alcun celebrato scrittore dell'una o dell'altra disciplina, che reciprocamente non le illumini.

Hegel non seppe trattare di Filosofia della Storia, senza occuparsi della Filosofia del Diritto; e dall'una e dall'altra gli argomenti del Diritto Internazionale traboccano. Lasciando stare i meno evidenti, « la Sovranità verso l'estero, l'esterno diritto dello Stato, la Storia del mondo, il mondo orientale, il mondo greco, il mondo romano, il mondo germanico » chi non iscorge essere tutte tesi che, da un lato, toccano il Diritto Internazionale, e dall'altro, la Filosofia della storia? eppure l'Hegel se n'occupà nella filosofia del Diritto.(1)

Wheaton, non sa darvi gli Elementi del Diritto Internazionale senza che non li preceda una Storia propria di questa Scienza; Storia che sarebbe senza costrutto, e senza nesso colla Scienza che vuol far conoscere nelle sue origini e nelle sue vicende, se non fosse svolta secondo quella sobria e squisita insinua-

(1) Filosofia della Storia di G. G. Federico Hegel, compilata dal Dottor Eduardo Gans e tradotta dal tedesco da G. B. Passerini, Capolago, Cantone Ticino 1840. — Hegel, Filosof. del Diritto tradotta dall'originale Tedesco da Antonino Turchiarulo, Napoli 1848.

zione di principii della Filosofia della Storia, come sanno fare gl'inglesi, e molto più americani, in cui il senso pratico va molto più innanti allo speculativo.

Laurent, illustre professore all'Università di Gand, è quegli che più formalmente che altri, publicando, nel 1850, l'opera sua che in principio intitolava *Istoria del Diritto delle Genti e delle relazioni Internazionali*, non potè fare a meno di spaziare nel campo della Filosofia della Storia; sicchè i critici vennero rimproverandogli ch' ei confondesse colla Storia del Diritto Internazionale materie a quello estranee: e, venuto al quarto volume, egli diede all'opera il titolo di *Studi sulla Storia della Umanità*; ma nella edizione del 1861, le impose entrambi que' due titoli, uno da una faccia, che è *Istoria del Diritto delle Genti*, e l'altro dall'altra *Studi sulla Istoria della Umanità*; e neppur questo esprimendo, a quel che pare, abbastanza il suo concetto, finì col dichiarare nella prefazione « come, sotto certi aspetti, i suoi Studi sieno una Filosofia della Storia. » (1)

(1) Études sur l'Histoire de l'Humanité, par F. Laurent Prof. à l'Université de Gand, Deuxième édition corrigée. Bruxelles 1861. Ecco il pensiero fondamentale di Laurent sul Diritto Internazionale: « Le droit des gens n'a d'autre objet, à mon avis: il enseigne les lois « qui regissent les peuples considirés comme membres de l'huma- « nité. » V. I, pag. V. Senza escludere cotesto ufficio del Diritto Internazionale, il nostro concetto fondamentale si è di riguardare il Diritto Internazionale come la Dimostrazione giuridica della Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo. Allora tutto il resto

E tra noi, Terenzio Mamiani, il Nestore della Libertà Italiana, dava fuori il libro dei principii di un Nuovo Diritto Internazionale, quando avea dettate Lezioni di Filosofia della Storia.

Ed io potrei continuare col mostrarvi come i Vattel, i Martens, i Klüber autori rimasti classici nella scienza del Diritto Internazionale, siccome tengono al sistema della scienza più dal suo lato positivo, e quindi talvolta pericolano di farla parteggiare per i Principi, che non fanno la Umanità, più che per i popoli che la costituiscono in Nazioni, cotesti illustri scrittori non riproduconsi più ai dì nostri, senza vederli arricchiti di annotazioni e comenti che ritirano tutto il corpo della Scienza a quei principii che formano oramai, in tanta parte, patrimonio della Filosofia della Storia (1).

viene come conseguenza di un tal principio.—Ecco dove e come pone il nesso tra il Diritto Internazionale e la Filosofia della Storia : « Mes Études sont, à certains égards, une Philosophie de l'Histoire, « puisque j' expose les raisons des choses. » p. VI. Senza voler dire che la Filosofia della Storia non abbia ad esporre le ragioni delle cose, diciamo bensì che noi per Filosofia della Storia non intendiamo questo; tutt' al più cotesta è la Storia Filosofica, la quale è forma della Storia, che non la costituisce ancora scienza, e non bisogna quindi, come suol farsi, confondere colla Filosofia della Storia, che, nel nostro concetto fondamentale, è la Scienza ordinata alla Dimostrazione Logica della Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo.

(1) Vattel, Le Droit des Gens, ou *Principes de la loi naturelle*, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains; avec les notes de tous les commentateurs, par M. Pradier-Fodéré.

Quest'intima armonia tra le due scienze voi la troverete con più ordinata sobrietà, come nota caratteristica, in uno de' più recenti lavori francesi; nel Diritto Marittimo Internazionale, considerato nelle sue origini e nelle relazioni coi progressi della Civiltà, di Eugenio Cauchy: il medesimo titolo vi fa chiaro com'egli dovette obbedire alla tendenza dei tempi che va subordinando tutta la scienza del Diritto alla Filosofia della Storia (1).

Nè saprei chiudere questa rapida rassegna, senza rammentare l'immenso Romagnosi; il quale, benchè poco amico alla Filosofia della Storia, non ancora bene intesa nel tempo suo, pure, nel 1805, dava fuori quella maravigliosa *Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico Universale,* che è rivelazione di quell'altissimo studio della Umanità ch'egli trasfondeva in tutte le parti

— Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe. Con Introduzione e note di Vergé e di tutti i commentatori. — Klüber, Droit moderne de l'Europe, tradotto e comentato da M. A. Ott.

(1) Le Droit Maritime International, considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la Civilisation, par Eugène Cauchy, Paris Gauillanmin, et C. 1862. Io raccomando in particolar modo quest'opera e questo scrittore ai miei giovani alunni; perchè è un di que' pochissimi libri ne' quali la scienza e la coscienza si compenetrano in guisa, che ne vien fuori una tal luce, una tale evidenza, e un tale conforto negli animi, che ti fan dimenticare l'abuso che altri fa e della scienza e della coscienza per il ministero della Stampa.

che costituivano il suo concetto architettonico della Giurisprudenza : Introduzione senza la quale neppur ora vi riescirà agevole l'elevarvi a questo concetto architettonico della Scienza del Diritto, quale si va formando sotto il dominio della Filosofia della Storia (1).

Ed oramai parmi debba esser chiaro per che intimo legame il Diritto Internazionale si stringa alla Filosofia della Storia; e, posta questa intimità, parmi ancora più chiaro come, senza l'ampio apparecchio della Filosofia della Storia, non possa in questa sacra Italia venirsi allo intendimeno del diritto Internazionale, ed alla sua solenne instaurazione nell'organismo della presente Civiltà.

III.

Ora, che questa Madre delle Nazioni, in maniera nuovissima alla fine anch'ella sorge Nazione, questo non

(1) Notate queste parole del Romagnosi : « Nella esposizione tanto « dell'ordine teoretico quanto dell'ordine pratico del Diritto Pubblico « interviene sempre la *scienza de' fatti naturali*, vale a dire la « *storia della natura umana* e *delle sue relazioni col sistema del-* « *l'universo*, riguardata sotto di un aspetto or più or meno astrat- « to.» Come vedete noi siamo già nel campo della Filosofia della storia; ebbene, qual'è la conseguenza? eccola « Senza di ciò la Scienza « del Diritto, e l'arte sociale sarebbero pure *Chimere*. » Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale. Vol. I, Cap. II, Art. II Scienza de' fatti naturali.

Poi § 28 dello stesso articolo ec.

può avvenire, senza che non si schiuda una nuova fase di Civiltà, come avvenne tutte le volte che Italia pesò sopra le sorti del Mondo. Epperò, se, mentre dormiva, ella creò la Filosofia della Storia, ora che dovrebbe esser desta, richiama col fatto suo, in tutta la sua virtù di eminente scienza di Diritto, questa del Giure delle Genti: — tenuto invece dai suoi eterni nemici, no, davvero, come scienza che attesti e tuteli il naturale consenso del mondo delle nazioni, la naturale loro indipendenza, la naturale loro libertà, la naturale loro sovranità, il naturale loro concorso ad un fine comune nella destinazione de' popoli, ma come perpetua e flagrante profanazione dei più sacri fondamenti del Giusto; proclamando, come Diritto Internazionale Europeo, i Patti di Vienna, precisamente il trionfo dell'arbitrio, della forza dell'astuzia, sotto l'impero di quella che tuttavia continuano a chiamare paurosamente la Santa Alleanza; terribile prova che di là non vien Civiltà, ma barbarie, alla Umanità.

Ma Italia non può sorgere Nazione, senza che cotesta testimonianza della eredità della barbarie feudale non crolli affatto da' suoi fondamenti. E veramente, quando Italia fu ridotta, in virtù di quella sapienza civile che ci vien di là, a mera espressione geografica, allora, il Diritto Internazionale, — scienza che intende rappresentare la vita, le relazioni, e le armonie delle Nazioni — allora, si raccoglieva sotto i Trattati del 15, tradimento de' Diritti di tutte le Nazioni Civili; ed ora che Italia è nuovamente chiamata a sorgere Regina, que' Trattati cadono a brani.

Indi lo spavento! — Ma, fino a tanto che il satanico spirito di que' trattati appesterà dell'alito suo la Scienza, la Civiltà e la Umanità, noi proseguiremo a camminare sopra una catena di vulcani.

Però, la Umanità non si spaventò mai nè di vulcani, nè di abissi, e passò sempre oltre, spinta securamente dalla mano della Provvidenza; e, se a tutte le Nazioni, investendole di un Diritto sacro, ella diede missione di abbracciarsi nelle vie della Civiltà, ne' tempi in che viviamo diede all'Italia più visibile missione di rigenerare col fatto suo il Principio delle Nazionalità, ch'è il Principio fondamentale del Diritto Internazionale, siccome Scienza nuova; — epperò, se l'Italia coll'opera sua, non rigeneri la stessa Scienza del Diritto Internazionale, che rivela la esistenza e la personalità giuridica delle Nazioni, nella vita della Filosofia della Storia, che rivela la Signoria della Umanità sullo spazio e sul tempo, molto meno ella potrà lusingarsi di veder trionfare questo Principio delle Nazionalità, che dee far discendere quella Signoria, in tutta la sua pienezza, dalla Scienza, nel mondo delle nazioni.

Signori, — a nome dell'Italia, a nome delle Nazioni, a nome della Umanità, — io invito i miei giovani amici a voler cooperar meco a studiare, in questo senso e con questi intenti, la Scienza del Diritto Internazionale.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

INDICE DEL SECONDO VOLUME

(1) Questa lezione è compresa in quel numero di pagine rimaste senza indicazione numerica dopo quelle di N. 256 poichè per equivoco venne tirata dopo la seguente prelezione le cui pagine segnavansi coi numeri 257 e seguenti.

INTRODUZIONE

ALLA

SCIENZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

INDICE DEI DUE VOLUMI

LEZIONE PRIMA

Necessità della Filosofia della Storia perchè il Diritto Internazionale sia Scienza.

LEZIONE SECONDA

Origine naturale del Diritto delle Genti.

Origini del Diritto delle Genti, tre maniere di origini : *Naturale*, *Storica*, *Scientifica* — Significato delle espressioni : *Diritto delle Genti; Diritto Internazionale*; loro identità sostanziale; loro differenza accidentale. — Importanza della triplice origine. — L'origine naturale del Diritto delle Genti è identica a quella del Diritto Naturale. — Differenze. — A quali conseguenze conduce l'identificare l'origine naturale del Diritto delle Genti, coll'origine del Diritto naturale. — Pericoli per chi non adotta questa identità di origine, e questa identità di Diritto. — Due fonti dalle quali si traggono le risposte per determinare le origini naturali ; una fonte ideale, una fonte di fatto. — Loro differenze e loro conseguenze, nell'indirizzo della Scienza. — Umanità e Individualismo riassumono i concetti de' due ordini di sistemi che ne promanano; — avvertenza per non confondere l'Umanità coll'Individualismo. — Come il Grozio fissa l'idea e l'origine del Diritto delle Genti. — Confutazione. — Necessità di risalire al processo ideale, per ben determinare l'origine naturale del Diritto delle Genti. — Ricapitolazione: identità dell'origine di ogni maniera di scienza del Diritto col Diritto naturale; nesso dell'Idea e del Fatto del Diritto e delle Genti; identità di origine del Diritto Internazionale col Diritto naturale : perchè è stato confuso il *Jus Gentium* col *Jus Naturae*. — Identità fondamentale delle Leggi costitutive della Umanità colla scienza del Diritto Naturale. Necessità di ritornare alla Definizione della Filosofia della Storia per comprendere il nesso tra il problema della Umanità ed il problema delle Nazionalità. — Qualunque definizione della Umanità tratta dal fatto, ne rende impossibile la posizione del problema e la scienza. — Concretezza della quistione che ci obbliga a far prece-

LEZIONE TERZA

Origine storica e scientifica del Diritto Internazionale.

PRINCIPII

questo principio il Laurent è costretto a rincularci nell' Individualismo germanico. — Differenza tra l' Individualismo nel senso generale e nel senso germanico. — Necessità di dividere in due la presente lezione la prima degli apparecchi all' Individualismo germanico : la seconda lo tratterà direttamente. — Avvertenze circa all'indole del nostro autore. — Necessità di liberare la Teorica della Umanità delle teorie egoistiche, perchè possa servire di fondamento al Diritto Internazionale.—Motivi che obbligano a trascrivere tratti non brevi del nostro autore. — Come tratta il Laurent della origine delle Nazioni : polemica che ne insorge e come bisogna trattarlo. — Dottrina dell'Unità originale della Umana famiglia, come rimproverata ai cottolici da Laurent. — Si ripiglia la quistione della origine delle nazioni : come deve trattarsi : in che senso va intesa la sua modernità.— Senso ignobile, secondo il quale il Laurent riporta i due fatti fondamentali delle Nazioni : l'origine dell'Unità dell'umana famiglia; e la dispersione del popolo sopra la terra. — Loro valore nella teorica delle Nazioni, nella Teorica dell'Unità dell'umana famiglia. — Come il Laurent intende l' immenso progresso moderno nella diversità delle lingue per la origine delle Nazioni : confronto del suo modo d' intendere col senso biblico. — Il Laurent i due fatti fondamentali della origine delle Nazioni dover ricongiungerli colle origini moderne : in forza del suo individualismo è costretto a non farne nulla. — Conseguenze. — Non vi possono essere se non due maniere di contemplare le origini delle Nazioni : la Pagana e la Cristiana. — Come si deve procedere. — Identità del Problema, tanto sotto il Paganesimo quanto sotto il Cristianesimo : riguardati come due processi o metodi per risolvere il Problema della Umanità, in che consiste la loro differenza fondamentale. — Come il paganesimo si risolve nell' individualismo. — Come il Paganesimo non

LEZIONE SESTA

Individualismo germanico e Nazionalità

LEZIONE SETTIMA

Monarchia Universale e Individualismo.

Riassunto della precedente lezione. — Perchè dobbiamo contemplare l' argomento della Monarchia Universale in relazione alla Scienza del diritto internazionale: 1. nel senso del Laurent: 2. nel senso nostro. — Instabilità de' fondamenti sui quali il Laurent pone la scienza del diritto Internazionale, come confonde ora l'Individualismo colla Umanità, come ora l'Umanità coll' Individualismo. — Processo assurdo di questo dualismo. — Spavento che la Monarchia Universale fa al Laurent, mentre non s'accorge della identità dell' Individualismo co' vizi della Monarchia Universale. — Come il modo d' intendere il Papato e la Riforma, nel senso del Laurent, sia in perfetta contraddizione colla verità delle cose, e come renda impossibile l'intendimento della Scienza del Diritto Internazionale. — Contraddizioni flagranti del Laurent. — Come l' idea cattolica del Cristianesimo costringe a mettere il problema di Umanità in cima alla Nazionalità, e genera la Scienza del Diritto Internazionale; come la riforma, o l'Individualismo, rimuove il problema della Umanità dal problema delle Nazionalità, e rende abortiva la Scienza. — Indipendenza del problema della Umanità e del problema delle Nazionalità da qualunque caratteristica individualista de' popoli. — Quali sono le conseguenze che promanano storicamente e scientificamente da tutta la discussione sostenuta col Laurent nella presente lezione. — Conclusione pratica rispetto al Diritto pubblico Internazionale Europeo. ricavata dall'Heffter. Vol. I. Pag. 188

LEZIONE OTTAVA

Impossibilità di costituire la Scienza del Diritto Internazionale se la Umanità fosse il mezzo, e l'Individuo il fine.

Si propone la dottrina che dobbiamo combattere, la quale ci dà ad intendere che la Umanità sia il mezzo, e l'individuo

20

LEZIONE NONA

Della Personalità Nazionale.

LEZIONE DECIMA

Della Individualità Nazionale

LEZIONE UNDECIMA

La Nazionalità nel suo senso scientifico.

LEZIONE DUODECIMA

La Nazionalità nel suo senso scientifico continuazione e fine

LEZIONE TREDICESIMA

Della Sovranità in generale.

LEZIONE QUINDICESIMA

Critica de' principii di Diritto internazionale naturale e positivo, donde deducono l'idea di Sovranità.

fusione del Diritto positivo, secondo il Klüber, col presunto diritto naturale secondo i filosofi del secolo XVIII? Egoismo della Sovranità a fondo diplomatico. — Egoismo della Sovranità a fondo filosofico. — Falsità e contraddizioni di tutta la materia del presunto diritto delle genti positivo e naturale. — Come il Klüber introducendo la idea de' filosofi del secolo XVIII riesca alla nullità del Diritto delle genti positivo e del naturale. — 2. Havvi realmente una Distinzione tra il Diritto naturale delle genti quale lo danno i filosofi: ed il positivo quale lo danno i Trattati di Westfalia e di Vienna? — Come conducano ai medesimi precipizii. — Diritto delle genti naturale; Diritto delle genti positivo: nesso delle due forme di Diritto. — Cosa prova il lavoro del secolo XVIII in ordine al Diritto Internazionale. — Processo logico di fatto tra ciò, che si passa fra il presunto diritto naturale dei filosofi e quello de' trattati e la loro confusione. — Come le due forme di Diritto di cui ci parlano identificandosi distruggano la scienza e abbiano generato il lungo periodo di rivoluzioni in cui entrammo. — 3. Quale dev' essere per l'avvenire il Diritto delle genti? — Come viene respinto e il Diritto positivo delle genti, ed il Diritto presunto naturale, per dar luogo a quello che chiamano il diritto delle genti dell'avvenire. — Cinque argomenti sovversivi della Scienza del Diritto delle genti desunti dalle due conclusioni offerte da' suoi ultimi progressi; cioè, che le due teorie, quella della legittimità monarchica, e quella della Sovranità del popolo non sono ammissibili: — Come e perchè la Sovranità di sua natura non può essere mai illegittima. — Cosa è che la rende illegittima, e quando e dove. — Come secondo i principii conosciuti rovinano tutti i fondamenti conosciuti della Scienza. — Come di cotesto passo si rende impossibile un Diritto delle genti dell' avvenire. — 4. Eliminata la teoria della legittimità

monarchica della Sovranità del popolo, rimane libero il posto per la teoria del Buchez.—Comincia la critica di cotesta teoria; e come va crollando dalle sue fondamenta. V. II. Pag. 55

LEZIONE SEDICESIMA

Critica della teoria del Buchez sulla Sovranità.

PRINCIPII

Il Buchez pone due teorie, quella della Nazionalità e quella della Sovranità. — Esposizione di quella della Nazionalità; e Critica. — Come la teoria della Nazionalità derivi dal contratto sociale, — e sia puramente ipotetica sotto qualunque aspetto si riguardi. — Come la teoria della Sovranità derivi dalle stesse premesse e vada incontro alle medesime conseguenze. — Si esaminano le due quistioni, che fanno le colonne della teoria della Nazionalità e della Sovranità del Buchez: che cosa egli intende per iscopo comune di attività? che cosa intende per morale che lo ispira? — Come cade tutto l'edifizio delle due teorie. — Come la Sovranità non ha verun senso, nè stabilità secondo i principii che combattiamo.— Rivendicazione de' nostri principii costitutivi di Sovranità e di Nazionalità dal cozzo colle teorie del Buchez. — Come le due teorie del Buchez non procedano dalla natura delle cose; e quindi come non possono costituire nè i fondamenti della Scienza del Diritto delle Genti, nè l'idea della Nazionalità, nè quella della Sovranità. — Come le due teorie scambiano e confondano i fatti già avvenuti delle Nazionalità e delle Sovranità con sè stesse. — E come si scambiano e si confondano con tutte le teorie. — Conseguenze. — Come la teoria del Buchez non abbia una miglior fortuna di quelle respinte dall'Ott.— Si riduce al fatalismo de' fatti compiuti. — La teoria del Buchez ricade nell' Individualismo. — Come

LEZIONE DICIASSETTESIMA

Critica della teoria del Buchez sulla Sovranità.

APPLICAZIONI

LEZIONE DICIOTTESIMA

Critica della teoria della Sovranità, secondo il Vattel, secondo il Pradier-Fodéré.

LEZIONE DICIANNOVESIMA

Necessità di mostrare l'impero della Scienza mediante il principio di Sovranità. Continuazione della Critica.

LEZIONE VENTESIMA

Lo Stato qual è di diritto perchè costituisca la Scienza del Diritto Internazionale.

Riassunto. Due conseguenze della precedente lezione 1. senza nazioni non havvi Diritto internazionale; 2. lo Stato, in ogni caso; è la personalità morale rappresentativa della società politica dirimpetto al Diritto delle genti. — Ciò che dovrebb'essere lo Stato in ordine alla Scienza. — Condizione di fatto. — Come sotto qualunque condizione sia il principio di Sovranità che rende lo Stato capace di partecipare ai diritti internazionali. — Come la Sovranità implichi le due grandi diramazioni del diritto Pubblico l' interno e l'esterno. — Come la Sovranità sia l' attributo in virtù del quale il giure internazionale sussiste e funziona. — Indipendenza, Libertà, Eguaglianza tre caratteristiche che rendono la Sovranità degli Stati capace de' Diritti Internazionali. — E sono tre diritti essenzialmente costitutivi del Diritto Internazionale. — Quesiti che insorgono. 1. Data l'essenzialità della Sovranità per la costruzione degli Stati, quali diconsi Stati sovrani? — 2. La scienza offre sue norme per questo discernimento? — 3. Il mondo politico tale com' è d'ordinario è norma sufficiente per il Diritto Internazionale? 4. Un diritto Internazionale positivo è nella natura della Scienza? — 5. Evvi una necessità logica del Diritto Internazionale Positivo? — Innanzi tutto cosa indicano queste dimande rispetto allo stato della Scienza. — Conseguenze. — Dimostrazione pratica della istabilità de' principii e delle norme da cui intende derivarsi la Sovranità degli Stati. — Nota del Klüber. — Critica. — Nota dell'Ott, — Esposizione; Critica; deduzioni. — Riassunto dei principii su' quali gli Stati sovrani si sono elevati nel così detto diritto internazionale europeo. — Natura e conflitto di cotesti principii.

LEZIONE VENTUNESIMA

Del Diritto Internazionale Positivo universale

LEZIONE VENTESIMASECONDA

Lo Stato qual'è di fronte al mondo Politico e alla Scienza del Diritto Internazionale.

Riassunto : Sovranità come idea e come fatto nella struttura del Diritto Internazionale. — I cinque termini contenuti nella idea di Sovranità. — Naturale indissolubilità dei termini costitutivi l'idea di Sovranità. — Come il mondo politico praticamente stia in conflitto colla naturale struttura de' termini costitutivi della Sovranità. — Posizione ordinaria di fatto di ciò che sia il Diritto e di ciò che sia la politica del mondo. — Come nelle viscere del fatto ordinariamente si nasconde il Diritto. — Necessità di transigere tra il Diritto ed il fatto; e come lentamente il Diritto ne trionfi. — Come bisogna prendere l'idea di Stato per poter trattare la Scienza. — Esempi di fatto di ciò che chiamano Diritto nella costituzione degli Stati. — Come la Scienza intende di dominare la politica e soggiogare alla ragione del Diritto gli Stati. — Necessità della esistenza del mondo politico per la vita del Diritto Internazionale. — Come la Scienza accetta lo Stato per poter costruire in sè il Diritto Internazionale. — Esposizione e critica del concetto di Stato secondo il Klüber. — Nazione e Stato, secondo il concetto di Klüber. — Secondo il Wheaton. — Conflitto tra il pensiero antico espresso da Cicerone nel concetto di Stato ed il medesimo concetto com'è espresso dai moderni. — Impossibilità d'intendere il concetto di Sovranità e di Stato e di Nazione, seguendo il Klüber, il Vattel, il Wheaton. — Incoerenze fra questi autori sia distinguendo sia identificando lo Stato e la Nazione. — Nota del signor Ott, che distingue la Nazione e lo Stato. — Dove questa distinzione spinga la Scienza. — Non son gli Stati che creano le Nazioni, ma le Nazioni gli Stati. — Come sieno inaccettabili le conseguenze che l'Ott intende di ritenere dal Klüber. — Come dietro la

LEZIONE VENTESIMATERZA

Conclusione

FINE DEL SECONDO VOLUME